

# La costruzione della verità giudiziaria

a cura di Marcella Marmo e Luigi Musella

CLIOPRESS





Università degli Studi di Napoli Federico II  
ClioPress - Dipartimento di Discipline Storiche "E. Lepore"

Saggi, 1



# La costruzione della verità giudiziaria

a cura di Marcella Marmo e Luigi Musella

CLIOPRESS

La costruzione della verità giudiziaria / a cura di Marcella Marmo e Luigi Musella. - Napoli : ClioPress, 2003. - 251 p. ; 21 cm (Saggi ; 1)  
Accesso alla versione elettronica:  
<http://www.storia.unina.it/cliopress/marmo.html>  
ISBN 88-88904-01-8  
345.9 Diritto penale; storia; Italia

Università degli Studi di Napoli Federico II  
ClioPress - Dipartimento di Discipline Storiche "Ettore Lepore"  
<http://www.cliopress.it>  
Copyright © 2003 – ClioPress  
Tutti i diritti riservati  
Prima edizione: ottobre 2003  
ISBN 88-88904-01-8

## Indice

Presentazione	7
Giorgia Alessi, Le contraddizioni del processo misto	13
Aldo Mazzacane, Letteratura, processo e opinione pubblica: le raccolte di cause celebri tra bel mondo, avvocati e rivoluzione	53
Marcella Marmo, <i>“Processi indiziari non se ne dovrebbero mai fare”</i> . Le manipolazioni del processo Cuocolo (1906-1930)	101
Nicola Tranfaglia, Le contraddizioni del processo Andreotti	171
Jean-Louis Briquet, L'histoire au tribunal. Jugement pénal et jugement politique dans le procès Andreotti	185
Luigi Musella, Il «giudizio» della politica: clientela e sistema delle tangenti tra Nord e Sud	219
I saggi	239
Gli autori	245





## Presentazione

I materiali che qui si pubblicano riprendono gli interventi al seminario svoltosi il 25 febbraio 2002 presso il Dipartimento di Discipline Storiche dell'Università di Napoli Federico II intorno al tema *La costruzione della verità giudiziaria: aspetti teorici e casi storici*. Era proposito dell'iniziativa svolgere un primo confronto di orientamenti teorici e metodologie di ricerca, tra studiosi di storia del diritto, di storia e di politica contemporanea, in un campo tematico per il quale – anche al di là delle domande che possano venire urgenti dalla crisi italiana – s'impone un interscambio tra distinte aree disciplinari, maggiore di quanto non si pratici in Italia.

Nel presentare brevemente i nostri materiali, si può rapidamente ricordare per un verso come nel panorama della nostra storiografia contemporaneistica risultino pressoché assenti filoni di ricerca sistematici di storia penale, nonostante la ricostruzione della vicenda italiana otto-novecentesca non abbia certo ignorato gli incroci degli svolgimenti di dottrine e normative giuridiche con tematiche rilevanti della storia contemporanea, quali lo *State building* ottocentesco e la crisi dello Stato liberale, le tensioni di lungo periodo tra esecutivo e giudiziario intorno alla indipendenza dei magistrati, più marginalmente la storia della criminalità e dei processi di disciplinamento sociale. Se gli storici politici e sociali dell'Italia

contemporanea hanno sinora trascurato un approccio intensivo alle fonti giudiziarie – a differenza com'è noto di quanto si è svolto in altri settori della storiografia più adusi all'inter-scambio teorico e metodologico con altre scienze sociali –, va detto peraltro come in particolare il processo penale non sia stato studiato neanche dagli storici del diritto. Ne restano così poco a fuoco i nodi epistemologici, che l'analitica decostruzionista può svolgere, e che sono viceversa spesso oscurati nella storia contemporanea (e tanto più nella lettura del contemporaneo) dalla proiezione politica, intrinseca ad un oggetto di analisi ravvicinato e di per sé intriso di politica, quale appunto il processo penale.

Sceglievamo dunque, come oggetto di riflessione tra vari approcci disciplinari, la costruzione della verità giudiziaria: intorno a questa tematica complessa, al confine tra la teoria e la pratica della giustizia penale, si può misurare la ricerca storica, così come possono affinarsi, se non il senso comune, l'ampia gamma di opinioni politiche, che correntemente si esprimono intorno agli esiti giudiziari. Pur senza affrontare in termini sistematici i profili dottrinari e storiografici del nostro tema, l'incontro seminariale affidava ad Aldo Mazzacane e a Giorgia Alessi il compito di illustrarne il versante teorico e di evoluzione normativa lungo l'età contemporanea. In quella sede, accanto alla messa a fuoco della genesi antinquisitoria del processo misto e delle sue intrinseche contraddizioni svolta da Alessi, l'intervento di Mazzacane si rivolgeva ad una rapida disamina dei diversi referenti teorici che il nodo della verità giudiziaria ha ricevuto tra la modernità e le eredità incerte del post-moderno: come dunque la dimensione della politica entri

in quella del diritto, nelle diverse aree discorsive del diritto come scienza o invece come pratica/funzione, caratteristiche rispettivamente del mondo continentale ed anglo-americano. Intorno alla costruzione processuale, sistema comunicativo tra altri sistemi comunicativi, ed agli schemi quindi letterari con cui viene analizzata negli studi già americani intitolati a *Law and Literature*, per questo volume Aldo Mazzacane ci svolge una più specifica ricerca sul genere “cause celebri”, che lungo il Settecento apriva il sapere giuridico ad un’opinione pubblica in crescita, e vi avrebbe messo radici.

Il richiamo all’opinione pubblica risulta a sua volta centrale nella ricostruzione di un “processo famoso” di inizio Novecento, svolta da Marcella Marmo, dove la componente mediatica sembra svolgere un ruolo centrale nelle strategie e nelle decisioni giudiziarie, segnate dalle controversie tipiche del processo indiziario, intorno ad un delitto di camorra risolto con il primo fenomeno di “pentitismo”. Più noti nella vicenda politica e giudiziaria recente, i processi tuttora in corso a Giulio Andreotti ed un caso della tangentopoli napoletana sono oggetto degli interventi di Nicola Tranfaglia, Jean-Louis Briquet, Luigi Musella. La contiguità con la politica, che in ciascuna di queste letture inquadra immediatamente la trattazione della verità giudiziaria, è oggetto di valutazioni diverse, le quali rinviano a loro volta a metodologie differenti. La ricerca di Musella intende seguire la fonte giudiziaria, per come è stata costruita dai vari attori (istituzionali, politici, sociali), e per come va dunque trattata: le fonti di produzione istituzionale incrociano così alcune interviste ai protagonisti, dai politici ed imprenditori coinvolti agli stessi magistrati; ne emerge uno spaccato degli

sviluppi in buona misura “spontanei” dei procedimenti per corruzione, l'improvvisazione giudiziaria trascinata dal ciclo politico e il gioco delle rappresentazioni variamente soggettive, nell'aperta natura politica del conflitto tra magistratura e sistema politico clientelare. Intorno al *procès du siècle* a carico di Andreotti, Briquet sceglie a sua volta un taglio di lettura che mette a fuoco la confusione dei due ordini di giudizio, la verità storico-politica e la verità giudiziaria, nel seguire con puntualità linguaggi ed argomentazioni, corsi nella produzione di atti processuali e nell'ampio dibattito di opinione. Il problema del confine tra le due verità viene affrontato in termini probabilmente opposti da Tranfaglia, che rivendica la possibilità per la ricerca storico-politica di un'analisi delle contraddizioni interne alle successive decisioni processuali, a fronte della mole di documenti affluiti al processo penale: l'opinione politica/storica qualificata vuol dire la sua, valutando la capacità probatoria di materiali fin sovrabbondanti, pur nei termini necessariamente sommari di un intervento sintetico.

Il dibattito svoltosi lungo il seminario, intorno a questi diversi approcci al cruciale problema dei due ordini di giudizio, poté puntualizzare il nodo epistemologico che distingue la formalizzazione giudiziaria dal giudizio d'opinione, invitando a superare dunque il senso comune “obiettivistico” intorno alla verità che conclude un processo penale, quale la politica finisce spesso per recepire. Il versante teorico che delimita il processo moderno si ripercorre peraltro bene nel contributo qui pubblicato di Giorgia Alessi, tra le tensioni intrinseche al giudizio penale e le ragionevoli soluzioni che si affermano nel primo Ottocento, quindi nelle mediazioni tra il modello inquisitorio ed

## Presentazione

accusatorio, che oggi sembrano pervenute ad una crisi cruciale in particolare nel sistema italiano.

In altro punto del dibattito si discuteva sulla possibilità di aprire un campo di ricerca utilmente a cavallo tra passato e presente, la storia sociale e politico-istituzionale, intorno ai reati associativi, dove confluiscono fatti di delinquenza comune, la protesta anarchica, la criminalità organizzata, seguendo dunque, per quest'ultimo cruciale tipo di associazione a delinquere, una preistoria problematica del 416 bis. I materiali di questo seminario aprono dunque qualche spazio d'interscambio tra storia, politica, diritto, che lo sviluppo degli studi, non meno che l'opinione pubblica critica, possono utilizzare.

Maggio 2003

Marcella Marmo

Luigi Musella



# Le contraddizioni del processo misto

di Giorgia Alessi

## 1. *La memoria del processo, tra accusa e inquisizione.*

La rappresentazione del processo come atto di tre persone – giudice, accusatore, accusato – scandito da un contraddittorio governato da regole, viene trasmessa dal mondo classico all'Europa medievale e moderna come un *topos* retorico che supera, indenne, le più profonde discontinuità istituzionali e teoriche. Le dottrine processualistiche del medioevo insistevano su questa immagine, e ripetevano il celebre passo del giurista Guglielmo Durante che voleva il processo nato in Paradiso, ed il giudizio a tre, che aveva sanzionato il peccato originale di Adamo ed Eva, paradigma originario del processo isonomico<sup>1</sup>. Anche quando le grandi ordinanze del XVI secolo adottarono, per l'Europa continentale, il modello inquisitorio, scritto, segreto, a due protagonisti – giudice inquisitore ed accusato –, la memoria del modello accusatorio, orale e pubblico, non andò perduta, ma fu anzi utilizzata (in versioni spesso idealizzate)

<sup>1</sup> Guglielmo Durante, *Speculum iudiciale*, Basel, 1574, *Proemium*, 24: «Hinc est, quod iudiciorum ordo et placitandi usus in paradiso videtur exordium habuisse. Nam Adam de inobedientia a domino redargutus, quasi actore exceptionem obijcens, (...) imo in coniugis actorem convertit, dicens: mulier quam mihi sociam dedisti, me deceptit, et comedi».

come arma polemica contro la prassi giudiziaria contemporanea.

Di fronte alle norme ed alle pratiche ormai vincenti, i giuristi umanisti concludevano sconsolati che i sovrani avevano esteso agli uomini liberi pratiche – come la tortura – che il diritto romano classico aveva rigorosamente riservato agli schiavi. Anche nei giuristi pratici, più recettivi rispetto alla logica offensiva del processo inquisitorio, la memoria di un diverso modello, e la coscienza del carattere eccezionale, anche se necessario, della forma segreta, inquisitoria era largamente diffusa. Basti pensare che la stessa grande ordinanza francese del 1539<sup>2</sup>, dedicata all'amministrazione della giustizia, denomina *extraordinaire* la procedura riservata ai crimini gravi, aderente allo schema inquisitorio, proprio per la sottrazione del contraddittorio e l'estrema riduzione delle garanzie di difesa per l'accusato.

Questo scarto tra la perdurante memoria di un processo dialettico, a parti eguali, ed il ricorso a procedure segrete e fortemente asimmetriche produceva cattiva coscienza e rimedi “compensatori”, atti a controbilanciare la particolare offensività del giudizio penale con riduzioni equitative di pena, con previsioni minuziosissime sui presupposti e cautele – specie rispetto al pericolo di morte – nell'irrogazione della tortura. Ancora durante tutta l'età moderna i trattati di diritto criminale

<sup>2</sup> Cfr. *Ordonnance sur le fait de la justice*, in F.A. Isambert, A.J.L. Jourdan (a cura di), *Recueil général des anciennes lois françaises*, Paris, 1821-1833, t. 12. Sulle grandi ordinanze criminali del '500 cfr. J. Langbein, *Prosecuting Crime in the Renaissance: England, Germany, France*, Cambridge, 1974.



davano conto delle dottrine canonistiche, secondo cui, a rigore, un processo aperto per inquisizione avrebbe imposto una riduzione della pena. Anche dopo la fine del tempo storico dei supplizi, al tramonto dell'antico regime, contraddizioni e meccanismi compensatori attraversano largamente l'esperienza del processo penale, con un livello massimo rappresentato dal modello di processo misto dei codici dell'Ottocento, ma con irrisolte aporie, e relativi compromessi, che sono tuttora evidenti.

L'illuminismo segnò, rispetto alle immagini del processo ed ai suoi modelli storici, un mutamento di prospettiva: dalla tradizione classica all'esempio inglese, inaugurando una lunga stagione di recezione e fraintendimenti che si prolunga sino ad oggi, rispetto al riferimento anglo-americano. La prassi delle corti penali di *common law* mostrava la possibilità di un rapporto diretto, dominato dalle regole dell'oralità, tra l'accusato ed i suoi giudici; la garanzia di un rapido giudizio dinanzi al giudice naturale, assicurata dall'*Habeas corpus Act*; la presenza di due diversi corpi di giurati, destinati l'uno a dichiarare la fondatezza dei capi d'accusa, l'altro ad emanare un verdetto. Proprio questo elemento segnava, agli occhi dell'osservatore europeo, un salto qualitativo rispetto alla procedura continentale. Lo spazio chiuso e terrificante del processo si apriva infatti all'uomo "normale", alle sue regole di valutazione comprensibili a tutti: la costruzione della verità giudiziaria veniva così necessariamente attraversata dal senso comune, che si opponeva alle incomprensibili, cavillose argomentazioni dei giuristi tecnici.

Proprio da questo punto di vista – la contrapposizione cioè tra ragione obiettiva e ragionevolezza condivisa –, e dunque dal

punto di vista della costruzione della verità giudiziaria, vorrei brevemente riattraversare la contrapposizione tra modello accusatorio ed inquisitorio nell'esperienza giuridica europea. Sarà perciò utile, a questo punto, richiamare, sia pure assai schematicamente, le differenze fondamentali tra i due modelli<sup>3</sup>: sia quelle di carattere logico, strutturalmente connesse a ciascuna delle alternative, sia quelle che, di fatto, hanno sovente accompagnato le due diverse ipotesi<sup>4</sup>. Caratteri costitutivi del primo modello: la necessità di un'accusa sostenuta da un soggetto diverso dal giudice; la parità tra accusa e difesa, garantita dal contraddittorio tra le parti; la terzietà della figura del giudice; la pubblicità e l'oralità; il principio dell'onere della prova gravante sull'accusatore. Quest'ultimo elemento è logicamente legato alla presunzione d'innocenza: incombe infatti sull'accusatore l'obbligo di provare "interamente" la colpevolez-

<sup>3</sup> Cfr. G. Conso, *Accusa e sistema accusatorio*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. I, Milano, 1958, pp. 334-345; F. Cordero, *Ideologie del processo penale*, Milano, 1966; Id., *Procedura penale*, Milano, 2000<sup>5</sup>, sez. II, *Sistemi*; L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, con prefazione di Norberto Bobbio, Roma-Bari, 1989, parte III, sez. IX; per un quadro di riferimento aperto a profili comparatisti, M.R. Damaska, *I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del processo*, (1986), Bologna, 1991; D. Salas, *Du procès pénal. Elements pour une théorie interdisciplinaire du procès*, Paris, 1992. Per lo "spirito" che attraversa la prassi inquisitoria e le sue dottrine, tra medioevo ed antico regime, fondamentale F. Cordero, *Criminalia. Nascita dei sistemi penali*, Roma-Bari, 1985; inoltre, per i profili storici e istituzionali di lunga durata, E. Dezza, *Accusa e inquisizione*, I, *Dal diritto comune ai codici moderni*, Milano, 1989; G. Alessi, *Il processo penale. Profilo storico*, Roma-Bari, 2001.

<sup>4</sup> Sulla distinzione tra elementi costitutivi e tradizioni storiche cfr. Ferrajoli, *Diritto e ragione* cit., pp. 574-587.

za dell'accusato. Singoli elementi probatori non rendono l'imputato "parzialmente colpevole", a differenza di quanto avviene nel modello inquisitorio. L'accusato, perciò, è presunto innocente sino alla sentenza definitiva di condanna. Da ciò la limitazione massima delle misure restrittive della libertà personale in corso di processo.

All'opposto, sono coerenti al modello inquisitorio l'intervento ex officio del giudice ed il suo forte protagonismo nel campo della ricerca delle prove; la conseguente corrispondenza tra giudice ed accusatore e la loro forte disparità nel giudizio; il carattere scritto e segreto del procedimento. Un procedimento che coincide largamente con l'istruttoria segreta ed "offensiva", tesa cioè a ricercare tutti gli elementi a carico dell'accusato, prima che a quest'ultimo vengano consentite possibilità di contestazione e difesa.

Storicamente al primo modello si è più di frequente accompagnata la discrezionalità dell'azione penale, il carattere elettivo dei giudici, la limitazione dell'appello e dei mezzi di ricorso avverso la sentenza del giudice. All'adozione del processo inquisitorio ha più spesso corrisposto l'obbligatorietà dell'azione penale, l'ampia possibilità di gravami avverso la sentenza del giudice, coerente al carattere fortemente burocratizzato della piramide giudiziaria. In questo quadro, l'obbligo, quando sancito, di motivazione della sentenza assicura prevalentemente la possibilità di controllo dell'operato del giudice, da parte delle corti di più alto grado (la Cassazione, nella più recente esperienza italiana).

Dal punto di vista che qui interessa, la costruzione della verità giudiziaria, opposta è l'epistemologia sottesa ai due di-

versi modelli processuali: falsificazionista, nel caso del modello accusatorio, sostanzialista, nell'ipotesi inquisitoria. Ciò significa che nel primo caso l'ipotesi accusatoria, gli elementi di prova fatti valere dal pubblico o privato accusatore, devono essere esposti, in tempi ragionevolmente brevi, alle contestazioni "falsificanti" della difesa<sup>5</sup>. Il carattere dialogico, paritario del confronto giudiziario rinvia alla natura formale della verità giudiziaria, rilevante solo se ottenuta attraverso il confronto, il duello ad armi pari. E tuttavia confronto e contraddittorio non rappresentano soltanto una garanzia fondamentale per l'accusato, ma la tecnica di accertamento più idonea per la verifica delle ipotesi accusatorie. Per questo motivo, ad esempio, l'esame incrociato dei testimoni (prima da chi ne ha richiesto la deposizione, poi dall'antagonista), che rappresenta una forma particolarmente incisiva di contraddittorio, aderente al modello *adversary*, tipico della procedura angloamericana: «Prima che diritto individuale è una tecnica di ricostruzione dei fatti, volta ad ottenere (...) il massimo contributo probatorio da testi ed imputati, con il più basso rischio di false dichiarazioni. Esso non regge affatto sull'idea chimerica e platonica che le parti cooperino ad un comune fine di ricerca della verità (alla quale non si può pretendere che aspiri l'imputato, quando sia col-

<sup>5</sup> Sul punto, cfr. P. Ferrua, *Contraddittorio e verità nel processo penale*, in L. Gianformaggio (a cura di), *Le ragioni del garantismo. Discutendo con Luigi Ferrajoli*, Torino, 1993, il quale contesta la tendenza a concepire il contraddittorio come mera garanzia per l'imputato, in qualche modo "pericolosa" per la ricerca della verità: al contrario esso rappresenterebbe la tecnica migliore proprio per l'emersione della verità, basata sul presupposto epistemologico che questa possa manifestarsi nel conflitto tra opposte prospettive.

pevole). Il presupposto epistemologico è, invece, che la verità si manifesti, indipendentemente dal volere delle parti, proprio nel conflitto di opposte prospettive, nello scontro dialettico e ritualizzato tra gli antagonisti durante la formazione della prova orale»<sup>6</sup>.

All'opposto, l'intera costruzione epistemologica del processo inquisitorio, che reca larghi segni delle antiche radici medievali, è attraversato da una logica sostanzialista: suppone una verità oggettiva che l'inquisitore giudice deve ad ogni costo ricostruire, utilizzando un'indagine giudiziaria segreta, sottratta più a lungo possibile alle contestazioni dell'accusato, che la metterebbero a rischio. L'istruttoria "offensiva" condotta dal giudice inquisitore consente di acquisire lungo la strada "frazioni" di verità, che verranno esposte alle contraddizioni dell'accusato solo quando avranno acquistato un alto grado di probabilità, ed un peso sufficiente, ad esempio, all'irrogazione della tortura. Questo concezione quantitativa e sostanzialista comporta un totale capovolgimento del principio dell'onere della prova, perché prove parziali, o semiprove, rendono l'accusato un semi-colpevole, costretto a discolarsi in assenza di contraddittorio, o a sostenere la tortura. Ancora una volta, la prosa inesorabile di Franco Cordero rende assai meglio di lunghe descrizioni lo "spirito" che anima la procedura inquisitoria, alle sue origini tardomedievali: «Da spettatore impassibile, qual'era, il giudice diventa campione del sistema, estirpi eresie o scovi delitti. Mutano le tecniche: non esiste contraddittorio; avviene tutto segretamente; al centro sta, passivo,

<sup>6</sup> *Ivi*, p. 241.

l'inquisito; colpevole o no, sa qualcosa ed è obbligato a dirlo; la tortura stimola flussi verbali coatti. Padrone della scacchiera, l'inquisitore elabora ipotesi di un quadro paranoide: nasce un'impura casistica delle confessioni contro i correi, talvolta ottenute con promesse d'impunità. De facto, è un sistema legalmente amorfo: il segreto, quel metodo introspettivo e l'impegno ideologico degli operatori escludono vincoli, forme, termini; conta l'esito»<sup>7</sup>.

Negli ordinamenti giuridici continentali precodificatori, il processo inquisitorio d'impianto romano-canonico si è inoltre caratterizzato per l'adozione del sistema di prova legale. Elaborato dalle dottrine tardomedievali e recepito in modo frammentario e infedele dalla legislazione formale, tale sistema imponeva al giudice regole predeterminate nell'acquisizione e valutazione delle prove, e nell'attribuzione a ciascuna di esse di precise conseguenze. Due testimoni pienamente convergenti legittimavano una condanna, un testimone singolo costituiva una semiprova sufficiente a tortura, una pluralità di indizi convergenti autorizzava, ancora una volta, l'inflizione del supplizio ma andava considerata con estrema cautela per l'inflizione della pena edittale. Alle origini, questa complicata gerarchia delle prove avrebbe dovuto controbilanciare i crescenti poteri d'iniziativa e d'indagine dei magistrati *de maleficiis*, ormai autorizzati a procedere d'ufficio per tutti i delitti di una qualche gravità. Tuttavia, nella prassi giudiziaria d'età moderna, la formale aderenza a quella gerarchia si accompagnò a correttivi che di fatto ne capovolsero la logica,

<sup>7</sup> Cordero, *Procedura* cit., p. 21.

affidando ad esempio alla discrezionalità del giudice la possibilità di infliggere una pena proporzionata alla quantità di prova raggiunta<sup>8</sup> o più in generale di “arbitrare gli indizi”, specie riguardo alla tortura.

Questi lineamenti idealtipici, esposti nella loro “purezza”, non corrispondono, ovviamente, alla variegata realtà della prassi giudiziaria delle corti europee, tanto nell’Europa continentale che oltremarina: in ambedue gli ordinamenti furono presenti contraddizioni, correttivi, controbilanciamenti. Nell’universo del processo romano-canonico, le corti criminali provvidero a correggere le rigide gerarchie del sistema di prova legale attraverso un’arbitraria valutazione degli indizi raccolti (una sorta di ibrido libero convincimento) e “compensarono” il mancato rispetto delle regole probatorie con una riduzione delle pene edittali, commutando, ad esempio, le pene capitali in servizi, come quello, gravosissimo, alle galere<sup>9</sup>. Altre volte fu la legislazione a fissare itinerari probatori abbreviati, fondati sull’esistenza di parziali, materiali elementi della fattispecie delittuosa. Questo regime di “prova privilegiata” fu applicato particolarmente nei delitti di falsa moneta o di eresia, dove il mero possesso di strumenti atti al conio, nel primo caso, o di libri proibiti, nel secondo, furono considerati elementi sufficienti a condanna. Nel caso della tortura, la regola che voleva

<sup>8</sup> Sul punto G. Alessi Palazzolo, *Prova legale e pena. La crisi del sistema tra evocazione medio e moderno*, Napoli, 1979.

<sup>9</sup> Sugli ibridi correttivi al sistema di prova legale cfr. J. Langbein, *Torture and the Law of Proof*, Chicago, 1977; Alessi Palazzolo, *Prova legale e pena. La crisi cit.*

prosciolto il reo che l'avesse sopportata senza nulla confessare, fu stravolta dall'introduzione della "tortura con riserva di prove", senza pregiudizio cioè degli elementi di prova fino allora raccolti, che non venivano "purgati" dalla silenziosa sopportazione del supplizio.

Anche nell'Inghilterra d'età moderna, dove il processo orale, pubblico, con possibilità ampie di contraddittorio (ma in assenza della difesa legale in giudizio), fu imposto, nelle corti ordinarie di *common law*, dalla presenza della giuria, la catena parallela delle corti di prerogativa regia (espressione della giustizia ritenuta del sovrano) intervenne, priva dell'impaccio dei giurati, a sanzionare i reati politici e fiscali e gli eccessi di giurati troppo indipendenti. In quest'ambito, la formazione dei giuristi e le forme processuali furono assai più aderenti al modello continentale. Tuttavia non v'è dubbio che nelle corti ordinarie la presenza dei giurati escluse complicate regole di valutazione delle prove – ma non di ammissibilità o di esclusione delle stesse –, ed orientò il sistema verso una particolare, e precoce, adozione del principio del libero convincimento.

2. *"Beyond Reasonable Doubt": i parametri della certezza morale.*

L'applicazione del parametro della "ragionevolezza condivisa" al campo della verità giudiziaria fu il risultato di un lungo processo, segnato dagli apporti di altri campi di sapere alla cultura giuridica inglese, ed in ogni caso assai più tardo rispetto alle origini medievali del processo di *common law*. La



formula “beyond Reasonable Doubt” (oltre ogni ragionevole dubbio) avrebbe siglato, nella giurisprudenza inglese del XVIII secolo, la lunga elaborazione dei criteri di riferimento della certezza morale dei giudici e dei giurati. Questa vicenda è stata analiticamente narrata in un libro importante di Barbara J. Shapiro<sup>10</sup>, che l’ha posta in relazione tanto all’evoluzione del ruolo dei giurati rispetto alla valutazione delle prove in giudizio, quanto alla recezione, in ambito giudiziario, dei parametri di certezza morale elaborati dalle scienze teologiche e filosofiche rispetto a tutti i campi d’indagine nei quali fosse escluso il piano della certezza assoluta propria delle scienze matematiche. Nonostante la lunghissima durata, e l’invariata denominazione, il *trial by jury* vide mutare enormemente giustificazioni e ruolo del corpo dei giurati<sup>11</sup>. Costoro, concepiti nel medioevo come conoscitori dei fatti e depositari di una conoscenza locale indispensabile ai fini della decisione, ebbero in quel contesto funzioni assai limitate, in certo senso passive, rispetto alle deposizioni dei testimoni: la selezione dei fatti narrati, il controllo di legalità dei deponenti (l’assenza di prece-

<sup>10</sup> “*Beyond Reasonable Doubt*” and “*Probable Cause*”. *Historical Perspectives on the Anglo-American Law of Evidence*, Berkeley-Los Angeles-Oxford, 1991.

<sup>11</sup> Sul *trial by jury* la letteratura è, ovviamente, sconfinata: può essere utile, per un quadro di riferimento generale, citare almeno Th.A. Green, *Verdict According to Conscience. Perspectives on the English Criminal Trial Jury, 1200-1800*, Chicago-London, 1985; A. Padoa Schioppa (a cura di), *The Trial Jury in England, France, Germany 1700-1900*, Berlin, 1987; per il rapporto tra *Assizes Courts* e giurie lungo l’intera età moderna J.H. Baker, *Criminal Courts and Procedure at Common Law 1550-1800*, in J.S. Cockburn (a cura di), *Crime in England, 1550-1800*, London, 1977. Per la relazione, anche quantitativa, tra corti togate e corti laiche nei diversi ordinamenti europei, sempre fondamentale J.P. Dawson, *A History of Lay Judges*, Cambridge (Mass.), 1960.

denti penali, il pagamento delle cauzioni e così via). Essi vennero però gradualmente investiti della funzione assai diversa di valutarne la credibilità: si trasformarono così da “conoscitori” in critici valutatori degli stessi. Per questo motivo la giurisprudenza insisteva nel sottolineare la differenza tra giuramento dei testimoni – su singoli fatti – e giuramento delle giurie. Queste avrebbero dovuto esprimere, in coscienza, un giudizio critico complessivo sulle deposizioni (affidabilità, persuasività), ai fini del giudizio di colpevolezza. Il passaggio è reso evidente, alla fine del XVII secolo<sup>12</sup>, dalle formule con le quali i giudici togati istruivano i giurati, prima del verdetto, rivolgendosi alla loro coscienza, alla loro convinzione, alla loro serenità di giudizio: «if you believe; if you believe what the

<sup>12</sup> Altro passaggio importante rispetto alle funzioni dei giurati ed al rapporto tra giudici laici e giudici togati è quello relativo alla possibilità dei primi di intervenire sulle norme, in particolare sulle norme penali. Sul punto, dal XVIII secolo, si fronteggiavano tre diverse prospettive: quella più ortodossa, che limitava il compito dei giurati alla ricostruzione dei fatti, legandoli strettamente, quanto alla questione di diritto, alle istruzioni dei giudici togati (*bench*); quella che consentiva, sulla base di una prassi consolidata, un potere di mitigazione della pena attraverso la sottovalutazione del fatto (*modest law-finding*); infine quella più radicale, che legittimava il potere dei giurati di ignorare o sovvertire le direttive del giudice sul punto di diritto. Questo *radical law-finding*, che aveva origine nella letteratura della resistenza al potere esecutivo nata dai circoli dei Levellers, attribuiva alla giuria il potere di annullare la legge in tutti i casi che comportassero una tirannia del potere esecutivo o giudiziario. Questa tradizione radicale era stata recuperata all'interno del dibattito sulla libertà di parola e di stampa suscitato, alla fine del Settecento, dai processi sui libelli sediziosi: ma sul punto cfr., ampiamente, il saggio di Th. A. Green, *The English Criminal Trial Jury and the Law-Finding Traditions on the Eve of the French Revolution*, in Padoa Schioppa, *The Trial Jury* cit.

witness swore; if the evidence is sufficient to satisfy your conscience»<sup>13</sup>. Nei decenni successivi l'attenzione della cultura giuridica verso le regole della conoscenza umana elaborate dalle correnti filosofiche – il riferimento principale è ovviamente ai saggi di John Locke – produsse uno slittamento dalla coscienza all'intelletto, dal generico convincimento alla ragionevolezza condivisa come percorso obbligato di un'esperienza umana che non può attingere la verità assoluta, ma che non rinuncia a regole condivise e controllabili perché “ragionevoli”.

Nel campo specifico della verità giudiziaria, ciò imponeva che alla fine del *trial*, dopo aver comparato e considerato tutti gli elementi di prova, i giurati si trovassero in una condizione di ragionevole e morale certezza, «a certainty that convinces and directs the understanding, and satisfies the reason and judgement». In questo senso lo standard di certezza espresso nella formula «beyond Reasonable Doubt» esprime il più alto grado di probabilità attingibile nel campo dei fatti umani<sup>14</sup>.

<sup>13</sup> Shapiro, “*Beyond Reasonable Doubt*” cit., p. 14.

<sup>14</sup> Lo standard della certezza morale ed il senso dell'espressione “al di là di ogni ragionevole dubbio” vengono così fissati nella giurisprudenza anglo-americana del XIX secolo: «It is not merely possible doubt; because everything relating to human affairs, and depending on moral evidence, is open to some possible or imaginary doubt. It is that state of the case, which, after the entire comparison and consideration of all the evidence, leaves the mind of the jurors in that condition they cannot say they feel an abiding conviction of moral certainty, of the truth of the charge (...) the evidence must establish the truth of the fact to a reasonable and moral certainty; a certainty that convinces and directs the understanding, and satisfies the reason and judgement (...) This we take to be proof beyond a reasonable doubt» (*ivi*, p. 24 s.). Da questo passo è tratta la citazione del testo.

Il parametro della ragionevolezza condivisa rinvia anche al controllo dell'opinione pubblica, reso possibile dalla condivisione delle regole della conoscenza, comuni a giudici, giurati, e "ragionevoli" cittadini<sup>15</sup>. Proprio l'apertura dei recinti muniti della giustizia al senso comune, alla pubblicità, alla partecipazione di giudici laici, insieme al carattere accusatorio delle procedure, rendevano il modello inglese, per gli illuministi, il riferimento obbligato da utilizzare, come arma polemica contro la prassi giudiziaria continentale che, sia pure con evidenti segni di crisi e crescenti contraddizioni, applicava i moduli del processo inquisitorio, ripeteva stancamente le regole della prova legale, riempiva con la ridondante e dottrinarina sapienza dei suoi giudici-dottori volumi ponderosi e ripetitivi.

In realtà, a parte l'indubbio valore simbolico del modello inglese, ed il suo senso complessivamente opposto al processo romano-canonico del continente, non v'è dubbio che l'esaltazione settecentesca dell'ordinamento d'oltre Manica si ac-

<sup>15</sup> È proprio questo carattere "raziocinante" che fonda la funzione politica dell'opinione pubblica, nell'Inghilterra di fine Settecento, secondo la classica ricostruzione di J. Habermas, *Storia e critica dell'opinione pubblica*, Roma-Bari, 1995<sup>4</sup>. Per un'efficace e sintetica rivisitazione della storiografia sulla pubblica opinione, e delle stesse posizioni di Habermas, cfr. G. Civile, *Note su storia e opinione pubblica*, «Bollettino del diciannovesimo secolo», 6/2000. Sul tema specifico del rapporto tra opinione pubblica e processo, e sulle trasformazioni della prima tre Sette e Ottocento rispetto alla sfera del "giudiziario", cfr. in questo stesso volume il saggio di Aldo Mazzacane: *Letteratura, processo e opinione pubblica: le raccolte di cause celebri tra bel mondo, avvocati e rivoluzione*; ivi pure l'importante notazione sul carattere non meramente narrativo, ma fortemente "performativo" delle raccolte che diffondevano racconti ed immagini del diritto e del processo.

compagnò a censure, deformazioni, fraintendimenti. Primo tra tutti, l'idea di un sistema assai semplificato di regole, lontano dal formalismo continentale. Si poneva così tra parentesi il carattere estremamente tecnicizzato e formale del sistema di azioni in Inghilterra, ed il complesso intreccio di regole di inclusione ed esclusione delle prove che dominava lo stesso *trial by jury*: analogamente, le formule della certezza morale, del libero convincimento, vennero spesso recepite dalle correnti critiche del continente, come segno di un sentimento istintivo, di un moto spontaneo di una coscienza non appesantita dal tecnicismo formalistico dei giuristi del diritto comune, dottrinale e universitario. Viceversa quelle formule, come abbiamo brevemente indicato, erano il risultato di una lunga elaborazione teorica, costellata da progressive correzioni e aggiustamenti, forte ormai di una lunga serie di "precedenti", di verdetti e relative istruzioni che ne segnalava senso, regole, limiti. Dalla fine del Settecento peraltro il riferimento della certezza morale di giudici e giurati privilegiava in modo chiaro l'intelletto, con continue ammonizioni sulle precauzioni necessarie per arginare le passioni e le emozioni dei giurati: a tal punto che una delle argomentazioni più forti contro le arringhe degli avvocati nel giudizio penale (ammesse soltanto con il *Prisoner's Counsel Act* del 1836) puntava il dito contro la sua potenziale pericolosità, come capacità di infiammare il clima dell'udienza sollecitando eccessivamente i sentimenti dei giudici laici ed impedendo una valutazione serena e ragionevole dei fatti debitamente provati in giudizio.

In ogni caso, tra recezione e fraintendimenti, il continuo riferimento al modello inglese, l'assalto condotto da molti fronti

alla crudele segretezza del processo d'antico regime, impose con forza, anche dinanzi all'opinione pubblica, il tema del dibattimento, di una fase di pubblico confronto tra l'imputato, i testimoni d'accusa ed i suoi giudici, fossero questi laici o togati. L'invocazione astratta del principio della pubblicità e del contraddittorio avrebbe aperto, per la procedura dell'Europa continentale ed i suoi giuristi, contraddizioni non risolte lungo l'intera età liberale, e nella stessa più recente codificazione dell'Italia democratica. S'impose allora, già con il settecentesco e "illuminato" codice leopoldino<sup>16</sup> (1786), il problema del rapporto tra oralità e scrittura. Questa importante codificazione criminale, voluta da Pietro Leopoldo di Toscana, era stata accompagnata dalla solenne dichiarazione di principio: «I processi dei rei si facciano ad usci aperti, perché qualunque persona vi possa intervenire e sentirli». Di fatto, le concrete norme del codice prevedono una istruttoria segreta e scritta i cui

<sup>16</sup> Il testo del codice in C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene. Con una raccolta di lettere e documenti relativi alla nascita dell'opera e alla sua fortuna nell'Europa del Settecento*, a cura di Franco Venturi, Torino, 1978, p. 35; al quadro di riferimenti culturali, politici e legislativi che ne costituiscono il contesto sono dedicati i volumi compresi nella raccolta *La "Leopoldina". Criminalità e giustizia nelle riforme del '700 europeo, Ricerche coordinate da Luigi Berlinguer*, Milano, 1989-1991; in particolare, per la ricostruzione della genesi del codice, e dei lavori preparatori, cfr. M. Da Passano, *Dalla "mitigazione delle pene" alla "protezione che esige l'ordine pubblico". Il diritto penale toscano dai Lorena ai Borbone (1786-1807)*, Milano, 1988 (*La "Leopoldina"* cit., vol. 3); per gli aspetti relativi alle riforme processuali e di polizia, cfr. G. Alessi, *Questione giustizia e nuovi modelli processuali tra '700 e '800. Il caso leopoldino*, in *La Leopoldina nel diritto e nella giustizia in Toscana*, Milano, 1989, pp. 151-187 (*La "Leopoldina"* cit., vol. 5).

atti sarebbero stati integralmente comunicati all'imputato, che aveva facoltà di riascoltare i testimoni.

Ciò costituiva una cesura importante rispetto al modello inquisitorio d'antico regime, che identificava istruttoria e processo, e si limitava alla rilettura degli atti, o, peggio ancora, al giuramento delle deposizioni precedenti, da parte dei testimoni. E tuttavia il testo leopoldino annunciò una contraddizione di lunghissima durata tra due possibili concezioni della pubblicità in giudizio: l'una, assai più radicale, che prende sul serio il principio della formazione dibattimentale della prova, con la sua precoce esposizione al controinterrogatorio ed alle ragioni della difesa e limita al massimo la possibilità di rilettura dei verbali istruttori del dibattimento; l'altra, preoccupata di colmare attraverso la segretezza dell'istruttoria lo scarto conoscitivo tra reo e giudice, che ritiene la pubblicità assicurata dalla comunicazione integrale degli atti istruttori all'imputato, e dalle successive, pubbliche deposizioni dei testimoni in giudizio. E' ovvio che, in questa seconda ipotesi, il grado effettivo della garanzia del dibattimento è legato alla libertà del teste di mutare, senza alcuna conseguenza sanzionatoria a proprio carico, la deposizione resa in istruttoria. Se, viceversa, il teste viene sostanzialmente dissuaso dal variare le proprie dichiarazioni, il dibattimento pubblico è di fatto largamente svuotato di senso, ed il processo riassume gran parte dei suoi lineamenti inquisitori.

3. *Le insanabili contraddizioni del processo misto*

Nei *Cahiers de doléances* inviati da tutte le comunità francesi alla Cancelleria di Luigi XVI, alla vigilia dell'apertura degli Stati generali<sup>17</sup>, le richieste relative agli abusi della giustizia, soprattutto penale, furono costanti e precise: denunciando l'oppressiva, vergognosa disparità tra imputato e giudice nel processo inquisitorio, i "sudditi" chiesero con insistenza che nessun giudice potesse da solo decretare la cattura del reo; che ogni imputato potesse giovare dell'assistenza legale subito dopo il primo interrogatorio; che gli fosse consentito in tempi rapidi l'interrogatorio dei testi a suo carico. In una parola, che il processo francese, lasciata alle spalle la tradizione offensiva, disimmetrica, segreta della grande *Ordonnance* del 1670, adottasse una logica più vicina ad un modello accusatorio e garantista, sostituendo all'equazione accusato-probabile colpevole, quella, opposta, che voleva l'accusato presunto innocente sino alla sentenza finale. Queste richieste di garanzia appaiono chiaramente accolte e costituzionalizzate già nella Dichiarazione dei diritti del 1789, che prevede i principi di stretta legalità: «Nessun uomo può essere accusato, arrestato o dete-

<sup>17</sup> Sulle denunce degli abusi di giustizia nei cahiers cfr. almeno E. Seligman, *La justice en France pendant la Révolution (1789-1792)*, Paris, 1901-1913; R. Martucci, *La Costituente e il problema penale in Francia (1798-1791)*, I. *Alle origini del processo accusatorio: i decreti Beaumetz*, Milano, 1984; A. Lebigre, *La justice dans tous ses états*, in R. Badinter (a cura di), *Juger autrement*, Paris, 1989.



nuto se non nei casi determinati dalla legge, e secondo le forme da essa prescritte» (art. 7); di irretroattività della legge penale: «La legge deve stabilire soltanto pene strettamente ed evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto, e legalmente applicata» (art. 8); e la presunzione di innocenza: «Poiché ogni uomo è presunto innocente sino a quando non sia stato dichiarato colpevole, se si ritiene indispensabile arrestarlo, ogni rigore che non è necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla legge» (art. 9).

I criteri necessariamente flessibili – la “necessarietà” del rigore, la “indispensabilità” dell’arresto – che avrebbero dovuto regolare l’inflizione di provvedimenti cautelari, emanati contro un imputato ormai presunto innocente, tradiscono la difficoltà del costituente, ed il necessario rinvio alle più minute prescrizioni del legislatore ordinario. Proprio i continui aggiustamenti su quest’ordine di problemi, nel passaggio tra i progetti e decreti del “droit intermédiaire” (1789-1799) e la definitiva sistemazione napoleonica<sup>18</sup>, rivelano perfettamente i successivi slittamenti da un’ipotesi interamente dibattimentale dell’acquisizione della verità giudiziaria, al compromesso che “prudentemente” contrappose una fase istruttoria, segreta,

<sup>18</sup> Su questi passaggi cfr. i numerosi contributi compresi nel volume a cura di X. Rousseaux, M.S. Dupont Bouchat, C. Vael (a cura di), *Révolution et justice pénale en Europe: modèles français et traditions nationales (1780-1830)*, Paris-Montréal, 1999; M. Da Passano, *Emendare o intimidire? La codificazione del diritto penale in Francia e in Italia durante la Rivoluzione e l’Impero*, Torino, 2000.

dominata dalla scrittura e dai poteri d'indagine del giudice, ad una fase pubblica, dibattimentale, aperta al contraddittorio. Il compromesso tipico del processo misto, con le sue irrisolte questioni sul valore probatorio degli atti istruttori ed il senso – programmatico o prescrittivo? – della presunzione d'innocenza.

La richiesta della giuria aveva scarsamente attraversato le doglianze dei *cahiers*, e, com'è stato scritto, «l'adozione della giuria non costituiva affatto un esito scontato, all'aprirsi dei lavori della Costituente»<sup>19</sup>. Tuttavia i *philosophes*, in Italia ed in Francia, avevano fatto un uso fortemente simbolico dell'istituto, agitandolo come un vessillo contro il sistema di prova legale, e le logiche oscure del processo romano-canonico: nel discorso penalistico degli illuministi, l'adozione della giuria postulava l'ingresso trionfale, nelle aule giudiziarie, del senso comune, di un sistema di prove semplificate, di una valutazione libera delle stesse, secondo il principio del libero convincimento. Si comprende dunque che il tema s'imponesse subito all'attenzione dei costituenti, e che il voto del 30 aprile 1790 si pronunziasse a favore dell'istituzione della giuria nei giudizi penali e civili. I progetti Beaumetz, ed i decreti successivi dallo stesso nome, diedero attuazione al nuovo modello di giustizia introducendo i principi dell'oralità e del contraddittorio; il carattere elettivo dei giudici e del pubblico accusatore; l'istituto della giuria penale (tanto d'accusa che di giudizio), con la legge del 16 settembre

<sup>19</sup> A. Padoa Schioppa, *La giuria all'Assemblea Costituente francese*, in Padoa Schioppa, *The Trial Jury* cit., p. 77; per la ricostruzione dei canali attraverso cui l'idea della giuria aveva circolato nella cultura dei *philosophes*, cfr. Id., *I philosophes e la giuria penale*, «Nuova rivista storica», 70/1986.

1791. Durante i dibattiti, lunghi e accesissimi, che precedettero l’emanazione della legge, si fronteggiarono i fautori della totale oralità del giudizio davanti ai giurati, e del rapporto diretto, senza mediazione, tra l’accusato ed i suoi giudici, e coloro che ritenevano indispensabile la forma scritta, la verbalizzazione delle testimonianze dibattimentali, ammonendo che il teste che si limita a parlare «ne depose pas, il raconte»<sup>20</sup>. Se La Fayette raccomandava l’adozione del modello inglese-americano in tutta la sua purezza, altri illustri costituenti invitavano alla prudenza, ricordando che le sorti dell’accusato non potevano essere abbandonate al sentimento di giudici privi di regole, e che non bisognava confondere tra la convinzione morale e la certezza morale: la prima soggettiva ed arbitraria, la seconda fondata sulla ragione e sulle prove, eventualmente anche scritte<sup>21</sup>. La soluzione finale optò per la totale oralità del

<sup>20</sup> Padoa Schioppa, *La giuria all’Assemblea* cit., p. 113, dove si riportano le posizioni di Prugnon, secondo il quale con la mancanza di verbalizzazione tutto il giudizio sarebbe divenuto «conjectural».

<sup>21</sup> E’ ancora la posizione di Prugnon, deciso a contrastare l’ipotesi di totale oralità del dibattimento: cfr. Padoa Schioppa, *La giuria all’Assemblea* cit., p. 123; *ivi* pure (p. 140, nota 405) il brano importante, tratto dal regolamento applicativo della legge redatto dallo stesso Beaumetz, che espone il senso della formula dell’*intime conviction*, perché i futuri giurati ne siano consapevoli : «La loi leur demande de s’interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression on faite sur leur raison les preuves apportées contre l’accusé et les moyens de la défense. (...) Elle ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leur devoir: avez-vous une intime conviction?». In questi termini la formula sarà recepita dall’art. 342 del napoleonico *Code d’instruction criminelle* e dall’art. 498 del codice di procedura penale del Regno d’Italia (1865) che recita, tra l’altro: «La legge non chiede conto ai giurati dei mezzi pei quali egli no

dibattimento, mentre l'atto d'accusa da inviare preliminarmente al *jury d'accusation* – che ne decretava l'ammissibilità o il rigetto – e le prime deposizioni testimoniali raccolte dal giudice di pace prevedevano la forma scritta. Per la decisione finale i giurati avrebbero dovuto attenersi all'intima convinzione, con assoluto divieto di ogni computo quantitativo delle prove.

Il fantasma delle prove legali, e la convinzione diffusa che la forma scritta ne favorisse il ritorno, sia pure in forme striscianti, aveva contribuito alla vittoria di ambedue le soluzioni. Il modello inglese non era stato tuttavia assunto in tutta la sua purezza: la differenza più macroscopica era segnata dall'abbandono del criterio dell'unanimità per la votazione dei giurati – elemento essenziale del *trial by jury* – a favore di quello di maggioranza. I dodici giurati previsti dalla legge avrebbero votato a maggioranza (ma erano necessari dieci voti su dodici in caso di condanna), emettendo un verdetto sottratto ad ogni possibilità di appello: il ricorso in Cassazione fu limitato ai casi di errore di diritto. Ancora più importante la rigidità con la

si sono convinti. Essa non prescrive loro alcuna regola, dalla quale debbano far dipendere la piena e sufficiente prova. Essa prescrive loro di interrogare se stessi nel silenzio e nel raccoglimento, e di esaminare, nella sincerità della loro coscienza, quale impressione abbiano fatto sulla loro ragione le prove riportate contro l'accusato, ed i mezzi della sua difesa. Essa propone loro questa sola domanda, che rinchiude tutta la misura dei loro doveri: avete voi l'intima convinzione della reità o innocenza dell'accusato?» Lo stesso articolo dispone, segnando con ciò tutta la distanza dalla tradizione di *trial by jury*: «i giurati mancano al loro principale dovere se, nel formare la loro dichiarazione, considerano le conseguenze penali che la medesima potrà avere per l'accusato».

quale venne fissata la separazione di fatto e diritto per le giurie – che non avrebbero avuto alcun potere nella fissazione della pena – e la drastica riduzione dei poteri di indirizzo del giudice togato sulle giurie.

Ambedue gli elementi avranno grande rilievo: mentre la lunga tradizione del *trial by jury* aveva creato un sistema di relazioni all'interno del quale il ruolo del giudice togato rimaneva assai autorevole, e le possibilità, per i giurati, di intervenire sulla misura della pena ragionevolmente ampie, l'innesto del *jury* nel processo continentale fu segnato da pregiudizi comprensibili ma deformanti, rispetto al senso complessivo del processo di *common law*. Da una parte, nella stagione vicina alla Rivoluzione, la memoria dell'arbitrio giudiziario, dell'immenso potere corporativo dei giudici delle alte corti, ed il timore per un suo possibile riproporsi, orientarono le scelte del legislatore nel senso di una drastica riduzione del potere dei giudici di ogni ordine e grado. Più tardi, in un clima ormai mutato, che invocava il ritorno dei tecnici del diritto, fu piuttosto la diffidenza per l'ignoranza e l'eccessiva umanità dei giudici laici a suscitare richieste di correzioni, limiti, o addirittura eliminazione della giuria. L'esperienza delle Corti d'assise, nell'Italia liberale, fu costellata da polemiche e lotte parlamentari che posero l'istituto ad alto rischio<sup>22</sup>; la sua ri-

<sup>22</sup> Sul punto M. D'Addio, *Politica e magistratura (1848-1876)*, Milano, 1966: la giuria venne introdotta in Piemonte, nel quadro delle garanzie concesse con lo Statuto albertino, limitatamente ai reati previsti dalla legge sulla libertà di stampa. La legge sull'ordinamento giudiziario del 13 novembre 1859 – recepita dall'ordinamento dell'Italia unita – introdusse in ogni distretto di Corte d'appello una Corte d'assise, che avrebbe giudicato con l'intervento dei giurati,

conferma, nel 1874, fu in larga misura il risultato della battaglia appassionata di Pasquale Stanislao Mancini e Giuseppe Pisanelli<sup>23</sup>.

Com'è noto, la grande codificazione penale di Napoleone, con i codici del 1808 (*Code d'instruction criminelle*) e del 1810 (*Code pénal*), corresse in più punti, ed in modo assai rilevante, l'impianto accusatorio, laico, pubblico fissato dalle prime sistemazioni post-rivoluzionarie. La diffidenza di Bonaparte per "dodici stupidi uomini"<sup>24</sup>, ignari di diritto, che avrebbero dovuto emanare il verdetto, la sua decisa preferenza per giudici

composta da tre consiglieri d'appello e da quattordici giurati. Il codice di procedura penale del 1865 stabilì che il rinvio alla Corte d'assise fosse di competenza della Sezione d'accusa delle Corti d'appello, in relazione a delitti che prevedessero la pena dell'ergastolo o pene restrittive non inferiori a cinque anni.

<sup>23</sup> Sulle posizioni di Mancini, convintissimo della profonda connessione tra ordinamento costituzionale e giuria, e perciò deciso a difendere l'istituto, cfr. D'Addio, *Politica e magistratura* cit., p. 98 ss. Sulle critiche – ed i provvedimenti abolizionisti – d'età fascista all'istituto, spesso ruotanti intorno all'inidoneità dei giudici laici a giudicare del reato politico, e dunque a garantire la sicurezza dello Stato, cfr. F. Colao, *Il delitto politico tra Ottocento e Novecento. Da «delitto fittizio» a «nemico dello Stato»*, Milano, 1986, pp. 310-315. Sulle profonde trasformazioni impresse alla giuria dal regio decreto del 23 marzo 1931, cfr. G. Neppi Modona e M. Pelissero, *La politica criminale durante il fascismo*, in L. Violante (a cura di), *La criminalità, Storia d'Italia, Annali 12*, Torino, 1997, p. 810 s.: con questo intervento giudici laici e giudici togati vennero fusi in un unico corpo, secondo il modello tedesco dello scabinato.

<sup>24</sup> L'espressione, che ben si adatta al giudizio di Napoleone sui giudici laici, in J.S. Cockburn, *Twelve Silly Men? The Trial Jury at Assizes, 1550-1660*, in J.S. Cockburn e Th.A. Green (a cura di), *Twelve Good Men and True. The Criminal Trial Jury in England, 1200-1800*, Princeton (N.J.), 1988.

funzionari, tecnicamente preparati, portò all'eliminazione della giuria d'accusa – sostituita da una camera d'accusa composta da giuristi togati – ed allo sdoppiamento del giudizio penale in due fasi: quella istruttoria, segreta e segnata da una forte disparità tra accusato e giudice, e quella dibattimentale, aperta al contraddittorio ed ai diritti della difesa, seppure in posizione non perfettamente paritaria rispetto a quella del pubblico accusatore. La cancellazione del sistema di prova legale, e della tortura giudiziaria – che ne rappresentava un ineliminabile punto d'appoggio – in favore della libera valutazione delle prove (*intime conviction*), furono viceversa acquisizioni definitive dell'ordinamento francese. S'impose così in Francia, e fu poi recepito dall'ordinamento di molti antichi Stati italiani e dai codici processuali dell'Italia unita<sup>25</sup>, il modello del processo misto, che ha avuto da noi lunghissima durata, in pratica sino alla riforme processuali degli anni '80, ed alla pubblicazione, nel 1989, del nuovo, attuale codice di procedura penale.

<sup>25</sup> Com'è noto l'ordinamento italiano adottò, tra l'unificazione e l'avvento del regime fascista, tre diversi codici di procedura penale: quello promulgato il 26 novembre del 1865 che recepiva, con una limitata opera di revisione, il codice sardo del 1859; il secondo, pubblicato nel 1913, che prese il nome dal ministro proponente, Camillo Finocchiaro Aprile; il terzo, o codice Rocco, completato nel 1930 e promulgato, insieme al codice penale dallo stesso nome, il 1<sup>o</sup> luglio 1931. Sui processi di unificazione legislativa cfr. A. Aquarone, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano, 1960; C. Ghisalberty, *La codificazione del diritto in Italia 1865-1942*, Roma-Bari, 1985. Per il passaggio dall'età liberale al regime fascista cfr., anche per una bibliografia essenziale, C. Guarnieri, *L'ordine pubblico e la giustizia penale*, in R. Romanelli (a cura di), *Storia dello Stato italiano dall'Unità a oggi*, Roma, 1995, pp. 365-405.

Paradossalmente, ed è questo il punto sul quale vorrei soffermarmi, l'epistemologia che domina questa forma di processo, nei suoi itinerari di costruzione della verità giudiziaria, presenta aporie e contraddizioni assai più marcate rispetto a quelle del giudizio "totalmente" inquisitorio d'antico regime. La logica dichiaratamente quantitativa, probabilistica, che informava quel modello rendeva comprensibili, sinistramente coerenti strumenti d'indagine afflittivi (come la tortura) o provvedimenti duramente restrittivi della libertà personale, sia pur in assenza di una piena prova di colpevolezza. Mancava del resto una costituzionalizzazione della presunzione di innocenza, assente nelle grandi ordinanze criminali d'età moderna, anche se retoricamente riaffermata dalle dottrine giuridiche non immemori dell'eredità del mondo classico, o dalle carte contrattate dei diritti, che non prevedevano però specifiche forme di tutela, in caso di violazione.

Si legittimava ampiamente, in questo quadro, un'acquisizione graduale della colpevolezza da parte del giudice, ed un conseguente dosaggio delle misure restrittive, in corso di processo. La contraddizione tra la parziale recezione del modello accusatorio, propria delle codificazioni dell'Ottocento, e l'adozione di misure cautelari sulla base di un giudizio di probabilità, segna in modo radicale la struttura del processo moderno: restio, in nome delle esigenze di riservatezza dell'indagine, a consegnarsi senza residui, in ogni sua fase, alla logica dello scontro pubblico, ad armi pari, tra le parti; e però consapevole del pericolo, sempre incombente, di un ritorno a metodi inquisitori.



Quest'originaria aporia spiega anche la necessità di dislocare su altri apparati (pubblica sicurezza, tribunali militari) interventi disciplinari o repressivi rivolti alla marginalità diffusa, alla devianza politica o al crimine associativo, o di adottare procedure parallele, semplificate, all'interno delle quali la transazione sulle prove e sulle pene, ed il giudizio di probabilità sulla colpevolezza, sia ancora possibile. La logica della differenziazione tipica dell'antico regime tende a riapparire, sia pure all'interno di ordinamenti a forti garanzie costituzionali. Del resto, ancora oggi, l'adozione più coerente, nell'ordinamento americano, dello schema paritario, *adversarial* del giudizio penale, viene in qualche modo "scontata" con il numero ridottissimo di cause penali che arrivano al giudizio, rispetto a quelle trattate e risolte in sede pregiudiziale, attraverso accordi e procedure abbreviate convenute tra accusa e difesa.

L'adozione del principio del libero convincimento e della presunzione d'innocenza prevede infatti, a rigore, solo passaggi qualitativi tra innocenza e colpevolezza, e suppone l'imputato innocente sino alla piena dimostrazione della sua colpevolezza. Come poteva giustificarsi, allora, la forte disparità tra le parti processuali nella fase istruttoria, e, soprattutto, l'adozione di provvedimenti restrittivi contro un imputato ormai "presunto innocente"? Ambedue queste opzioni segnavano il modello di processo misto adottato, sulla falsariga franco-napoleonica, dal primo codice di procedura penale dell'Italia unita, il codice del 1865.

In realtà lo Statuto albertino, ormai Costituzione del Regno, pur annoverando tra le garanzie fondamentali il principio di

legalità e irretroattività della legge penale e di pubblicità del processo<sup>26</sup>, non conteneva alcuna esplicita dichiarazione relativa alla presunzione d'innocenza. Tuttavia la "penalistica civile"<sup>27</sup>, legata alla tradizione dell'illuminismo ed alla lezione severamente garantista di Carrara, di quel principio era ben consapevole, e ad esso rapportava il giudizio di coerenza dell'intero meccanismo processuale. Lo stesso Francesco Carrara doveva ammettere la forte incoerenza teorica di un istituto come la custodia preventiva. Le sue considerazioni, sul punto, risuonavano accorate: «Tutti riconoscono che la carcerazione degli imputati prima della condanna è un'ingiustizia, perché si

<sup>26</sup> Con una chiarissima limitazione alla fase del dibattimento: «Le udienze dei tribunali in materia civile, e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi» (art. 72). Ma sul punto cfr. G. Pene Vidari, *I diritti fondamentali nello Statuto albertino*, in A. Romano (a cura di), *Enunciazione e giustiziabilità dei diritti fondamentali nelle carte costituzionali europee. Profili storici e comparatistici*, Milano, 1994, pp. 41-64; sul sistema delle libertà personali e delle garanzie nell'età liberale cfr. G. Amato, *Individuo e autorità nella disciplina delle libertà personali*, Milano, 1967; U. Allegretti, *Profilo di storia costituzionale italiana. Individualismo e assolutismo nello stato liberale*, Bologna, 1989 (con una forte accentuazione del carattere antidemocratico del liberalismo italiano ottocentesco, su cui cfr. le riflessioni, concordi e critiche al tempo stesso, di M. Meriggi in «Società e storia», 53/1991, pp. 649-656); S. Rodotà, *Le libertà e i diritti*, in R. Romanelli (a cura di), *Storia dello Stato italiano*, Roma, 1995, pp. 301-356.

<sup>27</sup> È la denominazione adottata da M. Sbriccoli in luogo della tradizionale formula "scuola classica", a contrassegnare l'assenza di una compattezza di gruppo, e di un unico indirizzo, elementi tipici della scuola – questa sì – positiva: cfr. *La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia unita*, in A. Schiavone (a cura di), *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, Roma-Bari, 1990, p. 186, *passim*.

privano della loro libertà cittadini spesso onestissimi, e dei quali sessanta sopra cento al termine del processo o al termine del giudizio sono poi dichiarati innocenti»<sup>28</sup>. Gli faceva eco, alcuni anni più tardi, Luigi Lucchini, riportando la questione proprio ai pesanti residui inquisitori del processo misto: «Il regime inquisitorio è rigoglioso di laida vita, ed il carcere preventivo è il diritto comune del processo penale, a dispetto di tutti gli statuti che guarentiscono l'inviolabilità della libertà individuale»; e ancora: «Il nostro processo misto cercò soltanto di coprire le apparenze del tristo sistema, e ci precipitò per giunta nella più deplorable confusione tra istruttoria e imputazione, fra polizia e potere giudiziario, fra azione penale ed accusa, il di cui monopolio si dividono e si contrastano a vicenda giudice istruttore e pubblico ministero»<sup>29</sup>.

Alle incoerenze astratte del paradigma “misto” si aggiungeva l'uso duttile, socialmente selettivo delle misure restrittive della libertà in corso di processo, cui era chiaramente ispirata la disciplina dettata dal codice del 1865. La scelta tra mandato di cattura e mandato di arresto, e le condizioni per la successiva concessione della libertà provvisoria, contenute nel codice di procedura penale del 1865, apparentemente determinate dai

<sup>28</sup> La citazione in L. Lacchè, *La giustizia per i galantuomini. Ordine e libertà nell'Italia liberale: il dibattito sul carcere preventivo (1865-1913)*, Milano, 1990, p. 127: *ivi* pure la ricostruzione del dibattito dottrinale e parlamentare sul tema, e della riforma del 1876.

<sup>29</sup> Ambedue i passi (tratti dall'opera *Il carcere preventivo ed il meccanismo istruttorio che vi si riferisce nel processo penale. Studio di legislazioni comparate antiche e moderne seguito da uno schema progetto di legge dell'autore*, Venezia, 1872) *ivi*, alle pp. 53-54.

criteri oggettivi della pena prevista e del tipo di delitto, erano segnate da criteri fortemente restrittivi rispetto ad alcune categorie di soggetti: gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti, i vigilati speciali dell'autorità di pubblica sicurezza<sup>30</sup>. Anche quando, con la legge del 1876, la disciplina venne migliorata in senso garantista, con l'esclusione della custodia preventiva per tutti i delitti correzionali, rimase ampia la discrezionalità del giudice in relazione ai delitti più gravi, e venne confermata l'esclusione del beneficio per categorie marginali e per i delitti contro la sicurezza dello Stato<sup>31</sup>.

Lo sdoppiamento delle fasi processuali, oltre che riportare in vita il fantasma dell'inquisizione e dei suoi segreti, aveva l'effetto sicuro di dilatare i tempi del processo e di rendere sfocato, quando non totalmente falsato, quel rapporto tra dibattito e pubblica opinione che aveva come presupposti essenziali la relativa immediatezza, l'oralità e comprensibilità del processo. Se si ricordano brevemente alcuni famosi processi di fine secolo, è evidente che la combinazione tra lunghezza dell'istruzione, spostamento di sedi per incompatibilità ambientale del giudice naturale, ricorsi avverso le sentenze, travolsero totalmente non solo la ragionevole immediatezza del

<sup>30</sup> Art. 206: «Non possono in nessun caso essere posti in libertà provvisoria: 1° gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti; 2° coloro che si trovino sottoposti alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza (...); 3° gli imputati di un delitto contro la sicurezza dello Stato, o di furto, ovvero di violenza o resistenza contro persone rivestite di pubblica autorità o contro gli agenti della forza pubblica quando si tratti di delitto per il quale la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo ai tre anni (...)».

<sup>31</sup> Lacchè, *La giustizia per i galantuomini* cit., pp. 108-122.

processo, ma lo stesso significato dell'intervento dei giudici laici, pur presenti nelle Corti d'assise giudicanti. La durata eccessiva interponeva pesantemente, tra il dibattimento e l'intima convinzione dei giurati, le immagini della stampa e le pressioni di un'opinione pubblica fortemente manipolata. Due costruzioni artificiali – verità giornalistica e verità giudiziaria – si sovrapponevano l'una all'altra, in un gioco di continuo rimando che interferiva fortemente sugli atteggiamenti, i discorsi, le rappresentazioni processuali dei protagonisti.

In questa chiave appunto si svolge la ricostruzione del processo Cuocolo, nel contributo di Marcella Marmo in questo volume. Il processo di camorra segue di poco l'altro grande caso di criminalità organizzata: il processo per il delitto di Emanuele Notarbartolo di San Giovanni, assassinato nel 1893 sul treno Termini-Palermo, ben noto per l'intreccio tra *lobbies* affaristiche palermitane e cosche mafiose<sup>32</sup>, che rappresenta bene le storture dello sdoppiamento segreto-pubblico, e l'assurdità di tempi processuali lunghissimi. Il processo si concluse nel 1904 con l'assoluzione dei probabili mandanti – Raffaele Palizzolo e Giuseppe Fontana – restituiti, tra l'entusiasmo popolare, alla Palermo delle solidarietà mafiose, che non aveva fatto mancare il proprio appoggio, nel corso del lungo *iter* processuale. Eppure, la prima fase del processo aveva dimostrato in modo plateale le

<sup>32</sup> Sul delitto, e sul quadro politico-mafioso in cui si colloca, cfr. S. Lupo, *Tra banca e politica. Il delitto Notarbartolo*, «Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali», 7-8/1989-1990. Dal processo, e dalle sue sconsolanti conclusioni, prende avvio la riflessione di Roberto Scarpinato sulla sistematica impunità, nella storia italiana, dei criminali politici e dei colletti bianchi: cfr. *Storia (italiana) e giustizia di classe*, «Micromega», 2001/1.

possibilità di manipolazione della segreta fase istruttoria: il figlio della vittima, Leopoldo Notarbartolo, aveva dimostrato la completa deviazione dell'indagine da parte dell'ispettore palermitano Di Blasi (al fine di favorire il Palizzolo), provocandone il plateale arresto, in aula.

Famosissimo e controverso il processo (1902-1905) contro Linda Murri ed il fratello, accusati dell'assassinio del marito della donna, che appassionò un'opinione pubblica divisa tra difesa ed esecrazione di una famiglia "libertina" e socialista<sup>33</sup>, e confermò le pesanti interferenze tra rappresentazioni extragiudiziali del processo e intima convinzione dei giudici laici. Uno dei cittadini sorteggiato al ruolo di giurato per la composizione della Corte d'assise torinese aveva rifiutato l'ufficio dichiarando «di non poter giudicare avendo letto negli ultimi tre anni innumerevoli articoli sui giornali italiani che offrivano un quadro assai negativo degli imputati e una versione unica di quel che era accaduto».

#### 4. *La verità delle scienze sociali*

Quando, nel 1876, la pubblicazione dell'*Uomo delinquente* di Cesare Lombroso<sup>34</sup> annunciò una nuova prospettiva nella

<sup>33</sup> Bersaglio dell'opinione pubblica colpevolista, e degli avversari politici, era Augusto Murri, padre di Linda, professore illustre dell'Ateneo bolognese, socialista: sulla vicenda cfr. N. Tranfaglia, *Un delitto di gente perbene. Il processo Murri (1902-1905)*, in Violante, *La criminalità* cit., pp. 527-552, *ivi* la citazione del testo.

<sup>34</sup> L'opera ed il personaggio godettero di enorme prestigio: ancora nel 1906 il VI congresso di antropologia criminale, a Torino, avrebbe tributato a Lombroso

considerazione della questione penale – dall’ordinamento giuridico alla personalità del reo –, ebbe inizio per la cultura giuridica italiana una strana vicenda. Da una parte, i lavori preparatori del nuovo codice penale riflettevano l’eredità della scuola classica, ed i contributi dei penalisti raccolti intorno alla «Rivista penale» fondata da Luigi Lucchini; un’eredità, dunque, di impianto retributivo, che legava la pena alla violazione consapevole della norma penale, e dunque al presupposto del libero arbitrio; dall’altra, il manipolo sempre più combattivo dei giuristi raccolti intorno alla scuola positiva travolgeva totalmente quell’edificio, incontrando largo seguito nell’opinione pubblica.

Al suo apparire, nel 1889, il codice Zanardelli raccoglieva, paradossalmente – e per fortuna, bisogna dire – i frutti di una cultura giuridica ormai posta in crisi da quei *Nuovi orizzonti del diritto penale*, annunciati nel 1881 da Enrico Ferri, e di lì a poco trionfanti<sup>35</sup>. Nel quadro della cultura positivista, che proclamava la necessità di rinnovare profondamente la scienza e la prassi del diritto penale attraverso gli apporti delle scienze

grandi onoranze. Può essere interessante ricordare che le prime osservazioni medico-antropologiche di Lombroso risalivano al soggiorno calabrese del 1862, al seguito dell’esercito impegnato nella lotta contro il brigantaggio; ma sui profili biografici e intellettuali cfr. C. Lombroso, *Delitto, genio, follia. Scritti scelti*, a cura di D. Frigessi, F. Giacanelli, L. Mangoni, Torino, 1995.

<sup>35</sup> Sulle reazioni provocate dall’opera di Ferri, e sull’ingenuità di alcuni rimedi da lui indicati come mezzi di prevenzione del delitto, cfr. Sbriccoli, *La penalistica civile* cit., p. 199 s.; sulla cultura giuridica “socialista” dei decenni immediatamente successivi, Id., *Il diritto penale sociale 1883-1912*, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 1974-75/3-4, pp. 557-642.

sociali e mediche – psichiatria, criminologia, medicina legale, sociologia – l'intero meccanismo penale ruotava intorno allo scopo centrale della prevenzione. Contava, assai più dell'astratta, "metafisica"<sup>36</sup> riaffermazione (attraverso processo e sanzione) della norma penale violata, il concreto sistema di incentivi e disincentivi al crimine, la comprensione delle cause fisiche, psichiche e sociali che lo determinavano, la modulazione delle pene e di misure alternative in relazione al genere di delitto e, più ancora, alla tipologia dei delinquenti.

In questo quadro tutti gli elementi formali, tutte le categorie generali della scienza penale tradizionale non potevano che essere svalutati, all'interno di una prospettiva complessivamente antiprocessuale, poco attratta dalla riflessione intor-

<sup>36</sup> Era un aggettivo ricorrente, un vero e proprio luogo comune, nelle critiche della cultura positivista agli scrupoli garantisti della scuola classica, specie in relazione alla teoria del libero arbitrio. La voce *Difesa penale* dell'*Enciclopedia giuridica* (a cura dell'avvocato Alfredo Andreotti), annotava, a proposito delle accuse di Carrara al segreto istruttorio: «Ma il problema è complesso, e se si voglia non sacrificare alla metafisica di un'idea per quanto generosa e seducente, la libertà umana, le esigenze pur doverose ed imprescindibili della sicurezza sociale e del magistero repressivo che le garantisce, bisogna pur ammettere una dolorosa necessità, (...) quella cioè di mantenere come norma generale il segreto nell'istruttoria (...)». E più avanti: «E' una materia questa che per disciplinarla proceduralmente è giocoforza ragionare non col sentimentalismo, ma coll'esperienza quotidiana, la quale ci insegna la psicologia del mondo criminale, dell'uomo, del difensore, dell'ambiente e ci impone di non lasciare fuorviare da scrupoli di idealità che diverranno realtà quando l'uomo cambierà i suoi istinti, la sua psiche ed allora ... non più giudici, non più codici né procedure perché non vi saranno più delinquenti»: cfr. *Enciclopedia giuridica italiana*, già sotto la direzione di Pasquale Stanislao Mancini, vol. IV, parte I, II, e III, Milano, 1911, pp. 1205-1221.



no alla specifica – dunque formale, artificiale – epistemologia del giudizio penale. Se oggetto dell'accertamento processuale diviene ora, in primo luogo, la pericolosità e non la responsabilità del reo, i tradizionali parametri normativi – dolo, colpa, antiggiuridicità – vengono giudicati parziali ed insoddisfacenti, rispetto a più concrete indagini, meglio rispondenti allo scopo urgente della prevenzione. Il tema della verità giudiziaria, come verità che emerge dal carattere dialettico, paritario, formalizzato del processo penale, diviene esso stesso “insensato”: il giudizio non è che il segmento limitato di un lungo *iter* diretto a valutare la futura probabilità di nuocere, da parte dell'imputato. Basti pensare alla proposta di Ferri di introdurre la formula della condanna a pena indeterminata, lasciando al giudice e ai suoi consulenti la fissazione della concreta misura della pena, di volta in volta rapportata al ravvedimento, alla sanità o alla perdurante pericolosità del reo. Era, ovviamente, il totale ribaltamento della teoria retributiva che voleva sanzioni tassativamente formulate e pene certe, legate ai due parametri della violazione della norma e della responsabilità del reo. A realizzare lo scopo preventivo dell'intera macchina giudiziaria giovavano, assai più che le capacità del giudice di mettere in relazione norme penali astratte e responsabilità concrete, o le regole tecnicizzate del contraddittorio, le perizie degli esperti, che consentivano l'ingresso di saperi più fertili negli spazi un po' asfittici del vecchio rito penale e della sua scienza.

Il disegno “preventivo” della scuola positiva non sfociò in un nuovo codice: il progetto Ferri, che aveva messo a punto la riforma delle leggi penali «in armonia ai principi e ai metodi

razionali della difesa delle società contro il delitto in genere»<sup>37</sup>, fu presentato nel 1921, «ma ad esso non fu data neanche l'occasione di una prima verifica parlamentare. Si sarebbe limitato ad entrare nella storia della legislazione penale italiana (...) facendo molto scrivere e molto discutere per qualche anno ancora. Poi, dopo i suoi *trois petits bonds*, avrebbe lasciato il campo a ben altro». Altri giuristi, che da tempo avevano preso le distanze dalla contaminazione delle scienze sociali, ormai giudicata pericolosa, portarono a termine quei codici “fascisti” ai quali il forte impianto tecnico-giuridico avrebbe assicurato una lunghissima vita. I codici Rocco (1930), penale e di procedura penale, per la parte sostanziale ancor oggi in vigore, espressero orientamenti proclamati da tempo da giuristi come Vincenzo Manzini e Arturo Rocco. Alfredo Rocco, nella veste di ministro guardasigilli di Mussolini, ne siglò l'entrata in vigore, il 1° luglio 1931.

Dal punto di vista processuale, il codice del '30 confermò, aggravandola, la duplicazione del processo misto e la segretezza della fase istruttoria. Aggravandola per l'introduzione di una forma parallela d'istruzione (istruzione sommaria) affidata al pubblico ministero invece che al giudice istruttore; per l'inasprimento della disciplina restrittiva libertà provvisoria; per la forte disparità tra le parti processuali, accusato e pubblico accusatore. A questi elementi normativi si aggiungeva l'assoluta

<sup>37</sup> Questi i criteri dettati dal guardasigilli Ludovico Mortara al momento di istituire la commissione per la riforma delle leggi penali, guidata da Enrico Ferri e Raffaele Garofalo: cfr. Sbriccoli, *La penalistica civile* cit., p. 227; *ivi* pure, alle pp. 228 ss., la citazione seguente.

indifferenza della cultura giuridica “vincente” per alcuni principi fondamentali quali, per l'appunto, la presunzione d'innocenza.

Giuristi come Vincenzo Manzini e lo stesso Arturo Rocco, nel difendere un uso pesante, politicamente assai connotato del carcere preventivo, travolsero con coerente spregiudicatezza il principio che ad esso si opponeva, la presunzione di non colpevolezza, denunciandone l'assoluta insensatezza. «E poi di che innocenza si tratta ? – protestava Vincenzo Manzini inchiodando gli avversari alle loro stesse contraddizioni – E allora perché non si applica il principio in tutte le sue logiche conseguenze? Perché non si abolisce la detenzione preventiva?»<sup>38</sup>. Alfredo Rocco avrebbe rincarato la dose, sostenendo che era «fuori dalla realtà umana e giuridica la pretesa che l'imputato debba, nel trattamento da farglisi durante il procedimento, essere trattato come se fosse innocente»<sup>39</sup>.

Quel codice che rifiutava di prendere sul serio la presunzione d'innocenza è stato sostituito nel 1989 dal nuovo codice di procedura penale, preceduto da una lunga stagione di riflessione e dibattito ed ispirato, secondo precisissime indicazioni della legge delega che ne aveva aperto l'iter parlamentare, al modello anglo-americano: applicazione coerente del modello accusatorio, formazione dibattimentale della prova, eliminazione dell'istruttoria sommaria e attribuzione al pub-

<sup>38</sup> La “provocazione” di Manzini in Ferrajoli, *Diritto e ragione* cit., p. 566.

<sup>39</sup> A proposito dell'applicabilità del regolamento penitenziario agli imputati in attesa di giudizio: cfr. Neppi Modona, M. Pelissero, *La politica criminale durante il fascismo* cit., p. 815.

blico accusatore del ruolo di parte processuale, carattere dialettico anche della fase predibattimentale, riduzione al minimo della fase segreta delle indagini. Veniva cioè stabilito un legame assai più stretto tra verità giudiziaria e contraddittorio, anche se i penalisti avrebbero per tempo denunciato residui inquisitori e incoerenze, aggravati dagli interventi contraddittori delle alte corti e dalla legislazione dell'emergenza<sup>40</sup>.

Come nell'esempio americano, a compensare l'aumentato livello di garanzie formali, vennero previsti riti abbreviati, forme di patteggiamento che consentissero di evitare i sentieri rigorosi e difficili del modello *adversary*, e di diminuire tempi e spese dei processi, ambedue necessariamente dilatati dagli aumentati poteri della difesa. Procedure parallele, alternative, nelle quali l'ammissione di colpevolezza dell'accusato interrompe, rende superfluo l'accertamento giudiziale nella sua interezza, l'acquisizione della verità giudiziaria<sup>41</sup>.

La sperimentazione di questo modello ha coinciso con una fase, ormai lunga, di violentissimi scontri tra potere politico e magistratura, all'interno della quale l'accusa contro l'azione

<sup>40</sup> Di complessiva "involuzione del processo" parla S. Moccia, *La perenne emergenza*, Napoli, 1995, cap. VI; cfr. pure P. Ferrua, *Il dissesto del codice 1988*, Appendice a *Contraddittorio e verità* cit.

<sup>41</sup> Si pensi al giudizio abbreviato, previsto dall'art. 438 del cpp., mediante il quale l'imputato può chiedere, con il consenso del P.M., che il processo sia definito nell'udienza preliminare; ed al patteggiamento sulla pena, previsto dall'art. 444, che consentono all'imputato ed al P.M. di chiedere al giudice l'applicazione di una sanzione sostitutiva: Ferrajoli suggerisce provocatoriamente per tali procedure la definizione non di riti alternativi, ma di alternative al processo: cfr. *Diritto e ragione* cit., pp. 777-783.

persecutoria delle procure ha sicuramente assunto toni più accesi di quelli riservati, nell'Italia liberale, ai procuratori manovrati dal potere esecutivo per esplicita previsione di legge<sup>42</sup>. La lunga battaglia ha avuto, tra i suoi numerosi esiti, quello della revisione dell'art. 111 della Costituzione, modificato secondo la formula – non felicissima, per il troppo evidente intento polemico ed i rischi di tautologia<sup>43</sup> – del “giusto processo”. Com'era prevedibile nell'odierno contesto, né la modifica costituzionale, né la legge ordinaria che vi ha dato attuazione<sup>44</sup> hanno posto fine al braccio di ferro tra magistratura e politica.

<sup>42</sup> La legge piemontese sull'ordinamento giudiziario del 13 novembre 1859, recepita dalla legislazione dell'Italia unita, stabiliva che il pubblico ministero «fosse il rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria» (art.146); che la carriera della magistratura inquirente rimanesse distinta da quella della magistratura giudicante (art. 152); che solo al ministro della Giustizia spettassero i poteri di ammonizione, censura e sospensione dei magistrati inquirenti: cfr. D'Addio, *Potere politico* cit., p. 45 e *passim*; *ivi* pure, pp. 212-217, notizie assai significative sull'uso delle circolari del guardasigilli ai procuratori generali per sollecitare “zelo e patriottismo” nell'ordine giudiziario, in relazione a particolari congiunture politiche.

<sup>43</sup> Sul punto cfr. le critiche di P. Ferrua, *Il giusto processo in Costituzione. Rischio contraddizione sul neo-contraddittorio*, «Diritto e giustizia», 2000/1. Sulle diverse chiavi interpretative dell'espressione “giusto processo” cfr. A. Balsamo, *L'inserimento nella carta costituzionale dei principi del “giusto processo” e la valenza probatoria delle contestazioni nell'esame dibattimentale*, «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2002/2.

<sup>44</sup> Legge 10 marzo 2001, n. 63. L'attuale formulazione dell'art. 111 della Costituzione recita tra l'altro: «La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità davanti a giudice terzo e imparziale. (...) Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova».

## La costruzione della verità giudiziaria

La controversia, tra coloro che lamentano l'impotenza di un processo penale che cumula garanzie tipiche del processo inquisitorio e di quello accusatorio<sup>45</sup>, e coloro che manifestano una sete inappagabile di ulteriori limiti, soprattutto nei confronti della magistratura inquirente, è in pieno corso. Nel frattempo, secondo pratiche di antico regime, il "sovrano" dispensa in modo duttile, tra piccoli indulti e grandi impunità, la "grazia del diritto"<sup>46</sup>.

<sup>45</sup> Si sottolinea in particolare che, mentre nel rito anglosassone le sanzioni per l'imputato o il coimputato che si sottragga al contraddittorio sono gravissime, permane nell'ordinamento italiano, anche dopo l'adozione del modello *adversary*, un esteso "diritto al silenzio" proprio della tradizione del processo misto, giustificabile come contrappeso all'estrema disparità di poteri tra inquirenti e rei: questi elementi, insieme al sistema di gravami molto esteso, renderebbero il processo italiano assolutamente anomalo. Sul punto cfr. le interessanti notazioni di M. Almerighi, *Garantismo all'italiana*, «Micromega», 2000/1.

<sup>46</sup> L'espressione dà titolo ad un'opera assai importante di A.M. Hespanha, dedicata all'uso della giustizia penale durante l'età dell'assolutismo, cfr. *La Gracia del Derecho: economía de la cultura en la edad moderna*, trad. di A. Cannellas Haurie, Madrid, 1993.

Letteratura, processo e opinione pubblica:  
le raccolte di cause celebri  
tra bel mondo, avvocati e rivoluzione  
di Aldo Mazzacane

Dalla fine del settecento, in misura crescente fino a raggiungere proporzioni assai vaste, l'Europa letterata fu inondata dalle raccolte di "cause celebri": pubblicazioni che presentavano in forma narrativa processi sia del remoto passato, sia recentissimi, che avevano sollevato clamore per i protagonisti coinvolti o per gli argomenti trattati. La scelta dei processi cui si attribuiva un vivo interesse si restrinse progressivamente soprattutto a quelli penali, ma le prime antologie avevano preso ad oggetto ogni sorta di materie sottoposte alla competenza dei tribunali. Comunemente la nascita del fortunatissimo genere letterario, a cavallo tra la giurisprudenza e il romanzo<sup>1</sup>, era collocata nella Francia della

<sup>1</sup>Per una impostazione teorica dell'analisi di questo genere letterario vedi J. Schönert, *Zur Ausdifferenzierung des Genres "Kriminalgeschichten" in der deutschen Literatur vom Ende des 18. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts*, in *Literatur und Kriminalität. Die gesellschaftliche Erfahrung von Verbrechen und Strafverfolgung als Gegenstand des Erzählens. Deutschland, England und Frankreich 1850-1880*, Tübingen, 1983, pp. 96-125. Ma sono rilevanti anche altri contributi nello stesso volume e nel successivo, curato ancora da Schönert nel 1991, che citerò più avanti.

prima metà del secolo XVIII. Anche il suo inventore era indicato con sicurezza. Val la pena di ricercarne le tracce per afferrare una dimensione della cultura giuridica più tenace di leggi e dottrine.

### 1. *Un avvocato d'incerta fortuna*

Nel 1734 presso i librai di Parigi apparvero anonimi, a breve distanza fra loro, quattro tomi in dodicesimo<sup>2</sup>, ognuno sulle cinquecento pagine, intitolati *Causes célèbres et intéressantes avec les jugemens qui les ont décidées*. Le aveva raccolte François Gayot de Pitaval, uno dei tanti avvocati d'incerta fortuna che si aggiravano nel *Palais*. Figlio cadetto di un modesto magistrato di Lione, Pitaval<sup>3</sup> vi era nato nel 1673. Aveva abbracciato la carriera ecclesiastica, poi quella militare, infine nel 1713 si era trasferito a Parigi per seguire la strada del foro. Erano le sole vie consentite nell'antico regime, a chi avesse accortezza e ambizione, ma scarso capitale di beni e di origini, per aspirare a un'ascesa sociale che attraversasse le maglie della società per ceti. Il fallimento era sempre in agguato per gli spiriti più imprudenti e con esso la caduta in quell'alternarsi di

<sup>2</sup> Due erano verosimilmente già pronti l'anno prima; cfr. *infra*, nt. 10. *L'Avvertissement* al terzo accenna al successo dei due precedenti.

<sup>3</sup> Cfr. la "voce" di J. Lamoureux, in *Nouvelle biographie générale*, vol. 19, Paris 1857, col. 774-75. Alcune notizie essenziali su Pitaval, sull'opera e il suo successo, si leggono anche nella *Introduzione* di P. Spirito a F. Gayot de Pitaval, *Cause celebri ed interessanti con le sentenze che le hanno decise*, Palermo, 1991, che raccoglie tre "storie" in traduzione italiana.



conquiste e rovesci, lungo il labile confine tra il gentiluomo e l'avventuriero, che la grande narrativa del settecento ha descritto con straordinaria vivezza: si pensi al *Tom Jones* (e al bel film che ne trasse Tony Richardson).

François però, a quarant'anni suonati, non era il giovane provinciale attratto dalle luci della metropoli e destinato alle inevitabili delusioni di un ambiente intellettuale sovraffollato e per nulla tenero con gli ingegni gracili. Se così fosse stato, per lui calzerebbe la tesi di Robert Darnton secondo cui gli scritti *underground* di largo consumo e i libelli polemici e scandalistici, dei quali letterati frustrati e inaspriti lastricarono il *marais* e i *faubourgs* nei decenni precedenti la rivoluzione francese, rappresentarono la paglia pronta a innescare il grande incendio ben più dei lumi dei *philosophes*<sup>4</sup>. Ma gli anni '70 e '80 del secolo erano di là da venire e il mondo della pura ragione non aveva ancora soppiantato nella scala degli ideali le ragioni del mondo. L'arte di vivere in società con morbidezza di sfumature, nel perfetto controllo delle parole e dei gesti, l'attitudine mondana, il buon gusto e le buone maniere, la finezza nel tratto e nel conversare, erano le virtù tipiche di uno stile nobiliare divenuto il modello collettivo delle *élites* parigine cui Montesquieu si riferiva per fissare il "temperamento" e il carattere della nazione<sup>5</sup>. Il termine italiano di "sprezzatura", che

<sup>4</sup> R. Darnton, *The Literary Underground of the Old Regime*, Cambridge Mass., 1982; Id., *Édition et sédition. L'univers de la littérature clandestine au XVIII<sup>e</sup> siècle*, Paris, 1991.

<sup>5</sup> *Esprit des lois*, lib. XIX, cap. V; e vedi il bel libro, elegante ed approfondito, di B. Craveri, *L'arte della conversazione*, Milano, 2001, in partic. p. 316 ss.

aveva contrassegnato la civiltà di corte del manierismo, era stato da tempo sostituito, specie dopo il trasferimento del centro della mondanità da Versailles alla città, da una costellazione di parole francesi entrate nel lessico delle classi elevate di tutta Europa: *honnêteté*, *esprit*, *politesse*, ed altre affini, che l'espressione *art de vivre* riassumeva felicemente. Per Lord Chesterfield la sua essenza e il suo incanto consisteva in quel *je-ne-sais-quoi* "più facile a percepirsi che a definirsi", in quella "qualità inestimabile che valorizza tutte le altre" e che si acquisisce a Parigi, dove è possibile diventare "un perfetto uomo di mondo". L'*art de vivre* era la chiave del successo persino d'uomini "senza un briciolo di merito, di sapere o di talento", persino di certi "inequivocabili *petit-maitres*, resi maturi dall'età e dall'esperienza, che si trasformano molto spesso in uomini estremamente abili"<sup>6</sup>.

Il ritratto del *petit-maitre* sembra attagliarsi al Pitaval parigino assai più di quello dei radicali da *Grub Street* di Robert Darnton. Benché abilitato nel 1723 a difendere davanti al Parlamento, non riscosse particolari apprezzamenti, tanto che la sua borsa spesso "agonizzava". Del resto non si sentiva troppo portato per la professione: "bisogna avere una biblioteca in testa, ed io ho una profonda ignoranza". A quanto pare non trascurò invece di frequentare vari salotti, crocevia obbligato per ogni strategia di promozione sociale, ritenendosi senza falsa modestia "il più ingegnoso degli scrittori". Si introdusse così, pur negandolo sdegnosamente, nel sottobosco letterario dei collettori di aneddoti e "di *bon mots* ad uso di coloro che,

<sup>6</sup> Cit. *ivi*, pp. 325-27.

sprovvisi di spirito, vogliono fingere di averne”<sup>7</sup>. Giungendo nella capitale aveva infatti cercato di accreditarsi presso personaggi altolocati con le cronache guerresche in forma di storia<sup>8</sup>, ma scoprì ben presto la sua vocazione ed il suo mercato nei repertori per la conversazione brillante, per renderla intrigante con curiosi enigmi, intelligente ed arguta con i *bon mots* di sovrani e di cortigiani, per adornarla di *esprit* con le battute “vivaci e leggere”<sup>9</sup>.

È difficile identificare con precisione i destinatari di simili prontuari dell’eleganza che dovevano suscitare il sorriso negli *habitués* del gran mondo, ai quali non occorre i manuali per addestrarsi alla socievolezza. Si trattava però di un pubblico in espansione, di un *demi-monde* acculturato superficialmente che subiva il fascino dell’aristocrazia, ne traduceva in qualche modo i comportamenti nella propria cerchia e si sforzava di imitarne i costumi, compreso l’aleggiare di una sensibilità femminile che dava sottilmente il tono alla vita di società. Che fosse un pubblico ampio e differenziato, fatto anche di donne, lo dimostrano le ristampe, i plagii, i rifacimenti che accompagnavano ogni edizione, la concorrenza

<sup>7</sup> Montesquieu, *Lettres persanes*, lett. LIV; cit. *ivi*, p. 318.

<sup>8</sup> *Histoire des combats d’Almenar et de Pennalva*, Paris, Jombert, 1712; *Campagne du Maréchal de Villars*, Paris, Jombert, 1713.

<sup>9</sup> *Recueil des énigmes les plus curieuses de ce temps*, Paris, N. Le Gras, 1717; *Bibliothèque des gens de cour*, 5 voll., Paris, T. Le Gras, 1723-1725; *L’Art d’orner l’esprit en l’amusant*, 4 voll., Paris, Briasson, 1728; *Esprit des conversations agréables*, 3 voll., Paris, T. Le Gras, 1731; *Saillies d’esprit, ou choix curieux des traits utiles et agréables*, 2 voll., Paris, Briasson, 1732. Le opere (qui citate in forma abbreviata) ebbero varie ristampe.

fra gli editori che puntavano sulla rapidità, sull'allestimento di serie tematiche e sul contenimento dei costi per assicurare il successo commerciale a questa varietà di prodotti.

I florilegi di Pitaval – libri maneggevoli, da tavolinetto e da comodino, più che da biblioteca (erano tutti in dodicesimo, il formato tipico della “paraletteratura” del tempo) – ebbero buona accoglienza, dimostrando il suo fiuto per l'*audience* e la sua attenzione per le esigenze delle lettrici: sono indicative in proposito le *Conversazioni gradevoli* del 1731 e la raccolta di *Preghierine* del 1722. Ma il suo colpo di genio furono le *Cause celebri*. La loro storia editoriale è assai aggrovigliata e sarebbe lungo ripercorrere l'intersecarsi delle edizioni di vari stampatori e librai<sup>10</sup>. Basti dire che i volumetti, pubblicati al ritmo di due all'anno, erano diventati venti alla morte del curatore (1° gennaio 1743: altri due uscirono postumi) raggiungendo altissime tirature: fino a quattromila copie, afferma la *Lettre* che apre il quindicesimo nel 1740, lamentando anche contraffazioni.

<sup>10</sup> L'approvazione del primo volume e il privilegio per la collezione furono concessi nel marzo e nel giugno 1733 alla vedova Delaulne, che cedette subito i diritti anche a Le Gras e a Cavelier. Per almeno vent'anni le ristampe si susseguirono già prima del completamento della serie, presso questi e presso altri editori, sicché è disagevole stabilirne con esattezza la successione. A complicare le cose si sono aggiunti talvolta i legatori. La notizia sulle autorizzazioni è in J. Sgard, *La littérature des causes célèbres*, in *Approches des Lumières: Mélanges offerts à Jean Fabre*, Paris, 1974, pp. 459-70 (p. 460), che fornisce anche una prima lista dei libri pubblicati in Francia con questo titolo nel sette e nell'ottocento.

## 2. *Un genere poco serio che va preso sul serio*

Il profilo dell'autore fin qui tracciato non intende rispondere al gusto delle coloriture, alle quali la biografia offrirebbe una ricca gamma di tonalità, ma all'esigenza di allontanare la tentazione di interpretarne l'opera in maniera ingannevole collocandola su uno sfondo che non le si addice. Indipendentemente dai precedenti e dai parallelismi, alcuni dei quali sono da cercare sicuramente in Inghilterra, essa finì col rappresentare il prototipo di un genere fortunatissimo. L'ambiente in cui nacque può dunque aiutarci a spiegare in che senso questo genere non "scientifico" e neppure sufficientemente erudito possa essere "preso sul serio" dagli storici del diritto evitando insidiose semplificazioni.

La prima tentazione di cui diffidare è di riconoscervi un'espressione della cultura popolare, o all'opposto il cascame residuale della civiltà di corte. Se è vero che protagonisti e comparse di numerosi racconti appartenevano al "popolo" (peraltro non la maggioranza), l'ispirazione e gli scopi della rappresentazione erano di tutt'altra origine. Del resto si sa quanti setacci e quanto tortuose interazioni intervengano immancabilmente nel travaso di temi e schemi narrativi fra i vari livelli sociali. Esperienze, sentimenti e speranze di artigiani e di contadini, i rapporti tra marito e moglie, tra genitori e figli, gli atteggiamenti delle classi umili di fronte alle prospettive dell'esistenza, i loro parametri di comportamento e di soluzione dei conflitti affiorano spesso dalle storie riunite nelle antologie,

ma comunque in veste colta, abbigliati nei panni di almeno due sartorie. La concretezza di vita delle “persone vili”, tradotta prima nei canoni dell’indagine giudiziaria, era poi messa in scena secondo il codice espositivo del narratore proteso all’intrattenimento avvincente e all’ammaestramento morale. Gli umori popolari vi si insinuavano assai debolmente, stemperati e filtrati. Era netto infatti lo spostamento di intenzioni e di pubblico avvenuto fra le cause celebri e certi antenati e congiunti di bassa estrazione, quali ad esempio i fogli volanti con le novità del processo fresche d’inchiostro o con gli “ultimi detti” del condannato e le “relazioni” sul suo crimine e la sua vita dissoluta. I sedimenti di culture folcloristiche possono indovinarsi nelle collezioni solo a patto di ripercorrere a ritroso numerosi fili e di districarne i numerosi grovigli. Considerazioni diverse si debbono forse fare per le raccolte dell’ottocento, quando mutò il loro pubblico e mutò così la loro funzione sul versante della ricezione del processo comunicativo, ossia sul versante dei lettori e del loro sistema di attese, più che dal lato degli scrittori, attivando un circuito che andrebbe meglio chiarito.

Per quanto riguarda l’intento mimetico delle antologie giudiziarie rispetto ai moduli cortigiani di *historiettes*, *contes* e *causeries* apprezzate nei più prestigiosi saloni, quella di Pitaval ne porta i segni, ma essi scomparvero in fretta dalle collezioni contemporanee e successive alla sua. Sarebbe arduo cercarli nelle aggiunte e nelle continuazioni, per non parlare dei periodici specializzati che fiorirono con vitalità prodigiosa. E comunque le cause celebri si discostarono sempre da quei moduli per aspetti in essi al contrario determinanti: per la trascuratezza

verbale e il livellamento del linguaggio a fronte della preziosità e della ricercatezza espressiva, delle circonlocuzioni aggraziate, dell'allusività trasparente solo alle *élites*.

La dinamica che fa da sfondo alla circolazione di questo genere letterario è costituita dal passaggio avvenuto in Francia nel secolo XVIII – lo dico in modo sommario – dalle forme proprie di una cultura mondana, relativamente autonoma e spesso polemica nei confronti della società aristocratica<sup>11</sup>, a quelle di uno spazio letterario definitosi come sfera specifica dell'opinione pubblica, come asse centrale del discorso politico prima e dopo la rivoluzione<sup>12</sup>.

Per il secolo XIX, quando il genere conobbe una diffusione internazionale vastissima, l'analisi dovrebbe muovere da un punto di vista diverso, poiché lo sfondo fu allora costituito da un'opinione pubblica che si era estesa al di fuori del campo letterario, si era infittita di altre disparate figure di "intellettuali" – giornalisti, agitatori, scienziati, giuristi e così via – che la incarnavano predicando "verità" e valori e che presumevano di dettare legge alla collettività orientando le classi dirigenti e indirizzando le scelte politiche e le pratiche per

<sup>11</sup> D. Gordon, *Citizens without Sovereignty. Equality and Sociability in French Thought, 1670-1789*, Princeton N. J., 1994.

<sup>12</sup> È d'obbligo il riferimento all'opera di J. Habermas, *Strukturwandel der Öffentlichkeit*, Neuwied, 1962, che ha stimolato molte discussioni teoriche e molti approfondimenti storiografici. Fra gli storici vedi almeno R. Chartier, *Les origines culturelles de la Révolution française*, Paris, 1990 (rist. con una *postface*, Paris, 2000).

realizzarle<sup>13</sup>. Essi concorrevano dai diversi ambiti rispettivi a istituire il sistema sociale della comunicazione e le sue distinte suddivisioni, ma entravano in competizione fra loro per il controllo degli apparati simbolici che strutturavano la “nazione”. Mentre i teorici del diritto concepivano la mediazione tra privato e pubblico come consegnata ad articolazioni formali che ruotavano tutte intorno allo Stato, riassunte nei suoi ordinamenti, e pertanto intendevano costruire in un circuito di esperti l’immagine razionale degli istituti e della giurisdizione, i letterati insistevano sugli elementi morali che cementavano l’unità dei cittadini, fondamento dei giudizi pronunciati nel loro nome, e perciò selezionavano i destinatari delle rappresentazioni secondo una retorica differente del popolo e dei suoi costumi.

Sotto l’angolatura indicata le cause celebri vanno considerate quali segmenti di un insieme di volta in volta adattati ai salti compiuti dall’evoluzione sociale e giuridica. Prese isolatamente e separate dai loro circuiti si sono dimostrate miniere ricchissime per gli usi più svariati, fonti dalle diramazioni addirittura impensabili: nell’*imagerie* popolare, nella storiografia, nella *fiction*, e così via. Ai giuristi possono rivelare, quasi in presa diretta sugli scenari di un universo forense tuttora nebuloso, riti stili e procedure delle corti, consuetudini interpretative ed applicative di norme, singole regole che le dottrine dei trattati tecnici spesso nascondono. Ma l’utiliz-

<sup>13</sup> Z. Bauman, *Legislators and Interpreters: On Modernity, Postmodernity and Intellectuals*, London, 1987; vedi anche C. Charle, *Les intellectuels en Europe au XIX<sup>e</sup> siècle. Essai d’histoire comparée*, Paris, 1996.



zazione come deposito di informazioni erudite, oltre che esporsi agli inganni disseminati dai canoni narrativi ai quali esse obbedivano, lascia cadere nel più assoluto silenzio una loro funzione essenziale, vale a dire l'effetto ordinante, "performativo" e precettivo ad un tempo, che esercitavano come complessi più o meno organici nel costruire un immaginario tenace relativamente al diritto, al processo, ai giudici ed alle parti, alla perenne tensione tra la Giustizia come ideale e la giustizia come istituzione.

### 3. *Diritto e letteratura: il mondo come giurisprudenza e come biblioteca*

Questa tensione e i conflitti e i dubbi morali aperti nel tessuto di una comunità dalla violazione o dall'opposizione alle norme giuridiche e le controverse risposte delle istituzioni sono temi antichissimi, presenti nelle letterature di tutto il pianeta. L'intreccio giudiziario e il processo sono archetipi ricorrenti dalla mitologia più remota fino agli ultimi *serials* televisivi. Costituiscono un nucleo di "funzioni invarianti" nelle strutture narrative di ogni tempo. Da Socrate al caso Lewinski<sup>14</sup> i grandi processi reali o fittizi hanno fornito la trama al teatro, ai

<sup>14</sup> Richard A. Posner (alla pubblicazione nel 1988 della sua ricognizione critica, *Law and Literature: A Misunderstood Relation*, si fa risalire una fase decisiva di chiarimento nell'omonimo movimento di studi in America) ha esaminato il caso con gli strumenti dell'analisi letteraria e vi ha ironicamente scoperto le stesse strutture del dramma elisabettiano; cfr. *An Affair of State: The Investigation, Impeachment, and Trial of President Clinton*, Cambridge Mass., 1999.

romanzi, al melodramma, al resoconto giornalistico e al cinema. Stilarne anche solo un elenco sarebbe impresa impossibile. La trasposizione artistica ha rievocato innumerevoli volte i processi di Antigone e di Gesù, di Giovanna d'Arco e di Galileo, di Maria Stuarda e di Sacco e Vanzetti. Rabelais, Shakespeare e Kleist, Dostoevskij e Balzac, Melville, Musil e Kafka (per citare solo dei monumenti arcinoti) hanno creato le immagini più vivide e più inquietanti dell'universo giuridico e dei suoi attori.

Per quanto siano eterogenei i loro interessi e procedimenti, il diritto e la letteratura, come capisaldi nella cultura occidentale del linguaggio formalizzato, hanno molti caratteri simili e rivelano molti parallelismi. Da circa due secoli abbiamo imparato a riconoscere la comune origine della poesia e del diritto, a scorgere nel loro "nascimento" e nella loro spontanea evoluzione in seno alle "genti" la stessa intrinseca storicità, la stessa "inseparabile mescolanza" di sacro e terreno e l'affinità profonda che traggono da un'unica matrice "spirituale"<sup>15</sup>. Ma l'attenzione postmoderna per la costruzione discorsiva della realtà sociale ha aperto un nuovo e vasto orizzonte di temi e problemi. Tornano alla mente le intuizioni antipatrici dei grandi scrittori che hanno descritto la condizione umana sgomenta e smarrita nel labirinto dell'unica realtà possibile, la realtà testuale. Penso alla metafora tragica del mondo come impenetrabile, onnipresente giurisprudenza in Kafka, all'immagine di Borges, cieco e abitato dalle visioni come i poeti dei miti, del mondo come scrittura e come biblioteca.

<sup>15</sup> Mi riferisco ovviamente a Giambattista Vico e a Jacob Grimm.

In verità assai prima che dagli Stati Uniti il movimento di *Law and Literature*, costituitosi ormai in una vera e propria scuola, con le sue cattedre e le sue riviste, diffondesse in Europa fertili suggerimenti (e qualche ingenuo entusiasmo), sul vecchio continente giuristi e storici del diritto si sono soffermati spesso sulle rappresentazioni dell'esperienza giuridica contenute nelle opere narrative. E se ciò è accaduto talvolta con la leggerezza delle divagazioni colte o con la pedanteria dell'erudizione, talvolta con la superficialità della retorica municipalistica, non sono mancate ricerche sostanziose, accortamente motivate sul piano del metodo, per penetrare attraverso un percorso inconsueto nelle pieghe più riposte dei fenomeni del diritto. Per ottenere – sosteneva Hans Fehr, uno degli autori classici di queste indagini<sup>16</sup> – una comprensione più intima di norme e principi, della loro ideazione ed applicazione.

L'interpretazione di molti testi letterari insomma è apparsa ai giuristi compito da non lasciare tutto nelle mani dei critici, ma da prendere in carico direttamente, per chiarire questioni specifiche del proprio lavoro. Fra gli storici del diritto antico o medievale il ricorso ad essi come fonti per la conoscenza di problemi e di soluzioni poco o nulla documentate altrove è un esercizio abituale. Omero e Aristofane, Plauto e Plinio, Agostino e Lattanzio, a tacere di Livio o Sallustio, sono adoperati correntemente dagli antichisti, e così le saghe e i poemi, le novelle, le allegorie religiose dai medievalisti. La letteratura come traccia per scoprire normative oscure, come

<sup>16</sup> Cfr. la trilogia *Das Recht im Bilde*, Erlenbach-Zürich, 1923; *Das Recht in der Dichtung*, Bern, 1931; e *Die Dichtung im Recht*, Bern, 1936.

testimonianza per risalire alle regole e alle nozioni, al funzionamento effettivo d'istituti di età remote, e specialmente il processo, appartiene in modo incontestato alle risorse della storiografia giuridica. Ma i testi letterari sono entrati anche nel cerchio dei dibattiti più spinosi di austeri giuristi. Chi non ricorda la discussione tra Jhering e Kohler sul *Mercante di Venezia*, che annunciava “l'alba della *Freirechtsschule*”?<sup>17</sup> A Jellinek la *schöne Literatur* sembrava capace di svelare “l'essenza del diritto nella sua storicità” e di restituire il pulsare della vita al di sotto delle sue forme<sup>18</sup>, mentre a Radbruch, oltre a ispirare i magistrali saggi su Goethe e Fontane, forniva materia per afferrare il “sentimento giuridico dei popoli” nelle sue differenti versioni<sup>19</sup>.

Neppure i “pratici” hanno trascurato di trarre partito dalle opere letterarie, e non soltanto con le citazioni stantie dei giudici e degli avvocati nella provincia dei tempi andati. Su un piano forse non tecnico, secondo l'ottica continentale, ma certamente costitutivo nella visione statunitense del diritto, già Benjamin Nathan Cardozo collegava l'analisi del ragionamento giuridico con la valutazione stilistica delle sentenze, intendendo

<sup>17</sup> J. Kohler, *Shakespeare vor dem Forum der Jurisprudenz* (1883), Berlin 1919, p. VI.

<sup>18</sup> I suoi contributi si possono vedere in G. Jellinek, *Ausgewählte Schriften und Reden*, Berlin, 1911.

<sup>19</sup> Fra le raccolte dei suoi scritti vedi soprattutto G. Radbruch, *Literatur- und kunsthistorische Schriften*, bearb. v. H. Klenner, Heidelberg, 1997.

lo stile come manifestazione dell'arte di giudicare<sup>20</sup>. Prima di lui John Henry Wigmore aveva raccomandato a chi esercitasse una professione forense di leggere i capolavori della narrativa per imparare a conoscere la natura umana, ad ascoltare le richieste di giustizia che salgono dalla società<sup>21</sup>. Del resto sin dalla metà dell'ottocento nelle università americane si distribuivano agli studenti di giurisprudenza *lists of novels*: elenchi di drammi e romanzi di argomento giuridico la cui meditazione era necessaria per completare l'apprendimento della "legge" con una indispensabile educazione umanistica. Un uso che non si è perduto fino ai nostri giorni, che anzi è ora istituzionalizzato in corsi appositi e si è allargato a comprendere anche il cinema<sup>22</sup>.

Se la ricerca del diritto nella letteratura, in sostituzione di un accesso negato alle fonti, è un'antica preoccupazione di storici; se ai filosofi e ai teorici offre un campionario esemplare di riflessioni intorno ai principi e ai fondamenti delle norme; se infine nella tradizione angloamericana conserva, al di là d'ogni *linguistic turn*, una esplicita vocazione politica e pedagogica

<sup>20</sup> B. N. Cardozo, *Law and Literature* (1925), ripubbl. in apertura dei *Selected Writings. The Choice of Tycho Brahe*, ed. by M. H. Hall, Forew. of E. W. Patterson, New York 1947.

<sup>21</sup> J. H. Wigmore, *A List of Legal Novels*, in "Illinois Law Review", 3 (1908), pp. 574-96; vedi anche Id., *A Kaleidoscope of Justice: Containing authentic Account of Trial Scenes from all Times and Climes*, ora Littleton Colo., 1983.

<sup>22</sup> Prima dell'era di *internet* la facoltà giuridica di Austen nel Texas, per esempio, distribuiva K. L. Kretschman, *Legal Novels: An annotated Bibliography*, Austen 1976. Nella Duke University è in uso P. J. Heald, *A Guide to Law and Literature for Teachers, Students and Researchers*, Durham N. C., 1998. Su diritto e cinema da alcuni anni svolge un corso a Berkeley Laurent Mayali.

(“educare i giuristi ad essere più di semplici giuristi”)<sup>23</sup>, nella certezza della sua efficacia per tener ferma la dimensione etica del diritto e per rafforzare il senso morale dei *lawyers* circondato da un diffuso discredito, l'accostamento tra diritto e letteratura avviene oggi lungo direttrici diverse. Le connessioni poste in rilievo dai recenti indirizzi non riguardano il diritto *nella* letteratura, o la letteratura nel diritto, bensì il diritto *come* letteratura, ossia la natura di *testo* dell'uno e dell'altra, e pertanto la possibilità di utilizzare in modo fecondo nelle “scienze giuridiche” teorie e metodi sperimentati inizialmente nell'analisi dei testi letterari e definitisi via via sotto varie insegne con il denominatore comune di “scienze del linguaggio”.

Le prime questioni che si presentano per un proficuo scambio ovviamente toccano l'ermeneutica, la teoria dell'interpretazione, ma altre investono in profondità la struttura degli enunciati giuridici. Per esempio affrontano il ruolo delle metafore e delle trame narrative che li attraversano, la composizione del campo simbolico nel quale si insediano, il carattere retorico dell'argomentazione “in diritto” e il risolversi nella retorica, come sua forma, della logica che sorregge il ragionamento. Riportano l'attenzione sul diritto come sistema comunicativo e sul prodursi di senso nella relazione dinamica tra scrittura e lettura, sul significato in quanto non già presupposto e rinchiuso nel testo (magari “fra le righe”), e perciò da ricercare e scoprire come un dato fisso esistente al suo interno, in sé e per sé, ma come funzione degli atti di

<sup>23</sup> I. Ward, *Law and Literature: Possibilities and Perspectives*, Cambridge, 1995, p. 27.

comunicazione mediante i quali dei soggetti lo costruiscono. Simili analisi spostano l'indagine sul versante delle variabili esterne, delle condizioni di pensabilità, di enunciazione e di recezione dalle quali il testo dipende (il "contesto", sia dal lato dello scrittore sia dei lettori), mettendo in causa le nozioni di autore e di individualità della lettura e superando l'ingenuo positivismo che rinvia l'interpretazione semplicemente a un soggetto costituente: alla "volontà del legislatore" da un lato, o alla spiegazione tecnica "pura" dall'altro.

Emergono così in primo piano i problemi del regime dei discorsi di sapere del diritto e sul diritto, del modo con cui essi formano concretamente un insieme di proposizioni scientificamente accettabili che producono effetti di verità e rapporti di potere, vale a dire i problemi statutari di "pratiche del testo che si collocano nella prospettiva di agire sul mondo"<sup>24</sup>, ma che prima ancora di governarlo lo immaginano secondo un proprio ordine. Da quali processi derivi questa circolarità di figure, comandi e obbedienze che istituiscono la comunità coi suoi miti, pregiudizi e valori identitari, a quali meccanismi di sviluppo e controllo soggiacciono, in sintesi come avvenga che la realtà sociale si "testualizzi", la sua materialità diventi testo, si dia a conoscere come testo e mediante i testi sia sottoposta ad operazioni, sono gli interrogativi di molte ricerche attuali. La specificità del discorso giuridico non ne viene mortificata, al contrario risulta in modo più chiaro il suo ufficio nella

<sup>24</sup> E. Landowski, *Statut et pratiques du texte juridique*, in *Lire le droit. Langue, texte, cognition*, sous la dir. de D. Bourcier et P. Mackay, Paris, 1992, pp. 441-55.

modellizzazione del reale, l'interazione tra la sua dimensione cognitiva ed operativa. La stessa nozione tecnica di ordinamento, in un'epoca come la nostra in cui sfumano i riferimenti cui tradizionalmente la colleghiamo – un territorio e un sovrano –, si rende disponibile per nuove definizioni.

Per effetto delle prospettive indicate anche il tema del diritto *nella* letteratura si presenta in termini rinnovati. Non si tratta più di riconoscere ad essa lo statuto di fonte, di considerare l'eventualità che conservi fra i suoi ricami delle pietre preziose da staccare e riunire in un'altra collana, per farla più ricca e restituire alle pietre la lucentezza appannata, ma di guardare all'abito intero per sorprendere i bagliori che gemme e tessuti si rimandano vicendevolmente, per cogliere l'equilibrio di tutto l'insieme e l'ammirazione che suscita durante la festa, o al contrario la disarmonia delle combinazioni e il mormorio di disapprovazione che si leva d'intorno. Fuor di metafora, si tratta di concepire diritto e letteratura come elementi essenziali di un dispositivo complesso (di una cultura) che non di rado operano congiuntamente, con alleanze segrete, se si vuole sotterranee ed implicite, nel plasmare le categorie mentali che governano la società, o nel concorrere uniti a smembrarle.

Questa ipotesi dischiude fertili itinerari sia agli storici sia ai giuristi. Per esempio la criminologia ha già potuto avvalersi della narrativa e della sua capacità di abbracciare simultaneamente, con la densità dell'invenzione linguistica, le mille sfaccettature del rapporto tra un soggetto e il suo ambiente, per raffinare l'analisi genetica delle "carriere criminali", inevitabilmente povera nelle fonti strettamente giuridiche, dei processi cognitivi attraverso i quali il soggetto identifica e di-



stingue i diversi livelli normativi, e per trarla fuori dalle secche del determinismo sociale o psichico. I penalisti hanno ampliato l'area di localizzazione dei testi in cui raccogliere dati, includendovi le rappresentazioni letterarie, specie per elaborare la cosiddetta parte generale. Esse infatti, costruendo una sorta di "realtà potenziata", ravvicinata dalla loro lente, conducono con la rappresentazione giuridica astratta, distanziata, un gioco di reciproci "rispecchiamenti produttivi"<sup>25</sup>. Agli storici della società e delle mentalità il circuito attivato fra testi giuridici e narrativi ha permesso di recuperare le variegata immagini che affollano l'universo simbolico di una comunità, spesso nascoste o elusive. Proprio il registro "basso" delle cronache, delle novelle, delle rielaborazioni di materiali del foro, è risultato più esteso, in confronto con i grandi romanzi, per chi ha saputo sfruttarne tutti gli indizi e le possibilità. È sufficiente ricordare il libro affascinante di Natalie Zemon Davis<sup>26</sup> sul caso di Martin Guerre, riferito dal giudice del processo appena concluso, dall'umanista e giurista Jean de Coras: un caso che attrasse Montaigne ed altri dopo di lui e che apre la raccolta di Pitaval.

<sup>25</sup> K. Lüderssen, *Produktive Spiegelungen. Recht und Kriminalität in der Literatur*, Frankfurt a. M., 1991. L'A. ha dedicato al tema numerosi studi. Apri nuovi campi di ricerca l'antologia da lui curata insieme con Th.-M. Seibert, *Autor und Täter*, Frankfurt a. M., 1978.

<sup>26</sup> N. Zemon Davis, *Il ritorno di Martin Guerre. Un caso di doppia identità nella Francia del Cinquecento* (1982), trad. it. con una postfazione di C. Ginzburg, Torino 1984. Si deve aggiungere almeno M. de Certeau, *La possession de Loudun*, Paris 1970, che affronta una celebre vicenda narrata anche da Pitaval.

#### 4. *Nascita di un genere letterario*

Essa inaugurò un vero e proprio genere, alla moda sul piano internazionale per oltre un secolo e destinato a svilupparsi in molti rami collaterali. Non mancavano i precedenti né i serbatoi ai quali attingere. Il terreno del mercato librario che si apprestava ad invadere era disseminato di centinaia di prodotti che si possono approssimativamente classificare in tre gruppi. Il primo era composto di almanacchi e stampe popolari, *canards* e libretti di *colportage* distribuiti nelle fiere dai chin-caglieri, di rozza fattura e di basso costo, contenenti oroscopi, calendari, canti e ballate, resoconti di vita di avventurieri, e in particolare quella cosiddetta “letteratura del patibolo” che configurava una sorta di letteratura di massa *ante litteram*. Agli inizi dell’età moderna, con l’avvento della stampa, essa si diffuse in tutta Europa riflettendo a suo modo il vasto riassetto della penality avviato dalle grandi ordinanze degli anni ’30 del cinquecento e la centralità che i suoi riti ufficiali rivestivano nell’edificazione delle monarchie assolute<sup>27</sup>. Riallacciandosi negli schemi, tortuosamente, alla tradizione di *exempla*, alla omiletica e alle vite dei santi, ma anche al genere picaresco, esortava alla condotta morale – anche se spesso avvinceva ambiguamente con la rappresentazione dell’immoralità – esaltava il trionfo della giustizia e della Provvidenza, perseguiva

<sup>27</sup> G. Alessi, *Il processo penale. Profilo storico*, Roma-Bari, 2001.

scopi edificanti rivolgendosi a un pubblico definito immancabilmente di “peccatori”.

Meno presenti in Italia e in Spagna, ma abbastanza usuali in Germania<sup>28</sup>, le *complaintes* e i *récits* dei supplizi abbondavano soprattutto in Francia e in Inghilterra, dove ebbero uno straordinario rilievo nello sviluppo del romanzo e del giornalismo<sup>29</sup>. Raccontavano per sommi capi (o per meglio dire inventavano) la biografia del condannato e i suoi atti esecrandi e riportavano il suo testamento spirituale: il resoconto fatto al confessore o le parole pronunziate davanti al boia, che terrorizzavano ed ammaestravano. Erano ricercati avidamente dalla *populace* e per battere la concorrenza gli stampatori li preparavano e li smerciavano sulla piazza stessa dell'esecuzione prima ancora che fosse avvenuta: una celebre incisione di Hogarth raffigura mirabilmente la scena.

Un secondo gruppo era di tradizione più colta. Era costituito, sulla scia della fortuna francese della novellistica italiana tardomedievale e rinascimentale, dalle collezioni di aneddoti e

<sup>28</sup> Per l'Italia gli studi sono ancora assai scarsi; per la Spagna resta fondamentale J. Caro Baroja, *Ensayo sobre la literatura del cordel*, Madrid 1969. Per la Germania una buona introduzione alla cd. *Schafottliteratur* è nell'antologia *Bänkelsang. Texte - Bilder - Kommentare*, hg. v. W. Braungart, Stuttgart, 1995<sup>2</sup>.

<sup>29</sup> R. De Romanis, *Identità camuffate, scritture criminali*, in *Il delitto narrato al popolo. Immagini di giustizia e stereotipi di criminalità in età moderna*, a c. di R. De Romanis e R. Loretelli, Palermo, 1999, pp. 62-94; *ivi* anche un saggio di Michael Harris sul rapporto della letteratura del patibolo con le strategie per il controllo della stampa periodica, e di Ian A. Bell sull'incisione citata di Hogarth.

avvenimenti curiosi, dalle narrazioni di eventi straordinari e peripezie che avevano sollevato clamore (*histoires admirables, histoires prodigieuses, notables, singulières, mémorables*, ecc.) e che non di rado si annodavano intorno a truffe e agnizioni, delitti e processi famosi. Tra sei e settecento ebbero in Francia una diffusione imponente gli *Spectacles d'horreur* di Jean-Pierre Camus (1630) e le *Histoires tragiques de nostre temps* di François de Rosset (1614), di cui si contano una quarantina di edizioni e che per vari aspetti interni e esteriori furono certamente fra gli antecedenti più prossimi delle *Cause celebri*. Una strada analoga verso il *novel* e il *romance* era già abbondantemente percorsa in Inghilterra<sup>30</sup>, ma nella raccolta di Pitaval non si colgono echi significativi dell'anglofilia emergente in alcuni circoli letterari francesi.

Infine un terzo gruppo va individuato nella produzione forense, materiale tecnico destinato ai professionisti, ma nel corso del settecento indirizzato anche – lo vedremo più avanti – ad un pubblico sempre più largo e da esso insistentemente richiesto. Senza contare i *consilia* e le *decisiones* dei commentatori e l'immensa mole di letteratura decisionistica in lingua latina, il *barreau* parigino conosceva assai bene collezioni come il *Recueil de plaidoyez notables de plusieurs anciens et fameux advocats de la Cour de Parlement*, apparso per la prima volta nel 1612. Pitaval affermava che erano a

<sup>30</sup> Sul tema esiste una storiografia nutrita; tra gli studi ormai classici si possono citare I. Watt, *The Rise of the Novel: Studies in Defoe, Richardson, and Fielding*, Berkeley, 1957; e L. J. Davis, *Factual Fictions. The Origins of English Novel* (1983), Philadelphia, 1996.

disposizione di tutti altri cinquanta volumi simili in folio (*Lettre*, t. XV). Inoltre circolavano a stampa migliaia di atti giudiziari, *factums* e *mémoires*<sup>31</sup> di cui a molti non sfuggivano le potenzialità drammaturgiche, e che difatti già prima di lui erano stati utilizzati per scopi narrativi e per creare il mito di formidabili furfanti: si pensi soltanto a Cartouche. Del resto la contiguità fra tribunale e teatro alimentava i giochi di scambio più sfruttati dall'immaginazione barocca: non per caso la sua metafora prediletta, il teatro, compare nel titolo d'una delle maggiori enciclopedie giuridiche del seicento, il *Theatrum Veritatis et Justitiae* di Giambattista De Luca.

Pitaval fuse nella sua opera le tre eredità. Si avvalse della collaborazione del collega Louis Boullenois, avvocato e bibliofilo, per reperire le fonti che gli occorreavano (*arrêts* e *plaidoyers*) e di una pluralità di stampatori per realizzare la lucrosa serie che ebbe non meno di nove edizioni<sup>31</sup>. La mescolanza dei modelli e le innovazioni risultano chiaramente fin dalle *Avvertenze* che presentavano ogni anno le relative coppie di volumetti. Essi narravano a scopo d'intrattenimento le storie, per lo più risalenti nel tempo, di processi "singolari", di avvenimenti nei quali "il vero s'incontra con il meraviglioso" (t. I). Erano perciò capaci di offrire al cuore e allo spirito un piacere "puro e squisito", negato dalle storie fittizie di fatti

<sup>31</sup> Uso quella piuttosto elegante in ventidue tomi, con vignette di avvocati e dell'Éloquence nell'antiporta dei primi due, pubblicata "à La Haye, chez Jean Neaulme", tra il 1738 e il 1746, che si conserva nella Biblioteca Nazionale di Napoli, ma è composta (come accade frequentemente) da volumi non in sequenza cronologica.

strani e sorprendenti, dilettevoli ma indigeste per la naturale repugnanza che suscita il falso. In tal modo la raccolta intendeva soddisfare la curiosità dei lettori e al tempo stesso istruirli sull'*esprit de règle* della giurisprudenza, svelare i "misteri" delle decisioni sfrondandole dall'intrico delle procedure, dalle "spine del Palazzo", ma senza sacrificare le circostanze indispensabili alla comprensione, l'esattezza dei particolari le cui minuzie fanno una gran differenza in diritto. Le sentenze erano riportate fedelmente, mentre le scritture degli avvocati erano sottoposte a rielaborazioni in misura variabile a seconda delle esigenze di uno stile accessibile, vicino più a quello della commedia (sotto la penna di Pitaval cadeva il nome di Molière) che della tragedia, come le storie avrebbero invece richiesto in base ai criteri classicistici in auge.

L'accoglienza fu subito favorevole. Man mano che i tomi si susseguivano Pitaval poteva registrare in ogni prefazione, con uno scusabile impulso di "vanità", il crescente *empressement du public* e ribadire il proprio compiacimento per la realizzazione di un'opera giuridica che anche le dame leggevano e tenevano sulle *toilettes*. Alle critiche di arcigni censori era facile replicare con ironia contrapponendo il livello di vendite, che fra l'altro ne guadagnava un insperato incremento: "peggio per l'opera di cui non si parla: di sicuro è un libro che ammuffisce dal libraio" (t. VII). Le *Causes célèbres* raggiungevano invece i destinatari cui erano esplicitamente dirette: le *gens du monde*, ossia il bel mondo con i suoi fiori, le donne, educato alla civiltà della conversazione.

Come questo pubblico fosse esattamente composto è impossibile dire con precisione. Chi ha tentato di farlo quando

erano vivi gli echi della “storia quantitativa” ha scovato con straordinaria acribia ogni sorta di documenti<sup>32</sup>, che tuttavia resistono coriacei nel difendere la propria natura di indizi. I carteggi privati, le riviste, le recensioni, anche le più ostili, ammettono il “successo prodigioso” dei libri, la diffusione fin nelle province, la ressa nelle botteghe dove si distribuivano, la “avidità” con cui donne e giovani li divoravano. I cataloghi dei librai, gli inventari di magazzino, gli annunci pubblicitari, oltre al ginepraio delle edizioni e alle ristampe pirata, confermano l’alto numero di copie e lo smercio. Il costo però era abbastanza elevato, anche se ne attenuavano il peso la dilazione nel tempo e forse la vendita in sottoscrizione – ingegnosa antenata delle rateizzazioni – e di lì a poco nutrice di questo genere di pubblicazioni. Nel 1745/46 sia Cavalier sia Desprez offrivano l’intera serie per cinquanta *livres*: sono da escludere gli acquirenti troppo modesti (non superava le duemila la rendita annua di un piccolo possidente).

Fra i compratori invece vi erano certamente i “legali” (*j’ai le plaisir que les Magistrats et mes Confrères achètent mon ouvrage*, t. XV), la schiera non sempre anonima di procuratori, giudici ed avvocati, anche di rango, i quali – insinuava Pitaval maliziosamente – non è detto che frequentassero con assiduità i Cujacio e i Dumoulin degli studi severi, né le opere che nessuno legge da cima a fondo, ma si limita a consultare

<sup>32</sup> H.-J. Lüsebrink, *Kriminalität und Literatur im Frankreich des 18. Jahrhunderts. Literarische Formen, soziale Funktionen und Wissenskonstituenten von Kriminalitätsdarstellungen im Zeitalter der Aufklärung*, München-Wien, 1983, pp. 158-63.

all'occorrenza. Il punto era della massima importanza per l'autore, che vi si soffermava in diverse occasioni con insistenza. Egli respingeva le critiche provenienti da chi non era giurista, perché mosse da incompetenti. Ripeteva che se le storie erano sue, vi erano però "rifusi" gli atti dell'accusa e della difesa e gli originali degli interrogatori, scritture di parte, relazioni anonime ed estratti dal *Journal du Palais*, mentre le sentenze erano riportate alla lettera. Erano citate e commentate le leggi vigenti, né erano sottaciuti i dettagli formali della procedura, purché rilevanti per spiegare l'intreccio. Il suo proposito insomma era un'informazione *giuridica* rara a trovarsi, "religiosamente" esatta ma piana, non dottrinale bensì aderente alla effettività delle pratiche giudiziarie, in uno stile ornato, privo di sottigliezze dogmatiche e di asperità, accetto al tempo stesso ai profani e al *barreau*<sup>33</sup>.

Con la sua casistica enciclopedica egli "rischiava" per le *gens d'esprit* i labirinti, gli arcani, le difficoltà della giurisprudenza, e lasciava ai malevoli di biasimarlo per aver messo i segreti del diritto nelle mani di un pubblico che poi avrebbe preteso di saperne quanto i giuristi. Poco importava se qualcuno avesse amato accusarlo di profanare la scienza volgarendola; conosceva infatti la predica: "Non vediamo forse che un medico che parla in francese quando parla di medicina non

<sup>33</sup> *Lettre*, t. XV: "Je me renferme dans cet unique argument: j'ai voulu mettre mon livre entre les mains des gens du Barreau, des gens du monde, et même des dames. Je l'ai dit: si je m'étois contenté de faire des extraits des Plaidoyers, et d'en rapporter ensuite les Arrêts, j'aurais été lu des premiers; mais j'aurais fait un ouvrage soporatif pour les derniers".



è così stimato come un medico che adopera tanto greco e tanto latino? Un sapiente non deve farsi comprendere, quanto farsi ammirare come un uomo che possiede il tesoro di una scienza prodigiosa”<sup>34</sup>. Pitaval voleva che i suoi libri fossero letti anche fuori del Palazzo, voleva soddisfare i forensi e coloro che non lo erano. La sua “regola principale era di piacere” (t. XV). La sua divisa era: istruire divertendo, con il vero dei fatti storici e il gradevole del romanzo.

### 5. *Storie in cerca d'autore*

Pitaval però non era uno storico né un romanziere. Era solo un *conteur*, un narratore di storie. Avvertiva – lo si ricava da qualche accenno – una relazione vaga tra storia e romanzo e si accontentava della ingenua equazione storia/verità, romanzo/finzione. La storia, con l’infinita varietà dei suoi casi, gli serviva per evitare la monotonia (*mes sujets sont infinis*, t. XIV) e per accrescere la suspense con la verità; il romanzo lo soccorreva con gli ornamenti dell’eloquenza per sfuggire all’aridità e all’astrattezza della letteratura forense. Così l’alleanza fra il diritto e le lettere istruiva senza annoiare e induceva ad “amare la giurisprudenza” dipingendo fatti e personaggi “con un pennello veritiero” (t. VII), senza finzioni troppo ardite né verità troppo scottanti. Salvo casi rari e minori, nei quali era intervenuto egli stesso come avvocato (si trovano nel t. V), erano esclusi quasi del tutto i processi

<sup>34</sup> T. I, p. XIII.

recenti. Non erano numerosi nemmeno quelli remoti: appartenevano in maggioranza al periodo tra la metà del seicento e gli inizi del settecento, e perciò non risultavano né troppo estranei né troppo invadenti, apparivano innocui per la distanza, ma riconoscibili, ancora freschi nella memoria o facili da rinfrescare.

L'effetto di distanziamento era favorito dalla genericità dei riferimenti e veniva incontro alla curiosità per l'esotico dei lettori. La storia permetteva così l'intrattenimento anedddotico, aggiungeva qualche tocco realistico: non istituiva un legame concreto con gli eventi descritti, restava un dato esterno e secondario e non era richiamata per sostanziare l'accaduto. L'impianto giuridico – esposizione del fatto, argomentazioni delle parti, riordino razionale mediante decreti e sentenze – sottraeva i racconti a qualunque dubbio di fantasiosa finzione. Piuttosto l'illusione referenziale, ossia la pretesa di riportare tal quali vicende realmente accadute, promuoveva un susseguirsi di scambi incrociati tra l'avventuroso travestito nei colori del naturale e viceversa.

Bruciando incensi a Dio, al tribunale del Parlamento ed al re, medicando le piaghe della giustizia con il balsamo delle digressioni gradite al gusto dell'epoca e con le tinture romanzesche che anestetizzano e fanno spuntare lacrime di tenerezza, Pitaval allontanava da sé ogni sospetto di intenti polemici. Nelle sue novelle la Provvidenza stendeva sempre una mano caritatevole e realizzava disegni imperscrutabili; la giustizia della corte era equa e benevola; il sovrano dispensava le grazie. Ma la vocazione ortodossa e ossequiosa dell'autore sventava solo fino ad un certo punto le insidie delle vicende narrate,

dissipava solo parzialmente il turbamento indotto dallo spettacolo del mondo che la scena giudiziaria metteva in luce e che niente assicurava sepolto in un lontano passato. Gli toccava talvolta di ammettere: “Ecco cosa fa dire che i Parlamenti hanno lumi superiori a quelli dei primi giudici (...). Ma il fatto che occorra sudare per tre o quattro gradi di giurisdizione prima d’essere giudicati sovranamente è una delle cause della rovina dei ricorrenti”<sup>35</sup>.

In realtà l’efficacia commovente e intrigante delle “cause” stava proprio nel *remuer les passions*, nel suscitare impulsi di partecipazione emotiva, tentazioni e repulsioni da parte dei lettori posti di fronte a passioni elementari e perciò “contemporanee”, attuali perché eterne nella loro elementarità. L’effetto “destoricizzante” derivava dalla struttura e dalle modalità dei racconti: tipi fissi, meccanicità dei passaggi, semplificazione degli sviluppi appiattiti sul dato giuridico e documentario, prevalere degli elementi invariati sulle variazioni. La retorica enfatica dell’indignazione e della compunzione si alternava con una ripetitività in cui le differenze della storia sbiadivano nelle somiglianze e nella sincronia della cronaca.

La maggior parte degli effetti non dipendeva dal calcolo sapiente dell’autore, da un artificio lucidamente voluto, bensì dalla standardizzazione della scrittura, pronta a fissarsi in genere letterario. La raccolta era un disordinato assemblaggio di storie prese dalle età più diverse: storie disomogenee fra loro di grandi personaggi e di gente minuta, dirette a stupire con la

<sup>35</sup> T. XXI, p. VII.

relazione veridica di una realtà che supera la fantasia, della vita che sfuma nel romanzo. Il lavoro procedeva man mano che si adunavano i materiali, con uno stile rudimentale, con svolazzi spesso antiquati e citazioni classiche di maniera, bollato da un recensore come *verbiage fastidieux d'un écrivain*<sup>36</sup>. Le motivazioni dei protagonisti appartenevano al repertorio più convenzionale, qua e là rinverdito dai *Caratteri* di La Bruyère: gelosia, egoismo, tirannia delle passioni, talora influenze diaboliche. I dispositivi essenziali erano dei più triti e percorrevano tutto il registro dei camuffamenti e degli smascheramenti (risorsa tipica del teatro coevo), delle menzogne e dei segreti svelati. Amore e matrimonio, purezza e disonore, virtù e peccato, ricchezza e povertà erano gli ingredienti fondamentali.

Tuttavia proprio i moduli manichei e la sequela di stereotipi rappresentavano un punto di forza dell'opera, capostipite fortunato della moderna paraletteratura di massa<sup>37</sup>. Il rincorrersi dell'ovvio, pur nell'esuberanza declamatoria dell'abnorme, assicurava al pubblico il conforto della prevedibilità. I ritmi regolari di immissione sul mercato davano luogo alla serie che garantisce caratteristiche costanti e normalizza gli intrecci, confermando giudizi e pregiudizi, pungolando un'attesa che si rigenera su se stessa ad ogni nuova "puntata". La pubbli-

<sup>36</sup> Cit. in Lüsebrink (nt. 33), p. 164.

<sup>37</sup> *La paraletteratura. Il melodramma, il romanzo popolare, il fotoromanzo, il romanzo poliziesco, il fumetto*, sotto la dir. di N. Arnaud, F. Lacassin, J. Tortel (trad. it. parziale dell'ediz. francese del 1970, ma con l'aggiunta di un contributo di M. Rak), Napoli, 1977; D. Couégnas, *Introduction à la paralittérature*, Paris, 1992.

cazione periodica nel formato tipico della letteratura marginale, scartato solitamente dalla produzione “nobile”, conferiva identità editoriale, definiva la collana che promette insieme concordanze e sorprese, che nella sua continuità fa ritrovare quello che già si è trovato e qualcosa di nuovo al tempo stesso.

D'altro canto la collocazione delle trame in una dimensione temporale evocata debolmente e l'elementarità dei meccanismi favorivano l'andamento favolistico dei racconti, mentre il conformismo che essi sbandieravano addolciva nel sentimentalismo le atmosfere e i personaggi drammatici. I protagonisti erano tolti da ogni cetto sociale, cosicché la raccolta mescolava su un medesimo piano e col medesimo tono vari livelli di cultura e costumi, offrendosi con ciò stesso ad una pluralità di lettori, molti dei quali altri generi letterari non raggiungevano. L'uniformità cui le distinte sfere culturali e sociali erano ricondotte costruiva uno spazio mentale relativamente autonomo, produceva a suo modo una sorta di omogeneità: l'opera creava così il proprio pubblico ancor più di quanto ne riflettesse le tendenze del gusto. Con le sue moralità predilette – l'alterigia abbassata dei nobili e l'ignoranza del popolo messa in ridicolo, la forza del danaro, l'importanza degli affetti familiari – coagulava grumi di mentalità “borghese”. Né va sottovalutato che giocando sul patetico e sul sentimentale contribuiva a far emergere un nuovo pubblico: le donne.

Lo schema di base era l'esibizione di un nodo e del suo scioglimento. I processi presentavano vicende aggrovigliate, avvolte in qualche misura nella mitologia (*causes célèbres*) e stimolo all'immaginazione (*et intéressantes*), classificate poi entro un ordine razionale (*avec les jugemens*) che infine le

dipanava (*qui les ont décidées*). Con i suoi documenti sicuri, con la sua pretesa di veridicità e la sua povertà espressiva Pitaval si comportava da “scrivano pubblico”<sup>38</sup> di un discorso anonimo e collettivo (*sujet de l’entretien des honnêtes gens et du peuple...*, t. I; *tout Paris en a été abreuvé...*, *tout Paris en a été long-tems occupé...*, t. XXI) aperto a più versioni, disponibile alla riutilizzazione che cancella l’individualità dell’autore trasformandolo in una tipologia. Qui la scrittura sovrasta lo scrittore, esso diviene intercambiabile, un altro può prendere il posto suo nella serie che è interminabile, cresce su se stessa ed è pronta per essere manipolata, esportata e tradotta. Man mano che il genere si stabilizza quest’ultimo prevale sulla originalità del testo che si identifica con la serie: la “serie gialla”, la “serie nera”, o anche la “serie Pitaval”. L’anonimato sotto il quale egli pubblicò i primi volumi fu dettato sicuramente da cautele contingenti, ma assume *ex post* un valore simbolico. La raccolta registrava infatti i frammenti della memoria comune e l’accordo raggiunto sul loro significato morale e giuridico. Era una letteratura dell’evidenza accertata: come letteratura attendeva un autore, come evidenza attendeva dei critici.

## 6. Cause celebri e opinione pubblica

Gli autori non tardarono molto. La prima forse a riscrivere Pitaval sulle pagine della letteratura “alta” (è difficile stabilire

<sup>38</sup> Sgard (nt. 10), pp. 469-70.

priorità tra gli infiniti rifacimenti e le trasmissioni indirette) fu Charlotte Smith, che dalle *Causes célèbres* trasse nel 1787 il suo *Romance of Real Life*, sulla base peraltro di una tradizione inglese robusta ed autonoma di rielaborazione del materiale giudiziario, specie di argomento criminale, che sta alle origini del romanzo moderno. Alla stessa collezione attinsero espressamente Sade, Schiller e Hoffmann, ma non si contano gli scrittori che la utilizzarono in seguito derivandone trame per novelle e romanzi, specie dopo che le riduzioni, conservando solo lo scheletro delle “storie”<sup>39</sup>, ne fecero un comodo repertorio di intrecci. In Germania essa intitolò addirittura un genere letterario designato ancora oggi col termine di *Pitavalgeschichten*. Riuscì al modesto avvocato “ciò che neppure i più grandi nomi raggiunsero mai. Il suo nome divenne un concetto di genere. Romanzo, novelle, lirica, teatro e – Pitaval”<sup>40</sup>.

Anche la critica non si fece attendere. Sebbene il conservatorismo del narratore operasse da freno, essa scaturiva dagli stessi “fatti” narrati, di fronte ai quali spiccava

<sup>39</sup> Cfr. F.-A. de Garsault, *Faits des causes célèbres ... augmentés de quelques causes*, Amsterdam-Paris, Chastelain, 1757 (un solo vol. in 12°); P.-F. Besdel, *Abrégé des causes célèbres...*, Aix, Mouret fils, 1783, 3 voll.: scelta di 58 casi dai 22 volumetti di Pitaval; l'opera ebbe in Francia cinque edizioni fino al 1787 ed una sesta nel 1806, ma fu pubblicata anche in Inghilterra nel 1787 e nel 1793.

<sup>40</sup> R. Kiesow, *Der Fall Pitaval*, in *Kultur der Kommunikation*, hg. v. M. Fumaroli u. U. J. Schneider, Göttingen, 2003. Per le innumerevoli raccolte di *Pitavalgeschichten* (fino al 1965) vedi l'introduzione di A. Christoph a *Große Kriminalfälle. Aus dem Neuen Pitaval*, München, 1969. L'ultima è apparsa nel 2001.

la casualità e l'inefficacia del sistema giudiziario: inganni di un'aristocrazia corrotta; solidarietà familiari e comunitarie in frantumi; doti ed eredità sottoposte a regimi patrimoniali caotici; bambini in balia del destino; frodi impunte; maritaggi e monacazioni forzate; la virtù oltraggiata e l'innocenza indifesa; il labirinto delle procedure e delle avocazioni; le condanne frettolose e feroci. E naturalmente l'universale violenza, l'impostura e il raggiro come regola di una società delle apparenze, la rapina economica e la prevaricazione sessuale come costanti di tutte le asimmetrie.

Il bel mondo aveva di che avvertire sottili brividi di piacere e di orrore dinanzi ai resoconti "autentici" di avvelenamenti, adulteri, scambi di persona, eredità contese ed intrighi di corte, alle avventure e alle disavventure di mogli infedeli, nobili indebitati, monache indemoniate e preti libertini, e poteva deliziarsene nei modi levigati ed ironici della conversazione e della *politesse*. Ma era messo di fronte alla costruzione processuale degli avvenimenti, alle opposte versioni delle parti, alla diversità delle testimonianze e alle soluzioni spesso contraddittorie dei giudici. Poteva fermarsi alla conversazione senza alimentare almeno un inizio di discussione? Nei testi si accavallavano due strutture discorsive diverse, quella forense e quella letteraria, rette da logiche differenti, eppure garanti l'un l'altra di "verità", rivolte a colmare reciprocamente incongruenze e lacune. L'argomentazione giuridica competente conferiva attendibilità al racconto, ma era a sua volta il racconto emozionante a rendere accetta l'argomentazione, in un movimento circolare nel quale i due ingranaggi, ad-



dentellandosi fra di loro, azionavano valutazioni e confronti dipendenti dalla struttura, non già dalle intenzioni esplicite dell'autore.

Frattanto, dal lato dei lettori, l'attribuzione di senso alle "storie" subiva torsioni seguendo lo slittamento progressivo del loro sistema di attese. Se sono convincenti gli indizi adunati da Lüsebrink, esse non andavano sotto gli occhi del *grand monde*, come i *contes* raffinati, o di poveri peccatori, come le vecchie *complaintes*, o solo di cerchie di specialisti, come le scritture di parte e le sentenze: conquistavano progressivamente categorie più ampie, lettori sparsi di ceti istruiti – il "ceto civile", si sarebbe detto in Italia – irrequieti e desiderosi di imporsi in una società corporata che assicurava gusci protettivi, ma condannava ogni sforzo d'infrangerne le barriere. Alla metà del settecento buona parte di essi poteva ancora apprezzare le corde frivole toccate da Pitaval nel riconoscerne l'autorevolezza di giudici che non osava sfidare: "E se il pubblico potesse uscire dal suo ruolo di giudice, che non abbandona mai, mi sarebbe grato dell'ardente desiderio che ho di soddisfarlo" (t. III). La metafora del giudice era allora spontaneamente associata da tutti all'uomo di mondo *érigé en juge sur le Parnasse*, esperto di cose letterarie e arbitro del buon gusto nel ripetersi quotidiano di uno spettacolo in cui gli spettatori non assistevano che alla recita di se stessi. Pochi decenni dopo il "giudice" di Pitaval era inteso in un altro modo. Non fu solo Schiller a scorgere nelle *Causes célèbres* il merito di squardare per intero il processo, di illuminarlo in ogni sua piega e

d'inverare così "la libertà repubblicana del pubblico dei lettori, al quale compete di assidersi in tribunale"<sup>41</sup>.

In cinquant'anni il modello di Pitaval aveva conosciuto una vera e propria esplosione. Tra il 1734 ed il 1789 i suoi 160 casi, con i supplementi e le continuazioni delle successive raccolte, erano saliti in Francia a 1528, ripartiti in 253 volumi<sup>42</sup>, sullo sfondo di un'editoria concernente i processi in tumultuosa espansione. Fra gli altri apparvero a Parigi dal 1766 al 1769 i tre volumetti in dodicesimo di *Continuation des Causes célèbres*, a cura di Jean-Claude de La Ville, e nel 1769-1770 i due di *Causes amusantes et connues* di Robert Estienne. La collezione più impressionante però furono le *Causes célèbres, curieuses et intéressantes de toutes les Cours souveraines du Royaume, avec les jugemens qui les ont décidées*, di Nicolas-Toussaint Le Moyne, meglio noto come Des Essarts. Stampate presso Simon nel consueto formato minore, in sottoscrizione, diedero vita a due serie mensili, di 16 tomi la prima (1773-1774), di 179 la seconda (1775-1789), per un totale di 939 casi. Nel 1777 furono corredate da una *Table alphabétique et raisonnée des matières* dei primi quaranta tomi.

<sup>41</sup> F. Schiller, *Der Verbrecher aus verlorener Ehre. Eine wahre Geschichte* (1792), in *Sämtliche Werke*, Bd. 5, hg. v. G. Fricke u. H. G. Göpfert, München, 1960<sup>2</sup>, p. 14; per le valutazioni di Schiller vedi anche *ivi*, pp. 864-66, la sua *Vorrede ai Merkwürdige Rechtsfälle als ein Beitrag zur Geschichte der Menschheit, nach dem französischen Werk des Pitaval durch mehrere Verfasser ausgearbeitet*, Jena, Cuno, 1792-1795.

<sup>42</sup> Cfr. i calcoli di Lüsebrink (nt. 33), pp. 104-105 e la tabella riassuntiva a p. 113.

Editore d'opere d'ogni sorta e libraio, Des Essarts fu un poligrafo inaffidabile e superficiale<sup>43</sup>, ma era anche avvocato, conosceva i tribunali e padroneggiava la materia penale: nel 1773 e nel 1775 scrisse di diritto e di procedura. Pubblicò e ripubblicò le sue "cause" sia separatamente, con semplici mutamenti del titolo, sia aumentandole, rimescolandole o selezionandole in altre tre antologie parallele e voluminose. Continuò nell'impresa anche durante la rivoluzione, coi processi di Maria Antonietta, Danton, Robespierre e così via, e nel 1802 illustrò il processo del duca d'Orléans<sup>44</sup>.

Sostanzialmente intatto nella struttura formale, il genere aveva subito dei gradualisti spostamenti e i lettori, nel clima mutato degli anni '70 e '80, vi cercavano qualcosa di più dello svagato intrattenimento. Si modificava pertanto la produzione di senso dell'intero circuito comunicativo messo in funzione. I racconti conservavano la propria pretesa di verità attenendosi all'indagine giudiziaria e scansando i "vizi" del romanzo-finzione, verso il quale si manifestava in Francia un trasporto del pubblico non minore che in Inghilterra. Crebbero invece man mano e divennero poi dominanti i processi recenti e contemporanei, puntando evidentemente in modo esplicito sull'attualità: in Des Essarts la distanza del resoconto dagli

<sup>43</sup> Per le notizie bio-bibliografiche vedi la "voce" di A. Beuchot, in *Biographie universelle ancienne et moderne* (Michaud), t. 10, Paris, 1854, p. 482.

<sup>44</sup> Riuni le storie pubblicate separatamente nei *Procès fameux jugés depuis la Révolution, contenant le détail des circonstances qui ont accompagné la condamnation des grands criminels et des victimes qui ont péri sur l'échafaud*, Paris, chez l'auteur, 1798-1802, 10 tomi in 5 voll. in 12°.

avvenimenti scese tra la prima e la seconda serie dai sei anni di media a un anno solo o a pochi mesi. L'equilibrio tra la materia civile e penale si sbilanciò a favore della seconda, mentre i protagonisti, colpevoli o vittime, erano sempre più gente comune nella quale ci si poteva imbattere tutti i giorni – lo determinava anche l'esorbitante moltiplicarsi delle vicende narrate – ed era abbandonata l'inclinazione di Pitaval a soffermarsi sui vertici del panorama sociale, che i suoi successori criticarono apertamente spiegando di preferire soggetti della stessa epoca e condizione della propria.

Era così allestita una vasta galleria di ritratti, un'enciclopedia delle passioni umane, di cui il foro offriva il repertorio più esauriente che si potesse desiderare. Des Essarts insistette spesso sull'intenzione di *faire connoître les moeurs des peuples et des gouvernemens*, di dipingere attraverso il prisma della giustizia un quadro somigliante e vario dei mille aspetti della vita civile, un inventario dei costumi di tutti i ceti, specie medi e inferiori, scopercchiandone fin nell'intimo la sfera privata. Significativamente, era lo stesso progetto perseguito su un piano coerente e consapevole dai critici della società più ascoltati, da Voltaire a Balzac, transitato poi nelle scene parigine di vita forense delle matite di Gavarni e di Daumier.

I lettori non certo rari di una mole così straripante di scritti s'immedesimavano agevolmente nelle storie realistiche di disgrazie nelle quali essi stessi potevano incorrere per un'astuzia del prossimo, un passo azzardato, uno scherzo imprevedibile del destino. Una recensione del *Journal de Paris* del marzo 1786 indicava la molla della "curiosità" per intrecci straordinari ma veri nel fatto che "molti lettori sono persuasi di poter essere

implicati in processi simili a qualcuno di quelli dei quali vedono la storia”<sup>45</sup>. Nell’inesauribile ripetizione di fondali sempre uguali essi si aspettavano e ritrovavano la conferma dei propri comportamenti e delle proprie opinioni, sia che fossero moderate, sia che scivolassero verso la critica radicale. Le cause celebri rivelavano loro malgrado il franare della società politica tra i conflitti delle *élites*, il venir meno delle sue protezioni tradizionali, l’indebolirsi dei confini di *status* che norme e giudici non riuscivano più a tutelare, il conseguente emergere, nella realtà ed ancor più nelle percezioni, dell’insicurezza e della minacciosa presenza di una questione giustizia e di una questione penale.

I compilatori delle raccolte si possono catalogare tra i riformatori politici solo a prezzo di pesanti forzature. Pitaval postulava querulo pensioni; Des Essarts espresse ampiamente il suo livore antigiacobino. Tuttavia, nonostante la studiata apologia dei giudici e dei parlamenti, entrambi attestavano l’ambigua problematicità dei processi e stimolavano il giudizio. Gli stessi congegni descritti reclamavano un’opinione. Si indirizzavano verso una sentenza e la presupponevano fin dall’inizio: il coinvolgimento dei lettori aumentava se l’esito giudiziario giungeva dopo il susseguirsi di ipotesi alternative. François Richer – l’avvocato al quale si deve un rifacimento di Pitaval in ventidue tomi con l’aggiunta di casi recenti – accentuò dichiaratamente proprio questo aspetto: “ho cercato di organizzare la narrazione in modo che il lettore non preveda

<sup>45</sup> Cit. in Lüsebrink (nt. 33), p. 107.

affatto la sentenza e che gli resti incerta fino alla conclusione”<sup>46</sup>. La rappresentazione, moltiplicata per il numero dei casi narrati e delle copie stampate, si svolgeva sul palcoscenico dei tribunali che dettavano la trama con i loro atti ufficiali. Quanto più l'autore li “rischiava” e li rendeva avvincenti, quei documenti “arcani” e le loro concatenazioni erano sottratte al segreto delle procedure ed esposti al giudizio “illuminato” del pubblico, non soltanto degli specialisti, ma anche dei profani, unificati sul piano omogeneo della loro comune sensibilità e dal convergere di decisione razionale (diritto) e scelta emotiva (letteratura).

L'andamento del processo, le strategie delle parti, le prove, i dettagli giuridici, in una parola “i misteri della giurisprudenza” prendevano veste di libri aperti, anzi di volumetti per un disinvolto consumo, sicché scattava naturalmente l'approvazione o la riprovazione, l'implicita critica morale e sociale che agiva come scuola di educazione politica. Affari privati e particolari – doti, matrimoni, tutele, riconoscimenti e disconoscimenti di *status* – crimini inquietanti e frequenti – piccoli furti, avvelenamenti, brigantaggio e rapine – diventavano temi di dibattito generale. L'enorme diffusione delle novelle stendeva un filo che serpeggiava attraverso i palazzi, nei carteggi, nelle accademie, nei caffè e nei salotti, e si insinuava fin nei *boudoirs*. L'aneddoto si trasformava in parabola, la descrizione veridica in denudamento discorsivo della realtà, il “fatto” singolare in “storia” giudicante. Il processo era tradotto in racconto che genera tipi ed immagini a disposizione del giudizio sociale e il

<sup>46</sup> F. Richer, *Causes célèbres ... rédigées de nouveau*, Amsterdam et Paris, Rhey et a., 1773-1778, t. I, p. III.

racconto dava luogo a sua volta a un processo celebrato in pubblico. L'interazione tra dimensione giuridica e letteraria produceva il nucleo dal quale si sviluppava la critica fondatrice di un soggetto politico. Il pubblico delle novelle assumeva i tratti di un pubblico di discussione, titolare di un'opinione, i tratti della "opinione pubblica".

### 7. *Gli scandali giudiziari e la moda delle cause celebri*

L'accezione del termine *public* negli indirizzi al lettore delle cause celebri sintetizza meglio di ogni altro indicatore la deriva di questo genere letterario tra la metà del settecento e la rivoluzione. Dimenticati ormai i poveri peccatori, per gli avvocati che le redigevano esso identificava, oltre ai colleghi del *barreau*, una cerchia assai ampia: le dame e il bel mondo per Pitaval, più tardi la nazione, infine i cittadini. Furono presto pronte le penne che non chiedevano un giudizio estetico delle *gens d'esprit*, o il giudizio morale di una comunità concorde, bensì il giudizio politico sui *Crimes du Châtelet*, sui *Crimes et forfaits* della nobiltà, del clero e dei parlamenti, sulle *Horreurs des prisons judiciaires*, come recitarono altri titoli, per far risuonare alto *le cri du peuple*.

Tuttavia le storie "curiose ed interessanti" non aspiravano a tanto. Raccomandavano ai *malheureux* la rassegnazione di fronte agli insulti della fortuna, alla gente dabbene la compassione e a tutti i sudditi la fiducia nella giustizia e nella Clemenza delle corti superiori e del re. Contrastavano l'uso politico radicale del materiale giudiziario, che frattanto si faceva strada.

Fu il pubblico a reinterpretarle, a dirottare le avventure del significato. I riformatori intuirono il potenziale critico delle raccolte e se ne servirono. Voltaire, che ne era un lettore niente affatto sprezzante, seppe trarne suggerimenti per le sue strategie; giuristi come Brissot de Warville vi attinsero esempi probanti, giacché la citazione dei casi argomenta assai meglio di qualunque sistema teorico l'esigenza delle riforme.

In un bel libro, lucido e documentato, Sarah Maza<sup>47</sup> ha sottolineato il ruolo ricoperto dai grandi scandali giudiziari, dall'*affaire Calas* (1762) al caso Beaumarchais-Goezman (1773) ai "diamanti della regina" (1785), nella genesi delle ideologie prerivoluzionarie. Ma soprattutto ha mostrato limpidamente il rilievo degli innumerevoli processi sensazionali e della pubblicistica ad essi connessa nel formare il contesto discorsivo nel quale le idee dei *philosophes* poterono essere pensate e ricevute e nel promuovere e radicare, durante gli anni '70 e '80 del settecento, un movimento critico verso le istituzioni. Favorite da trasformazioni socio-economiche reali – estensione dell'alfabetizzazione, accrescimento senza precedenti della produzione tipografica, proliferazione di corpi professionali, associazioni di letterati e gabinetti di lettura – la stampa e la commercializzazione di *mémoires judiciaires* raggiunsero dimensioni inusuali, superando di gran lunga ogni altro tipo di pubblicazioni. Nel corso dei due decenni salirono prima a seimila, poi a diecimila, infine a ventimila. Andavano a ruba davanti al *Palais* e nei crocicchi dove si vendevano *à la criée*

<sup>47</sup> *Private Lives and Public Affairs. The Causes célèbres of Prerevolutionary France*, Berkeley-Los Angeles 1993.



assieme alle cronache, alle gazzette ed ai fogli volanti con gli aggiornamenti sui processi in atto. Tra il 1775 ed il 1789 – esattamente gli stessi anni della seconda serie di Des Essarts, cui mosse un’agguerrita concorrenza – uscì a Parigi un periodico specializzato, la *Gazette des Tribunaux*, redatta da un certo avvocato Mars. Accadeva addirittura che si radunassero piccole folle alla porta dei tipografi e degli stessi avvocati per procurarsi l’ultimo *mémoire* appena pronto. Non mancano le testimonianze iconografiche di questa frenesia collettiva.

Maza ha collocato a ragione nella crisi costituzionale Maupeou (1771-1774) lo spartiacque da cui prese l’avvio il dilagare di una produzione forense polemica, sapientemente orchestrata sul piano letterario, nella quale divenne sempre più centrale l’appello al “tribunale della nazione”, metafora incendiaria del giudizio sociale. Le *lettres de cachet* volute dal ministro contro i magistrati del Parlamento che rifiutavano di por fine ad una ostinata protesta, la disarticolazione dell’Ordine degli avvocati, eccitarono il dibattito sull’amministrazione della giustizia e sui metodi di governo. Si fece largo una generazione più giovane ed aggressiva che perseguì con successo una maggiore visibilità dell’avvocatura e l’affermazione del suo peso politico, trasformando il discorso del foro in spazio simbolico del confronto pubblico generale. L’attacco alle strutture giuridiche di antico regime – lo statuto dell’aristocrazia e del clero, il sistema penale, gli istituti della famiglia – da implicito si fece esplicito.

Le cause celebri precedenti la crisi ed i loro inventori non prevedevano simili svolgimenti. Tuttavia vi contribuirono in varie maniere. Senza ricorrere alle teorizzazioni dei Lumi,

probabilmente senza neppure conoscerle adeguatamente (è impossibile accostare le “cause” ai *contes philosophiques*) e comunque senza le asprezze della battaglia ideologica, aprontarono anch’essi una propria *encyclopédie*, starei per dire in dialetto, nella lingua di un illuminismo “volgarizzato”. Accumularono una casistica sottoposta alla pubblica opinione e l’astratta figura retorica sedimentò via via in realtà sociologica. Crearono così fin dalla prima metà del secolo il tessuto tematico e lessicale in cui le idee dei filosofi trovavano le condizioni per essere elaborate e discusse. Le “tenebre” del pregiudizio e della superstizione, gli effetti perversi del fanatismo religioso e della bigotteria vi erano rilevati con osservazioni disorganiche e contraddittorie, ma convergenti con le denunce degli illuministi. Analogamente, dubbi obiettivi si affacciavano sulla tortura e la realtà delle carceri, mentre risuonavano gli stessi argomenti classici del giusnaturalismo, sia pure nella tonalità minore delle persuasioni correnti.

Se dunque è agevole riconoscere l’importanza delle raccolte di cause celebri nell’istituire autonomamente un campo di interdipendenze tra ideologie giuridiche e politiche propizio al dibattito sulle riforme, non meno comprensibile è il loro apporto alla fissazione di un immaginario sociale durevole relativamente al colpevole e all’innocente, ai vizi e alle virtù, al criminale e all’onestuomo, al deviante e al normale. La retorica forense che sorreggeva i racconti, fondata su opposizioni binarie, cristallizzava gli stereotipi degli individui e dei gruppi: per esempio il giudice buono e il disumano, l’avvocato generoso e il venale, la moralità dei poveri e la corruzione dei nobili, la fede dei semplici e la falsità del clero. Ma al di là degli effetti

sull'insieme degli schemi mentali di valutazione e di comportamento, le antologie giudiziarie influirono anche più direttamente sulle concezioni della giustizia penale e civile. Misero in evidenza con l'immediatezza delle rappresentazioni l'insufficienza del regime vigente in tema di acquisizione delle prove, apprezzamento degli indizi e delle circostanze, natura delle perizie, definizione della complicità, e così via. Resero proponibile il confronto tra sistema inquisitorio ed accusatorio, l'idea del *jury*, la nozione di proporzionalità della pena. Gli istituti della famiglia e la posizione delle donne e dei minori apparvero nella loro crudezza, e così le sconessioni tra corti inferiori e superiori, in un sistema di amministrazione della giustizia patteggiata e "personalizzata", per la mediazione continua delle élites locali e delle reti di patronato sia periferiche, sia centrali.

Il materiale offerto al pubblico non suscitava però solo spiriti riformatori. Consolidava convinzioni tradizionali o innalzava ripari tenaci alle innovazioni. Per esempio confermava il persistente valore probatorio, in senso tecnico, attribuito alla fama e al buon nome, o addirittura alla decorosità dell'aspetto, alla *gayeté*, la serenità mantenuta durante il processo. Contro gli sforzi della teoria, insisteva nella preferenza accordata alle consuetudini della pratica: la bigamia, l'adulterio, lo stupro, su cui ancora per oltre un secolo i trattati si sarebbero esercitati con distinzioni "moderne", si ritenevano perseguibili in proporzione del turbamento prodotto nell'ordine sociale, e non nella misura assoluta pretesa dalla configurazione degli istituti. In definitiva la separazione tra morale e diritto, specie in campo penale, che costituiva un obiettivo primario dell'illuminismo

giuridico e della dogmatica più avanzata, era il fine meno condiviso e compreso dai compilatori. In un certo senso le cause celebri, intrecciando razionalità e commozione, rafforzavano ulteriormente il legame.

L'incidenza delle raccolte fu consistente soprattutto sul versante degli avvocati, che non solo esaltarono a danno della magistratura, ma che orientarono nell'invenzione di un nuovo stile nella scrittura e nell'oratoria. Se non fornirono dei veri e propri modelli, per la trascuratezza e l'enfasi che le impregnava, richiamarono però l'attenzione sulla costruzione letteraria dell'arringa e dell'allegazione, sull'impiego delle risorse narrative nella qualificazione delle fattispecie e nell'illustrazione di problemi giuridici controversi. In qualche modo insegnarono ad usare un linguaggio accessibile all'opinione pubblica convocata a sostegno delle proprie tesi temperando abilmente *Entfachlichung* – ossia l'eliminazione dei contrassegni della specifica competenza – e specialismo disciplinare<sup>48</sup>.

Varcata la soglia del secolo XIX è quasi impossibile enumerare le infinite versioni in cui le cause celebri si presentarono in Francia: antologie generali (*de tous les temps, de tous les peuples*), nazionali, regionali, divise per temi, raffazzonate alla buona o letterariamente curate, in veste dimessa, ma

<sup>48</sup> E. Meyer-Krentler, "Geschichtserzählungen". Zur Poetik des Sachverhalts im juristischen Schrifttum des 18. Jahrhunderts, in *Erzählte Kriminalität. Zur Typologie und Funktion von narrativen Darstellungen in Strafrechtspflege, Publizistik und Literatur zwischen 1770 und 1920*, hg. v. J. Schönert mit K. Imm u. J. Linder, Tübingen 1991, pp. 117-57; *ivi* anche altri contributi di rilievo sul tema, in partic. di W. Schild e di J. Rückert.

anche elegante, col corredo d'illustrazioni di famosi incisori. Molte furono pubblicate singolarmente, altre migrarono nella commedia, nel dramma, nel melodramma. Con l'invenzione del *feuilleton* entrarono nei quotidiani e divennero una delle principali attrattive per i lettori, che poteva decidere della fortuna di un giornale<sup>49</sup>. Costituirono insomma un fenomeno sociale imponente che si presterebbe sotto vari profili ad essere esaminato con gli strumenti teorici messi a punto per analizzare il sistema della moda e del gusto.

Un percorso non dissimile si riscontra in tutta Europa. Si ebbero traduzioni già nel settecento in Inghilterra, in Germania e in Italia, dove si moltiplicarono i libri e i periodici dello stesso genere. Ma le traduzioni e le imitazioni si diffusero anche altrove, dal Belgio alla Spagna, dalla Russia agli Stati Uniti, fino all'India e all'America latina: è arduo già soltanto ordinarle e contarle con esattezza<sup>50</sup>. Tuttavia, benché rivelassero il profondo radicamento di una "cultura orientata sul processo come mai in precedenza" e di una "nuova ideologia giuridica della giustizia"<sup>51</sup>, le storie giudiziarie furono allontanate con sdegno dal tavolo del giurista "autentico". Savigny spianò la strada anche in questo. Nel 1827, soggiornando a Napoli, annotò come segno inequivocabile di degrado della giurisprudenza la voga

<sup>49</sup> S. Disegni, *Du Journal au Tribunal: Lecture Criminelle*, in "Studi francesi", 124/126 (1998), pp. 36-57.

<sup>50</sup> Una panoramica si può ricavare consultando i cataloghi *on-line* delle principali biblioteche europee.

<sup>51</sup> J. H. Grossman, *The Art of Alibi. English Law Courts and the Novel*, Baltimore-London 2002.

## La costruzione della verità giudiziaria

diffusa di ragionare nei salotti sui processi del giorno, con l'animata partecipazione persino di donne<sup>52</sup>.

<sup>52</sup> F. C. von Savigny, *Ueber den juristischen Unterricht in Italien* (1828), in *Vermischte Schriften*, Berlin 1850, Bd. IV, pp. 309-42.

*“Processi indiziari non se ne dovrebbero mai fare”.*

Le manipolazioni del processo Cuocolo

(1906-1930)

di Marcella Marmo

1. *La verità volatile*

Il processo Cuocolo, che si aprì a Napoli intorno a un omicidio di camorra del 1906 e si sarebbe chiuso a Viterbo nel 1912 con pesanti condanne, si può annoverare tra quei processi celebri, altrimenti detti famosi, di controverso accertamento e dunque a carattere indiziario, che calamitarono l'attenzione della stampa ed appassionarono la pubblica opinione in Europa, con caratteristiche particolari a cavallo tra Ottocento e Novecento, sull'onda del grande affare Dreyfus. Rispetto alla più lunga storia del genere “cause celebri”, di cui Aldo Mazzacane ci tratteggia nel suo contributo a questo volume il circuito di opinione d'élite che in altri tempi doveva legittimare la giustizia, nella congiuntura di cui trattiamo ad accomunare i vari processi famosi sembra la particolare partecipazione dell'opinione pubblica della prima società di massa, che si mobilita intorno alla ricerca di una verità controversa e usa quindi la crescente diffusione del giornale<sup>1</sup>. I

<sup>1</sup> Per l'affare Dreyfus gli incroci tra la tortuosa vicenda giudiziaria e la prima compiuta espressione del “quarto potere” si seguono bene nella ricostruzione a

processi di democratizzazione alimentano le passioni e le opinioni tipicamente divise in occasione di scandali politici, per riferirci ad alcuni casi italiani, ma più di frequente il clamore del caso giudiziario monta in relazione al gioco in buona parte nuovo tra componenti private e pubbliche di particolari casi di cronaca nera<sup>2</sup>; o ancora dà voce ad una

più voci *The Dreyfus Affaire: Art, Truth and Justice*, N.L. Keeblatt Ed., Berkeley, 1987 (ed. it. Bollati Boringhieri, 1990, con prefazione di E. Weber). Accanto alle rilevanti indicazioni di Mazzacane circa gli sviluppi del genere *causes célèbres* lungo l'Ottocento - tuttora da studiare nelle funzioni e nelle attese di un pubblico in crescita intorno alle tematiche della giustizia così centrali nelle dinamiche liberali/borghesi del secolo -, va segnalata la riflessione di G. Civile, *Per una storia sociale dell'opinione pubblica: osservazioni a proposito della tarda età liberale*, "Quaderni storici", 104, 2/2000, che, accanto alla teoria habermasiana dell'opinione pubblica e alle sue revisioni, richiama l'attenzione su un uso incrociato di fonti giornalistiche e giudiziarie per una storia dell'ingresso delle "classi numerose" nell'opinione pubblica già d'élite.

<sup>2</sup> Come per altri aspetti della storiografia che ha incrociato la storia della giustizia penale in Italia (per un riferimento d'insieme cfr. C. Guarnieri, *Magistratura e politica in Italia. Pesi senza contrappesi*, Bologna, 1992, p. 83 ss.), va detto come vada avanti con lentezza la ricerca intorno ai *processi celebri* di inizio Novecento, pur numerosi e di varia natura (del resto, si può dire in generale non praticato uno studio intensivo delle fonti processuali). Si segnalano alcuni casi di corruzione squisitamente politici, quale quello subito dinanzi all'Alta Corte del Senato da Nunzio Nasi, ministro della Pubblica Istruzione trapanese (cfr. G. Barone, *Egemonie urbane e potere locale (1882-1913)*, in *Storia d'Italia. Le regioni dall'Unità ad oggi. La Sicilia*, a cura di M. Aymard e G. Giarrizzo, Torino, 1987); l'altro episodio meridionale che riguardò Peppuccio Romano, deputato giolittiano incriminato per fatti di malversazione amministrativa assai vicini alla camorra di Aversa (cfr. F. Barbagallo, *Stato, Parlamento e lotte politico-sociali nel Mezzogiorno 1900-1914*, Napoli, 1976, *ad nomen*); naturalmente il grande caso Notarbartolo, primo delitto eccellente di una mafia in forte ascesa (ben inquadrato da S. Lupo, *Storia della mafia dalle origini ai*



Marcella Marmo, “Processi indiziari non se ne dovrebbero mai fare”

passione giustizialista che scaturisce dallo stesso allarme sociale, espressione a sua volta nuova dei processi di disciplinamento che avanzano<sup>3</sup>.

Queste componenti dei casi giudiziari da prima pagina giocano un po' tutte nel caso Cuocolo, ed in qualche misura ne trascinano le decisioni istituzionali per il processo indiziario. Vediamo innanzitutto per sommi capi lo scheletro della vicenda, nota nelle sue linee generali benché non ne siano

*giorni nostri*, Roma, 1993, p. 66 ss.). Altri “processi da prima pagina” riguardarono invece delitti morbosi che presentavano una controversa formazione della prova (così il processo Cifariello, un artista pugliese uxoricida, per il quale ad appassionare fu la retorica circa la premeditazione, ed il processo Murri, che coinvolse una famiglia dell'élite socialista bolognese ed ebbe quindi anche risvolti politici; cfr. N. Tranfaglia, *Un delitto di gente perbene. Il processo Murri (1902-1905)*, in *Storia d'Italia. Annali 12. La criminalità*, a cura di L. Violante, Torino, 1997). Accanto all'inquadramento d'insieme che si legge in G. Alessi, *Il processo penale. Profilo storico*, Roma-Bari, 2001, p. 128 ss., per il processo Cuocolo cfr. anche R. Canosa, *Storia della criminalità in Italia 1845-1945*, Torino, 1991, p. 271 ss., che ne riprende la vicenda, senza tuttavia soffermarsi sul versante cruciale dell'opinione pubblica, mobilitata dalla stessa incertezza indiziaria del caso.

<sup>3</sup> Un richiamo a questa tematica, all'interno di una storia della criminalità tuttora poco praticata in Italia tanto nei profili sociali che per l'effettiva gestione istituzionale del controllo e della repressione, si svolge nel contributo a più voci *La criminalità nell'Italia contemporanea: quale storia tra passato e presente?*, “Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali”, 33/1998, con interventi di R. Catanzaro, S. Lupo, M. Marmo, A. Mazzacane, p. 190. Un riferimento al nuovo che avanza, e pone alla politica criminale domande confluite in particolare nel lombrosismo, non manca nella recente rilettura d'insieme di M. Sbriccoli, *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano*, in *Storia d'Italia. Annali 14. Legge Diritto Giustizia*, a cura di L. Violante, Torino, 1998, pp. 500-501, 517-518.

state ancora studiate sistematicamente le voluminose fonti<sup>4</sup>. L'oscuro omicidio nel giugno 1906 di due coniugi, *basisti* per furti di appartamento in conflitti di concorrenza per il controllo della ricettazione, nel quale era chiaramente implicata un'organizzazione camorrista in crisi di coesione ma ancora ad alta affluenza dalla densa delinquenza urbano-rurale<sup>5</sup>, arrivò al processo grazie ai racconti di un delatore presentato alla Procura di Napoli dall'Arma dei Carabinieri (febbraio 1907). In competizione con la Questura, questi produssero un maxi-processo impostato secondo un rigido paradigma associativo e

<sup>4</sup> Accanto alla stampa quotidiana e alla pubblicistica fiorita intorno al processo, utilizzo in questa prima presentazione della ricerca alcune fonti archivistiche dei Ministeri degli Interni e di Grazia e Giustizia, nonché della Procura di Napoli (che il riordinamento recente delle fonti giudiziarie novecentesche avviato presso l'Archivio di Stato di Napoli mi ha permesso di consultare), mentre non ho ancora affrontato lo studio del grosso fondo processuale conservato probabilmente tra Napoli e Viterbo. Di quest'ultimo ha preso a quanto sembra visione G. Garofalo, *La seconda guerra napoletana*, Napoli, 1987, puntuale ricostruzione del processo Cuocolo, che è tuttavia priva di riferimenti alle fonti utilizzate, essendosi l'autore appassionato a questa storia di inizio Novecento in relazione all'attiva partecipazione alla stagione dei processi di camorra con collaboratori di giustizia, vissuta come avvocato della difesa, portando dunque nella lettura del caso storico innanzitutto l'argomentazione garantista. A quest'opera rinvio per le informazioni generali sulla vicenda giudiziaria, se non indico altra fonte; segnalo inoltre fin d'ora la compatta storia scritta da uno dei protagonisti già del collegio di difesa, l'avvocato romano Rocco Salomone, che patrocinò anche oltre Viterbo la sorte dei condannati: R. Salomone, *Il processo Cuocolo*, Milano, 1938.

<sup>5</sup> Per un profilo d'insieme della camorra storica, mi permetto di rinviare al mio saggio *Tra le carceri e i mercati. Spazi e modelli storici del fenomeno camorrista*, in *Storia d'Italia. Le regioni dall'Unità ad oggi. La Campania*, a cura di P. Macry e P. Villani, Torino, 1990.

Marcella Marmo, “*Processi indiziari non se ne dovrebbero mai fare*”

con marcate forzature probatorie, le quali non soltanto alimentarono forti campagne di stampa attivate dalla difesa e dall'opinione garantista, ma provocarono un serio conflitto inter-istituzionale, che dalla polizia giudiziaria si allargò alla magistratura (1908), e diede dunque una chiara coloritura politica al processo. Una certa memoria sociale continua a ricordare il caso Cuocolo come gli *appiccichi* tra colpevolisti ed innocentisti, – tra chi accettava il castello accusatorio del delatore e teste principale (tal Gennaro Abbatemaggio), e chi vi vedeva il pesante intervento dei Carabinieri, dalla cui tutela era appunto uscito il presunto pentito del 1907. Nonostante le molte difficoltà di gestione delle controversie istruttorie del 1907-1909, il caso approdò per legittima suspicione alla Corte d'Assise di Viterbo (1911-12), che avrebbe confermato il paradigma accusatorio, montato sull'incrocio tra l'omicidio dei Cuocolo e l'associazione a delinquere. La stampa quotidiana e pubblicazioni periodiche ad hoc invasero la pubblica opinione con il *romanzo giudiziario* del delitto Cuocolo, come spesso se ne parlava. Restavano come sospese tra la realtà e la *fiction* la galleria di personaggi tipicamente misti tra camorra elegante ed omicida rinchiusi nel gabbione di Viterbo, la sfilata di testimoni poco attendibili, le sfide chiassose tra gli onnipresenti Carabinieri, gli avvocati e gli stessi imputati. Nel seguire il dibattito attraverso i resoconti dei giornali d'epoca (particolarmente dettagliati quelli del più importante giornale napoletano e meridionale, *Il Mattino*), è evidente a prima lettura che a Viterbo si celebrò un rito degradato<sup>6</sup>, spesso una

<sup>6</sup> La degradazione del sistema giudiziario è categoria utilizzata nella prospettiva

vera bagarre di fronte ai moltissimi giornalisti italiani e stranieri, che seguivano il caso. Lo scandalo nazionale si legge bene nelle corrispondenze alla *Rivista penale* di Luigi Lucchini<sup>7</sup>, il prestigioso giurista liberale che avremo modo di incrociare ai margini della contorta vicenda giudiziaria.

Ad inquadrare la sovraesposizione assolutamente particolare di questo processo indiziario, va detto in via generale come intorno al caso Cuocolo montò nella Napoli di inizio Novecento un ciclo di allarme sociale inedito. La città sembra rispondere allo stile penale a tolleranza zero proposto dai Reali Carabinieri, che conquista ampi settori di un'opinione trasversale tra destra e sinistra, con una considerevole inversione di tendenza rispetto alla convivenza con la criminalità organizzata già storica (la quale si era riprodotta in età liberale mostrando capacità adattive, tipiche del resto di tante forme di crimine organizzato, scavalcando le periodiche repressioni extragiudiziarie come le ordinarie strategie di controllo affidate

recente sullo stesso affare Dreyfus, non solo in riferimento alla gestione inquisitoria finita nell'errore giudiziario, ma anche alle poco canoniche vie percorse a loro volta dai dreyfusardi per arrivare alla verità, dalle campagne di stampa e relative manipolazioni dell'opinione, alle procedure scorrette indotte dalla politicizzazione del caso (indagini segrete, interventi giustizialisti in Parlamento). Cfr. B.M. Martin, *L'affare Dreyfus e la degradazione del sistema giudiziario francese*, in *L'affare Dreyfus cit.*, pp. 76-95.

<sup>7</sup> Sulle corrispondenze della prestigiosa rivista torno *infra* nel par. 2. Per un profilo di Lucchini, cfr. M. Sbriccoli, *Il diritto penale liberale. La "Rivista penale" di Luigi Lucchini, 1870-1900*, "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", XVI/1986, che valorizza il ruolo del giurista nella costruzione del liberalismo italiano, dalla scrittura del codice Zanardelli alle posizioni assunte lungo la crisi di fine secolo.

Marcella Marmo, “Processi indiziari non se ne dovrebbero mai fare”

alle misure preventive di polizia)<sup>8</sup>. E va certo ricordato come la particolare risposta, istituzionale ma anche d'opinione, che la città diede a questo delitto di camorra del 1906, cada negli anni in cui la vita cittadina marciava lungo le relative *chances* di modernizzazione sociale portate dal primo intervento pubblico per l'industrializzazione. Questa prospettiva era emersa peraltro dalla vera e propria tangentopoli esplosa intorno all'inchiesta Saredo, che negli anni immediatamente precedenti aveva com'è noto posto l'enfasi sulla *camorra amministrativa*<sup>9</sup>.

<sup>8</sup> Alla politica di ordine pubblico che fronteggia la vicenda Cuocolo si adatta bene lo “stile penale” di controllo sociale, che inverte le più consuete forme “conciliative”, di cui ragiona V. Fiorino, *Il “controllo sociale”: alcune riflessioni su una categoria sociologica e sul suo uso storiografico*, “Storica”, 13/1999.

<sup>9</sup> Citatissima nella varia produzione storiografica e pubblicistica sulla Napoli otto-novecentesca ma tuttora non studiata analiticamente nelle sue fonti poderose, va detto che l'intero capitolo inchiesta Saredo meriterà un approfondimento storiografico, sui vari versanti di storia amministrativa, politica e sociale che è possibile ripercorrere nella documentazione archiviata, non meno che per gli svolgimenti giudiziari che la producono e la seguono. L'inchiesta fu promossa com'è noto dal governo Saracco nel 1900 in seguito alla clamorosa sconfitta che il già crispino on. Casale subì nel processo per diffamazione intentato al giornale socialista *La Propaganda*, un giovane foglio emerso lungo la battaglia ostruzionista di fine secolo, che aveva mosso pesanti denunce all'*alta camorra* politico-amministrativa partenopea; il giornale sovversivo venne assolto poiché, come valutò il PM De Notaristefani, i fatti denunciati risultavano confermati da vari testimoni, chiamati in causa dalla difesa tra varie élites politiche e amministrative. Il clamoroso fallimento del processo per diffamazione potrà meritare una ricostruzione specifica, attestando rilevanti movimenti lungo la crisi di fine secolo nell'opinione politica della grande città meridionale già controllata dalle formazioni crispine, ed il coinvolgimento in essi di una parte della Procura. Va inoltre ricordato come alla svolta politica

Il particolare attivismo che il potere giudiziario venne a svolgere verso assetti politici e sociali consolidati, producendo nel 1900-1903 una forte offensiva contro la corruzione politica e di lì a poco il maxiprocesso alla camorra omicida, si iscrive d'altra parte nel più ampio ciclo di antimafia già aperto con l'omicidio eccellente di Emanuele Notarbartolo, che incrocia la più ampia e complessa vicenda politica degli anni '90 in Sicilia<sup>10</sup>. A cavallo della crisi di fine secolo vengono dunque insieme al pettine le tensioni centro-periferia verso le amministrazioni locali meridionali acuite dalle riforme crispine (non a caso all'inchiesta Saredo corre parallela l'inchiesta Schanzer sul Comune di Palermo), e due grandi processi indiziari di criminalità organizzata. Senza poter qui svolgere che un sommario riferimento al confronto con il processo siciliano, diciamo rapidamente come ad un'analogia caratteristica esposizione mediatica, che "nazionalizza" le due criminalità organizzate meridionali già storiche, corrisponda un'analogia

che seguì all'inchiesta Saredo corrispose una meno nota eppure rilevante iniziativa giudiziaria, finendo sotto processo per corruzione, insieme con l'on. Casale, il sindaco Summonte ed alcuni impiegati, in maggioranza condannati. Di questo processo del 1902-03 fu famoso pubblico ministero Leopoldo Lucchesi Palli, che ritroveremo in un ruolo cruciale nel caso Cuocolo qualche anno dopo. Accanto alla ricostruzione d'insieme della vicenda svolta da Barbagallo, *Stato, Parlamento e lotte politico-sociali* cit., pp. 77-82, si seguono gli aspetti di corruzione diffusa nella ricerca di G. Machetti, *La lobby di piazza Municipio: gli impiegati comunali nella Napoli di fine Ottocento*, "Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali", 38-39/2000.

<sup>10</sup> Chiara la ricostruzione d'insieme del delitto Notarbartolo, all'interno della cruciale questione bancaria e per i suoi effetti di "nazionalizzazione della mafia" lungo la crisi di fine secolo, svolta da Lupo, *Storia della mafia* cit., p. 66 ss.

Marcella Marmo, “*Processi indiziari non se ne dovrebbero mai fare*”

strategia giudiziaria di rafforzare l'imputazione di omicidio con il reato associativo, ma con stili procedurali probabilmente diversi ed esiti opposti: se il processo Palizzolo-Notarbartolo sembra aver rispettato i canoni del garantismo penale, il caso gestito tra Napoli e Viterbo venne viceversa ad ignorarli radicalmente. Si possono dare per note in via generale le differenze nei profili sociali e nella pervasività politica delle due reti criminali storiche, che sono certo parte essenziale degli esiti divergenti di vicende peraltro diverse, quali il primo delitto eccellente di una mafia che percorre ascese considerevoli nella proprietà della terra e nei circuiti affaristici lungo le trasformazioni di età liberale, e il banale omicidio di una camorra che non ha perso la sua fisionomia plebea anche quando si arricchisce e sviluppa i suoi network verso l'alto (com'è il caso del gruppo finito sotto processo, che vede un top di mercanti-usurai accanto a una delinquenza dedita a furto e prostituzione; non mancava il faccendiere politico). Ed a proposito di queste ascese, è utile citare sin d'ora la vulgata, già coeva al processo, secondo la quale l'input per una repressione accanita venne ai Carabinieri personalmente dal duca d'Aosta, che risiedeva per lunghi tratti a Napoli e prendeva parte attiva alla vita pubblica cittadina: giacché i camorristi usciti dai vicoli ripuliti, che avevano il portafoglio pieno e largheggiavano in prestiti a nobili spiantati, intrufolatisi nei circoli e nei ludi sportivi, di recente sarebbero arrivati persino a corteggiare qualche nobildonna<sup>11</sup>. La voce diffusa ha un suo interesse

<sup>11</sup> La *vox populi* non compare certo nella storia di Salomone del 1938, ma lungo gli eventi ce ne sono discreti accenni nel pamphlet del socialista R.

sociologico ed offre inoltre, allo stato attuale delle conoscenze su questo processo indiziario portato avanti con molto azzardo e sulle sue sfuggenti ragioni politiche, una certa spiegazione per l'aggressiva strategia del capitano Carlo Fabroni (un marchigiano da poco a Napoli quando scoppiò il caso), nonché per l'ascolto che egli ricevè presso la Procura di Napoli. Peraltro questa rapida presentazione del maxiprocesso di inizio Novecento dovrà trascurare gli aspetti sociali e politici per concentrarsi su quelli giudiziari, ragionando sulla particolare esposizione antigarantista con cui la vicenda fu impostata, e che fu poi una deriva.

Vengo dunque al mio titolo, che indica l'arco cronologico di questa deriva, più lunga dell'iter istituzionale chiusosi con la sentenza di condanna del 1912. Il paradigma accusatorio costruito nelle pur contrastate istruttorie del 1907-09 basò il rinvio a giudizio, come si è accennato e come potremo più avanti precisare, essenzialmente sulle deposizioni che Abbate-

Marvasi, *Così parlò Fabroni*, (Roma, (1913), 1921, p. 29), nonché in una pubblicazione invece di sicura fede monarchica, le dispense *Processo Cuocolo. I delitti della camorra* (Napoli, 1912, p. 66; utilizzeremo questo scritto per qualche passaggio sulla campagna mediatica che accompagna il caso: già edite nel 1908 come portavoce del partito colpevolista lungo i conflitti intorno al riesame in Sezione d'Accusa, le dispense furono quindi raccolte lungo il dibattimento addirittura con la firma *Corte d'Assise di Viterbo*). Cfr. pure Garofalo, *La seconda guerra napoletana* cit., pp. 93-4. In attesa di sviluppare la ricerca anche presso eventuali fonti conservate presso il Museo storico dell'Arma dei Carabinieri, va detto che non c'è traccia di questo retroscena del processo nelle fonti del Ministero degli Interni e di Grazia e Giustizia consultate, né nel profilo del brillante Emanuele Filiberto di recente offerto da G. Oliva, *Duchi d'Aosta. I Savoia che non diventarono re d'Italia*, Milano, 2003.



Marcella Marmo, *“Processi indiziari non se ne dovrebbero mai fare”*

maggio rese in successione agli istruttori: una versione del duplice delitto che, pur tirando in ballo probabilmente alcuni degli effettivi colpevoli, risultò artefatta, venendo a fatica suffragata da testimoni (poco attendibili ed incerti nelle deposizioni, più volte ritrattate), riscontri e prove cosiddette specifiche (pubblicamente denunciate dalla difesa addirittura di falsità, come il cosiddetto “trucco dell’anello”, un presunto anello dell’ucciso che, come potremo dire più nei dettagli, doveva rafforzare il movente dell’omicidio indicato da Abbatemaggio: ebbene, esso fu reperito dai Carabinieri nel materasso di uno degli imputati arrestati, durante una perquisizione svolta in assenza del magistrato e della difesa). In Sezione d’Accusa – l’organo di controllo del processo misto che ebbe in esame il primo rinvio a giudizio dell’ottobre 1907 –, questo quadro probatorio fu impugnato da Leopoldo Lucchesi Palli, il magistrato di grande prestigio che aveva pochi anni prima gestito la condanna per corruzione ad amministratori e politici scaturita dall’inchiesta Saredo<sup>12</sup>. Ma la logica montante del processo alla camorra prevalse, ed attraverso i possibili aggiustamenti la Procura napoletana confermò il rinvio a giudizio di oltre trenta persone, tra l’omicidio e l’associazione a delinquere, che l’Assise di Viterbo avrebbe portato a condanna con maggioranza di due terzi dei giurati, dopo un dibattimento caotico e dall’esito incerto fino alla fine.

Falliti i tentativi di revisione del processo avviati dalla difesa già a ridosso del verdetto, e chiusi con vari esiti una serie di strascichi giudiziari che riaprirono la questione

<sup>12</sup> Cfr. *supra* nota 9.

dell'attendibilità dei testimoni, lungo gli anni '20 era certo già in idea una richiesta di grazia per gli ergastolani superstiti, allorché ad un avvocato della difesa pervenne un lungo memoriale del delatore di vent'anni prima, il quale ritrattava l'intero castello accusatorio già acquisito dal processo<sup>13</sup>. Il colpo di scena che nel 1927 riportava alla cronaca, ribaltandole, vicende così evocative dell'Italietta *avant guerre*, se poté dar ragione postuma ai tanti che nel lungo iter giudiziario avevano contestato l'affidabilità del teste principale, e *in primis* togliere lustro ai magistrati che la avevano avallata, avrebbe poi lasciato, nella memoria storica sul processo, l'inglorioso epilogo dell'errore giudiziario. A formalizzare il quale peraltro non si pervenne in sede istituzionale, né andò avanti la procedura per la grazia sovrana, preferendo il potere romano autorizzare una remissione anticipata della pena con più semplice misura amministrativa a favore dei carcerati sopravvissuti. A vicenda definitivamente chiusa l'avvocato Rocco Salomone, quegli appunto che aveva patrocinato i vari tentativi di revisione e ricevuto il memoriale di ritrattazione per inoltrare la richiesta di grazia, potrà raccontare la sua storia del processo Cuocolo in un libro di buona memoria e documentazione<sup>14</sup>.

<sup>13</sup> Le informazioni su questi ed altri strascichi vengono dall'attendibile ricostruzione dell'avvocato che accolse il memoriale e lo inoltrò all'autorità giudiziaria in vista della richiesta di grazia (Salomone, *Il processo Cuocolo* cit., p. 179 ss.).

<sup>14</sup> Nella pur soggettiva valutazione dei nodi più rilevanti, la storia di Salomone, *Il processo Cuocolo* cit., è una buona guida nei meandri del processo indiziario, che potranno essere trattati a fondo solo attraverso uno studio analitico del

Marcella Marmo, “Processi indiziari non se ne dovrebbero mai fare”

Il memoriale di Abbatemaggio del 1927 è un documento interessante, poiché ci concretizza per così dire il fluire sfuggente della verità lungo tutta la vicenda, ed offre un profilo del delatore se non altro diverso dallo stereotipo del delinquente epilettoide pentito già passato nel processo. Se questi aveva saputo reggere bene la parte del testimone affidabile, che sconta con la correttezza la valanga di informazioni sull'organizzazione dell'omicidio Cuocolo ed altri delitti, si da controbilanciare non senza efficacia l'impressione di fantasticherie su cui insistevano i garantisti, la verità di vent'anni dopo s'impenna sulle pressioni della fidanzata (sedotta e poi sposata) ad accettare i tanti soldi dei Carabinieri, che lo avevano cercato nel carcere dove scontava una breve pena per furto (“la fatale mia Antonietta (...) era molto attaccata al danaro”<sup>15</sup>).

cospicuo fondo conservato a Viterbo, di cui Garofalo, *La seconda guerra napoletana* cit., ci dà a sua volta una lettura impressionistica.

<sup>15</sup> Salomone, *Il processo Cuocolo* cit., p. 247. Il lungo memoriale offre una versione credibile sull'esordio della collaborazione con i Carabinieri, le prove maldestramente artefatte di cui diremo, l'aggiustamento delle deposizioni lungo l'iter giudiziario, e sarà dunque da tener presente nello studio delle carte istruttorie; fin eccessiva peraltro sembra la patente di assoluta innocenza che nel 1927 si dà ai condannati, alcuni dei quali con ogni probabilità erano invischiati del duplice delitto (cfr. *infra* le note 33 e 51). Tra il tempo della delazione e quello della ritrattazione, Abbatemaggio ha peraltro una storia che incuriosisce, e che sarà da approfondire anche alla luce della rinnovata attenzione all'istituzione polizia nella storia del regime fascista: durante la guerra egli passa probabilmente dal carcere al corpo degli arditi, per trovarsi quindi nella fondazione del fascio di Firenze ed addirittura nel 1920 membro del comitato esecutivo, tra gli altri fascisti della prima ora *déclassés* (F.M. Snowden, *The Fascist Revolution in Tuscany, 1919-1922*, Cambridge, 1989, p.169). La vulgata vuole poi che nel secondo dopoguerra Abbatemaggio circolasse per Napoli e si

Viene in mente il processo Sofri, anche questo poggiate sui racconti di un delatore-correo che esce da una caserma della Benemerita ed ha qualche problema di vita privata<sup>16</sup>. L'analogia fondamentale tra questi due discussi processi indiziari corre evidentemente intorno al ruolo nella formazione della prova dei racconti di un *unus testis*.

offrisse ancora per clamorose rivelazioni processuali, ad esempio sull'affare Montesi (V. Paliotti, *Storia della camorra*, Roma, 1993, p. 213; P. Ricci, *Le origini della camorra. 150 anni di malavita napoletana raccontati da Paolo Ricci*, a cura di A. Lamberti e con prefazione di M. Valenzi, Napoli, 1989, (I ed. 1955), p. 102). Per tornare alla prima delazione clamorosa contro un vasto fronte di interessi delinquenziali, va anche detto che Abbatemaggio, di mestiere mozzo di stalla, interno alla rete camorrista come *picciotto* nonché ladro abituale, era stato confidente di polizia, peraltro licenziato come poco affidabile, prima di passare alla collaborazione con i Carabinieri (Garofalo, *La seconda guerra napoletana* cit., p. 53 ss.). Benché il lavoro di scavo sulle fonti criminali non consenta una valutazione della diffusione della delazione nella delinquenza napoletana, che ad onta dell'omertà camorrista era sicuramente diffusa, la collaborazione di Abbatemaggio risulta il primo caso in cui la non infrequente collaborazione con la polizia in fatti di mafia e camorra abbia prodotto la decisione cruciale di portare in sede penale la delazione (sulla problematica cfr. S. Lupo, *Omertà e pentitismo, ieri e oggi*, in *La mafia le mafie*, a cura di G. Fiandaca e S. Costantino, Roma-Bari, 1994). "A Napoli sono tutti spie", ebbe peraltro a dire a Viterbo un imputato (il presunto mandante Arena, secondo il resoconto de *Il Mattino*, 25 marzo 1911): una retorica *pour parler* che il mercimonio dei testimoni di cui diremo rende tuttavia realistica nell'opinione corrente intorno alla contorta vicenda.

<sup>16</sup> Questo sommario riferimento al processo Sofri prende spunto, nei risvolti giudiziari passati per i vari gradi di giudizio e per le riflessioni che la vicenda merita, dalla prima lettura di C. Ginzburg, *Il giudice e lo storico. Considerazioni in margine al processo Sofri*, Torino, 1991, e dalla puntuale analisi di R. Gattoni, *Il manipolatore togato. Appunti sulla condanna di Adriano Sofri*, "Dei delitti e delle pene", 1-2 /2000.

Marcella Marmo, “Processi indiziari non se ne dovrebbero mai fare”

## 2. *La débâcle del garantismo*

Un altro documento pubblicato dall'avvocato Salomone dà spunto al mio titolo. Che “processi indiziari non se ne dovrebbero mai fare!” è una delle considerazioni contenute nella lunga lettera inviata nell'agosto 1912 all'on. Luigi Lucchini, che in quei giorni come consigliere di Cassazione riceveva il ricorso dei condannati di Viterbo per vizio di forma, da un giurato popolare che aveva votato come minoranza contro la condanna e perorava quindi la causa della revisione avanzata dall'avvocato Salomone e altri. Emilio Donatelli, un professore veronese di tedesco, impegna la sua discreta cultura nel raccontare al prestigioso giurista le varie distorsioni del processo di cui aveva avuto esperienza e che avevano deciso il suo voto per l'assoluzione, “perché non mi parve giuridicamente provata la loro reità”<sup>17</sup>. Le critiche che ha da fare al processo Cuocolo sono ispirate ai principi del garantismo profondamente sentiti, giacché, premette il giurato di minoranza, “come nativo dell'Alta Italia (unico tra i giurati), come ammiratore dei costumi nordici e insegnante d'una lingua nordica, non ho certo molta simpatia pei napoletani (...)”<sup>18</sup>. L'esordio della lettera tra nordici ci porta dunque nei linguaggi della comunicazione difficile tra le varie Italie fioriti intorno al processo Cuocolo, partito lungo l'istruttoria del 1907 con la buona pubblicità della grande guerra alla camorra, ma ap-

<sup>17</sup> Salomone, *Il processo Cuocolo* cit., p. 194.

<sup>18</sup> *Ibidem*.

prodato a Viterbo nella bagarre che si detto: le parole del professore veronese ci confermano come nell'opinione pubblica settentrionale/nazionale le riserve alla gestione della Presidenza, slabbrata e peraltro difficile, si fossero incrociate con un manifesto disagio verso l'antropologia delinquenziale napoletana straboccante nel dibattito<sup>19</sup>. Il giurato garantista, a

<sup>19</sup> Umori contraddittori verso il processo di Viterbo circolano nella stampa nazionale, dove poté affluire l'opinione prevalentemente colpevolista (autorizzata del resto dalle direttive di non stop ai Carabinieri seguite dal presidente del Consiglio Giolitti e dal guardasigilli Orlando lungo le cruciali istruttorie del 1907-09, di cui diremo), non senza scetticismi di fondo, che correvano lungo lo stesso diffuso orientamento sostanzialista criticato dal Donatelli. Si può citare a mo' di esempio il commento carico di scherno del *Corriere della Sera* al processo spettacolo napoletano appena aperto a Viterbo, dove si snobba il montaggio giudiziario attraverso una facile ironia sui guappi eleganti e la mitica società onorata di un tempo (*Impressioni di uno che non ne sa niente*, 12 marzo 1911). Alla conclusione nel luglio 1912, tornano non poco contraddittori *Gli insegnamenti del processo* (9 luglio 1912). Il bilancio che se ne fa, mentre approva il "severo verdetto" che ha posto fine a "quella specie di malattia cronica della giustizia italiana che era diventata il processo Cuocolo", non manca di alludere ai possibili dubbi circa l'effettiva giustizia del verdetto ("Il verdetto è severo, e dev'essere giusto. Bisogna almeno augurarsi che la lunghezza inverosimile del processo abbia servito a illuminare i giurati" sugli effettivi addebiti dei singoli). Il discorso va quindi alla gestione slabbrata; siamo a cavallo delle celebrazioni del giubileo della patria, e il giornale milanese può scrivere che il processo Cuocolo, addirittura, "ha commemorato a suo modo il cinquantenario della proclamazione del Regno d'Italia. E' stato come il grido plebeo di scherno (ma più doloroso ancora che schernevole) saliente tra i plausi e i saluti al carro del trionfatore romano; e il grido si è prolungato per tutta la via trionfale e ha un'eco a cui bisogna porgere orecchio e contiene un ammonimento (...)", ridurre cioè il numero dei testimoni e dunque gli abusi della difesa. Tra i colpevoli di tanto scempio, le istituzioni della politica locale, dalla Pubblica Sicurezza corrotta alle connivenze elettorali con la camorra, non meno

Marcella Marmo, “*Processi indiziari non se ne dovrebbero mai fare*”

differenza di altri settentrionali, può percepire con chiarezza come appunto intorno a questo nodo dell’opinione intrisa di sociologia avesse ruotato lo stile distorto del caso giudiziario. “Nel Processo Cuocolo si è fatta grande confusione di concetti morali e giuridici. La tesi morale del risanamento dei costumi napoletani e la tesi giuridica dell’accertamento dei responsabili dello speciale delitto Cuocolo sono due cose essenzialmente diverse. Eppure non solo l’opinione pubblica in genere, ma gli ufficiali di polizia giudiziaria e il P.G. (mirante, come napoletano, al risanamento morale di Napoli) e i giurati, dal più al meno vollero gli imputati condannati in nome della rigenerazione morale di Napoli”<sup>20</sup>. All’illustre giurista che già negli anni ’80 aveva combattuto come sappiamo l’irruzione della sociologia positivista e ne aveva arginato ogni ruolo nella scrittura del codice Zanardelli, la lettera di Donatelli poté dunque richiamare il pericolo della corruzione sostanzialista del diritto penale illuminista, respinta nei quadri normativi alti ma strisciante nelle pratiche del sistema, – per la quale l’autore del reato, “il delinquente, come ormai si diceva, (...)

che la tolleranza diffusa nella società (una “inerzia scettica (...) verso la mala pianta”, ben difficilmente estirpabile a Napoli). Ho dato il corsivo alle parole che richiamano ironicamente il cinquantenario, breve passaggio che può star bene nelle ambivalenze del giubileo (di recente riprese da E. Gentile, *La Grande Italia. Ascesa e declino del mito della nazione nel ventesimo secolo*, Milano, 1997), come nelle perduranti idiosincrasie tra le “due civiltà” (cfr. C. Petraccone, *Le due civiltà. Settentrionali e meridionali nella storia d’Italia*, Roma-Bari, 2000). Il discorso del quotidiano milanese non brilla peraltro per coerenza, dando sfogo all’opinione antimeridionale, ma evitando di coinvolgere nel discorso negativo il versante nazionale della politica penale.

<sup>20</sup> Salomone, *Il processo Cuocolo* cit., p. 195.

andava ad occupare il centro del sistema prendendo il posto del reato e della pena<sup>21</sup>. Donatelli spiega bene come nella guerra alla camorra per la rigenerazione di Napoli era stato sacrificato un principio fondamentale della cultura giuridica, la “severa valutazione delle responsabilità”, e il processo era stato “impostato fin dappprincipio su una base giuridicamente errata”, poiché il capitano dei Carabinieri moralizzatore “prese a pretesto il delitto Cuocolo come avrebbe potuto prenderne qualunque altro”<sup>22</sup>.

Su questa buona critica di fondo alle logiche della difesa sociale che hanno sopravanzato quelle del diritto, la lettera a Lucchini poggia i vari rilievi che dovrebbero convincere il consigliere di Cassazione a non respingere il ricorso. Della strategia accusatoria basata sulla combinazione dell’omicidio con l’associazione a delinquere, il lungo svolgimento aveva mostrato la corda sui punti essenziali dell’organizzazione e della stessa causale del delitto, dovendo quindi fondare la responsabilità su “indizi vaghi che possono essere armi a due

<sup>21</sup> Cfr. Sbriccoli, *Caratteri originari* cit., che richiama la crisi del diritto penale liberale tra i due secoli, anche nella prospettiva di uno studio storico integrato tra la vicenda della dottrina - ben al di là del convenzionale susseguirsi delle scuole fissato nella tradizione storiografica -, le normative e il “sistema in atto, che esige la valutazione degli effetti, in termini di funzionamento della giustizia, andamento del fenomeno criminale, incidenza del penale sulla vita politica e civile dell’Italia di quegli anni” (p. 497 nota; p. 501 per la cit. nel testo). Ricco di spunti per la storia del sistema e la chiara messa a fuoco delle alternative tra cognitivismo e sostanzialismo, che dall’epistemologia alle pratiche descrivono le diverse possibilità del processo penale, resta il lavoro di L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari, 1989.

<sup>22</sup> Salomone, *Il processo Cuocolo* cit., p. 195.



Marcella Marmo, “Processi indiziari non se ne dovrebbero mai fare”

tagli (processi indiziari non se ne dovrebbero mai fare!)”<sup>23</sup>. Donatelli entra nei particolari circa l’abuso dell’imputazione di associazione a delinquere, la fattispecie che era servita a Fabroni per allargare la repressione al di là del delitto, non senza creare una gran confusione nella situazione dei 39 imputati; come potremo vedere con qualche dettaglio, il processo napoletano fu infatti uno strappo verso le riserve e cautele di cui è oggetto il reato associativo nella cultura giuridica liberale, per la difficoltà probatoria e le stesse implicazioni stataliste della fattispecie (la componente appunto che ne avrebbe favorito, viceversa, la valorizzazione lungo la prospettiva giuspubblicistica, ormai in espansione)<sup>24</sup>. Il nostro

<sup>23</sup> *Ivi*, p. 197. Donatelli si intrattiene sui particolari del paradigma accusatorio e le sue crepe, che riprenderemo brevemente *infra*, nonché sulla personalità degli accusati, - più astuti che sanguinari..., uomini che avevano famiglia e buoni sentimenti...-, cadendo dunque a sua volta nella trappola sostanzialista, che riusciva probabilmente insopportabile solo ai garantisti di dottrina.

<sup>24</sup> Benché manchino per l’associazione a delinquere studi sistematici sull’evoluzione della giurisprudenza, quale quello di G. Neppi Modona sul reato di sciopero, e sia poco nota la stessa utilizzazione della fattispecie al di là del suo frequente ricorrere nella repressione degli anarchici, ne sono chiari gli orientamenti in via generale poco favorevoli della magistratura liberale, propensa ad incriminare piuttosto per i singoli reati-scopo che non per il reato-mezzo: C. Fiore, *Il controllo della criminalità organizzata nello Stato liberale: strumenti legislativi e atteggiamenti della cultura giuridica*, “Studi Storici”, 1988/2. Nel campo di studi sulla criminalità organizzata sarebbero certo da seguire, tra altri andamenti della repressione penale, i riscontri con la teoria della mafia come ordinamento giuridico, che Santi Romano va svolgendo all’interno della prospettiva giuspubblicistica (cfr. P. Pezzino, *Una certa reciprocità di favori. Mafia e modernizzazione violenta nella Sicilia postunitaria*, Milano, 1990, pp. 111, 178). Il processo Cuocolo si inquadra bene in questa

giurato si era trovato a contrastare invano con la sua cultura garantista il senso comune degli altri colleghi, in maggioranza “gente campagnola, quindi rigidamente conservatrice, che dovevano vedere nei Carabinieri, (gran fulcro di questo processo!), dei semidei”; “influenzati dalla stampa quotidiana sempre accanitamente ostile agli imputati, e influenzati dall’opinione pubblica anch’essa ostile!”<sup>25</sup>. Egli può ricordare che “un giurato, avendogli io osservato che non si poteva condannare perché unico e principale accusatore era l’Abbatemaggio (*unus testis, nullus testis*), mi rispose: Siamo d’accordo che l’Abbatemaggio è una canaglia. Eppure condannò!”<sup>26</sup>. Il professore crede di aver detto abbastanza contro il verdetto di Viterbo, per concludere che la Corte di Cassazione non avrebbe dovuto lasciarsi influenzare da “un motivo (...) opportunistico” come il “timore d’un altro più lungo processo”, giacché ormai la diffusa conoscenza del caso giudiziario avrebbe

cornice di evoluzione, che risolve verso destra le tensioni del diritto liberale intorno ai reati associativi, recuperando nel nuovo *prius* Stato/legalità le istanze repressive già enfatizzate dalla “pericolosità sociale” del delinquente a sinistra, da Lombroso a Ferri: il racconto di Abbatemaggio guidato dai Carabinieri offriva su un piatto d’argento per l’appunto le riunioni del tribunale della camorra, ordinamento giuridico-folclorico in linea con la teoria di Santi Romano, come si può vedere da qualche passaggio della prima ordinanza di rinvio a giudizio, che citerò *infra* nel par. 4.

<sup>25</sup> *Ivi*, p. 199.

<sup>26</sup> *Ibidem*. Il richiamo ai giurati campagnoli che fecero maggioranza (dei 2/3), rispetto alla minoranza (il professore veronese e vari altri professionisti), pure era una corda cui Lucchini poteva essere sensibile, essendo quello delle giurie popolari inadeguate all’alto compito del giudizio un tema che divideva da tempo gli addetti ai lavori (Alessi, *Il processo penale* cit., pp. 169-170).

Marcella Marmo, “*Processi indiziari non se ne dovrebbero mai fare*”

permesso tempi brevi; ed auspicare infine che “la Cassazione eviterà all’Italia la vergogna d’un grave errore giudiziario”<sup>27</sup>.

Viceversa, non sorprendono le scelte a considerare il processo Cuocolo un capitolo chiuso, da questo ricorso del 1912 ai vari strascichi cui si è accennato, giacché le sue stesse chiacchierate manipolazioni scoraggiavano certo qualsiasi magistratura a riaprire il caso. Né sappiamo come si svolse il rigetto del ricorso in Cassazione di lì a pochi e mesi, e quale dunque l’opinione di Lucchini, sulla cui rivista i resoconti sul processo di Viterbo erano stati a loro volta durissimi. Fin dall’inizio il dibattito si attirò le critiche più malevole della rubrica di *effemeridi* della *Rivista penale*: a partire dagli interrogatori, lungaggini ed anomalie avevano dato adito a scene plateali, con i battibecchi e le violente invettive tra gli avvocati, gli svenimenti e le lacrime degli imputati che si protestavano innocenti, la facile loquela del gran capo Erricone contro le contestazioni presidenziali...<sup>28</sup>. In breve, i nodi del processo indiziaro vengono tutti al pettine nelle colorite cronache da Viterbo, ma la rivista di Lucchini sceglie di riservare al fronte della difesa le critiche cruciali al maxiprocesso, i tempi lunghi e l’ingovernabilità del rito, che “batterà il record mondiale della durata e dello scandalo per le violente scene di udienza”: “Ma insomma, non si può proprio più reggere innanzi a codesto indegno spettacolo che l’Italia porge al mondo civile, qui alle porte di Roma, sotto gli occhi del Governo, di un

<sup>27</sup> Salomone, *Il processo Cuocolo* cit., p. 201.

<sup>28</sup> *Rivista penale*, vol. LXXIII, fasc. IV-V, aprile-maggio 1911, pp. 513-4, 633-5.

giudizio in cui si permette che accusati, testimoni e avvocati si sbizzarriscano come lor talenta (...)<sup>29</sup>.

Il discorso sullo scandalo nazionale, che corre anche sulla stampa non specializzata<sup>30</sup>, monta in buona misura intorno ai nodi cronici del processo misto italiano, che tra altri addetti ai lavori per l'appunto Lucchini aveva sollevato in passato con parole decise<sup>31</sup>; nodi tanto più allarmanti, probabilmente, nel-

<sup>29</sup> "(...) parlando per delle giornate intere, scambiandosi (...) i vituperi più sconci e inauditi, mettendo a nudo le vergogne più spudorate e che in gran parte non hanno nulla a vedere con fatti del processo, sotto specioso pretesto di svelare cose che ormai tutti conoscono e che dimostrano soltanto le pusillanimità e l'inettitudine dei nostri Governi, della polizia e della magistratura; e ciò come se il Pubblico Ministero non vi fosse e se il compito del Presidente fosse quello di rimanere passivo e inerte spettatore di ogni eccesso e di ogni scandalo" (ivi, vol. LXXIV, agosto-settembre 1911, pp. 352-3).

<sup>30</sup> Si veda il commento al verdetto del *Corriere della sera* citato *supra* nella nota 19.

<sup>31</sup> Possiamo divertirci a rileggere come premonitrici degli spinosi problemi che avrebbe posto il processo Cuocolo le critiche che nel 1895 Lucchini aveva mosso alla "indole eclettica, ibrida, anfibia" del processo misto, per la "vera duplicazione" del sistema accusatorio ed inquisitorio: "Prima l'inquisizione nelle istruttorie col segreto, con lo scritto, con l'esclusione della difesa, con la carcerazione preventiva, con l'invadenza del giudice e del PM; e poi l'accusatorio, con l'oralità, con la pubblicità, col contraddittorio e persino coi giurati. E frammezzo una quantità di eccezioni, e di giurisdizioni, e di competenze, e di istanze, e di gravami, (...) con un ordine infinito di formalità e di statuizioni che spesso si contraddicono; una vece continua del fare e disfare (...), in seguito a che, dopo sì lungo e travagliato cammino, la giustizia rimane sviata, la società stanca (...), il fine del processo non raggiunto, dubbi sulla reità e dubbi sull'innocenza" (cito da Ferrajoli, *Diritto e ragione* cit., p. 663). Altro passaggio di Lucchini sui residui inquisitori del processo misto, già del 1872, viene ripreso nel saggio di Giorgia Alessi in questo volume, che chiarisce

Marcella Marmo, “*Processi indiziari non se ne dovrebbero mai fare*”

l'imminenza appunto del nuovo codice di procedura penale (Finocchiaro Aprile, 1913), che avrebbe relativamente riconosciuto maggiori diritti alla difesa<sup>32</sup>. Ma ben oltre i problemi ordinari del *monstrum* processo misto, ed indipendentemente dalle “platealità camorristiche” del gabbione di Viterbo, il caso Cuocolo presentava in ogni sequenza andamenti parossistici e turbolenze, che i resoconti della *Rivista penale* preferirono registrare come caduta delle regole del rito, anziché considerare le ragioni del garantismo violato che producevano quella caduta. Il dibattito andava avanti portando alla luce l'alta incertezza dei testimoni su un ampio arco di dimostrazioni probatorie, già trapelata lungo l'istruttoria ed oggetto come si è accennato di pubbliche denunce, a fronte della parola invece sicura del delatore, ricca di dettagli sulla varia storia dell'organizzazione e l'esecuzione del delitto, nonché su alcuni rilevanti furti recenti rimasti impuniti; dettagli che potevano rafforzare la credibilità di Abbatemaggio ed avallare la verosimiglianza del racconto cruciale sull'omicidio, benché non suffragato da riscontri, catturando dunque per varie vie l'opinione colpevolista. Al loro accusatore in particolare gli imputati del duplice omicidio, privi di alibi certi, non potevano che contrapporre l'accusa di falso, in un contraddittorio che li avrebbe visti perdenti: non soltanto gli umori sostanzialisti li bollavano come delinquenti incalliti, ma si sarebbe dimostrata

le coerenze-incoerenze intrinseche del paradigma misto, ed aiuta dunque ad inquadrare la “eccezionale” degradazione del processo Cuocolo nella problematica epistemologia del giudizio otto-novecentesco (pp. 41, 18 ss.).

<sup>32</sup> Alessi, *Il processo penale* cit., pp. 193-4.

debole la linea scelta di negare ogni relazione di malavita, la conoscenza con l'ucciso, eccetera (fatti che venivano smentiti dallo stesso più folto gruppo di imputati per la sola associazione a delinquere)<sup>33</sup>.

L'indisciplina della difesa lungo il dibattimento esplodeva dunque a Viterbo, in buona misura, a fronte dell'inversione dell'onere della prova, la tentazione/deviazione inquisitoria tipica del processo indiziario, che incastra gli imputati nella dimostrazione della propria innocenza<sup>34</sup>. Di qui la bagarre, che

<sup>33</sup> L'ironia di questo primo maxiprocesso di camorra andato in porto volle che alcuni boss avevano ammesso lungo l'istruttoria l'appartenenza alla folclorica associazione, fidando che l'apertura alla collaborazione li salvasse da ulteriori persecuzioni del capitano Fabroni; tra l'istruttoria e il verdetto, scontarono intanto i cinque anni di carcere che il reato prevedeva come pena massima. Il carcere preventivo, per i 39 imputati di un lungo iter con imputazioni differenziate, fu evidentemente l'altro aspetto ai margini della legalità, che la giurisprudenza discuteva in quegli anni (L. Lacchè, *La giustizia per i galantuomini. Ordine e libertà nell'Italia liberale: il dibattito sul carcere preventivo (1865-1913)*, Milano, 1990; il particolare abuso verso un imputato coinvolto nel maxiprocesso con l'imputazione di subornazione di testimoni, tal Zanelli, di cui sarebbe stata invano perorata la scarcerazione in Parlamento dall'on. Materi nel 1908, viene ripreso da Garofalo, *La seconda guerra napoletana* cit., pp. 100, 387). L'azzardata linea negatoria mantenuta invece dai principali imputati, gravati sia dell'omicidio che dell'associazione a delinquere (*ivi*, p. 351 ss.), risulta a sua volta una scelta comprensibile, se si considera come fosse difficile prevedere che sarebbe andato in porto l'accanimento antigarantista impresso dai Carabinieri nel 1907, a fronte della lunga esperienza di astuzie su come arginare imputazioni indiziarie e sfruttare la difficile dimostrazione in sede penale del reato associativo, quale la diffusa cultura dell'omertà camorrista ben aveva acquisito.

<sup>34</sup> La canonica deviazione antigarantista (Ferrajoli, *Diritto e ragione* cit., pp. 75, 84, *passim*) trova spazio nella ricostruzione di Salomone, *Il processo Cuocolo*

Marcella Marmo, “Processi indiziari non se ne dovrebbero mai fare”

la *Rivista penale* carica tutta sulla difesa e sulla Presidenza, desiderando evidentemente un processo in ogni modo obbediente. Si veda la straordinaria sequenza di battute in una certa udienza tra Abbatemaggio e i suoi nemici: “Giù la maschera! Non vedi quante sciocchezze hai detto?” contesta il lenone-usuraio Morra al delatore; “Giù la maschera voi e i vostri compagni! Io ho detto la verità! / Per riabilitarvi!, completa ironicamente Morra / Precisamente! Ho detto tutta la verità, appunto per riabilitarmi! / Sei uno svergognato!/ Si sospende il confronto”<sup>35</sup>. Lungo i confronti successivi, con il prete Vittozzi e il *camorrista elegante* De Marinis, volano altre

cit., p. 108 ss., che ricorda peraltro una certa dialettica portata nel dibattito dalle contestazioni della difesa, e dalla stessa autodifesa degli imputati, nei confronti delle accuse dell’ *unus testis*, la cui affidabilità sarebbe stato oggetto di crescenti dubbi, rafforzati dalle incertezze manifestate nell’oralità dai testimoni rispetto alle dichiarazioni rese nel processo scritto. Nella ricostruzione dell’avvocato protagonista, quel che effettivamente rese impossibile alla difesa ribaltare l’onere della prova fu l’incastro propriamente politico prodottosi intorno alla non discutibile affidabilità dell’Arma, che con la diretta e aggressiva presenza del capitano Fabroni al dibattimento sostenne con efficacia il paradigma colpevolista e neutralizzò le risposte della difesa; questa peraltro probabilmente non fu abbastanza decisa nella denuncia dei numerosi passaggi di non rispettata legalità del processo. Ad una prospettiva conciliante pur nella conflittualità pronunciata, in previsione di un esito garantista del verdetto, si dovette infatti l’errore cruciale che Salomone ammette tra le righe, quello di non aver chiesto l’incriminazione per manifesta falsità di alcuni testimoni chiave, e dunque il rinvio del giudizio: una via che la stanchezza generale sconsigliava, agli stessi imputati detenuti dal 1907, e che verrà poi portata avanti - vanamente, troppo tardi? - nei processi per falsa testimonianza partiti col 1913 (*ivi*, pp. 169-170, 186 ss.).

<sup>35</sup> Udienza del 3 maggio 1911, nel resoconto della *Rivista penale*, vol. LXXII, fasc. VI, giugno 1911, p. 743.

invettive, sputi, sfide simmetriche ed equivalenti: “Giuralo sulle ceneri di tuo padre / Falsario, spergiuro! / Voi avete insozzato la tonaca! / Tu sei un attore di quarta classe / Io sono un signore, voi lo sapete / Ma sei camorrista / E voi siete un ladro / Voi siete un pagliaccio / E voi un pulcinella (...)”<sup>36</sup>. Attori, maschere, maledizioni e giuramenti spergiuri: *Rivista penale* lascia parlare questa cronaca tragicomica, che non produce “un filo di luce”<sup>37</sup>, giacché evidentemente lo scontro tra le verità è frontale quanto inconcludente a fini della dimostrazione, senza tuttavia rendere esplicita la critica che la dottrina poteva fare entrando nel merito del processo indiziario e delle sue verità volatili, giro a vuoto prodotto dalla stessa contesa sull’onere della prova.

Schierandosi più o meno esplicitamente con la linea colpevolista dell’Arma, la rivista liberale venne meno anche a qualche commento sulla sospetta manipolazione delle prove cosiddette specifiche da parte dei Carabinieri<sup>38</sup>. Non poté

<sup>36</sup> *Ivi*, p. 744.

<sup>37</sup> *Ivi*, p. 742.

<sup>38</sup> Così per il “trucco dell’anello”, la cui autenticità, già messa in discussione come diremo nel 1908 da una controistruttoria dell’avvocato Liroy, a Viterbo corse sul filo di testimonianze insicure, ritrattazioni e contestazioni furenti della difesa (Salomone, *Il processo Cuocolo* cit., pp. 66-7, 114, 133-4). La Presidenza respinse tra i clamori anche i rilievi su alcune gravi irregolarità nella scrittura dell’istruttoria – l’abrasione di un certo numero civico su cui un testimone oculare aveva mostrato incertezza, che l’esito infine colpevolista del riesame in Sezione di Accusa nel 1909 aveva pur lasciato passare –, nodi spinosi della procedura che facevano appunto bagarre (*ivi*, pp. 131-2). La *Rivista penale* evita, nei resoconti su queste varie circostanze, un’informazione dettagliata ed ogni richiamo di legalità.



Marcella Marmo, “Processi indiziari non se ne dovrebbero mai fare”

schivare quindi il battage pubblicitario che accompagnò l'ingresso in scena del capitano Fabroni, ammettendo per l'occasione quegli elementi del processo spettacolo che si criticavano aspramente per la difesa. Del capitano si apprezza così la lunga testimonianza, condotta “per più giorni (...) tra i clamori degli accusati (...) in modo estremamente diffuso ed energico”, non senza qualche accenno critico alla magistratura napoletana che si lascia turlupinare dalla camorra, con relativi malumori e proteste...; ma “telegrammi e deliberazioni di plauso pervennero al Fabroni da quasi tutte le regioni d'Italia”; a Padova “perfino una sottoscrizione popolare con la quota di dieci centesimi per offrirgli una medaglia d'oro in segno della pubblica ammirazione”<sup>39</sup>.

La cronaca sbilanciata verso il paradigma colpevolista che si legge in questa rivista, pur rappresentativa della migliore tradizione penalistica liberale, sorprende in realtà meno di quanto potrebbe, se si considera come il processo Cuocolo era nato ed era andato avanti con un incastro particolare di forzature probatorie ed implicazioni politiche, che avrebbe

<sup>39</sup> “Ed è già stata raccolta una somma considerevole”, riporta la padovana *Rivista penale* (fasc. II e III, agosto-settembre 1911, pp. 352-3). Il linguaggio dei resoconti non si distingue da quello della stampa non specializzata di opinione colpevolista: positiva la valutazione della “grave deposizione” del capitano, a fronte dei “lungi e noiosi confronti e vivaci attacchi da parte degli accusati e degli avvocati difensori”. Nel plateale scontro svoltosi quindi tra Fabroni e lo strenuo avvocato Liroy, quando volano accuse simmetriche e diffamanti (paranoico, simulatore..., come già tra Abbatemaggio e i camorristi del gabbione), la rivista può commentare come il relativo “putiferio indescrivibile” dei difensori produsse “uno dei soliti pronunciamenti degli avvocati, ritiratisi sull'Aventino, per ridiscenderne con le non meno solite dichiarazioni e ritirate” (*ibidem*).

richiesto una scelta di campo garantista fin dalla prima impostazione del caso, poiché nel dibattimento di Assise venivano al pettine le distorsioni del processo scritto, peraltro già oggetto di pubblica denuncia, e nell'oralità soggette ad una sorta di democratizzazione perversa, che trascinava *pour cause* nello scandalo le regole ordinarie del rito. La disattenzione della rivista di Lucchini alle ragioni della difesa può risultare peraltro epocale, poiché la brutta storia del *processissimo* di camorra incrociava aspetti più generali della crisi del diritto penale di fine secolo. Il processo Cuocolo costituisce un ricco *case study* per quella progressiva torsione del diritto penale liberale, che si allontana dal garantismo attraverso l'irruzione della sociologia, tra le dottrine e il senso comune, e i crescenti umori autoritari che portano nel processo penale le tendenze decisioniste del "diritto penale massimo"<sup>40</sup>.

### 3. *L'offensiva indiziaria e i risvolti politici*

La componente sostanzialista che viene dalla sociologia occupa il primo piano nella storia di questo caso giudiziario. A ridosso di una tangentopoli che aveva parlato di simbiosi tra

<sup>40</sup> Nel processo Cuocolo tornano puntualmente le essenziali caratteristiche del processo sostanzialistico-decisionistico, che fanno da contraltare al modello accusatorio-cognitivo del diritto penale garantista (Ferrajoli, *Diritto e ragione* cit., p. 549 ss.): gli umori inquisitori e il consenso dell'opinione pubblica, il principio *in dubio contra reum* che sopravanza il più equo *in dubio pro reo* e la non colpevolezza sino a prova contraria, l'onere della prova a carico della difesa, l'obiettivo di una verità massima con acquisizione discrezionale delle prove.

Marcella Marmo, *“Processi indiziari non se ne dovrebbero mai fare”*

alta e bassa camorra senza tuttavia evocare effettivamente la delinquenza plebea, e prima che intorno al delitto Cuocolo decollasse un processo politico, a montare la pubblica attenzione furono innanzitutto le immediate immagini di cronaca nera che rimbalzarono dall’omicidio dei due coniugi. Il primo cadavere scoperto fu quello di lui: Gennaro Cuocolo, figlio degenero di un agiato negoziante di pelli, noto come pregiudicato ma non oltre un certo giro, la mattina del 6 giugno 1906 fu trovato ucciso in una spiaggia di Torre del Greco, con il corpo crivellato da molte coltellate e il capo squarciato da un colpo di bastone<sup>41</sup>. Nelle stesse ore notturne veniva a sua volta accoltellata sua moglie nell’appartamento di via Nardones, la prima strada che da San Ferdinando saliva verso “i quartieri”. Si parlò subito degli uccisi come di basisti per furti di appartamento, esponenti della malavita cosiddetta elegante, in qualche modo capace di confondersi con la città delle élites, ed assidua frequentatrice della Galleria Umberto I, – luogo anche simbolico della “nuova Napoli” emersa dal piccone del Risascimento. La subdola contiguità di una malavita camuffata da piccola borghesia perbene, che attivava la diffusa paura per i frequenti furti di appartamento, non poteva non solleticare anche il fascino morboso di quelle che diciamo oggi questioni di genere, intorno al corpo accoltellato di Maria Cutinelli, donna bella e regolarmente sposata (naturalmente, già prostituta del

<sup>41</sup> “Chi era costui assassinato così trucidemente? Vi era nella sua persona un non so che di accurato e di distinto, che faceva contrasto con la tragica fine (...). Vestiva egli un elegante abito bleu confezionato dal sarto Rastro Martello (...), racconterà la prima delle citate dispense patrociniate dalla magistratura colpevolista (*Processo Cuocolo. I delitti della camorra* cit., p. 4).

vico Campane). Lo scoprì la polizia nel “silenzio profondo”, inconsueto e sinistro dell’appartamento di via Nardones. Lo sguardo mediatico non perde un particolare dell’interno della casa violata, con salottino e qualche mobile d’epoca, che tra altri arredi mostrava su una parete, di fronte ad una madonna, le gigantografie di lui e di lei, due quarantenni belli e felici, fatte da uno studio fotografico di via Toledo; “strano contrasto!”<sup>42</sup>. In quella calda notte di giugno, mentre “Napoli bella, Napoli inconscia, Napoli lieta e gaia nella serata estiva s’adagiava in riva al mare, maliosa e magnifica”, un pugnale assassino aveva brutalmente bruciato per la bella coppia “il romanzo della loro vita”<sup>43</sup>.

Accanto al fascino del romanzo, che segna fin dall’inizio l’attenzione mediatica sul caso ed è ben in linea con la più

<sup>42</sup> *Ibidem*. In questa e altre cronache ci si può divertire a seguire la centralità dei corpi nella loro materialità, la «cattura» delle immagini, cattura dei criminali», richiamata da Alessi, *Il processo penale* cit., p. 180, dove si fa riferimento allo specifico ruolo della fotografia nella diffusa richiesta di visibilità e misurabilità del crimine prodotta dalla svolta culturale di Lombroso, mettendosi in rapporto i due campi, la materialità dei corpi di uomini e donne, e le loro *pulsioni, tendenze, sentimenti*. Pur senza fotografia, la riproduzione grafica e la descrizione della scena del duplice omicidio percorrono la numerosa pubblicistica sul delitto Cuocolo che arriva agli anni '30, entrando nell’attenzione corale.

<sup>43</sup> *Processo Cuocolo. I delitti della camorra* cit., pp. 183, 7-8. Come già nel filone settecentesco delle *causes célèbres*, a richiamare il romanzo/*feuilleton* è l’identificazione ambivalente del pubblico nell’oscuro delitto: accanto al “vivo desiderio di scoprire i delinquenti, che tanto abilmente si erano resi impuniti”, “il fosco dramma nei raccapriccianti suoi particolari incuteva un certo senso di pietà per le vittime”, quantunque “forse, era la giusta espiazione della loro vita traviata” (p. 26).

Marcella Marmo, “*Processi indiziari non se ne dovrebbero mai fare*”

lunga storia delle cause celebri richiamate da Aldo Mazzacane, a conquistare la prima pagina è evidentemente la rapida comparsa della pista camorrista. Ad essa portavano chiaramente le modalità del duplice omicidio (la stessa ora e la stessa arma, l'alto numero di coltellate che segnalava il delitto di gruppo), e il forte indizio che vi fossero implicati come mandanti e/o esecutori un gruppetto di noti camorristi che avevano pranzato a Torre del Greco la sera del delitto, non lontano dalla spiaggia in cui era stato scoperto il cadavere di Cuocolo, presso la trattoria di Mimi a mare. Spiccavano tra questi Enrico Alfano detto *Erricone*, *caposocietà* della camorra di Vicaria ed aspirante *capintesta* dell'intera città, e Giovanni Rapi, detto *'o maestro* perché da giovane aveva insegnato nelle scuole comunali, che ostentava modi di intellettuale raffinato acquisiti a Parigi (dove aveva passato gli anni '90, tagliando la corda in seguito al misterioso omicidio di un suo rivale in amore), e tornato a Napoli nel 1902 aveva fondato a San Ferdinando il Circolo per il Mezzogiorno, attivo tra le cose elettorali e le attività di bisca semi-clandestina<sup>44</sup>. In breve,

<sup>44</sup> Per queste e ogni altra informazione di base sugli sviluppi della vicenda rinvio a Garofalo, *La seconda guerra napoletana* cit. Intorno ai nomi eccellenti le citate dispense colpevoliste sottolineano ancora la coralità dell'attenzione: “I nomi furono strombazzati, a gola aperta, all'improvviso, dai cento (...) strilloni dei giornali (...). Fu un proiettarsi rapido di storie, di aneddoti intessuti con particolari della fantasia popolare”; “*Erricone* era l'oggetto principale di ogni discorso (...), *Erricone*, l'emerito camorrista conosciutissimo nel popolato rione della caratteristica Porta Capuana, vero feudo della camorra, la cui tradizione annovera fra le figure dei più spettacolari camorristi quella del famoso *Ciccio Cappuccio* (...)” (*Processo Cuocolo. I delitti della camorra* cit., p. 27). Era stato quest'ultimo il capo degli anni d'oro della riproduzione camorrista di età

intorno al banchetto di Mimì a mare prese corpo rapidamente l'ipotesi della condanna a morte del basista infido all'interno di una delinquenza tipicamente mista, tra un top della camorra *elegante*, – attiva nei lucrosi settori del circuito aste/cavalli/cocchieri, case da gioco, usura e ricettazione, in qualche network diretto con le élites e l'*alta camorra* politico-amministrativa –, ed una massa di affiliati dediti alle pratiche illecite più varie, non sempre tenuti sotto controllo da un'organizzazione ben meno coesa che in passato<sup>45</sup>. Non per caso, Cuocolo era stato espulso da qualche anno dalla *società* di Stella, e faceva ora concorrenza a San Ferdinando nel settore dei furti di appartamento e relativa ricettazione<sup>46</sup>.

liberale, su cui la pubblicazione non mancherà di tornare nella seconda parte dell'opera, *La ragione di un po' di storia*, intrattenendosi sulle trasformazioni che hanno avvicinato la camorra alla città borghese e alla stessa politica, topos della pubblicistica *belle époque*, che aggiornò la prima scoperta del fenomeno lungo la congiuntura di unificazione (vd. nota 45).

<sup>45</sup> All'interno della diffusa attenzione alla storia del fenomeno stimolata dal maxiprocesso, la migliore presentazione della camorra coeva, nell'ibridazione tra aspetti della tradizione organizzativa e lo sviluppo di network aperti verso l'alto e sempre più individualistici, resta quella di F. Russo ed E. Serao, *La camorra. Origini, usi, costumi e riti dell' "annorata sogghietà"*, Napoli, 1907, che si riprende anche in Marmo, *Tra le carceri e i mercati* cit., p. 711.

<sup>46</sup> Accanto al *romanzo* della vita privata, informazioni attendibili tratte dall'istruttoria circa i conflitti di concorrenza tra quartieri emergono nelle citate dispense patrociniate dalla magistratura colpevolista (*Processo Cuocolo. I delitti della camorra* cit., pp. 8-19, 162-65). L'allarme sociale per la confluenza di una rete camorrista intorno al diffuso furto nelle case si legge bene sulla stampa (ad es. nella cronaca de *Il Mattino* del 7-8 giugno 1906), mentre una sostanziale disattenzione in proposito si osserva nelle prime informazioni che la Prefettura inviò al Ministero degli Interni (ricostruibili nella pratica di polizia giudiziaria:

Marcella Marmo, “*Processi indiziari non se ne dovrebbero mai fare*”

Alla ricerca di prove per incastrare i camorristi della cena di Torre del Greco, la polizia si mosse com'era consueto nelle fila dei confidenti. Ma da vari informatori dell'area delinquenziale venne fuori piuttosto un depistaggio, contrapponendosi alle indagini aperte sui camorristi una seconda ipotesi, relativamente più banale, di vendetta tra ladri per la spartizione di un consistente bottino, proveniente da una rapina di alcuni anni prima, nella vicina Gragnano, pure finita con il duplice omicidio di un prete e della sua perpetua (che chiameremo qui la pista dei ladri; a sostenerla furono un confidente e un prete, don Ciro Vittozzi, guardiano del cimitero nonché compare di *Erricone*, che si mosse addirittura verso il giudice istruttore capo)<sup>47</sup>. Il depistaggio ebbe i suoi effetti. Le pur incerte mosse della polizia giudiziaria avevano prodotto il clamoroso arresto dei cinque del banchetto di Mimi a mare, ma le indagini non misero a punto elementi sufficienti per l'incriminazione e gli

Archivio Centrale dello Stato (ACS), Ministero dell'Interno (MI), Direzione Generale della Pubblica Sicurezza (DGPS), Divisione Polizia Giudiziaria, b.a 233, fasc. 13040, “Napoli. Assassinio Cuocolo-Cutinelli”, che citerò come: Pratica di polizia giudiziaria). Prefettura e Questura tesero quindi a minimizzare gli elementi di allarme nello scontro con i Carabinieri che si aprì nel 1907 intorno all'esistenza stessa di una camorra organizzata, e dunque perseguibile come associazione a delinquere (vd. nota 53).

<sup>47</sup> Trapela già sulla stampa la mediazione del corrotto prete della camorra di Porta Capuana verso l'Ufficio Istruzione, finalizzata esplicitamente a scagionare Alfano e compagni (ad es. *Il Mattino* 19-20 giugno 1906; Garofalo, *La seconda guerra napoletana* cit., p. 131 ss.). Torneremo *infra* sulle prime polemiche aperte nel mondo giudiziario dalla scorretta collaborazione accettata dal giudice istruttore capo Erennio Ciccaglione, che scavalcava peraltro il giudice incaricato Enrico Romano (vd. nota 86).

arresti dovettero rientrare dopo alcune settimane; un fallimento che pure ebbe la sua attenzione plateale ambivalente, tra la città popolare e la stampa dei ceti medi<sup>48</sup>.

L'opinione pubblica tornò invece improvvisamente a sentir parlare del duplice omicidio, e con grande clamore, allorché sette mesi dopo la pista camorrista fu rilanciata dai Reali Carabinieri, grazie alla delazione di Abbatemaggio che sappiamo. Nella ricostruzione tuttora approssimativa della collaborazione nel suo primo avvio, lungo l'istruttoria del 1907 hanno tutta evidenza il forte piglio repressivo dell'Arma e un paradigma accusatorio invaso da una sociologia sulla camorra di bassa lega. Nel racconto che doveva svelare il mistero del delitto con il quale Abbatemaggio fu presentato dal capitano Fabroni al giudice istruttore Enrico Romano a fine gennaio, faceva da perno come movente la vendetta contro la *'nfamità* dei Cuocolo, che sarebbe stata chiesta al top camorrista da un compagno di furti tradito e quindi mandato al domicilio coatto, tal Luigi Arena, e decisa quindi dalla camorra riunita in tribunale durante un certo banchetto svoltosi a Bagnoli nel maggio del 1906, dunque qualche settimana prima del delitto del 5 giugno. Di questo banchetto di Bagnoli non sarebbe stato difficile accertare l'effettivo svolgimento, poiché la delinquenza

<sup>48</sup> I camorristi rilasciati caddero “negli artigli dei redattori e dei *reporters* di tutti i giornali cittadini. Fu un notturno assedio, una vera invasione alle case di *Erricone* e di *Rapi*”, racconterà di lì a due anni la nostra storia a puntate, mentre “sul reato che aveva turbato Napoli (...) e si era ripercosso con dolorosa eco anche nell'alta Italia pareva si stendesse sempre più l'ombra cupa del mistero e l'ala infeconda dell'oblio” (*Processo Cuocolo. I delitti della camorra* cit., pp. 38-39).



Marcella Marmo, “*Processi indiziari non se ne dovrebbero mai fare*”

camorrista (amante com'è noto della visibilità) vi aveva svolto l'annunciata nomina di due nuovi camorristi; la pressione degli inquirenti sui bettolieri e l'ammissione della avvenuta riunione da parte di alcuni degli stessi partecipanti incarstrarono infatti nel reato associativo 22 esponenti dei vari quartieri. Sulla sola parola di Abbatemaggio veniva a poggiare invece l'accusa a questi stessi di aver autorizzato l'uccisione dei coniugi, riuniti a Bagnoli in Tribunale della Camorra, nonché le imputazioni relative al duplice delitto, che riguardavano un più circoscritto gruppo: sei esecutori materiali, camorristi dell'area del furto e della prostituzione, e quattro mandanti. E' in particolare su questo top che si dovette lavorare, nell'apprestare la cruciale delazione per un processo penale. Abbatemaggio tirò dentro infatti i vari partecipanti alla cena di Torre del Greco la sera del delitto, il grande indizio che aveva già permesso gli arresti dell'estate, con l'eccezione di Giovanni Rapi, il maestro-biscaggiere del Circolo del Mezzogiorno, che evidentemente in questa fase le amicizie politiche poterono proteggere<sup>49</sup>. Incluse invece tra i mandanti un nome noto della camorra di *sciammeria*, tal Gennaro De Marinis il *mandriere*, che dalla prima carriera di mercante del macello si

<sup>49</sup> Accanto alle amicizie del Circolo del Mezzogiorno di cui Rapi poté godere, si consideri che il PM d'assalto dell'istruttoria del 1907, che procede in buon accordo con il capitano Fabroni, è Alfredo De Tilla, già impegnato sin dagli anni '90 in processi di camorra, nonché fratello dell'avvocato Domenico, deputato giolittiano (cfr. Barbagallo, *Stato, Parlamento e lotte politico-sociali* cit., *ad nomen*), il quale fu marginalmente coinvolto in un affare di titoli rubati e ricettati, lungo un giro forse non lontano dal gruppo coinvolto nell'omicidio Cuocolo (Garofalo, *La seconda guerra napoletana* cit, pp. 177-8, 198).

era spostato ad attività di usura e ricettazione nei quartieri di Chiaia e San Ferdinando, ed era quegli appunto, secondo la *vox populi* che si ricorderà, invisito al duca d'Aosta<sup>50</sup>. Non mi addentro in altri particolari, se non per dire che Abbatemaggio dovette rafforzare il suo racconto producendo alcuni testimoni oculari sui movimenti degli imputati di omicidio la notte del duplice delitto, nonché sulla ricettazione dei gioielli rubati alla donna assassinata, ed organizzare quindi due prove cosiddette specifiche a sostegno del movente vendetta per *'nfamità*. Vennero così maldestramente preparate alcune lettere, in cui il tradito coatto Arena chiedeva da Lampedusa vendetta a De Marinis e quindi al Tribunale della Camorra, e fu inoltre apprestato da un incisore un certo anello dell'ucciso. Secondo il racconto di Abbatemaggio, gli assassini avevano prelevato l'anello dal cadavere per mandarlo appunto ad Arena come prova dell'avvenuta esecuzione del traditore; esso era poi stato trattenuto da uno degli assassini e si trovava nella casa di costui (ormai agli arresti), dove infatti lo aveva scovato nel materasso la perquisizione dei Carabinieri, svoltasi come si è accennato senza la presenza della difesa e dello stesso magistrato inquirente, a pochi giorni dai primi arresti. Lasciamo correre le possibili osservazioni sui tanti punti deboli del

<sup>50</sup> Vd. *supra*, pp. 111-12 e nota 11. Il coinvolgimento di De Marinis tra i mandanti sembra il più arbitrario, non essendo questi né nel gruppo della cena a Torre del Greco la sera del delitto, né nella precedente riunione plenaria di Bagnoli, come ricorderà anche il giurato Donatelli nella citata lettera a Lucchini (Salomone, *Il processo Cuocolo* cit., p. 200). Il *picciotto* Abbatemaggio può raccontare peraltro molte cose di De Marinis, essendo stato a suo servizio come stalliere.

Marcella Marmo, “*Processi indiziari non se ne dovrebbero mai fare*”

racconto, che alimenteranno le vane speranze della difesa per l’inattendibilità del teste principale. Diciamo viceversa come l’insieme poteva risultare verosimile, essendo con ogni probabilità implicati nel delitto per l’appunto i camorristi riuniti a cena a poca distanza dal primo cadavere<sup>51</sup>.

La strabiliante sequenza di deposizioni del delatore fu accompagnata da un blitz che portò in carcere decine e poi un centinaio di persone, tra i sospetti del delitto già nell’estate e i molti altri imputati ora di associazione a delinquere, arresti a tappeto che la Procura di Napoli lasciò gestire ai Carabinieri<sup>52</sup>,

<sup>51</sup> Corre in realtà nel processo una versione sulla possibile effettiva storia del delitto, la quale fonde le due piste della camorra e dei ladri comuni, venutesi a contrapporre nella strategia dei Carabinieri e della Questura. L’omicidio dell’uomo sarebbe stato opera di due ladri che con lui erano in forte conflitto (per la spartizione del bottino del prete di Gragnano rapinato e ucciso quattro anni prima), essendo fallita la mediazione del top camorrista, che di consueto si metteva in atto verso i litiganti ed aveva appunto a questo scopo riunito a Torre del Greco alcuni personaggi autorevoli. A questo punto fu giocoforza far uccidere anche la moglie, che era certamente al corrente della riunione di Torre del Greco ed avrebbe denunciato *Erricone* e compagni. Il gruppo dei capi mediatori non poté quindi accusare i ladri omicidi, né sottrarsi al sospetto di essere implicati nel duplice delitto, mentre l’ammissione che la cena di Torre del Greco era finalizzata a pratiche dell’organizzazione camorrista, sia pure a fini d’ordine, li avrebbe comunque esposti all’imputazione di associazione a delinquere. Cfr. Garofalo, *La seconda guerra napoletana* cit., pp. 356-9.

<sup>52</sup> *Ivi*, p. 67 ss., si sottolinea il protagonismo di Fabroni nel blitz (più di cento arresti a Napoli, “eseguiti con clamore e spettacolo nelle case, sotto gli occhi dei cronisti preventivamente avvisati”; un classico quello di tal Pasquale Esposito al Vasto, che sfugge ai Carabinieri, si arrende solo alla spartoria, la popolazione parteggia per lui). Lo stillicidio di arresti durò ancora per otto mesi, estendendosi anche ad usurai di grido, ma svariati episodi di perquisizione con errore di persona ed arresti arbitrari si svolsero anche a danno di commercianti

ma che la Questura cercò di stoppare. Mentre prefetto e questore furono costretti alla difensiva e si limitarono a snobbare l'iniziativa di polizia giudiziaria dell'Arma con il suo sovrappiù di folclore<sup>53</sup>, la Squadra mobile con il suo delegato in

e professionisti (*ivi*, pp. 137-9). Intervennero pubblicamente a difesa della legalità negli arresti, tra gli altri, l'avvocato Enrico De Nicola e l'on. Francesco Spirito (che pure a Viterbo si dissocerà dal fronte garantista) (*ibidem*). Mentre la stampa cittadina si divise sui metodi del capitano e in particolare *Il Mattino* non mancò di approvarne la linea dura verso la camorra delinquente ed ogni connivenza, la corrispondenza ufficiale reca traccia degli episodi più gravi a carico di esponenti delle élites, ad esempio il 20 febbraio un fonogramma da Napoli riferiva della "enorme meraviglia" suscitata dalla perquisizione, senza mandato dell'autorità giudiziaria, in casa di un avvocato risultato estraneo ad ogni fatto (ACS, Pratica di polizia giudiziaria cit.).

<sup>53</sup> Garofalo, *La seconda guerra napoletana* cit., p. 19 ss., desume probabilmente da carte istruttorie non citate le prime divergenze ufficiali tra Fabroni e il questore Ballanti, allorché a fine agosto 1906 la prima istruttoria si era chiusa con un nulla di fatto. Ostili poi al castello accusatorio poggiate sul racconto di Abbatemaggio, poco credibile in particolare intorno al tribunale riunito a Bagnoli per emettere la sentenza di morte contro la 'nfamità, prefetto e questore non mancarono di esplicitare anche presso la stampa le loro opinioni circa l'infondatezza del folclore sulla camorra ritualizzata, che teneva campo nella campagna mediatica in buona misura orchestrata dai Carabinieri. Un documento di buon profilo in proposito venne dall'anziano prefetto Caracciolo, che argomenta per il ministro dell'Interno su "la camorra qual è": non più setta coesa e radicata nelle sole aree plebee-delinquenziali, ma *classe di pregiudicati* camaleontica, che talora riusa la tradizione organizzativa, gerarchizzata e ritualizzata, e però in generale deve il suo successo, e la stessa possibilità di riproduzione lungo le trasformazioni sociali, alla capacità di mettere a frutto relazioni aperte nella rete sociale, attivando quindi scambi con la politica e le istituzioni, magistratura compresa (alla quale il prefetto addebita una tradizionale scarsa cooperazione a politiche repressive incisive). Il discorso, mentre riprende gli aspetti di fondo della camorra coeva che sono oggetto di

Marcella Marmo, “Processi indiziari non se ne dovrebbero mai fare”

carriera decise di rilanciare la pista dei ladri già emersa nella breve istruttoria estiva a latere di quella camorrista, e si venne dunque al grande scontro tra i due corpi di polizia giudiziaria. Ostentando un'intransigenza per la moralizzazione che doveva mettere sotto sospetto l'intera città (non mancarono perquisizioni con errori di persona, minacce agli avvocati della difesa e ai giornalisti nemici), il capitano Fabroni estese la guerra alla camorra alla Squadra mobile, pubblicamente accusata di proteggere i camorristi arrestati e quindi trascinata in giudizio a sua volta per corruzione. Lo scontro andava ben oltre le consuete frizioni e diede al processo una specifica coloritura politica, che divise trasversalmente l'opinione pubblica lungo i due schieramenti istituzionali<sup>54</sup>.

riflessioni anche nella pubblicistica, è peraltro finalizzato a difendere la Questura, nei giorni in cui esplodeva il pericoloso scontro sulle due piste con i Carabinieri, dei quali il prefetto non giunge peraltro a contestare l'iniziativa giudiziaria (rapporto del prefetto Caracciolo del 15 febbraio 1907, in ACS, Pratica di polizia giudiziaria cit.).

<sup>54</sup> Al fronte colpevolista, rappresentato nella stampa cittadina innanzitutto da *Il Mattino*, si contrapposero con efficacia sia *Il Giorno* di Matilde Serao, sia per le prime fasi della vicenda il *Roma* dei Lioy, già glorioso quotidiano della sinistra post-unitaria, dove iniziò la sua battaglia per la difesa l'avvocato Alessandro Lioy, come potremo precisare. Per quanto riguarda la stampa socialista, si può osservare l'orientamento molto prudente del quotidiano già qualificatosi nella *campagna morale* di inizio secolo, *La Propaganda*, diffidente verso l'Arma e portata a scansare la campagna mediatica sulla camorra delinquente, rispetto ad altri organi, quali *l'Avanti!*, che nelle corrispondenze da Napoli seguì invece il foglio politico-giudiziario di un altro avvocato, Roberto Marvasi (anche questi figlio di un padre della patria, il già alto magistrato Diomede), il quale fece della *Scintilla* un avamposto della battaglia colpevolista, entrando in diretta relazione con il capitano Fabroni, come dico *infra* nel testo e nella nota 56.

Lo shock di un processo alla Pubblica Sicurezza produsse le prime interpellanze parlamentari, che con i vari toni politici dell'ora lasciarono spazio alla messa sotto accusa di una Questura giolittiana della quale, accanto alla storica cogestione con la camorra dell'ordine pubblico nella città popolare, era memoria recente l'intervento nelle elezioni di Vicaria del 1904 contro il deputato socialista Ettore Ciccotti, episodio sintomatico della confluenza di alta e bassa camorra tanto denunciata dall'inchiesta Saredo<sup>55</sup>. Ed intorno ai network elettorali

<sup>55</sup> Precisa la ricostruzione che ne farà lo stesso Ciccotti, non senza richiamare alcuni degli imputati del processo in corso come attivi nelle violenze del 1904 (E. Ciccotti, *Come divenni e come cessai di essere deputato di Vicaria*, Napoli, 1909, pp. 61, 66). Di camorra si parla in Parlamento già nel febbraio 1907 a proposito dell'intervento, lungo la discussione del bilancio degli Interni, del deputato conservatore ma di stretta osservanza giolittiana Alfredo Capece Minutolo, che trasse spunto dal rilancio del processo Cuocolo da parte dei Carabinieri per denunciare la piaga sociale della camorra e chiedere che nelle elezioni ("specialmente nelle elezioni politiche") la Pubblica Sicurezza non si servisse della camorra "per fini suoi" (cito da Barbagallo, *Stato, Parlamento e lotte politico-sociali* cit., p. 402). Alle parole corse in Parlamento l'*Avanti!* dedica (eccezionalmente) l'articolo di fondo dell'11 febbraio (*Improntitudine. Giolitti, la camorra e il clericalismo*), con il quale la deputazione parlamentare socialista manifesta il sostanziale appoggio ai Carabinieri. Con il progressivo scontro con la Questura, vennero quindi alla Camera una serie di interpellanze, tra febbraio ed aprile 1907, presentate dai deputati napoletani moderati, che preferirono non dividersi tra giolittiani e sonnini, e dai più arrabbiati socialisti (Giacomo Ferri, Turati e Bissolati), cui si poté far rispondere con una difesa d'ufficio della Pubblica Sicurezza napoletana e con l'assicurazione che non ci sarebbe stata "nessuna interferenza" politica, essendo affidate alla magistratura le "indagini vivissime e non facili" (così recita l'appunto di Giolitti per la risposta alla prima interpellanza del 12 febbraio, in ACS, *Pratica di polizia giudiziaria* cit.). Un'altra interpellanza verrà presentata nel giugno 1908 dal

Marcella Marmo, “*Processi indiziari non se ne dovrebbero mai fare*”

inquinati, pur mentre nella delazione di Abbatemaggio veniva tenuto fuori il faccendiere Rapi, Fabroni “il moralizzatore” fu abile nello sfruttare la convergenza dell’opinione di sinistra, lasciando correre una fuga di notizie circa gli scambi clientelari intessuti con la delinquenza di Vicaria addirittura da Tommaso Tittoni, ministro degli Esteri del governo Giolitti e già prefetto di Napoli nei primi anni del secolo. In particolare abboccò all’amo un giovane avvocato, Roberto Marvasi, che aprì una campagna di stampa anti-polizia sulla sua rivista politico-giudiziaria *Scintilla*, ricca dei toni antigiolittiani tipici di tanta parte dell’intelligenza italiana di inizio secolo; Fabroni si dimostrò abile regista nel coinvolgimento a proprio favore di Marvasi, menando il can per l’aia per quattro anni con la promessa di passargli alcune lettere compromettenti di Tittoni, che non vennero alla luce e probabilmente non esistevano<sup>56</sup>. Il paradosso del processo Cuocolo volle dunque che

deputato socialista Giacomo Ferri, che, intensificando la linea giustizialista sulle magagne delle amministrazioni e delle elezioni giolittiane già sviluppata anche su *l’Avanti!*, intese inserirsi nel conflitto in crescendo nella Procura di Napoli circa il rinvio a giudizio, contro il garantismo di cui si faceva in quei mesi portavoce il prestigioso PM Lucchesi Palli, come vedremo tra breve.

<sup>56</sup> Sarà da controllare nelle fonti dell’istruttoria che consistenza avesse la voce circolata durante il blitz di febbraio 1907 che nella perquisizione a casa di Giovanni Rapi fossero state reperite delle lettere compromettenti di Tommaso Tittoni, o almeno un suo biglietto di ringraziamento al faccendiere del Circolo del Mezzogiorno, per non si sa quale circostanza: servizi elettorali del 1904? semplice risposta ad auguri di Pasqua porti al ministro da Rapi, - il quale si diceva aspirasse ad avere un posto di viceconsole in Egitto? Suspense cui a quanto sembra partecipò tutta Napoli, e di cui avrebbe dato la sua versione ad un più vasto pubblico Roberto Marvasi a giochi finiti, nel dettagliato racconto

a favore dei Carabinieri si schierassero la sinistra antigioianniana, con le sue denunce sulla commistione di alta e bassa camorra – una retorica dell'intransigenza che dalle esperienze meridionali tendeva peraltro a dilatarsi verso altri contesti –<sup>57</sup>, ed un giornale che pochi anni prima era stato nel mirino dell'inchiesta Saredo per *alta* camorra, come *Il Mattino* degli Scarfoglio, dove l'attenzione mediatica si accompagnava ad articoli di lucido antigarantismo, perché una legge speciale lasciasse la camorra in gattabuia oltre ogni termine di

della battaglia concordata con Fabroni e da questi tradita, consegnato alle stampe nel 1913 (*Così parlò Fabroni* cit.). La pubblicazione fece abbastanza scandalo, da troncargli la carriera di Fabroni e produrre varie inchieste amministrative, del Ministero di Grazia e Giustizia, del Ministero degli Interni e della stessa Arma dei Carabinieri, sui gravi addebiti a magistrati, avvocati e funzionari di Pubblica Sicurezza, che l'avvocato socialista aveva riportato dalle confidenze di Fabroni. Giolitti potrà prendersi la soddisfazione di stigmatizzare, presso il Comando Generale dell'Arma, che il capitano fosse andato raccontando ad un giornalista, per di più sovversivo, presunte notizie di corruzione politica, invece di riportarle al magistrato (una ricca documentazione su questi strascichi in sede amministrativa in ACS, MI, DGPS, Divisione personale di PS, b.a 158).

<sup>57</sup> A latere delle varie componenti del "socialismo giuridico" con cui si misurano la cultura e talora l'iniziativa politico-sociale del Partito socialista italiano nel campo del penale (cfr. Sbriccoli, *Caratteri originari* cit., p. 513 ss.), meriteranno qualche attenzione le tentazioni giustizialiste, che si intuiscono nella stessa denuncia di *camorre amministrative*, di cui si legge sovente su *l'Avanti!* di questi anni, anche per contesti lontani da fenomeni di criminalità organizzata. La dilatazione della parola camorra, che corre parallela al micidiale *ministro della malavita*, può inquadrarsi nelle retoriche tipiche dei primi processi di democratizzazione, oggetto delle riflessioni di A.M. Banti, *Retoriche e idiomi: l'antiparlamentarismo nell'Italia di fine Ottocento*, "Storica", 3/1995.



Marcella Marmo, “*Processi indiziari non se ne dovrebbero mai fare*”

custodia preventiva, e il reato di associazione a delinquere venisse utilizzato con tutti gli *escamotages* indiziari possibili<sup>58</sup>.

Mentre la campagna di Marvasi sulla delinquenza sgo-minata dai Carabinieri e i suoi manutengoli politici ha dunque i suoi echi nell'impostazione giustizialista del quotidiano nazionale *Avanti!*, altra stampa socialista fu più guardinga, ed altra ancora si attestò a favore della difesa<sup>59</sup>. La battaglia di prima linea fu condotta da Alessandro Lioy, un avvocato-pubblicista che andò ben oltre le oltre le campagne di stampa (svolte sul giornale di famiglia *Roma* e poi sulla sua rivista del foro *La tribuna giudiziaria*, nonché passando le notizie a *Il*

<sup>58</sup> Oltre che nelle dense pagine di cronaca, la campagna a favore della linea dura richiama numerosi editoriali de *Il Mattino*. Si segnalano le opinioni squisitamente antigarantiste di Giulio Fioretti, che vorrebbe affidata alla stessa magistratura in particolare la repressione dei recidivi, per i quali si chiede una legge speciale e il carcere preventivo senza limitazioni; il giornalista estende il discorso alle connivenze elettorali, favorite dal malaugurato allargamento del suffragio ma già partite con l'unificazione, svolgendo dunque l'opinione giustizialista all'interno di una più ampia argomentazione ostile all'evoluzione liberal-democratica del Paese (“Troppo spesso dal 7 settembre 1860 le autorità governative trescano con la camorra (...)”, 23-24 febbraio 1907, *Camorra in gattabuia*). Di lì a qualche mese il direttore Scarfoglio è viceversa molto prudente nel commentare l'esplosione del conflitto tra le due istituzioni di polizia: nei tre fondi *La camorra e la polizia* (*Tartarin*, 29-31 maggio 1907) si scansano le corresponsabilità di Giolitti nella crisi della Questura, avendo il ministro “dato ai Carabinieri tutti i mezzi morali e materiali per condurre le loro ricerche”, e “incoraggiato la magistratura a fare il proprio dovere, senza riguar-di per nessuno” (29 maggio); si chiede peraltro al Governo il segnale forte di un'inchiesta “che esplori tutti i bassifondi di Napoli e proponga un piano di guerra contro la delinquenza” (31 maggio).

<sup>59</sup> Vd. *supra* nota 54.

*grido dell'innocente*, un foglio stampato dalla famiglia di un imputato per il pubblico plebeo)<sup>60</sup>. Lioy finalizò la raffica di interventi pubblicitici ad una vera e propria controistruttoria, che come vedremo non sarà priva di efficacia nel conflitto inter-istituzionale, estesosi dalla polizia giudiziaria alla magistratura.

Nella memoria storica sul processo, certo anche alla luce del *flop* finale circa l'attendibilità del delatore del 1907, la gestione indiziaria pasticciata e conflittuale che su quella delazione si era fondata, la divisione nell'opinione che l'accompagnò, così come il sussurrato coinvolgimento dei politici giolittiani nel conflitto tra Carabinieri e Questura, avrebbero lasciato un certo giudizio del processo Cuocolo come processo politico, dettato da obiettivi strumentali non meglio precisati, per una repressione antigarantista tipicamente sporca della camorra, la delinquenza mercenaria da tenere tuttavia sotto controllo nei suoi eccessi delinquenziali<sup>61</sup>. In realtà, benché le

<sup>60</sup> Cfr. Garofalo, *La seconda guerra napoletana* cit., pp. 170 ss., 192 ss., *passim*.

<sup>61</sup> Nella sommaria memoria storico-politica sul processo, superata in via generale la lettura in chiave classista, tipica di metà Novecento, di una repressione contro la camorra in quanto illegalismo popolare di massa (cfr. Ricci, *Le origini della camorra* cit., p. 96 ss.), restano generici anche i riferimenti ad una repressione antigarantista strumentale verso una criminalità mercenaria, pur servizievole (cfr. I. Sales, *La camorra le camorre*, Roma, 1993, pp. 104,110). Nella tradizione garantista, altre volte le sfuggenti ragioni politiche del processo Cuocolo vengono evocate avendo mente agli abusi che si riproducono nell'antimafia contemporanea, come dal citato Garofalo, *La seconda guerra napoletana* cit., e dallo scrittore L. Compagnone, *Mater Camorra*, Napoli, 1987. Un sostanziale equivoco circa la corruzione imperante nella

Marcella Marmo, “*Processi indiziari non se ne dovrebbero mai fare*”

enormità commesse dai Carabinieri ed avallate dai giudici lungo tutto l'iter del processo Cuocolo siano probabilmente un classico nella storia di una giustizia penale che da sinistra si poteva giudicare aver reso non sentenze ma servigi<sup>62</sup>, va detto come nella repressione antigarantista del processo napoletano, pur abnorme, non emergano specifici fini del potere politico. Lo stile penale inedito contro la camorra fu semmai scomodo per le élites in carriera e le istituzioni nel loro insieme, producendo tra l'altro i suoi effetti di antipolitica nell'opinione pubblica locale e nazionale. Allorché la linea aggressiva dell'Arma coinvolse la Questura e paralizzò ogni iniziativa del

città, e le protezioni di cui avrebbe goduto la camorra mista tra *alta e bassa* del processo Cuocolo, corre nel pur bel film di Luigi Zampa del 1952, *Processo alla città*, che deforma totalmente la vicenda istituzionale, sostituendo ai conflitti interni alla polizia giudiziaria e alla stessa magistratura l'immaginaria figura di un giudice incorruttibile ed accanito nella repressione dell'alta camorra e della città connivente, affiancato da un giovane delinquente buono: il taglio populista della *fiction* recupera essenzialmente la memoria antigarantista, e potrà essere ben collocato nella tradizione delle opposizioni binarie a sfondo morale, richiamate per il genere cause celebri da Aldo Mazzacane (p. 96).

<sup>62</sup> E' la lapidaria affermazione di F.S. Merlino, *Politica e magistratura dal 1860 ad oggi in Italia* (Torino, 1925), a cura di N. Tranfaglia, Milano, 1974, p. 310. Nell'ampia disamina dei rapporti politica-magistratura inquinati dalle ragioni del potere, che presta particolare attenzione alla repressione degli anarchici e agli esorbitanti poteri lasciati alla polizia, non senza un richiamo alla disattenzione istituzionale verso l'estendersi delle reti camorriste, questo e altri scritti dell'avvocato anarchico non contengono tuttavia riferimenti alla vicenda Cuocolo, probabilmente rimossa nella memoria di parte garantista a livello nazionale a causa della stessa presenza di un'opinione pubblica colpevolista trasversale tra destra e sinistra. Analoga osservazione si può fare per A. Battaglia, *Processo alla giustizia*, Bari, 1954.

prefetto, i deputati napoletani di varia appartenenza liberale non sfruttarono le difficoltà del governo Giolitti con logiche di parte, come si è visto nei toni moderati de *Il Mattino* su accennati ed in occasione delle interpellanze parlamentari (se non altro perché il ricorso ad un qualche appoggio della camorra nelle elezioni sembra riguardare un ampio fronte politico)<sup>63</sup>. D'altra parte, benché nella documentazione ammini-

<sup>63</sup> Se nella ricerca di Barbagallo, *Stato, Parlamento e lotte politico-sociali* cit., a sfruttare relazioni elettorali con la camorra risultano essenzialmente gli *hominnes novi* passati dalle formazioni crispine alle clientele giolittiane, va citata l'opinione diversa di Arturo Labriola, che attribuiva a pressoché tutti i deputati napoletani una dipendenza da questo tipo di influenze, - prima beninteso di entrare anch'egli tra gli onorevoli (A. Labriola, *Il segreto di Napoli e la leggenda della camorra*, Napoli, 1911, pp. 82-3). La confluenza della camorra nel sistema elettorale clientelare è d'altra parte fenomeno tuttora da indagare nei suoi svolgimenti concreti sull'arco della storia post-unitaria, ripercorsa sotto il profilo più ampio del clientelismo politico da L. Musella, *Individui, amici, clienti. Relazioni personali e circuiti politici in Italia meridionale tra Otto e Novecento*, Bologna, 1994. Per quanto riguarda le difficoltà venute a Giolitti dall'offensiva dei Carabinieri contro la Questura, va detto che il governo sembra aver lasciato al processo Cuocolo lo spazio che lo stesso montaggio di opinione pubblica richiedeva (la vulgata vuole che all'Arma arrivarono 30.000 lire di fondi segreti, cfr. Garofalo, *La seconda guerra napoletana* cit., p. 87). Negli anni seguenti, nonostante andassero presumibilmente in porto mediazioni perché il processo ai poliziotti si chiudesse nel 1909 con un'assoluzione, mentre il processo Cuocolo proseguiva sulla linea dura del 1907, quando la politica nazionale come quella napoletana vedono avanzare l'opposizione sonniniiana, le difficoltà di Giolitti a Napoli si estendono: nel susseguirsi di questori e prefetti, il ministro degli Interni resta in balia di campagne di stampa avverse e privo di referenti fidati (cfr. Barbagallo, *Stato, Parlamento e lotte politico-sociali* cit., pp. 472 ss., 481). Non a caso, gli intrecci tra i veleni del processo Cuocolo e i vari problemi di ordine pubblico producono successive inchieste ministeriali sulla

Marcella Marmo, *“Processi indiziari non se ne dovrebbero mai fare”*

strativa archiviata tra Napoli e Roma sugli sviluppi del caso Cuocolo non si esplicitino le direttive ministeriali, com'era probabilmente norma in particolare per gli affari di Grazia e Giustizia, si ha l'impressione che il prevalere degli orientamenti colpevolisti nella Procura di Napoli intorno al discusso procedimento non fu l'esito di scelte imposte dal potere romano. Come potremo vedere da qualche passaggio, tanto il ministro degli Interni quanto il guardasigilli risultano tenersi sulla difensiva intorno allo scontro napoletano e ai suoi eccessi, che le autorità di governo sembrano impotenti ad evitare, limitando probabilmente le pressioni sulla magistratura al processo ai poliziotti (chiuso nel 1908-09 con assoluzione per tutti).

Si consideri d'altra parte che della sequenza di manipolazioni ed anomalie del caso Cuocolo furono protagonisti magistrati di varia qualità, le cui carriere lungo l'età liberale si andavano sviluppando lungo assetti prettamente burocratici, acquisendo un'autonomia dall'esecutivo certamente maggiore che nel periodo post-unitario<sup>64</sup>. Al di là dunque di una storia

Questura di Napoli, da cui emerge un mix di corruzione e lotte faziose, poco gestibili dal centro.

<sup>64</sup> Devo qui limitarmi a dire come, per alcuni dei magistrati coinvolti nel processo, i fascicoli personali consultabili presso l'Archivio Centrale dello Stato tratteggino uno svolgimento delle carriere in linea con quello descritto per la seconda età liberale da P. Saraceno, *Alta magistratura e classe politica dalla integrazione alla separazione. Linee di una analisi socio-politica del personale dell'alta magistratura italiana dall'unità al fascismo*, Roma, 1979. Per riferirci qui ai due procuratori generali che ebbero da gestire il caso Cuocolo, non mancano peraltro tracce delle relazioni politiche di questi magistrati in carriera, tra Roma e Napoli (i noti nomi degli on. Lacava e Rosano); cfr. il

che si impegni a ripercorrere contro i cinismi del potere le buone ragioni del garantismo, per spiegare le effettive logiche di questo processo politico va seguita la spirale, tipicamente sfuggente, che si avvita tra l'opinione diffusa intorno al fatto sociale e le successive decisioni istituzionali. Com'è probabilmente frequente nel montare di umori giustizialisti a fronte di situazioni conflittuali con esposizione penale, le attese di repressione, che segnano sin dall'inizio la larga attenzione all'omicidio di camorra del giugno 1906, si stringono a partire dal 1907 intorno agli stessi successi arrisi all'avventurosa iniziativa dei Carabinieri per il processo indiziario.

#### 4. *L'effetto consenso e le decisioni dei magistrati*

In buona misura gli eccessi del capitano Fabroni nel cortocircuito tra difesa sociale e arbitrio repressivo, avallati dai primi magistrati inquirenti, fanno parte di una strategia offensiva che tanto più deve misurarsi col consenso

fascicolo di Pietro Capaldo e di Giacomo Calabria in ACS, Ministero di Grazia e Giustizia (MGG), Magistrati fascicoli personali (MFP), II versamento, rispettivamente alla b.a 914, fasc. 45982, e alla b.a 446, fasc. 44415. Interessanti risultano le note su questi e altri magistrati di E. Brangi, *Ombre e figure. Contributo alla storia della magistratura e della curia napoletana dal 1860 ai nostri giorni*, 2 voll., Napoli, 1929-1935, *ad nomen*, ricco centone che offre precise informazioni sulle carriere e le personalità di maggior prestigio nonché sulle varie *memorabilia* del Foro. Intorno al processo Cuocolo la memoria riportata da questo avvocato è quella garantista, con esplicite critiche a carico di Calabria, protagonista del conflitto con Lucchesi Palli nel 1908, mentre integerrimo magistrato risulta Capaldo, che pure era procuratore generale nel 1907, allorché passarono le prime scelte per il processo indiziario.

Marcella Marmo, “*Processi indiziari non se ne dovrebbero mai fare*”

dell'opinione pubblica, in quanto il frettoloso montaggio accusatorio affidato alla delazione di Abbatemaggio presenta presto dei problemi. Basti qui dire che le lettere provenienti da Lampedusa, di cui questi aveva raccontato nei primi interrogatori per sorreggere il movente della condanna a morte da parte del tribunale della camorra, non poterono arrivare agli istruttori perché il timbro *Lampedusa* malamente apprestato dallo stesso delatore ne rendeva manifesta la falsità (così racconterà il memoriale del 1927)<sup>65</sup>. Altrettanto e più pericoloso si rivelava il “trucco dell'anello” reperito in assenza di avvocato e magistrato, che l'iperattivo difensore Alessandro Lioy fece oggetto di esposti e di una specifica campagna di stampa su *La tribuna giudiziaria* e *Il grido dell'innocente*<sup>66</sup>. Lo scontro tra accusa e difesa nella babele del 1907 si fece parossistico intorno alla gestione dei testimoni. Per fronteggiare quelli procurati da Abbatemaggio e dai Carabinieri, fu ancora l'avvocato Lioy, in collaborazione con alcuni familiari e compari degli imputati, ad attivare la ricerca di testi per la difesa a loro volta prezzolati, nonché ad avvicinare più volte quelli dell'accusa, presso il suo stesso giornale, perché ritrattassero: una

<sup>65</sup> Salomone, *Il processo Cuocolo* cit., pp. 248-9.

<sup>66</sup> La catena delle illegalità fu pressoché manifesta nel luglio 1907, quando un carabiniere venuto a diverbio con un superiore minacciò di raccontare quel che sapeva circa l'affare dell'anello: fu allora portato di forza nell'ospedale militare come sospetto matto, per essere poi liberato solo grazie all'intervento dei magistrati; ma nel frattempo lo stesso milite aveva scritto della sua drammatica situazione di pericolo a *La tribuna giudiziaria*, e l'evento di particolare gravità trapelò sulla stampa nazionale, non senza un goffo tentativo di Fabroni d'impedire di pubblicarne ai giornalisti de *La Tribuna* di Roma (cfr. Garofalo, *La seconda guerra napoletana* cit., p. 137).

concorrenza impari con i Carabinieri, nella cui caserma di Monteoliveto la vulgata vuole che per alcuni mesi si concentrassero folle di persone pronte a vendere una testimonianza, giornalisti intriganti, confidenti alla ricerca di una collocazione vantaggiosa nella straordinaria congiuntura inquisitoria abbattutasi sulla delinquenza urbana<sup>67</sup> (tra i quali ad esempio un pezzo da novanta del furto organizzato autonomamente dalla camorra, tal Gaito, schieratosi con i Carabinieri in competizione con un *capoparanza* del furto di destrezza sui trams cittadini, il famoso *Totonno 'e santo Dummineco*, amico invece fedele della Squadra mobile e coinvolto nel processo ai poliziotti; è uno spaccato credibile, che verrà confermato da alcune inchieste sulla Questura di Napoli tra il 1907 e il 1913, nelle quali emerge una cogestione dell'ordine pubblico tra camorra e polizia molto personalizzata, che il processo Cuocolo polarizzò in fazioni nemiche). La concorrenza su testimoni e confidenti si trascinerà nel dibattito e fu certo, accanto al "trucco dell'anello", un segnale vistoso dell'incertezza probatoria, che finirà non a caso nel memoriale di Abbatemaggio del 1927.

La degradazione del sistema giudiziario che emerge da questo scontro a colpi bassi tra accusa e difesa produsse an-

<sup>67</sup> Per questi intrighi, parte fondamentale del processo Cuocolo che le carte istruttorie potranno verificare, cfr. la sintetica trattazione svolta da Salomone, *Il processo Cuocolo* cit., p. 29 ss., e i molti dettagli di cui ricercare le tracce documentarie presenti in Garofalo, *La seconda guerra napoletana* cit., pp. 94 ss., 192 ss., 234 ss., *passim*.



Marcella Marmo, “Processi indiziari non se ne dovrebbero mai fare”

cora altri eccessi<sup>68</sup>, di volta in volta avallati dai magistrati dell’Ufficio Istruzione. Questi furono evidentemente catturati dalla straordinaria occasione giudiziaria di un maxiprocesso per associazione a delinquere: a fronte di una storia per lo più fallimentare della repressione in sede penale dell’organizzazione camorrista, la delazione di Abbatemaggio ne aveva improvvisamente svelato i delitti, – dalle tenebre alla luce. Nel pur caotico esperimento del processo indiziaro che gli inquirenti del 1907 portarono avanti, un rapido riferimento alla prima ordinanza di rinvio a giudizio dell’ottobre permette di cogliere tutti i rischi di un’epistemologia della verità giudiziaria tipicamente intrisa di sostanzialismo e manipolazione probatoria. L’elaborata conclusione del giudice Enrico Romano (istruttore mediocre benché non incolto, affiancato peraltro da un PM d’assalto, Alfredo De Tilla, che già negli anni ’90 si era misurato con un procedimento vincente sull’associazione a delinquere per una camorra estorsiva di quartiere<sup>69</sup>), porta a-

<sup>68</sup> La campagna di Alessandro Lioy poté parlare di mandati di arresto in bianco (per tenere sotto torchio gli stessi testimoni già acquisiti ed altri delinquenti invece solidali con gli arrestati), dell’abuso del fermo di polizia per aggirare le difficoltà di regolari arresti, della poco legale perquisizione che aveva prodotto il reperimento del presunto anello dell’ucciso, ecc. (*ivi*, p. 136 ss., *passim*).

<sup>69</sup> Alfredo De Tilla aveva nel 1896 ottenuto la condanna in primo grado per associazione a delinquere in un processo interessante sul piano giuridico (la stessa appartenenza alla camorra identificava il reato associativo, indipendentemente da specifici crimini messi a segno in associazione), non meno che per il fatto sociale (una guerra di camorra tra quartieri per il controllo delle elemosine di una miracolosa statua della madonna della Pignasecca). La Corte d’Appello tuttavia annullò la condanna di primo grado, attenendosi alla tradizionale distinzione tra l’associazione a delinquere come reato-mezzo e i

vanti per 330 pagine la disamina per il rinvio, sviluppando un'argomentazione colpevolista che fonde la ricostruzione dettagliata offerta dall'*unus testis* con verbosi percorsi dentro la dottrina sull'associazione a delinquere e gli altri reati impuniti, nonché con vari excursus nel genere pubblicistico camorra e dintorni ("Ora è opportuno riandare alle origini di tale setta e vedere in che possa consistere (...)")<sup>70</sup>. Il mix farraginoso

singoli reati-scopo; con il processo Cuocolo e a quanto sembra altri casi su cui si pronunzia la Cassazione in quegli stessi anni, passa lo strappo dell'interpretazione estensiva (cfr. le osservazioni svolte nella nota 24, ed inoltre Garofalo, *La seconda guerra napoletana* cit., pp. 155-6).

<sup>70</sup> Camera di Consiglio presso il Tribunale civile e penale di Napoli, Ordinanza del 25 ottobre 1907 nel procedimento a carico di Alfano Enrico ed altri (che citerò come: Ordinanza di rinvio a giudizio 1907), p. 29 (cito dalla copia allegata ad un processo per diffamazione contro Abbatemaggio, tentato dalla difesa nel 1916 per riaprire le possibilità di revisione: Archivio di Stato di Napoli (ASN), Tribunale di Napoli, Processi Penali, 1916, F. 86). L'ordinanza si diffonde sulla camorra, vergognosa piaga sociale che ha il pendant nella mafia siciliana come nella teppa milanese, - sommarie note che permettono di contemperare i pregiudizi antimeridionali del caso; si insiste poi sulle specificità storiche della camorra care al genere pubblicistico sulle origini spagnole, il significato della parola, le responsabilità borboniche (genere già inaugurato nella congiuntura dell'unificazione italiana da Marc Monnier in un volumetto storico-folclorico assai spesso ripercorso in età liberale, e in verità tutt'oggi; cfr. Marmo, *Tra le carceri e i mercati* cit., p. 699 ss.). Venendo quindi alla riproduzione del fenomeno in età liberale dopo la famosa repressione di Silvio Spaventa, questo documento giudiziario presenta la camorra contemporanea come "spaventoso polipo (...) idra dalle cento teste", che partendo dal furto e dalle aree del vizio illecito si insinua dappertutto; senza peraltro citare i network elettorali di cui a Napoli ben si parlava per gli stessi imputati del delitto di sangue (si ricordino il primo coinvolgimento di Giovanni Rapi e le elezioni di Vicaria di tre anni prima). Il paradigma associativo viene poi rafforzato con le componenti rituali di contropotere, il tribunale appunto di cui parlava già Monnier, e che Abbate-

lascia trasparire in pieno i nodi arbitrari dell’assetto che i magistrati hanno di mese in mese accettato di dare al processo. Intorno al caposaldo della credibilità del delatore, il giudice avvalora con iterata enfasi la parola del giovane delinquente e i suoi buoni sentimenti<sup>71</sup>, recuperando la spinosa incertezza probatoria con un dribbling che non esclude la verosimiglianza dei racconti senza riscontri, estende la credibilità da cose accertabili alle minate lettere (infatti irrepe-

maggio ha raccontato nella riunione plenaria di Bagnoli; non manca un riferimento al misterioso nome di *onorata società* (pp. 33-34). L’ordinanza si sofferma infine a lungo sulla trattazione della dottrina intorno all’associazione a delinquere (pp. 47-66), dalle “antiche legislazioni, che chiedevano un principio di esecuzione”, alle moderne che hanno viceversa ravvisato nell’accordo criminoso di per sé il reato di associazione; il riferimento, moderatamente statalista, è alla particolare attenzione del codice Zanardelli per l’associazione, la quale “desta grandemente l’allarme sociale”, perché “minaccia il diritto di tutti, dunque il diritto universale (...), il mantenimento della tutela giuridica, che incombe all’Autorità sociale”; “(...) la società civile ha diritto al rispetto di tutti, e quando in seno ad essa si forma un conglomerato di esseri che si propone (...) in aperto antagonismo con lei, ha diritto di vederli soppressi.” (p. 52).

<sup>71</sup> Lungi dal ricordare tra i tanti richiami della dottrina il brocardo fondamentale *unus testis nullus testis*, il giudice avvalora la parola del teste principale, con passaggi che, pur non ricorrendo la parola pentito, potranno mettersi a confronto con la successiva storia della collaborazione definita pentitismo: “Gennaro Abbatemaggio non è uno stinco di santo, tutt’altro; egli fin dall’adolescenza era dedito ai furti ed era ben noto nella mala vita napoletana (...). Moltissimi giorni dovette il Capitano Fabroni impiegare per indurre l’Abbatemaggio a far conoscere tutta la trama infernale ordita dalla camorra (...) perché non voleva rendersi *infame* (...), ma un giorno si decise a farla una buona volta finita coi suoi antichi compagni e a rinnovellarsi moralmente, redimendo col lavoro e con l’onestà tutto un passato per nulla da encomiare, cosparso di molteplici delitti.” (*ivi*, pp. 16-7).

ribili) del coatto che da Lampedusa avrebbe chiesto vendetta; e ancora, si lasciano correre come prove le varie testimonianze che ritrattano ma poi smentiscono la ritrattazione e sorreggono reciprocamente i detti incerti, – passaggio che può richiamare la valutazione quantitativa di prove e semiprove di altri tempi<sup>72</sup>. Raggiunte le vette della parzialità per tirar fuori Abbatemaggio dalla correatà (acclarata quanto meno per l'associazione a delinquere), la Camera di Consiglio abusa delle note sostanzialiste nel profilo degli imputati, come nell'esplicito richiamo al conflitto in corso tra la Pubblica Sicurezza corrotta e gli eroici Carabinieri, che hanno saputo combattere ad ogni piè sospinto contro forze coalizzate e occulte, rendendo dunque esplicita la sfida sul terreno dell'opinione pubblica<sup>73</sup>. La strategia giudiziaria ancora approssimativa dell'ordinanza, a fine ottobre 1907, non esclude un mastodontico processo che comprenda il duplice delitto, l'associazione a delinquere e la corruzione della Pubblica Sicurezza, in linea con i movimenti dell'Arma nel conflitto con la Questura.

L'offensiva del 1907 aveva bensì articolato accanto al processo una serie di iniziative collaterali, aprendo con una

<sup>72</sup> Alessi, *Il processo penale* cit., p. 106 ss.

<sup>73</sup> Si cita di frequente il “chiaro avvocato pubblicista Marvasi” che aveva potuto render noto il mondo tenebroso dei vari imputati..., (grazie alla fuga di informazioni istruttorie, passate alla *Scintilla* da Fabroni, se non dallo stesso Ufficio Istruzione!), e sul versante opposto la cattiva stampa dell'avvocato Lioy: sono da “sfatare certe leggende di trucchi e false testimonianze raccolte molto leggermente da qualcuno che pure rivestendo le disparate qualità di testimone e di consigliere degli imputati crede suo dovere illuminare a suo modo la pubblica opinione” (Ordinanza di rinvio a giudizio 1907 cit., pp. 75-6, 91).

Marcella Marmo, *“Processi indiziari non se ne dovrebbero mai fare”*

certa retata di usurai una serie di procedimenti, che si sarebbero chiusi con l’assoluzione per inesistenza di reato, risultando evidentemente libera la contrazione del prestito, i quali tuttavia non solo fecero colpo sull’opinione pubblica, ma avrebbero avuto probabilmente l’effetto di frenare l’afflusso degli interessi e di ridurre quindi anche la capacità finanziaria necessaria per la difesa degli imputati dell’omicidio Cuocolo e dei più numerosi coinvolti nell’associazione a delinquere<sup>74</sup>. Di sicura rilevanza fu la strategia di avvalorare l’attendibilità di Abbatemaggio attraverso vari processi per una serie di furti commessi negli anni precedenti dallo stesso gruppo di camorristi-ladri imputati come esecutori dell’omicidio Cuocolo, fatti di cui il diligente teste poté raccontare con precisi riscontri i particolari (senza rischiare questa volta la correttezza). Ma le acquisizioni del 1907 avranno uno rapido stop nelle decisioni di altri magistrati, allorché il primo montaggio accusatorio passò all’esame della Sezione d’Accusa, che il sostituto procuratore Leopoldo Lucchesi Palli orientò rapidamente verso lo smantellamento dell’avventurosa istruttoria Romano-De Tilla. Il conflitto che per due anni attraversa la Procura di Napoli e la comunicazione con il Ministero di Grazia e Giustizia costituiscono la parte forse più interessante del processo Cuocolo, messo in discussione nell’impianto che pure finirà per prevalere, ma attraverso un’aperta contrapposizione e non

<sup>74</sup> Garofalo, *La seconda guerra napoletana* cit., pp. 119 ss., 175; *Il Mattino* dedica intere pagine alle gesta di questi noti e ricchissimi personaggi di confine tra delinquenza e clientela di ogni classe sociale (ad es. il 13-14 aprile 1907), che resteranno fuori del processo principale.

senza che si rendessero necessari significativi aggiustamenti dell'impianto indiziario primitivo.

Diciamo in sintesi che le denunce e contestazioni prodotte nel 1907 dal fronte garantista, grazie soprattutto all'interventismo dell'avvocato Lioy (con buona pace delle simmetriche scorrettezze), hanno mosso abbastanza le acque, perché sin dal primo riesame del processo in Sezione d'Accusa l'integerrimo Lucchesi Palli imponga un supplemento d'istruttoria, venendo immediatamente in discussione cose già denunciate dalla difesa come l'affare dell'anello, l'attendibilità dei testimoni prodotti da Abbatemaggio e quindi dell'intera delazione. Il braccio di ferro si farà così intenso, da lasciare tracce significative nella corrispondenza tra Napoli e Roma e negli stessi fascicoli personali di questi magistrati (una fonte che per lo più si limita a riportare gli svolgimenti della carriera burocratica)<sup>75</sup>. Il conflitto aperto si intuisce già nei movimenti che i Carabinieri dovettero rapidamente imprimere alla ricostruzione del delitto attestata dal collaboratore nelle deposizioni ai primi istruttori e da questi acquisite per il rinvio a

<sup>75</sup> La vicenda della seconda istruttoria in Sezione d'Accusa, affidata al sostituto procuratore Leopoldo Lucchesi Palli dal novembre 1907 all'ottobre 1908 e quindi a Michele Ciancaglini, che si concluderà per il rinvio a giudizio nel settembre 1909, si segue bene nella corrispondenza archiviata presso il Ministero di Grazia e Giustizia (ACS, MGG, Archivio Vittorio Emanuele Orlando, che citerò come: Carte Orlando, b.a 38). Tracce del conflitto che oppose il procuratore generale Calabria al sostituto Lucchesi Palli, poi del complesso lavoro toccato a Ciancaglini per dare un assetto meno incerto al processo, si riscontrano nei fascicoli personali di Lucchesi Palli e Ciancaglini, come potremo dire *infra* nelle note 79 e 84.

Marcella Marmo, “*Processi indiziari non se ne dovrebbero mai fare*”

giudizio. Infatti, entrando nel mirino di Lucchesi Palli la critica prova dell’anello e dunque il connesso movente della vendetta del coatto tradito, fu giocoforza rinunciare alla centralità del banchetto di Bagnoli come tribunale che aveva comminato la condanna a morte dei basisti infami, per ridimensionarlo a semplice riunione plenaria dell’associazione a delinquere.

A correggere il tiro intervenne appunto una seconda serie di deposizioni imposte nei primi mesi del 1908 ad un Abbatemaggio ormai sotto sequestro e ricattato dai Carabinieri tutori, che dovette accettare dai nuovi istruttori la correatà per l’associazione e delinquere, quindi l’arresto. A sostituire il primo movente e relativi mandanti, tornò in ballo il biscaggiere-faccendiere politico Rapi, che come si ricorderà era stato subito tra gli indiziati perché nel gruppo riunito a cena non distante dall’assassinio di Cuocolo, ma nella prima delazione del 1907 era stato tenuto fuori dalla trama del delitto; vi ritornava ora tra i mandanti, per ragioni di concorrenza nella ricettazione con i rampanti coniugi basisti<sup>76</sup>. Il processo avrebbe quindi assunto una curvatura meno centrata sul folclore della tradizione associativa e più aperta al mix di alta e bassa

<sup>76</sup> Per il riassetto che si diede al processo nel 1908, cfr. la ricostruzione generale di Salomone, *Il processo Cuocolo* cit., p. 66 ss., e di Garofalo, *La seconda guerra napoletana* cit., pp. 218-22, che non arrivano tuttavia a documentare se e come le nuove deposizioni di Abbatemaggio fossero state concordate tra i Carabinieri e qualche esponente della Procura, a difesa della prima istruttoria, nei mesi in cui si andava già probabilmente già orientando contro Lucchesi Palli il nuovo procuratore generale Giacomo Calabria, subentrato nel gennaio 1908 al più equidistante Pietro Capaldo (come dico *infra* nella nota 79).

camorra, cara a Fabroni come ai socialisti (l'aspetto che impegnò ad esempio Marvasi nelle tresche con il capitano intorno alla lettera di Tommaso Tittoni a Rapi, di cui si è detto). Cruciale fu l'acquisizione nella seconda istruttoria della testimonianza di un avvocato già vicino al Circolo del Mezzogiorno di Rapi, e "conosciuto per la sua vita movimentata", ricorderà Salomone: tal Fragalà, primo teste non proveniente dalla stratificazione popolare e che dunque a Viterbo sarà fiore all'occhiello dell'accusa, – il galantuomo aveva potuto purtroppo scoprire le relazioni delinquenziali, che gli imputati si ostinavano a negare<sup>77</sup>.

Ma la nuova curvatura del paradigma accusatorio non fermò il rigido controllo di legalità che Lucchesi Palli intendeva portare avanti, e lo spinse forse, anzi, a radicalizzare il conflitto. Alla vigilia della presentazione ufficiale delle sue conclusioni, il sostituto procuratore venne costretto dal procuratore generale Calabria a rinunciare all'incarico, con una versione ufficiale di copertura (l'incompatibilità della funzione, per una certa parentela del magistrato con un testimone del giro appunto dell'avvocato Fragalà: un anziano duca Di Noja era zio della consorte di Lucchesi Palli, nonché presidente onorario del Circolo del Mezzogiorno). Calabria non ebbe

<sup>77</sup> Cfr. l'intervento dell'avvocato Fragalà nei resoconti del dibattimento su *Il Mattino* del 24 settembre e 21 ottobre 1911 (ripresi nella tesi di laurea di Francesco Toti, "La camorra del processo Cuocolo. Il dibattimento di Viterbo attraverso le pagine de *Il Mattino*", discussa presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli Federico II nell'a.a. 2000-01); Salomone, *Il processo Cuocolo* cit., pp. 70-82, 139; Garofalo, *La seconda guerra napoletana* cit., p. 219 ss.



Marcella Marmo, *“Processi indiziari non se ne dovrebbero mai fare”*

probabilmente altra scelta nella decisione di sottrarre il processo al magistrato garantista: dalla pratica ministeriale apprendiamo che era intenzione di Lucchesi Palli non soltanto respingere la prima richiesta di rinvio a giudizio, ma scoprire i giochi sporchi dell'istruttoria De Tilla-Romano; addirittura, denunciare i Carabinieri per simulazione di prove e falso in atto pubblico<sup>78</sup>.

A recuperare il controllo sul compromesso procedimento, valse dunque una soluzione drastica del conflitto in cui si era avvitata la stessa magistratura, innanzitutto all'interno della Procura napoletana<sup>79</sup>, lungo il quale non a caso il fronte

<sup>78</sup> Cfr. il dettagliato *Sommario della relazione Lucchesi Palli sull'istruttoria Cuocolo*, senza data né firma ma apprestato tra agosto e settembre 1908 dall'ufficio di Calabria per il Ministero (ACS, Carte Orlando, b.a 38, fasc. 1462). Il prezioso documento riassume le numerose magagne procedurali della prima istruttoria messe a fuoco da Lucchesi Palli (le più gravi: le irregolarità nei confronti tra testimoni, il reperimento dell'anello fuori del controllo giudiziario, il processo non foliato); l'orientamento a riprendere la pista dei ladri già cara alla Polizia Giudiziaria della Questura; infine il proposito di chiamare sotto processo i Carabinieri.

<sup>79</sup> Benché nella precedente corrispondenza ufficiale di Calabria con il Ministero non traspaiano divergenze tra il procuratore generale e il sostituto nella delicata gestione delle seconde deposizioni di Abbatemaggio e della perdurante ingerenza dei Carabinieri, la lunga gestazione del conflitto si segue bene nel fascicolo personale di Lucchesi Palli, il cui orientamento a mettere in discussione i risultati dell'istruttoria De Tilla-Romano prende corpo probabilmente fin dal primo esame del processo ricevuto in Sezione d'Accusa nell'autunno 1907. Il sostituto procuratore riuscì infatti ad ottenere due supplementi d'istruttoria solo dopo aver inoltrato presso il Ministero, a mo' di sfida, la richiesta di venire spostato alla magistratura giudicante (con istanza del 4 dicembre 1907, archiviata nel fascicolo di Leopoldo Lucchesi Palli: ACS,

colpevolista aveva intensificato la campagna mediatica, verso un'opinione pubblica che restò peraltro per qualche tempo disorientata dal susseguirsi di colpi di scena<sup>80</sup>. Risale appunto

MGG, MFP, Il versamento, b.a 452, fasc. 44435). E' interessante seguire nella pratica come il Ministero non diede corso alla richiesta, seguendo il parere del procuratore generale uscente Capaldo (6 dicembre 1907, *ivi*), mentre veniva a sollecitarne ufficialmente la recezione il nuovo procuratore Calabria, il 16 marzo 1908 (a tre mesi dal suo insediamento a Napoli), esprimendosi senza peli sulla lingua: "Il provvedimento (...) richiesto dal Lucchesi Palli sarebbe consigliato nell'interesse del servizio ed io non esito a far voti che l'istanza venga presa in benigna considerazione" (*ivi*). Ancora nel giugno 1908 il prestigioso PM viene viceversa confermato nella funzione inquirente dal Consiglio Superiore della Magistratura, che dà parere negativo sull'istanza di spostamento, valutando le "doti pregevolissime di PM" di Lucchesi Palli e dunque l'assenza degli "estremi della legislazione vigente". Forte dunque di un sostegno del Ministero, non disponibile ad intervenire sull'autonoma gestione del processo Cuocolo in Sezione d'Accusa, Lucchesi Palli va allo scontro con il procuratore generale, che lo vedrà invece dopo qualche mese perdente. Decisamente favorevole a Lucchesi Palli, ed ostile a Calabria, sarà la memoria del foro riportata a fine anni '20 da Brangi, *Ombre e figure* cit., p. 340 ss., anche perché questo avvocato, a suo tempo radicale, aveva appoggiato nel suo giornale *Vita Giudiziaria* la grande campagna anti-Carabinieri dell'ormai celebre collega Lioy (anche per osteggiare, non senza spinte faziosità, la linea colpevolista della *Scintilla* del socialista Marvasi, con cui aveva motivi personali di dissidio).

<sup>80</sup> Indicative le perplessità che su *Il Mattino* manifesta Giulio Fioretti, *La nuova fase del processo Cuocolo*, 5-6 novembre 1908. L'editoriale riprende le fila del processo già commentato nel 1907 (vd. nota 58), ammettendo come, "da oltre due anni che dura questa lugubre storia del processo Cuocolo (...) oggi, come due anni fa, non ci capisco nulla. Anzi ci capisco meno di prima". Dopo varie considerazioni sulla storia della camorra nella città e le compromissioni del sistema elettorale, che Fioretti svolge secondo le retoriche dell'intransigenza di destra più eccessive circa i disastri del suffragio allargato, il discorso si fa più specifico sul dislocarsi della politica e delle istituzioni cittadine verso il

Marcella Marmo, “*Processi indiziari non se ne dovrebbero mai fare*”

ai mesi in cui il braccio di ferro tra garantisti ed antigarantisti si svolgeva nel segreto della seconda istruttoria la pubblicazione, su patrocinio dalla magistratura colpevolista, delle dispense *Processo Cuocolo. I delitti della camorra*, che all’apertura del dibattimento di Viterbo di lì a due anni saranno ristampate con intestazione alla *Corte d’Assise di Viterbo*<sup>81</sup>, – tanto impropria sul piano istituzionale, quanto autorevole verso il processo di opinione pubblica. D’altra parte, Lucchesi Palli si era preparato a sua volta a muoversi su scenari

processo alla camorra, osservando come la stessa frattura inter-istituzionale abbia lasciato spazio all’organizzazione delinquenziale per oscure opportunità di alleanze. A fronte di parole di stima per il magistrato intransigente, il giornale riporta anche la voce evidentemente trapelata che, dopo il conflitto tra Carabinieri e Questura finito nel processo ai poliziotti ancora in corso, sia oggi l’Arma a dover temere di venire chiamata in giudizio (“in verità lo spettacolo sarebbe impagabile”). L’opinione conservatrice, che del conflitto tra corpi dello Stato sembra dunque ravvisare il pericolo maggiore nella delegittimazione dei Carabinieri, torna a fare affidamento sulla “prudenza dell’on. Giolitti”, che seppe nel 1907 “sedare il conflitto tra Carabinieri e Questura”. L’articolo conclude con il più sommario estremismo antigarantista che abbiamo già letto nel 1907 circa il carcere preventivo, ancora rafforzato dalle difficoltà giudiziarie, che risvegliano la nostalgia dichiaratamente antiprocessuale per la repressione di polizia: “L’opera governativa sarà incompleta e infruttuosa se non si provvederà a colpire i camorristi sol perché tali, senza che per metterli in carcere si debbano mettere su dei macchinari così complicati e pesanti come quelli del processo Cuocolo (...). Pel momento di una cosa solo mi rallegro, ed è che tutti gli accusati, da Erricone ad Abbatemaggio, continuino a stare in carcere”.

<sup>81</sup> Le dispense, già citate per l’attenzione mediatica sul caso, non mancano di offrire informazioni tempestive ed accorte sulla crisi intercorsa tra Calabria e Lucchesi Palli e poi sul definitivo riassetto gestito da Ciancaglini (*Processo Cuocolo. I delitti della camorra* cit., pp. 50, 58, 98).

spettacolari, con la minacciata conclusione per il rinvio a giudizio dei Carabinieri. A ridosso del drammatico scacco subito, che avrebbe chiuso la sua carriera in seguito ad una crisi personale irreversibile, il prestigioso magistrato garantista non esitò a rilasciare qualche intervista, sia pure per avallare la versione ufficiale di dimissioni tecniche, non senza concedere la propria immagine per la prima pagina<sup>82</sup>. Di lì ad un mese, il procuratore generale poté tirare un respiro di sollievo: “Finalmente (...) pare cessata la pioggia e degli articoli dei giornali e delle lettere anonime di ingiurie e minacce al mio indirizzo per la sospettata protezione dei Carabinieri contro la verità e l’innocenza!”, si sfoga Calabria con il guardasigilli<sup>83</sup>. Il sostituto procuratore Ciancaglini, cui va quindi l’incarico di salvare il controverso riesame in Sezione d’Accusa, impiegherà ancora nove mesi per sistemare la compromessa istruttoria, restando incerti, fin alla vigilia del rinvio a giudizio definitivo nel settembre 1909, una serie di decisioni che risulteranno fondamentali nella complicata gestione del maxiprocesso (quali l’inclusione accanto agli imputati per omicidio sia dei più numerosi camorristi imputati di associazione a delinquere, sia di altri personaggi che si erano attivati per comprovare la pista dei ladri ed erano quindi imputabili di diffamazione e subor-

<sup>82</sup> Una lunga intervista rilasciata a Roberto Marvasi per la *Scintilla...Giudiziaria, settimanale, illustrata*, 5 novembre 1908, copre la prima e la seconda pagina ed è accompagnata da una grande fotografia del magistrato.

<sup>83</sup> ACS, Carte Orlando, b.a 38, fasc. 1462, Calabria ad Orlando, 12 novembre 1908, che allega una sua intervista ad un giornale del foro con l’annuncio del nuovo incarico a Ciancaglini, insieme con l’altra citata intervista di Lucchesi Palli alla *Scintilla*. Altri magistrati ormai in prima pagina.

Marcella Marmo, “*Processi indiziari non se ne dovrebbero mai fare*”

nazione di testimoni). Mentre dunque la solita stampa dava voce alle richieste della difesa, nel turbinio della conclusione in Sezione d’Accusa è singolare che lo stesso Ciancaglini premesse presso il Ministero perché una promozione attesa da tempo giungesse prima della requisitoria, affinché risultassero “più autorevoli le (sue) conclusioni” e d’altra parte si offrisse “alla opinione pubblica una maggiore garanzia di indipendenza”<sup>84</sup>. “Nel Processo Cuocolo ormai il *porro unum neces-*

<sup>84</sup> L’esposto del sostituto Ciancaglini al procuratore generale Calabria (ACS, Carte Orlando, b.a 38, f.lo 1462, 17 dicembre 1908) viene da questi trasmesso al Ministro, senza tuttavia caldeggiare la promozione (a quanto sembra già in cantiere, all’interno della recente riforma delle carriere promossa da Orlando). La carica di avvocato generale presso la Corte d’Appello di Firenze arriverà per Ciancaglini solo dopo la conclusione del poderoso lavoro di riassetto dell’istruttoria Cuocolo e del controverso rinvio a giudizio del settembre 1909, come ricostruiamo dal fascicolo personale di Michele Ciancaglini (ACS, MGG, MFP, b.a 867, fasc. 45700). Di lì a otto anni il magistrato lamenterà il danno di carriera subito, con svariati esposti che, fuori dai denti, attribuiscono a Calabria un certo ricatto nei suoi confronti: “(...) differire la promozione, per non distogliere il Ciancaglini dall’istruttoria, *per cui erano stati cambiati più Sostituti, e soprattutto per non creare nell’opinione pubblica, assai preoccupata in quei momenti per i noti attriti tra autorità di P.S. e RR.CC., la impressione che la promozione concessa nella fase decisiva dell’istruttoria fosse un’agevolazione destinata ad asservire il Sostituto ad una tesi preconcepita!*” (ivi, esposto del 27 settembre 1918; corsivo del testo). Già specialista di processi indiziari (nel 1907 fu PM vittorioso nel discusso processo per l’omicidio del prete di Gragnano, che corse parallelo alla pista dei ladri battuta dalla Questura nel caso Cuocolo; cfr. *supra* p. 133), Ciancaglini diede un contributo essenziale al varo del *processone* alla camorra, e al suo stesso esito conclusivo: asciugando la sentenza roman-zata dell’istruttoria De Tilla-Romano e definendo la lista dei testimoni da portare a Viterbo, confermò il processo unico contro la ventilata separazione tra omicidio e associazione a delinquere (per la quale premeva la

*sarium* è di uscirne – postillava a sua volta Orlando nel rispondere ad un’informativa sui nodi tecnici ancora da sciogliere –. A parte il tempo per se stesso non breve dell’istruttoria”, che si giustificava con “le eccezionali circostanze del caso”, “è certo che l’opinione pubblica è da un lato stanca e dall’altra inquieta”, e che dunque “convenga a tutti i fini che l’autorità giudiziaria prenda una decisione e faccia atti risolutivi”<sup>85</sup>.

L’appunto del guardasigilli ci cita dunque, a metà percorso, la dinamica a mio avviso essenziale che in questo processo si gioca tra le attese dell’opinione pubblica e le decisioni giudiziarie da prendere, tanto più difficili, e sempre più difficili, via via che i tempi si allungano, le polemiche si accumulano e cresce dunque l’investimento lato sensu politico per una conclusione penale adeguata ai clamori del caso. L’esposizione mediatica viene percepita peraltro già dai primi magistrati dirigenti la Procura, che, a ridosso del delitto e delle due piste in competizione, avvertono ad esempio il pericolo delle irregolarità con cui procede l’istruttoria in corso, per la “dualità e incertezza di criteri”, ma inoltre per la fuga di notizie sui giornali<sup>86</sup>, i quali dell’informazione fanno “clamorosa pub-

difesa dei molti camorristi imputati solo del secondo reato); inoltre impostò la serie di processi per furto e usura a latere del processo principale, utili ad avvalorare la credibilità di Abbatemaggio (cfr. *supra* p. 158).

<sup>85</sup> L’appunto di Orlando è in postilla al rapporto di Calabria del 12 agosto 1909, in ACS, Carte Orlando, b.a 38, fasc. 1462.

<sup>86</sup> Nei giornali cittadini del 18 corrente si leggono sull’omicidio dei due coniugi “dettagli che interamente ignoro, non avendomene Ella partecipato”, lamenta ad esempio il procuratore generale nella *riservata urgente* del 19 giugno 1906

Marcella Marmo, “Processi indiziari non se ne dovrebbero mai fare”

blicità”: “uno sconcio” che “omai da un pezzo (...) si verifica, allorché sia in corso un pranzo che ecciti la morbosa curiosità delle folle”<sup>87</sup>.

al procuratore regio, per “notizie date in forma così positiva, che dovrebbero risultare da analoghi atti istruttori, dei quali desidero contezza” (ASN, Procura Generale versamento 2000, F. 43, fasc. “Divisione II-1912-Corrispondenza Affari penali-Processo Cuocolo-Carteggio”). Anche il Ministero entra in allarme intorno a quanto stampano i giornali: il procuratore generale “non avrà mancato di seguire il corso dell’istruzione in vista della gravità del fatto e della difficoltà delle indagini”, si scrive da Roma, “(...) Ed anche perché, se si dovesse credere alle informazioni che sono pubblicate dai giornali di Napoli e di Roma, sembrerebbe che l’istruzione stessa proceda con dualità ed incertezza di criterio e d’indirizzo e con criteri non perfettamente legali, desidero di essere dettagliatamente informato in proposito, per quanto non dubiti che debba trattarsi di notizie infondate. D’altra parte richiamo l’attenzione della S.V. Ill.ma appunto su tali pubblicazioni dei giornali, perché mi assicuri che il segreto dell’istruzione è rigorosamente mantenuto dai funzionari che vi attendono” (Sottosegretario di Stato presso il Ministero di Grazia e Giustizia a Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Napoli, *riservata* del 25 giugno 1906, *ivi*, corsivo mio). Il riferimento non esplicito è, tra l’altro, alla ormai divulgata collaborazione del prete Vittozzi con il giudice istruttore capo Ciccaglione per impostare una pista dei ladri alternativa agli arresti dei camorristi di Torre del Greco (cfr. *supra* p. 133 e nota 47). Il giorno seguente il procuratore generale deve richiedere quindi “senza ulteriore indugio” al procuratore regio una “esauriente risposta” alla richiesta di informazioni già precedente, analoga a quella del Ministero e rimasta inevasa (*ivi*). La corrispondenza attesta dunque come la Regia Procura non segua indicazioni provenienti dal Ministero e dalla Procura Generale, autorità gerarchiche che viceversa registrano a quanto sembra con impotenza l’allarme per la fuga di notizie.

<sup>87</sup> *Ivi*, Regio Procuratore a Procuratore Generale, *riservata*, 30 giugno 1906; il rapporto esclude che siano venute dai funzionari le indiscrezioni della stampa, dette in buona parte prive di ogni fondamento, in altra parte filtrate dagli stessi

La canonica critica alla demoniaca opinione pubblica della prima società di massa di questo regio procuratore (un supplente, alle prese con un delitto di camorra particolarmente difficile), sarebbe stata rovesciata di lì a qualche mese dall'iniziativa inedita di polizia giudiziaria dei Carabinieri, i quali appunto sull'effetto consenso fonderanno la strategia offensiva, che successive scelte istituzionali avrebbero confermato e il procedimento di Assise portato alla vittoria giudiziaria. A Viterbo risulterà chiaro come fosse in buona misura l'esposizione mediatica a dettare la logica che tenne insieme le tante contorsioni del caso giudiziario, per quel che si desume dalla sofferta ricostruzione della sconfitta annunciata, che seguiamo nella citata storia dell'avvocato Salomone. Benché la prospettiva di questo protagonista non sia certo *super partes*, ed in particolare risulti insufficiente l'attenzione agli errori della difesa, le ragioni via via stringenti dell'esito infausto si colgono bene nella nebulosa di un iter giudiziario che fin dall'inizio ha irretito gli imputati nel classico incastro del processo indiziario intorno all'onere della prova, come si è potuto commentare dai resoconti della *Rivista penale*, difficoltà ingigantite dall'esplicito ricatto politico costituito dall'invasione dei Carabinieri. Salomone è efficace nel mostrare come il meccanismo si ripeta, dallo scontro intorno agli atti istruttori al dibattimento di Assise. La pubblica denuncia della legalità violata, che l'ostinata controistruttoria dell'avvocato Lioy aveva già portato avanti nel 1907-08, pretende di

interrogati in istruttoria, fuga di notizie immediatamente recepite dalla "clamorosa pubblicità" dei giornali.



Marcella Marmo, “*Processi indiziari non se ne dovrebbero mai fare*”

raccontare a Viterbo cose così gravi dell’Arma benemerita e della stessa magistratura, da non risultare credibili, pur mentre desta crescenti scetticismi il paradigma accusatorio. Una volta neutralizzato l’effettivo grande pericolo delle decisioni contro l’Arma di Lucchesi Palli – nella sede istituzionale dove la battaglia per la legalità non è aleatoria, a differenza che nei circuiti giornalistici e di opinione –, a Viterbo il ruolo di polizia giudiziaria cosiddetta “verbalizzante”, svolto dai Carabinieri, ha accumulato una forza politica, che scavalca i tanti aspetti del dibattito pur potenzialmente favorevoli alla difesa.

Sulle deficienze della difesa in realtà non mancano elementi nella storia di Salomone. Il collegio di giovani avvocati valenti e generosi, raccolto tra Roma e Napoli ma senza la presenza dei giganti del foro, affrontò l’incastro del processo indiziario puntando più sulla inattendibilità del teste principale che sulle specifiche illegalità o forzature nella formazione della prova. Quel che l’avvocato-storico non rende esplicito è che la pur iterata denuncia di negata legalità non arrivò al passo formale di volta in volta conseguente (quale la richiesta di incriminazione per falso di testimoni chiave in evidente difficoltà)<sup>88</sup>, per restare nei clamori di Viterbo e riversarsi nei resoconti giornalistici che aggiornavano la pubblica opinione. Questa impostazione della difesa sembra pagare nelle prime fasi del processo, dedicate agli interrogatori e ai confronti tra gli imputati e l’accusatore-correo, nonché lungo la infinita sfilata di testimoni poco attendibili: “Il dubbio sulla possibilità

<sup>88</sup> Cfr. le notazioni già svolte *supra* nelle note 33 e 34.

di innocenza si faceva più strada (...) si distingueva, si dubitava, si facevano ipotesi”, ci riporta Salomone. Però, “quel che ancora non trovava credito era l’attacco ai verbalizzanti”: semplicemente, “non si poteva credere che Fabroni e i suoi militi avessero potuto nemmeno concepire gli arbitri che loro venivano attribuiti”<sup>89</sup>. In effetti, a fronte del decisionismo mostrato dal fronte colpevolista lungo tutto l’iter e mantenuto attivo da Fabroni nel presenziare anche il dibattimento, le critiche al processo farsa, che pur si diffondono nei giornali italiani, si riveleranno un boomerang.

La sconfitta annunciata si segue appunto dalla comparsa a Viterbo del capitano, che tiene campo per tre settimane, con uno stile “da vero miles gloriosus arrogante e spavaldo” verso la stessa Presidenza, che lo renda inattaccabile<sup>90</sup>. La sfida

<sup>89</sup> Salomone, *Il processo Cuocolo* cit., pp. 115-6 ss.

<sup>90</sup> “La verità era soltanto nella sua parola. I suoi giudizi e le sue opinioni incensurabili (...) chiunque osava contraddirlo (fosse il procuratore del Re di Napoli Tullio o il pretore Faraone), era esponente della camorra”; il presidente che deve più volte richiamarlo per la “sua violenza di linguaggio e (...) l’audacia di certe sue affermazioni provocatrici di disordini”, “con improntitudine e temerità insuperabili lanciava le accuse più strabilianti e le insinuazioni più gravi contro magistrati, uomini politici, funzionari, professionisti” (*ivi*, pp. 123-4). Come già nei resoconti della *Rivista penale* ma con valutazione di segno opposto, leggiamo in Salomone un giudizio non positivo sulla gestione del processo di Assise: ad onta delle lodi espresse sui magistrati di Viterbo (che negli anni '30 erano del resto ancora in carriera), lo scritto mette in rilievo come la Presidenza avesse tollerato un andamento del dibattimento gasato dall’aggressività dei Carabinieri, mentre rimasero disattese le denunce su irregolarità procedurali che, sia pure senza una consequenziale formalizzazione, erano venute dalla difesa.

Marcella Marmo, “*Processi indiziari non se ne dovrebbero mai fare*”

culminerà nell’arringa finale decisiva dell’avvocato chiave della parte civile, che parla per i Carabinieri verbalizzanti con la capacità di sintesi di cui era stata incapace la difesa: “O gli imputati colpevoli, o i Carabinieri calunniatori”. Un “dilemma (che) non era stato posto a caso”, commenta Salomone; tutta “l’arte di esperto avvocato e di eloquente oratore” di Romualdi si riassume nel richiamo conclusivo ai due poli del bene e del male: “tutto quello che può esservi di nobile, di generoso nelle finalità degli accusatori; tutto quello che può esservi di vero nelle testimonianze di accusa; tutto quello che può esservi di antipatico, di non bello, nella vita, negli atti dei numerosi imputati (...)”<sup>91</sup>.

La logica inquisitoria legittimata dalla pericolosità sociale, che si enuncia chiara nella sfida finale sul palcoscenico di Viterbo, avallerà un verdetto di condanna, dall’esito forse incerto sino alla conclusione. Se a livello nazionale il processo napoletano riceve l’attenzione mediatica/politica di fatti sociali comunque lontani<sup>92</sup>, merita ancora una rapida citazione quanto si esprime nel milieu cittadino, effettivamente investito dal ciclone del caso Cuocolo. Va detto come *Il Mattino* porti nella campagna colpevolista una considerevole intelligenza, nel peculiare intreccio di richiami sostanzialisti, forcaioli e pragmatici, che sarebbe riduttivo liquidare come cinica manipolazione di un’opinione pubblica vergine. Può sorprendere di leggere, negli articoli di fondo che affiancano le tortuose vicende istruttorie e poi la colorita cronaca di Viterbo, ad

<sup>91</sup> *Ivi*, p. 158.

<sup>92</sup> Vd. il commento del *Corriere della sera* ripreso nella nota 19.

esempio considerazioni sociologiche accettabili sulla camorra, come fenomeno criminale che si è imborghesito ed ammodernato seguendo le trasformazioni generali della società senza perdere la virulenza del potere territoriale già antico; ed ancora valutazioni nel merito dell'obiettivo processuale associazione a delinquere, che fondono l'esperienza sociale con qualche eco della teoria della criminalità organizzata come ordinamento naturale, ovvero giuridico, di lì a qualche anno formulata da Santi Romano<sup>93</sup>. La cultura giornalistica espressa da Napoli non manca peraltro di voci qualificate di segno opposto allo stile decisionista-sostanzialista vincente, che ricordano le valenze politiche generali del garantismo penale, rispetto alle quali il processo spettacolo alla camorra rischiava di riportare indietro le lancette della storia<sup>94</sup>.

<sup>93</sup> Cfr. gli articoli di fondo de *Il Mattino* che accompagnano l'apertura del dibattito di Viterbo, di Antonio Scarfoglio l'11-12 marzo e di *Bergeret* (Ettore Marroni) il 2-3 aprile 1911.

<sup>94</sup> Cfr. il commento critico al verdetto di Floriano del Secolo su *Il Giorno* del 9 luglio 1912, dove, tra altre considerazioni, è interessante leggere il richiamo alla congiuntura di fine Settecento come spartiacque di non ritorno per la civiltà penale moderna.

## Le contraddizioni del processo Andreotti di Nicola Tranfaglia

1. In questo seminario il mio intervento si può collocare tra i “casi storici” da esaminare, accanto agli aspetti teorici, ma, come sarà facilmente riscontrabile, esso solleva in primo luogo problemi generali che attengono al rapporto tra l'accertamento della verità giudiziaria di cui intendiamo parlare, e quella, per così dire, legata alla ricerca storica. Quindi ai problemi specifici del processo penale contemporaneo, quando esso deve misurarsi nell'indagine e nella repressione di reati compiuti in quella zona grigia della società, che si colloca al confine tra l'attività delle associazioni mafiose e la lotta politica “visibile” e, come tale, ricostruibile attraverso documenti custoditi in archivi pubblici e privati; oltre che attraverso una quantità, a volte persino troppo abbondante, di testi ufficiali e di testimonianze dei protagonisti e dei partecipanti alla vita pubblica.

Il caso è quello innescato dal processo intentato nel 1993, poco prima che l'autorizzazione a procedere fosse abolita e in ogni caso con il consenso esplicito dell'interessato, contro il senatore a vita Giulio Andreotti, in un primo tempo con l'accusa di concorso esterno all'associazione mafiosa “Cosa Nostra”, successivamente durante le indagini tramutate in accusa di partecipazione diretta, secondo quanto stabilisce l'articolo 416 bis del codice penale vigente, introdotto nel codice proprio

vent'anni fa, all'indomani dell'assassinio del prefetto di Palermo Carlo Alberto Dalla Chiesa.

I documenti di fonte giudiziaria per ora a disposizione sono la requisitoria della Procura della repubblica di Palermo (pubblicata fin dal 1995 dall'editore Pironti con il titolo enfatico ed immaginifico *La vera storia d'Italia*), la sentenza di primo grado emessa dalla quinta sezione penale del Tribunale siciliano che consta di oltre quattromila pagine, e i ricorsi, rispettivamente, della Procura generale e della Procura della repubblica, che hanno interposto appello, già concesso, il quale si è aperto a Palermo alcuni mesi fa e dovrebbe concludersi, secondo le previsioni, entro il mese di giugno 2003.

C'è, inoltre, il materiale di grande interesse, che si è formato durante il dibattimento, giacché, secondo il nuovo codice di procedura del 1989, l'accusa come la difesa, cioè le parti, possono continuare a svolgere indagini e accertamenti portandoli a mano a mano che si formano all'esame dei giudici. Se, alla fine, si confronta, almeno in questo processo, la requisitoria del P.M. all'inizio del processo e quella che risulta, con l'aggiunta di importanti documenti, alla fine del dibattimento, si può verificare come le indagini e le prove raccolte hanno non solo arricchito ma, per molti aspetti, anche modificato le argomentazioni e, per alcuni versi, persino l'impostazione dell'accusa.

Non è un caso, a questo proposito, che chi vi parla non accettò di svolgere il ruolo di consulente dell'accusa di fronte alla lettura della requisitoria nella prima versione, ed ora, dopo il dibattimento, di fronte a tutto il materiale raccolto, ha rite-

nuto di dover cambiare opinione sulla fondatezza delle accuse condotte a Palermo.

Per dirla in modo assai schematico ma, credo, efficace: nella prima versione il documento dell'accusa aveva dimostrato che il senatore Andreotti avrebbe potuto compiere le azioni contestate, non che le aveva sicuramente compiute. Dopo il dibattimento l'accusa, per molti importanti episodi, è giunta alla dimostrazione effettiva delle azioni e dei comportamenti contestati.

Accanto a questa documentazione giudiziaria diretta ci sono altre sentenze che, per la connessione più o meno stretta con il processo Andreotti, appaiono di notevole utilità per lo studioso.

In particolare, a mio avviso, la sentenza con la quale il 29 giugno 2001 la Corte di Appello di Palermo al secondo grado del giudizio ha condannato a sei anni di reclusione per concorso esterno l'ex presidente della I sezione della Corte di Cassazione Corrado Carnevale; e quella emessa a Milano nel 1986 per l'assassinio nel 1979 dell'avvocato Giorgio Ambrosoli, ordinato da Sindona a un sicario italo-americano.

Ci sono inoltre documenti di origine parlamentare come le relazioni approvate e le indagini di varie commissioni parlamentari, da quella sul caso Sindona nel 1983 a quelle su "Cosa Nostra" nel 1976 e nel 1993, che accrescono le nostre conoscenze su alcuni degli episodi e delle vicende che sono al centro del processo palermitano.

Ma, accanto alle fonti giudiziarie, ci sono in misura consistente tutte le altre fonti di cui si serve abitualmente lo studioso della politica, dell'economia e della società italiana

negli ultimi cinquant'anni, trattandosi quasi sempre di vicende significative della più recente storia repubblicana.

2. Il documento da cui vale la pena partire è il testo della sentenza del Tribunale, poiché appunto l'esame di essa mette in luce le contraddizioni che costituiscono il centro delle mie osservazioni. Premetto, peraltro, che per intuibili esigenze di brevità mi limito a procedere attraverso alcuni punti esemplari, non avendo la possibilità di portare a fondo e nei particolari tutta una serie di elementi che pure sono presenti nel testo analizzato.

Il primo caso controverso è quello che riguarda i legami tra l'imputato Andreotti e il finanziere siciliano Michele Sindona.

Il Tribunale di Palermo, nella sentenza di primo grado, ritiene accertati elementi di notevole gravità, come il fatto che "Michele Sindona considerava il senatore Andreotti un importantissimo punto di riferimento politico, cui potevano essere rivolte le proprie istanze attinenti alla sistemazione della Banca Privata Italiana e ai procedimenti penali che il finanziere siciliano doveva affrontare in Italia e negli USA.

A questo atteggiamento del Sindona fece riscontro un continuativo interessamento del senatore Andreotti, proprio in un periodo in cui egli ricopriva importantissime cariche governative."

"Il senatore Andreotti – proseguono ancora i giudici –, inoltre, realizzò alcuni specifici comportamenti idonei ex ante ad avvantaggiare il Sindona nel suo disegno di sottrarsi alle conseguenze delle proprie condotte, ed inequivocabilmente



rivolti a questo fine: il sostegno alla nomina del dottor Mario Barone a terzo amministratore delegato del Banco di Roma ed il conferimento al sen. Stammati e all'on. Evangelisti dell'incarico di esaminare il secondo progetto di sistemazione della Banca Privata Italiana.”

Ed alla fine di una disamina minuziosa e negativa degli elementi probatori su cui ritorneremo, il Tribunale conclude: “Rimane tuttavia il fatto che l'imputato, anche nel periodo in cui rivestiva le cariche di Ministro e di Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, si adoperò, con le condotte ampiamente indicate, in favore del Sindona, nei cui confronti l'Autorità Giudiziaria Italiana aveva emesso sin dal 24 ottobre 1974 un ordine di cattura per il reato di bancarotta fraudolenta.”

Ora, quel che colpisce l'osservatore, e in particolare lo storico, è la contraddizione oggettiva che si stabilisce tra tutta la documentazione raccolta dai giudici e le conclusioni cui essi giungono alla fine.

Nella sentenza di Palermo si afferma che non è stata provata in maniera sufficiente la conoscenza da parte di Andreotti dei legami di Sindona con la mafia prima del 1982, quando, in un incontro con il generale Dalla Chiesa, il senatore a vita fece riferimento esplicitamente all'omicidio di Pietro Inzerillo, riconnettendo tale episodio alla vicenda di Michele Sindona. Ma i giudici sembrano non tener conto di documenti parlamentari italiani e del Congresso americano che, già a metà degli anni settanta, rivelano l'esistenza di legami del finanziere siciliano sia con la mafia siciliana che con quella siculo-americana;

legami che è assai difficile fossero ignorati da un politico che ricopriva proprio in quegli anni cariche di primo piano.

Del resto appare significativa, da questo punto di vista, l'insistenza del senatore Andreotti – ricordata da Aldo Moro nel suo memoriale trovato in un covo delle Brigate Rosse – per essere presente, contro il parere esplicito giunto a Roma dell'ambasciatore italiano negli Stati Uniti, ad una cena che si svolge a New York in onore di Sindona quando le indagini delle autorità americane e di quelle italiane sugli affari del finanziere sono già assai avanti.

Dal punto di vista logico – criterio invocato dalla giurisprudenza costante della Corte di Cassazione negli anni novanta come elemento da utilizzare nell'accertamento del concorso come della partecipazione alle associazioni mafiose –, apparirebbe assai poco spiegabile il forte e costante impegno dispiiegato dal senatore Andreotti a favore di Sindona e delle sue imprese, sia prima che dopo il fallimento e l'emissione dei mandati di cattura, in mancanza di interessi concreti da difendere e di un rapporto non soltanto con il finanziere ma anche con "Cosa Nostra", a cui quest'ultimo appare fino all'ultimo strettamente legato.

La testimonianza a Palermo dell'avvocato Guzzi, che racconta le pressioni svolte direttamente da uomini di "Cosa Nostra" nei confronti dell'avvocato Ambrosoli prima dell'assassinio e conosciute con sicurezza da Andreotti (questo è stato accertato dalla Corte al di là di ogni ragionevole dubbio), è assai eloquente sulla centralità per l'imputato della vicenda e sulla sua scelta di sostenere fino all'ultimo Sindona, agendo per così dire in modo di fatto convergente con le pressioni

mafiose e portando un attacco frontale contro gli alti dirigenti della Banca d'Italia Baffi e Sarcinelli, che non cedono, e per questa ragione sono soggetti ad un'inchiesta giudiziaria della Procura di Roma.

Piero Craveri, a proposito di quell'episodio, ha scritto esplicitamente che "la Procura di Roma fu in effetti il braccio legale di un'operazione politica condotta da Giulio Andreotti, direttamente attraverso il suo uomo di fiducia Giovanni Evangelisti, allora sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, a protezione di interessi affaristici che investivano la SIR, l'Italcasse, Caltagirone e Sindona" (*La repubblica dal 1958 al 1992*, Utet, Torino, 1995, p.779). E, si può aggiungere, per quanto riguarda Sindona, legati direttamente a "Cosa Nostra".

3. Il secondo esempio che vorrei fare in questa sede riguarda i rapporti del senatore Andreotti con esponenti importanti di "Cosa Nostra": i cugini Antonino e Ignazio Salvo, l'onorevole Salvo Lima, l'ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino. La sentenza di Palermo esprime la forte convinzione che il senatore a vita ebbe rapporti tutt'altro che formali con i predetti mafiosi. Per quanto riguarda i cugini Salvo, i giudici ritengono provato: 1) che "i cugini Salvo, profondamente inseriti in "Cosa Nostra", furono più volte interpellati da persone associate all'illecito sodalizio per cercare di ottenere una favorevole soluzione di vicende processuali, manifestarono a diversi "uomini d'onore" i loro stretti rapporti con l'onorevole Lima e, nei colloqui con una pluralità di esponenti mafiosi, evidenziarono i loro rapporti con il senatore Andreotti"; 2) che "i cugini Salvo, sul piano politico, offrirono un sostegno aperto ed efficace (seppure non esclusivo)

a diversi esponenti della corrente andreottiana, sulla base dello stretto rapporto di collaborazione e di amicizia personale che essi avevano instaurato da lungo tempo con l'onorevole Lima.”

Inoltre il Tribunale di Palermo è persuaso, sulla base di fatti accertati processualmente, che Andreotti strinse rapporti personali non superficiali con i due cugini mafiosi di Salemi. Ma quando tenta una spiegazione del fatto che il parlamentare abbia sempre negato tali reazioni, il Tribunale offre, a mio avviso, una spiegazione logica che non è di necessità la più realistica e verosimile. “E’ prospettabile l’ipotesi – scrivono i giudici – secondo cui alla base dell’assoluta negazione, da parte dell’imputato, dei propri rapporti con i cugini Salvo, vi sarebbe una precisa consapevolezza del carattere illecito di questo legame personale e politico. Ma è del pari prospettabile l’ipotesi che il sen. Andreotti abbia solo cercato di evitare ogni appannamento della propria immagine di uomo politico, adoperandosi tenacemente per impedire che nell’opinione pubblica si formasse la certezza dell’esistenza dei suoi rapporti personali con soggetti quali i cugini Salvo, organicamente inseriti in “Cosa Nostra” e indicati da Giovanni Brusca come coinvolti nel disegno di uccidere il Consigliere Istruttore al Tribunale di Palermo, dr. Rocco Chinnici.”

Ma sul piano logico, a cui invita più volte la giurisprudenza della Cassazione, sono possibili, io credo, anche altre ipotesi, da cui nascono conseguenze che il Tribunale a torto non ha preso in considerazione durante il processo.

L’ipotesi per molti aspetti più verosimile è che il senatore Andreotti abbia negato quei rapporti, provati con tutta evidenza dall’accusa, perché l’approfondimento delle indagini in quella

direzione avrebbe condotto l'imputato a successive, necessarie ammissioni.

Se si ammettono quei rapporti, si apre il problema dei favori che i Salvo avrebbero chiesto e ottenuto da Lima e da Andreotti in un periodo assai lungo, che va dai primi anni settanta all'inizio degli anni novanta.

Di quali favori si trattò? Ed è possibile pensare che, se Lima e Andreotti avessero sistematicamente disatteso le richieste, i rapporti sarebbero potuti proseguire come se niente fosse?

L'assassinio da parte di "Cosa Nostra" nel 1992 sembra provare il contrario: cioè che, se un politico non porta per così dire a termine i compiti che l'associazione mafiosa gli assegna, le conseguenze possono giungere fino all'eliminazione fisica.

È possibile che Andreotti abbia avuto per più di vent'anni un rapporto di amicizia e uno scambio di favori con personaggi mafiosi come i cugini Salvo, rifiutando di concedere qualcosa a loro e a "Cosa Nostra"? Sulla base di quanto ci dicono le fonti giudiziarie e gli elementi probatori in esse contenuti a proposito dei rapporti tra i mafiosi e i politici, c'è francamente da dubitarne.

Se sul piano politico la corrente andreottiana in Sicilia poté avvalersi – come i giudici sostengono – di un appoggio costante (con l'eccezione delle elezioni politiche del 1987 e l'inaspettato aumento dei voti del partito socialista) da parte dell'associazione mafiosa siciliana, è improbabile che l'appoggio sia stato concesso in maniera gratuita o esclusivamente per ragioni politico-ideologiche.

Appare più ragionevole ipotizzare che a quell'appoggio sia corrisposta da parte dei politici (da parte di Lima ma anche di Andreotti, se questi era il suo leader nazionale e capocorrente) la concessione di altri favori, sul piano politico ed economico o su quello giudiziario.

I Salvo furono per decenni i gestori delle esattorie siciliane, con contratti e guadagni che inutilmente, in più occasioni, il parlamento italiano tentò di modificare: ciò fa insomma pensare che vigesse un sistema di *do ut des* concreto e solido. L'accusa, secondo il Tribunale di Palermo, non è riuscita a provare i singoli fatti denunciati e ricostruiti dai pubblici ministeri della Procura.

Ma una simile affermazione, consultando l'immenso materiale del dibattito, non regge almeno di fronte ad un episodio decisivo del processo, rispetto al quale la ricostruzione dell'accusa si è rivelata esauriente: ci riferiamo al passaggio di Vito Ciancimino nella corrente andreottiana.

L'ingresso dell'ex sindaco di Palermo, del quale è provata l'antica appartenenza all'associazione mafiosa, avviene a metà degli anni settanta, attraverso un accordo siglato a Palermo da Salvo Lima e successivamente confermato da Andreotti, che è in quel momento presidente del Consiglio e che accetta di dare un sostegno sul piano finanziario, attraverso l'azione di Evangelisti e il "pacchetto di tessere" posseduto dall'ex sindaco.

L'accusa ha ricostruito in ogni particolare l'accordo e il finanziamento avvenuto a Roma, a palazzo Chigi. Se si ricorda come la sentenza di Palermo sostenga che la "corrente andreottiana" assume in quegli anni le caratteristiche di una "struttura di servizio" di Cosa Nostra, bisogna concludere che

l'affermazione generale del Tribunale non regge sul piano probatorio.

Almeno per alcuni episodi esiste, accanto alle testimonianze dei collaboranti, la prova di un rapporto durevole e per così dire di cointeresse tra il senatore Andreotti e la sua corrente siciliana con le caratteristiche già indicate.

4. Potrei proseguire con numerosi altri esempi ricavabili dai documenti giudiziari a disposizione, oltre che dal ricorso ad altra documentazione parlamentare o di altro genere.

Ma mi fermo a questo punto, indicando i problemi aperti e richiamando la sentenza d'appello di Palermo sulla vicenda del giudice Carnevale, che si collega fortemente al processo Andreotti.

Ho più volte accennato alla giurisprudenza della Corte di Cassazione stabilitasi dopo il maxiprocesso, che ha dettato alcune indicazioni importanti per i processi di mafia seguiti a lungo dagli organi giudiziari di merito, rispetto a cui la sentenza Andreotti si discosta in maniera abbastanza netta, a differenza della sentenza di Appello sul caso Carnevale.

Per comprendere il problema vale la pena riferirsi alla sentenza n.16 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che definisce quel che si richiede ad un imputato per essere indicato come partecipe o come concorrente esterno rispetto a un'associazione mafiosa.

Nel secondo caso, la Cassazione afferma che l'elemento soggettivo del concorso esterno si sostanzia "nella volontà del soggetto di prestare il suo contributo e nella consapevolezza di

agevolare, con quel contributo, l'associazione". Resta, invece, esclusa la volontà di far parte dell'associazione, e non è neppure richiesta la volontà di realizzare i fini propri dell'associazione; il concorrente eventuale "può disinteressarsi della strategia complessiva di quest'ultima, degli obiettivi che la stessa può conseguire."

Un secondo elemento sostenuto con continuità dopo la conclusione del maxiprocesso del 1992 riguarda l'atteggiamento del giudice di merito di fronte ad una pluralità di episodi e di azioni da valutare di fronte ad un imputato accusato di partecipazione o concorso esterno in associazione mafiosa: la magistratura di legittimità ha invocato sempre la necessità di procedere a una valutazione globale e coordinata dell'intero quadro probatorio piuttosto che ad una valutazione separata dei vari episodi.

Nel ricorso presentato dalla Procura generale di Palermo sulla sentenza Andreotti si insiste proprio su questi due elementi come assenti nel giudizio dell'ottobre 1999.

E si tratta appunto delle indicazioni che, con ulteriori approfondimenti, hanno retto la giurisprudenza di legittimità fino alla fine degli anni novanta (in netta contrapposizione alla giurisprudenza che precede le vicende del maxiprocesso, maturata nel lavoro di Giovanni Falcone e di altri giudici di quel periodo), ed hanno permesso alla Corte di Appello di Palermo nel giugno 2001 di condannare il giudice Carnevale per concorso esterno.

Il Tribunale di Palermo, al contrario, si è discostato da queste indicazioni costanti, riferendosi alla giurisprudenza di legittimità del decennio precedente, e solo così ha potuto



approdare all' assoluzione per insufficienza di prove (art. 530 secondo comma del codice di procedura penale vigente) del senatore Andreotti, sia per la partecipazione sia per il concorso esterno a vantaggio di "Cosa Nostra".

Tre anni dopo la sentenza di Palermo, la corte di Appello di Perugia ha condannato in secondo grado il senatore Andreotti come mandante dell'omicidio Pecorelli accettando la testimonianza data a suo tempo dal collaboratore di giustizia, che di fatto i giudici palermitani avevano messo da parte, e applicando quello che è stato definito il metodo Falcone nei processi di mafia: cioè la centralità del vincolo associativo nella ricostruzione dei reati che riguardano appunto Cosa Nostra e gli imputati che appaiono legati ad essa.

Naturalmente la pronuncia di Perugia potrebbe non avere nessuna influenza sul giudizio di secondo grado a Palermo, ma non c'è dubbio che essa abbia segnato il ritorno, in un processo di notevole importanza, a quella giurisprudenza nei processi di mafia che, come abbiamo visto, dalla metà degli anni ottanta ai primi anni novanta aveva caratterizzato anche in Sicilia la maggior parte delle sentenze sia in primo che in secondo grado.

I problemi teorici ma anche storici che ne derivano sono, a mio avviso, di notevole interesse e meritano un'adeguata riflessione da parte del ricercatore.



L'histoire au tribunal.  
Jugement pénal et jugement politique  
dans le procès Andreotti  
di Jean-Louis Briquet

Par deux fois, le 24 septembre 1999 devant le tribunal de Pérouse et le 23 octobre de la même année devant celui de Palerme, Giulio Andreotti a été innocenté des accusations qui pesaient contre lui depuis 1993, à la suite des premières révélations de plusieurs anciens mafieux devenus collaborateurs de justice (les «repentis») sur ses relations présumées avec la mafia<sup>1</sup>: celle, d'abord, d'avoir commandité par l'intermédiaire de Cosa nostra, en 1979, le meurtre du journaliste Mino Pecorelli, qui aurait menacé de divulguer un scandale financier compromettant pour Andreotti et des membres de son entourage; puis celle – moins grave d'un point de vue pénal mais certainement plus significative politiquement – d'avoir lié avec l'association mafieuse un «pacte d'échange», directement ou par l'intermédiaire de ses alliés politiques en Sicile, à partir de la fin des années 1960 et qui aurait duré jusqu'au début des années 1990. Dans les deux cas, le verdict a ravivé les polémiques

<sup>1</sup> Cfr. *La storia in tribunale. La doppia assoluzione di Andreotti*, in *Politica in Italia. Edizione 2000*, a cura di M. Gilbert, G. Pasquino, Bologna, 2000, pp. 165-182.

portant sur l'«activisme politique» de certains Parquets et sur le rôle joué par la magistrature dans l'effondrement de la «1<sup>ère</sup> République» italienne (pour utiliser une manière courante de qualifier la période qui va de l'instauration de la République, au lendemain de la guerre, à la crise du régime déclenchée par les scandales révélant la corruption des élites dirigeantes dans les années 1992-1994). Il a pu en effet être présenté comme une absolution politique pour Andreotti et, audelà de sa propre personne, comme la réhabilitation du régime auquel cet important dirigeant politique a été fréquemment identifié. Il a pu servir les critiques adressées à certains magistrats, accusés d'avoir abusé de leur pouvoir en transformant l'action pénale en instrument de la lutte politique et d'avoir cherché à imposer de l'histoire récente de l'Italie une version simplement «criminelle».

Les acquittements d'Andreotti ont donc été dotés de significations qui débordaient largement leur signification pénale. Si un tel élargissement a été rendu possible, c'est que les procès ont été constitués en fonction d'enjeux politiques dépassant la seule question de la responsabilité personnelle d'Andreotti pour les faits spécifiques qui lui étaient reprochés. Par là, les décisions judiciaires auxquelles ces procès ont donné lieu, bien que relevant de la stricte logique du droit et de la procédure qui les a contraintes et dans le cadre desquelles elles prennent leur sens judiciaire, ont servi à confirmer ou infirmer des positions politiques qui n'étaient en rien de leur ressort. Elles ont été érigées en jugement sur la valeur de l'expérience historique de la 1<sup>ère</sup> République, participant par là au refoulement de ses «zones d'ombres» dont l'affaire Andreotti avait

pourtant été considérée à son origine comme l'un des moments symboliques de révélation.

### 1. *Le «procès du siècle»*

Quand, le 27 mars 1993, le Parquet de Palerme demande au Sénat de l'autoriser à poursuivre son enquête à l'encontre d'Andreotti, accusé de collaboration avec la mafia, l'événement a un retentissement considérable. D'abord du fait de la personnalité de l'inculpé: sept fois président du Conseil, plus de trente fois secrétaire d'État puis ministre entre 1947 et 1992, Andreotti est un des plus importants dirigeants de la Démocratie chrétienne (DC) et une figure emblématique de la 1<sup>ère</sup> République en train de se défaire au moment de sa mise en accusation. Il apparaît comme l'une des incarnations de «l'ancien système» que dénoncent à la même période les tenants de la rénovation et de la moralisation du régime: les nouveaux acteurs politiques qui, au sein des partis traditionnels et de ceux qui apparaissent ou se transforment à la faveur de la crise, réclament un changement en profondeur des institutions et des pratiques politiques, les nombreux groupes qui soutiennent l'action de «moralisation» de la magistrature et la lutte contre la corruption qu'elle conduit à cette période (intellectuels, journalistes, représentants de la «société civile»), ceux qui avaient depuis longtemps mené la «bataille morale» contre la mafia et ses complicités politiques, etc. Les partisans d'Andreotti soulignent sa stature d'homme d'État d'envergure internationale. Ses adversaires le désignent comme le symbole de cette «duplicité» dont on a fait souvent une caractéristique de l'exer-

cice du pouvoir en Italie – Giorgio Bocca le qualifie par exemple d'«âme noire de la République» dans *La Repubblica* du 28 mars 1993 – et relèvent son rôle ambigu dans de nombreuses affaires qui ont marqué l'histoire récente du pays<sup>2</sup>. Une telle identification entre Andreotti et la 1<sup>ère</sup> République est constante durant toute l'affaire. Les journalistes rappellent couramment que les procès contre Andreotti mettent en jeu l'«histoire de l'Italie». Les commentaires évoquent «la fin d'une époque» et «l'écroulement d'un système de pouvoir»; l'enquête est non seulement un nouveau témoignage de «la fin peu glorieuse du régime» mais aussi un moyen de mettre en lumière les «trous noirs» de l'histoire italienne et d'être en mesure d'évaluer enfin la véritable nature de «la présence criminelle aux sommets de l'État». Les principaux soutiens d'Andreotti parlent d'une «accusation scélérate» et dénoncent les juges pour participer à une «manœuvre globale» contre la DC et pour vouloir «faire terre brûlée d'un système». À l'inverse, beaucoup de ses opposants voient dans ces accusations la confirmation de leurs critiques contre un «système de pouvoir» qu'Andreotti a incarné exemplairement<sup>3</sup>. Tout concourt donc à faire des procès contre Andreotti un symbole de l'effondrement de la 1<sup>ère</sup> République et du discrédit qui frappe ses élites dirigeantes.

<sup>2</sup> L'identification d'Andreotti à un mode d'exercice du pouvoir fondé sur la duplicité, la ruse et la dissimulation est ancienne, comme on s'en rend compte par exemple à la lecture de la biographie de M. Franco, *Andreotti visto da vicino*, Milano, 1989. Les procès renforceront cet aspect emblématique du personnage.

<sup>3</sup> Les termes et citations sont ceux de déclarations publiques reprises par la presse le 28 mars 1993.

Certes, les magistrats du Parquet de Palerme – puis ceux de Pêrouse<sup>4</sup> – se sont toujours défendus d'être à l'origine de procès politiques, et plus encore d'avoir eu la volonté de juger l'histoire de l'Italie. Ils se sont contentés de soutenir que leur action visait un individu particulier soupçonné de conduites délictueuses et qu'elle était justifiée par le devoir de contrôle de la légalité qui incombe institutionnellement à la magistrature. Celui qui était à l'époque le procureur de la République de Palerme, Giancarlo Caselli, a constamment affirmé ce point de vue, dès le renvoi en jugement d'Andreotti, le 2 mars 1995. Il l'explicitait par exemple en ces termes dans le *Corriere della Sera* du 12 août 1997:

(Le procès Andreotti) n'est pas un procès politique. C'est un procès contre une personne spécifique qui a fait de la politique son métier, pour des faits spécifiques qui regardent exclusivement cette personne (...). La vraie politique et l'histoire de l'Italie n'ont rien à voir avec ces faits spécifiques concernant un sujet singulier.

Au lendemain de la sentence, Giancarlo Caselli a réitéré – comme l'a fait aussi son successeur Pietro Grasso – cette opinion: il a rappelé que les poursuites contre Andreotti étaient

<sup>4</sup> À la suite des enquêtes du Parquet de Palerme sur les relations mafieuses d'Andreotti, des repentis (notamment Tommaso Buscetta) le mettent en cause dans le meurtre du journaliste Mino Pecorelli (1979). L'assassinat de ce dernier par une bande criminelle romaine aurait été commandité par la mafia sicilienne qui aurait de son côté répondu à une requête de proches d'Andreotti. Débuté le 11 avril 1996, le procès de Pêrouse s'est terminé le 24 septembre 1999 par l'acquittement de tous les inculpés (contre lesquels le Parquet avait requis la perpétuité le 29 avril 1999).

non seulement un «acte obligé» en réponse aux déclarations des repentis et du fait du caractère obligatoire de l'action pénale, mais encore que ces poursuites ont été autorisées par un vote du Sénat et que leur opportunité a été approuvée par un magistrat du siège qui a décidé du renvoi en jugement d'Andreotti. Il est certain en effet que, en poursuivant Andreotti, le Parquet de Palerme a agi conformément à ses prérogatives institutionnelles. Il est tout aussi certain qu'Andreotti a été inculpé, jugé puis acquitté pour des faits susceptibles de constituer des délits de droit commun et aucunement pour son activité politique en elle-même.

Il n'en reste pas moins que ces faits touchent à des questions qui étaient déjà constituées politiquement, notamment celle des relations entre mafia et politique, et qui engageaient un jugement général sur l'histoire récente de l'Italie. Andreotti a fait l'objet de poursuites judiciaires pour ses liens présumés avec la mafia. Il est renvoyé en jugement à Palerme pour avoir été le «référént politique» national de Cosa nostra et pour avoir «mis à disposition (de l'association mafieuse), avec la volonté consciente de contribuer ainsi de manière stable à la vie de cette association, la structure de pouvoir organisée qu'était le courant politique qu'il dirigeait (le courant andreottien de la DC en Sicile)». Ce courant aurait été transformé de la sorte une «structure de service permanente à la disposition de Cosa nostra»<sup>5</sup>. À Pérouse, Andreotti a été accusé d'avoir utilisé Cosa

<sup>5</sup> Selon les termes de l'acte d'accusation du Parquet de Palerme, intégralement reproduit dans *La vera storia d'Italia*, a cura di S. Montanaro, S. Ruotolo, Napoli, 1995, p. 885.



nostra pour se débarrasser d'un journaliste en possession d'informations dont la publication aurait été dangereuse pour sa carrière<sup>6</sup>.

La vérification de ces faits devait certes décider de la responsabilité pénale d'Andreotti. Mais elle valait aussi comme une ratification d'un ensemble de jugements politiques antérieurs, portant sur les modes d'exercice du pouvoir de la DC en Sicile ainsi que sur l'utilisation à des fins politiques de la violence (celle de la mafia comme celle de groupes criminels en relation avec des secteurs du monde politique ou les segments «dévies» de l'appareil d'État). De tels jugements avaient été très fréquemment formulés par des représentants des partis d'opposition: notamment, dès le lendemain de la guerre, au sein du Parti communiste italien (PCI), comme le rappellera l'un de ses dirigeants, Pietro Folena, pour qui les accusations de la justice contre Andreotti «confirment l'analyse qui avait toujours été celle du PCI à propos d'un pacte entre la mafia et une partie de la classe dirigeante nationale»<sup>7</sup>); ou, dès les années 1950, par des journalistes, des intellectuels, des magistrats, etc., et au sein même de certains courants minoritaires de la DC; mais aussi par des membres des commissions parlementaires an-

<sup>6</sup> Selon l'accusation, ces informations regardent l'implication d'Andreotti et de membres de son entourage dans le scandale financier de l'Italcasse et certaines parties tenues secrètes du mémorial rédigé par Aldo Moro au moment de sa séquestration par les Brigades rouges, elles aussi compromettantes pour Andreotti. Sur le scandale de l'Italcasse, cfr. A. Silj, *Malpaese. Criminalità, corruzione e politica nell'Italia della prima Repubblica (1943-1994)*, Roma, 1994, chapitre X.

<sup>7</sup> *Corriere della Sera*, 28 marzo 1993.

timafia, la première de celles-ci publiant ses travaux au milieu des années 1970 et celles qui l'ont suivi jusqu'à aujourd'hui réitérant, sous des formes souvent très proches, la dénonciation des «connexions» entre les pouvoirs publics et le crime organisé en Sicile ou «l'enchevêtrement pervers entre l'affairisme criminel, les institutions et le système politique»<sup>8</sup>. De ce fait, le procès de Palerme n'aborde pas simplement la question des conduites criminelles supposées d'Andreotti, mais aussi celles de ses alliés siciliens. À travers la figure de Salvo Lima, son principal «lieutenant» en Sicile<sup>9</sup>, et la reconstitution des rapports entre le courant andreottien et Cosa nostra, le procès évoque le système de collusion politico-mafieuses dénoncé depuis longtemps sur la scène publique et dans les contro-

<sup>8</sup> Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia, *Relazione conclusiva* (sen. Alinovi), 1987. Pour une analyse plus détaillée des phénomènes simplement évoqués ici, cf. J.-L. Briquet, *Italie: un système de pouvoir en procès*, 'Critique internationale', 3/1999, pp. 141-154, et *Gli aspetti nascosti della democrazia*, 'Nuove effemeridi', 5/2000, p. 46-57. Le rapport que la commission antimafia présidée par Luciano Violante, ancien magistrat et député du Parti des démocrates de gauche (PDS), publie en avril 1993, entièrement consacré aux relations entre la mafia et la politique, fournit une illustration exemplaire du modèle d'interprétation politique de la question mafieuse qui s'est imposé en Italie entre les années 1970 et 1990 (Commissione parlamentare antimafia, *Mafia e politica*, Roma-Bari, 1993). Salvo Lima y est directement mis en cause pour ses relations mafieuses et Andreotti y est nommé cité, la Commission demandant au Parlement de statuer sur «l'éventuelle responsabilité politique du sénateur Andreotti, qui découle de ses rapports avec Salvo Lima» (*ivi*, p. 123).

<sup>9</sup> Salvo Lima a été assassiné à Palerme le 12 mars 1992. C'est l'enquête sur ce meurtre qui est à l'origine directe de celle sur les relations mafieuses d'Andreotti.

verses politiques. Par son contenu même, ce procès s'insère donc dans un débat politico-historique plus vaste, souvent utilisé de façon polémique contre la DC: le débat concernant les complicités entre une partie du monde politique et la mafia ainsi que leurs effets sur le fonctionnement démocratique des institutions.

De manière plus générale, l'accusation portée contre Andreotti, en rejoignant la «grande politique» sous l'aspect de celle, souterraine, des affaires d'État et des scandales qui ont marqué l'Italie républicaine, tendait à accréditer des versions criminelles de l'histoire du pays, dont les dénonciations des relations politico-mafieuses ne sont qu'un des éléments:

Si l'on est convaincu du bien-fondé de l'action d'accusation du Parquet de Palerme, écrit par exemple Paolo Flores d'Arcais, le directeur de *MicroMega*, – une revue très engagée dans la défense de la magistrature et dans la dénonciation du système de corruption généralisé qu'elle a mis au jour –, nous devons admettre que l'histoire, je ne dis pas de la politique en général, mais au moins du gouvernement en Italie, a été une histoire de criminalité (...). Il est évident que l'histoire de l'Italie d'après-guerre n'est pas l'histoire d'une bande criminelle. Mais il est aussi évident que, à l'intérieur d'une réalité beaucoup plus complexe et articulée, il y a le fil noir d'un rapport constant des classes dirigeantes avec tous les types d'illégalité<sup>10</sup>.

<sup>10</sup> P. Flores d'Arcais, Intervention à la table ronde *Il caso Andreotti e la storia d'Italia*, 'Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali', 25/1996, p. 118.

La révélation d'un monde politique souterrain est d'autant plus spectaculaire que le procès reprend des événements parmi les plus obscurs et les plus controversés de l'histoire de l'Italie (le scandale Sindona, l'affaire Moro, le meurtre du général Dalla Chiesa), événements que l'hypothèse de la participation d'Andreotti à la mafia permet de considérer sous un jour nouveau<sup>11</sup>. Le procès se constitue ainsi comme un instrument d'accréditation des récits de l'histoire de l'Italie fondés sur le dévoilement de la «face cachée» de la démocratie italienne et sur la dénonciation des activités criminelles et occultes qui auraient été diffusées à l'intérieur des cercles du pouvoir.

<sup>11</sup> Sur les représentations de la politique italienne du point de vue de sa dimension «occulte» et «souterraine», cfr. F. De Felice, *Doppia lealtà e doppio Stato*, 'Studi storici', 3/1989, pp. 493-563, où, à partir d'une analyse des contraintes que fait peser la guerre froide sur les acteurs politiques italiens, l'auteur décrit la dualité des «loyautés» de ces acteurs ainsi que les structures politiques parallèles et parfois secrètes qui peuvent en être le produit. La thèse du «double État» a été reprise de manière élargie pour désigner, dans une vaste littérature qu'il est impossible de citer ici (mais cfr. par exemple les documents de la Commission parlementaire d'enquête sur les attentats, publiés dans *Lo Stato parallelo. L'Italia oscura nei documenti e nelle relazioni della Commissione stragi*, a cura di P. Cucchiarelli, A. Giannuli, Roma, 1997), des interprétations de l'histoire italienne centrées sur le rôle des «pouvoirs occultes» et sur leurs relations avec les structures politiques officielles. On trouve une analyse critique de ce type d'interprétation comme «mythe» dans G. Sabbatucci, *Il golpe in agguato e il doppio Stato*, in G. Belardelli e altri, *Miti e storia dell'Italia unita*, Bologna, 1999, pp. 203-216. J'ai analysé plus en détail le procès Andreotti comme mise à l'épreuve de ces versions «souterraines» de l'histoire de l'Italie républicaine dans J.-L. Briquet, *La "guerre des justes". La magistrature antimafia dans la crise italienne*, in J.-L. Briquet, P. Garraud, dir., *Juger la politique. Entreprises et entrepreneurs critiques de la politique*, Rennes, 2001, chapitre 5.

Les procédures judiciaires contre Andreotti ont participé en outre au phénomène plus large de légitimation d'entreprises de rénovation politique qui sont passées par l'éviction, au nom de l'illégalité de leurs conduites, de nombreux représentants de l'ancienne classe dirigeante. La magistrature a joué dans ce processus un rôle déterminant. À travers l'exercice du contrôle de légalité, elle s'est trouvée en position de participer activement au processus de renouvellement des élites politiques que connaît l'Italie entre 1992 et 1994. L'action pénale contre Andreotti – au même titre que celles qui sont intentées à d'autres dirigeants politiques pour des faits de corruption ou pour leurs liens avec des associations criminelles – recoupe donc un enjeu central du débat public en Italie: celui de l'«interventionnisme politique» de la magistrature. Ce débat a évolué au cours de la période que dure l'affaire Andreotti. Dans une première phase, l'action de la magistrature a fait l'objet d'un consensus au sein de l'opinion publique et des fractions de la classe dirigeante qui, à l'intérieur des anciens partis ou dans des formations politiques nouvelles, y ont vu un moyen d'investir durablement l'espace politique. Après 1994, la légitimité de la magistrature à intervenir sur le terrain politique a été de plus en plus contestée, surtout à partir du moment où son action a impliqué certains des acteurs de la scène politique recomposée, en particulier Silvio Berlusconi et d'autres dirigeants de Forza Italia. Les juges ont été l'objet de critiques violentes, portant sur le caractère prétendument discrétionnaire (et donc politisé) de leurs activités comme sur l'usage abusif qu'ils étaient accusés de faire de certaines techniques d'enquête (à travers essentiellement l'utilisation des repentis).

Les tentatives de réduire leur capacité d'action se sont multipliées. Les procès contre Andreotti ont été partie prenante de ces critiques et ont servi ces tentatives. À travers eux, c'est le bien-fondé de la dénonciation judiciaire des classes dirigeantes, tout autant que celui de l'utilisation des repentis dans les enquêtes de mafia, qui ont été mis à l'épreuve. Ils sont ainsi devenus un des lieux d'expression des conflits qui opposent les forces politiques autour de la «question judiciaire»<sup>12</sup>.

C'est dire que les procès contre Andreotti – en particulier le procès de Palerme – n'ont pas eu pour seul enjeu les relations présumées d'Andreotti avec la mafia. S'il s'agissait bien là de leur enjeu pénal, ces procès ont été constitués en fonction d'enjeux politiques plus larges, qui regardent aussi bien la constitution de la mémoire historique de la 1<sup>ère</sup> République que la question des rapports entre magistrature et politique. Insérée dans le débat politique (et transformée en scandale public), l'affaire Andreotti ne pouvait demeurer confinée dans le seul espace pénal. Elle a été immédiatement «politisée», dans le sens où elle a été interprétée en référence à des controverses politiques et idéologiques qui dépassaient sa dimension strictement judiciaire.

<sup>12</sup> Cfr. J.-L. Briquet, *La "guerre des justes"* cité, et, sur la «question judiciaire» en Italie entre 1992 et 2000, S. Belligni, *La guerra dei poteri nel gioco del consenso. Magistrati e politici nella crisi italiana*, Alessandria, 2000.

## 2. Les logiques de l'activité judiciaire

### 2.1 *L'argumentation de l'accusation: structure et fonctionnement du «pacte politico-mafieux»*

Pourtant, le déroulement des procès a obéi à des logiques autonomes par rapport aux logiques de «politisation» dont il vient d'être question. Il s'agit en effet, dans un procès, d'évaluer la culpabilité d'un individu singulier pour des faits pénalement caractérisés comme répréhensibles. Et même si certains de ces faits (ou plus fréquemment les éléments contextuels qui permettent de les interpréter) ont des implications proprement politiques, ce n'est pas comme tels qu'ils peuvent être pénalement appréciés.

L'accusation à laquelle devait répondre Andreotti devant le tribunal de Palerme est celle de «participation à l'association mafieuse». Le délit d'association de type mafieux, introduit dans le code pénal en 1982 par la «loi Rognoni-La Torre»<sup>13</sup>, a ceci de particulier que, comme tous les délits d'association, les faits qu'il sanctionne sont constitués par la seule participation à un groupement criminel. Selon la jurisprudence, les conduites répréhensibles consistent dans la contribution volon-

<sup>13</sup> La loi «Rognoni-La Torre», adoptée en 1982 au lendemain de l'assassinat à Palerme du général des Carabinieri Dalla Chiesa (qui venait d'être nommé en Sicile pour coordonner la lutte antimafia), spécifie, parmi les délits d'association, celui d'association mafieuse. Sur les dispositifs juridiques antimafia, cfr. G. Turone, *Il delitto di associazione mafiosa*, Milano, 1995.

taire, effective et durable, à la permanence de l'association et à la réalisation de son programme criminel. Ce que l'accusation a donc cherché à établir, c'est l'existence de liens continus et établis de manière volontaire entre Andreotti et la mafia, ayant eu pour effet de conforter le pouvoir de l'organisation et de favoriser ses activités illicites. Selon le Parquet, les débats qui se sont déroulés à Palerme entre le 26 septembre 1995 et la fin de l'année 1998, ont confirmé de tels liens<sup>14</sup>. Le motif en aurait été, «pour l'inculpé, l'avantage personnel consistant dans une croissance exponentielle de son pouvoir à l'intérieur du parti (la DC) et, en conséquence, de son pouvoir "tout court", qui lui permet de participer à la «répartition (spartizione) et au partage des postes de pouvoir (lottizzazione) dans tout le circuit politico-institutionnel» (p. 89). Quant à Cosa nostra, elle aurait bénéficié de «l'avantage permanent et structurel consistant dans la possibilité de se servir, pour satisfaire les intérêts les plus variés de l'organisation, qui recouvrent tous les secteurs de la vie publique et administrative, d'une structure de pouvoir organisée au niveau national et ramifiée dans tous les principaux secteurs institutionnels» (p. 89).

Ce pacte se serait traduit par des échanges de services: pour Andreotti, l'appui électoral apporté par Cosa nostra à ses alliés siciliens essentiellement, mais aussi la possibilité d'utiliser la

<sup>14</sup> Les citations qui suivent sont extraites du réquisitoire du Parquet de Palerme, dont l'introduction et la conclusion sont reproduites dans 'Segno', 206/1999, pp. 79-100 (les numéros de pages entre parenthèses dans le texte sont ceux de cette source). On trouve d'amples extraits du réquisitoire, en version audio, sur le site internet de *Radio radicale* ([www.radioradicale.it/giustizia/](http://www.radioradicale.it/giustizia/)).



puissance criminelle de l'organisation (afin, par exemple, de se débarrasser de certains de ses adversaires politiques<sup>15</sup>); pour Cosa nostra, par des interventions directes d'Andreotti en défense de ses intérêts, lors, par exemple, de la tentative de «sauvetage des banques de Michele Sindona, (qui servaient de coffres-forts aux gains provenant du trafic des stupéfiants» de certains clans mafieux (p. 83), ou en mobilisant son réseau de relations dans l'appareil institutionnel pour faciliter «l'arrangement » (aggiustamento) de certains procès impliquant des mafieux, et notamment le «maxiprocès», résultat des enquêtes menées par le juge Giovanni Falcone et dans lequel ont été impliqués de nombreux importants dirigeants de Cosa nostra<sup>16</sup>. Pour l'accusation, la contribution d'Andreotti à la défense des intérêts de la mafia est aussi plus diffuse: elle consiste généralement dans le fait de «s'être mis à disposition de Cosa nostra», ce qui aurait permis à cette dernière «d'affirmer sans obstacles substantiels sa propre souveraineté d'État illégal» (p. 98), c'est-à-dire de garantir sa légitimité globale.

<sup>15</sup> Comme le démontre exemplairement, selon l'accusation, l'affaire Pecorelli, mais aussi le meurtre du général Dalla Chiesa, dont la nomination comme préfet à Palerme en 1982 aurait menacé les intérêts du courant andreottien en Sicile (qu'il qualifiait de «famille politique la plus corrompue du lieu»).

<sup>16</sup> Débuté en 1986 à Palerme, le «maxiprocès» a impliqué plus de 450 membres présumés de Cosa nostra ou complices de l'organisation. Pour la première fois dans un procédure judiciaire, la mafia y a été envisagée en tant que phénomène unitaire, comme structure organisée et hiérarchisée, d'où son importance (et celle des décisions qui ont suivie en appel ou en Cassation) dans les stratégies de répression judiciaire de la mafia et, par là, pour les membres de Cosa nostra.

L'établissement de la preuve d'un tel «pacte» oblige à une double démonstration. D'un côté, il faut prouver l'existence de collusions entre Cosa nostra et le courant andreottien en Sicile; de l'autre, établir qu'Andreotti a délibérément favorisé ces collusions, qu'il a directement contribué à leur maintien et à leur renforcement. La reconstruction historique («contextuelle») que le Parquet propose des relations entre Cosa nostra et le monde politique sicilien est au cœur de cette démonstration. Pour comprendre les raisons qui, selon l'accusation, ont porté Andreotti à lier avec la mafia un «pacte d'échange», il faut remonter aux années 1960 et à la transformation de la «mafia rurale» en «mafia urbaine». Les intérêts de Cosa nostra se déplacent progressivement vers les activités liées au développement du commerce et de la construction, qui fournissent des opportunités nouvelles à l'offre de protection violente et au racket, qui multiplient les occasions de contrebande et de trafic. Les groupes mafieux accaparent parfois directement, en agissant par l'intermédiaire des entreprises qu'ils contrôlent ou auxquelles ils sont associés, une partie des ressources dégagées par la croissance urbaine ou celle des politiques publiques de l'État et des collectivités locales. Les intérêts mafieux sont donc de plus en plus dépendants des décisions politiques, qu'elles concernent l'attribution des marchés publics, la distribution des subventions ou, plus généralement, la régulation des activités économiques<sup>17</sup>. Cette transformation oblige Cosa

<sup>17</sup> Cfr. R. Catanzaro, *Il delitto come impresa*, Milano, 1991, et, pour une analyse historique, S. Lupo, *Storia della mafia dalle origini ai giorni nostri*, Roma, 1996 (traduction française: *Histoire de la mafia*, Paris, Hachette, 1999), ainsi que,

nostra à «entrer dans le grand jeu de la politique, en s'infiltrant dans le circuit institutionnel et dans ces machines de pouvoir [...] que deviennent les courants des partis de gouvernement» (p. 81). L'accumulation des ressources au sein des institutions publiques, associée à la mainmise des structures partisans sur ces institutions, explique que la mafia a cherché dès cette époque à s'immiscer dans les organismes politiques et administratifs. Elle a créé des rapports plus étroits avec des hommes politiques qui s'affirment, contre les anciens notables, à la faveur des transformations économiques et sociales de la Sicile. Salvo Lima est un de ces hommes politiques, dont la carrière, selon le Parquet, a été tout entière suscitée et encouragée par Cosa nostra et qui, à la fin des années 1960, a acquis grâce à ses positions à la municipalité de Palerme et à ses relations avec la mafia un poids politique et électoral localement considérable.

À la même époque, toujours selon l'accusation, Andreotti cherche à accroître l'influence de son courant au sein de la DC. L'enjeu est d'importance puisque, dans la phase de mutation que connaît le parti, le contrôle d'un courant est devenu indispensable pour participer à la distribution des postes de pouvoir, au niveau local comme au niveau national (la «lot-tizzazione»). De là «l'étreinte mortelle et inextricable entre Cosa

*Mafia. Industria della violenza*, a cura di P. Pezzino, Firenze, 1995. Pour une analyse des activités mafieuses, cf. D. Gambetta, *La mafia siciliana. Un'industria della protezione privata*, Torino, 1992, et R. Sciarone, *Mafie vecchie, mafie nuove*, Roma, 1998.

nostra et Andreotti », qui advient en 1969, quand Lima rejoint le courant andreottien :

Ce dernier apporte en dot a Giulio Andreotti ce qui jusqu'alors a été sa ressource stratégique et qui, à partir de ce moment, deviendra un des leviers du pouvoir de son chef de courant : l'énorme et capillaire capacité de mobilisation électorale, la force intimidatrice, la puissance militaire de l'organisation mafieuse (p. 82).

À partir de ce moment, les échanges entre Andreotti et la mafia auraient été constants, comme en témoignent les rencontres entre le premier et les plus importants responsables de Cosa nostra, dont font état certains collaborateurs de justice et dont, toujours selon le Parquet, le procès aurait permis d'établir la véracité<sup>18</sup>. Le «pacte» aurait été durable puisqu'il se serait maintenu après la prise du pouvoir de certaines «familles» mafieuses regroupées autour de Toto Riina (les «corléonais») et l'élimination progressive des instances dirigeantes de Cosa nostra, à partir de la fin des années 1970, des groupes mafieux «traditionalistes» qui avaient été les premiers interlocuteurs d'Andreotti. Il se traduit par une «hybridation»

<sup>18</sup> Selon l'accusation, qui s'appuie ici sur les déclarations de collaborateurs de justice, Andreotti aurait personnellement rencontré d'influents chefs mafieux entre 1970 et 1987, dont, pour ne citer que deux des plus importantes rencontres, Stefano Bontate (en 1979 et 1980, à propos des tentatives d'une partie de la DC sicilienne de se libérer de ses collusions mafieuses) et Toto Riina (en 1987, pour tenter d'arranger le maxiproces; cette rencontre aurait donné lieu au fameux «baiser», amplement commenté dans la presse, entre Riina et Andreotti).

du pouvoir légal et du pouvoir criminel et l'affirmation conséquente, en Sicile, d'un «pouvoir politico-mafieux»: un pouvoir fondé sur l'utilisation de la violence (notamment contre ceux qui cherchent, dans les institutions politiques ou judiciaires, à agir pour se libérer de l'emprise mafieuse<sup>19</sup>) et qui aboutit à «fausser les règles du jeu démocratique» en asservissant les institutions publiques aux intérêts des groupes criminels et de leurs alliés politiques.

L'échec des tentatives d'«arrangement» du maxiproccès signe la fin du pacte politico-mafieux. Selon la reconstruction qu'en propose le Parquet, Andreotti et ses alliés siciliens auraient «garanti» à Cosa nostra le «dénouement heureux» du maxiproccès, à savoir l'annulation par la cour de Cassation des condamnations infligées en appel à de nombreux chefs mafieux<sup>20</sup>. Mais, le 30 janvier 1992, la Cassation confirme définitivement les condamnations<sup>21</sup>:

<sup>19</sup> Ce dont témoigne la longue série des «meurtres excellents», parmi lesquels l'assassinat le 6 janvier 1980 du président démocrate-chrétien de la Région Sicile, Piersanti Mattarella, qui occupe une place centrale dans l'argumentation de l'accusation. Cet assassinat est en effet exemplaire de la stratégie d'attaque frontale contre les hommes des institutions qui devient celle de la mafia à partir des années 1980 et qu'Andreotti aurait en quelque sorte cautionnée en maintenant ses rapports avec Cosa nostra.

<sup>20</sup> C'est l'association supposée entre Andreotti et Corrado Carnevale (président de la première section pénale de la Cour de Cassation entre 1985 et 1992 et très vite surnommé le juge «massacreur de sentence» (*ammazzasentenze*) pour sa propension à très fréquemment annuler celles qui lui étaient soumises) qui aurait permis, toujours selon l'accusation, de garantir à Cosa nostra le «dénouement heureux» du maxiproccès. Ces faits sont à l'origine du renvoi en jugement de Carnevale devant le tribunal de Palerme, en avril 1998,

## La costruzione della verità giudiziaria

Cosa nostra attribue à Andreotti la responsabilité de ne pas avoir maintenu ses promesses (...). C'est ainsi que commence la saison des règlements de comptes. Andreotti et Lima sont jugés et condamnés par Cosa nostra. Le 12 mars 1992 (...), la première des sentences est exécutée avec le meurtre de Lima, un homicide dont le but est de frapper au cœur du pouvoir andreottien dans l'île [la Sicile] et destiné à ranimer dans l'opinion publique tous les fantômes du passé en faisant remonter à la surface les soupçons sur les collusions d'Andreotti avec la mafia (p. 86).

Un autre des principaux intermédiaires présumés d'Andreotti en Sicile, l'homme d'affaire mafieux Ignazio Salvo, est assassiné le 17 septembre 1992. Le pouvoir d'Andreotti et de ses alliés siciliens s'effondre lorsqu'ils ne sont plus en mesure de «garantir» Cosa nostra contre la répression judiciaire et que la mafia décide, en 1992, de punir ceux qui l'ont «trahie» et ceux qui l'ont passionnément combattue (les juges Giovanni Falcone et Paolo Borsellino, ainsi que les membres de leurs escortes, sont assassinés cette même année).

pour complicité avec l'association mafieuse; acquitté en première instance le 8 juin 2000, Carnevale a été condamné en appel, le 2 juillet 2001, à six ans de réclusion.

<sup>21</sup> Plus encore, la décision de la Cassation valide une logique accusatoire selon laquelle les chefs de l'instance collégiale commandant Cosa nostra (la «commission») peuvent être condamnés pour des délits qu'ils n'ont pas commis en propre mais qui, de par leur importance, n'ont pu être exécutés sur leur ordre (ce que l'on a appelé le «théorème Buscetta»); elle confirme en outre la valeur de preuve des déclarations «croisées» des repentis.

L'accusation opère donc la liaison entre une reconstruction historique des rapports entre mafia et politique en Sicile – très proche de celle qu'en ont proposée les commissions parlementaires antimafia – et l'attribution à un individu particulier d'un délit spécifique, le délit d'association mafieuse. Une telle attribution ne peut cependant se fonder sur des seuls éléments contextuels. Elle doit avant tout être établie par des preuves matérielles attestant la participation volontaire et directe d'Andreotti au «pacte politico-mafieux». Les questions des rencontres d'Andreotti avec des chefs mafieux et de ses rapports de connaissance directe avec des intermédiaires entre la mafia et l'univers politico-institutionnel (comme les cousins Salvo), celle des services effectifs que l'inculpé aurait rendus à Cosa nostra, vont ainsi devenir centrales dans les débats lors du procès. Elles vont se retrouver au cœur de l'argumentation de la défense et de celle des juges du tribunal chargés d'émettre et de justifier la sentence.

## 2.2 *L'argumentation de la défense: un «théorème accusatoire» sans preuves matérielles*

C'est sur ces questions que la défense va en effet essentiellement insister pour démontrer le caractère à son avis infondé de l'accusation<sup>22</sup>. Son argumentation principale – outre

<sup>22</sup> Sur la défense, voir les déclarations spontanées d'Andreotti devant le tribunal de Palerme, en octobre et novembre 1998, reproduites dans G. Andreotti, *A non domanda rispondo*, Milano, Rizzoli, 1999, et les plaidoiries de

le rappel permanent des mesures sévères prises par Andreotti et son gouvernement dans la deuxième moitié des années 1980 pour renforcer la lutte contre la mafia – consiste à souligner l'absence de preuves matérielles permettant de certifier factuellement les éléments qu'utilise l'accusation pour établir la culpabilité d'Andreotti (l'absence de «vérifications» (riscontri) indubitables), qu'il s'agisse des faits précis révélés par les repentis (en particulier ses rencontres présumées avec des chefs mafieux) ou des services qu'il aurait rendus à Cosa nostra (en ce qui concerne notamment l'«arrangement» des procès). Comme le déclare un des avocats de la défense, Franco Coppi, à l'audience du 8 juin 1999:

Nous sommes dans un procès pénal et, dans un procès pénal, toute affirmation doit être appuyée sur des preuves, c'est-à-dire qu'elle doit être vérifiée par des faits. Donc, toute affirmation doit être ancrée sur un fait. Si elle est privée de cet ancrage, on peut la considérer comme une conjecture, on peut la considérer comme une opinion, elle peut être le fruit d'une déduction personnelle, mais elle ne peut être une preuve.

La défense va donc s'attacher à relever la faiblesse des éléments de preuve apportés par l'accusation pour démontrer les rapports directs entre Andreotti et la mafia: en soulignant que l'essentiel des déclarations des collaborateurs de justice sont des informations de seconde main (des «voix communes»

la défense intégralement reproduites en version vidéo sur le site internet de *Radio radicale* ([www.radioradicale.it/giustizia/andreotti](http://www.radioradicale.it/giustizia/andreotti)).



qui proviennent de «milieux non contrôlables»<sup>23</sup>) ; en insistant sur les contradictions qui sont apparues lors du procès entre certaines de ces déclarations (en ce qui concerne notamment les rapports d'Andreotti avec les cousins Salvo ou avec le juge Carnevale ainsi que ses rencontres présumées avec des chefs mafieux); en relevant qu'aucun élément factuel n'a été apporté par l'accusation pour démontrer la réalité de l'engagement supposé d'Andreotti pour défendre les intérêts de Cosa nostra (par exemple des preuves de l'effectivité de son engagement pour «arranger» des procès). Elle va aussi s'appliquer à nier la valeur probatoire des déclarations des repentis: en mettant en doute l'authenticité de leurs déclarations (qui, principalement pour ceux qui disent avoir été les témoins directs des rencontres mafieuses d'Andreotti, pourraient avoir été dictées par des motifs intéressés, qu'il s'agisse de l'impunité ou de l'appât du gain); et, surtout, en affirmant que leurs déclarations doivent être confirmées par des faits (et non par les déclarations «croisées» d'autres collaborateurs de justice).

Ce faisant, la défense produit de l'homme politique Andreotti une image contraire à celle qu'avait proposée le ministère public: celle d'un homme d'État étranger à la gestion des affaires locales, en Sicile comme ailleurs, et dont la carrière a tout entière été consacrée à la «grande politique». Selon un autre de ses avocats, Gioacchino Sbacchi, «le sénateur Andreotti, dans les milieux de la DC, a été un dirigeant prestigieux», un leader d'envergure nationale, «absolument détaché des situations locales», et qui a «toujours eu une large

<sup>23</sup> Selon l'expression de l'avocat Coppi à l'audience du 8 juin 1999.

vision des problèmes de la politique» sans s'abaisser aux contingences de la vie locale du parti<sup>24</sup>. Ainsi, non seulement la défense contredit la thèse de l'accusation selon laquelle le mobile du «pacte» aurait été pour Andreotti de sauvegarder, par le renforcement de son courant, ses intérêts politiques compromis: sa stature d'homme politique d'envergure nationale était déjà assurée avant le ralliement de Lima et son courant n'aurait jamais été un «point fort de son pouvoir». Mais surtout, en séparant la scène politique nationale (dans laquelle aurait exclusivement agi Andreotti) de la scène politique locale (celle des compromissions de l'administration quotidienne du pouvoir), elle écarte l'argument selon lequel les relations entre Cosa nostra et les dirigeants du courant andreottien en Sicile (qu'elles soient ou non attestées) pourraient valoir comme preuve de la culpabilité d'Andreotti. Comme le fait remarquer l'avocat Sbacchi à l'audience du 2 juin 1999: «Nous (les avocats de la défense) avons rejeté l'hypothèse selon laquelle il était d'une façon ou d'une autre possible de prêter (...) au sénateur Andreotti (...) tous les prétendus rapports que le ministère public a attribués à son entourage». La défense s'appuie donc sur ce qu'elle estime une absence manifeste d'éléments matériels démontrant l'existence de relations directes entre Andreotti et la mafia pour rejeter les thèses de l'accusation. Et il lui est ainsi possible de présenter celles-ci comme le résultat d'un «théorème» préconçu:

<sup>24</sup> Audience du 19 mai 1999.

En somme, nous avons un peu l'impression qu'une fois (le ministère public) convaincu qu'Andreotti devait être un membre de Cosa nostra, il a ensuite conditionné toute la reconstruction des faits et toutes les évaluations de ces faits à un objectif qui était plus postulé que démontré<sup>25</sup>.

Le procès opère donc une «judiciarisation» des faits politiques sur lesquels il porte. Ces faits y sont établis conformément aux logiques propres de l'action judiciaire. Ils n'existent que comme «conditions d'un jugement de valeur» défini par la loi. Ils sont sélectionnés en fonction des stratégies démonstratives des parties en présence (l'accusation et la défense), qui répondent à la logique de l'imputation de responsabilité. Dès lors, ils sont constitués et évalués en référence à des catégories et selon des méthodes qui visent à démontrer (ou à infirmer) l'existence d'un délit<sup>26</sup>. Cette logique autonome de l'argumentation judiciaire explique que les faits qui étaient les plus susceptibles d'une évaluation politique (notamment les collusions politico-mafieuses au sein de la DC en Sicile) ne pouvaient être envisagés en eux-mêmes, mais dans le rapport qu'ils entretenaient avec le délit imputé à Andreotti.

La sentence ne vaut que dans ce contexte: il n'est pas besoin de détailler l'ensemble de ses motivations pour démontrer que le tribunal n'a statué que sur le rapport dont il vient d'être

<sup>25</sup> Audience du 8 juin 1999 (avocat Coppi).

<sup>26</sup> Y. Thomas, *La vérité, le temps, le juge et l'historien*, 'Le Débat', 102/1998, pp. 17-36.

question: les faits évoqués lors du procès n'y ont été considérés qu'en fonction des relations qu'ils entretiennent avec l'infraction spécifique qui était imputée à Andreotti<sup>27</sup>. Si, selon la sentence, les liens de celui-ci avec des individus «profondément insérés dans Cosa nostra» comme les hommes d'affaires Nino et Ignazio Salvo (p. 83) sont avérés, il n'a pu cependant être démontré que «l'inculpé a manifesté envers les cousins Salvo une disponibilité permanente en vue d'agir pour que l'association mafieuse réalise ses objectifs propres ou qu'il est de quelque façon intervenu effectivement, à leur demande, afin de renforcer le groupement illicite» (p. 85). Le raisonnement est semblable en ce qui concerne les relations d'Andreotti avec Salvo Lima: le tribunal constate également dans ce cas l'absence «d'éléments permettant de démontrer sans équivoque que, dans le cadre d'un rapport politique intense, le sénateur

<sup>27</sup> Les conclusions des motivations de la sentence du tribunal de Palerme, rendue publique le 15 mai 2000, sont reproduites, avec une longue introduction, dans *La sentenza Andreotti. Politica, mafia e giustizia nell'Italia contemporanea*, a cura di N. Tranfaglia, Milano, 2001 (les numéros de page entre parenthèses dans le texte renvoient à cette source). Notons que le raisonnement qui est fait ici à propos du procès de Palerme vaut aussi pour celui de Pérouse, mais de manière moins marquée du fait du caractère plus délimité du chef d'inculpation. Ce procès a lui aussi mêlé des éléments de contexte (les collusions entre les milieux andreottiens et Cosa nostra) et une imputation précise (avoir commandité un meurtre) que ce contexte permettait d'expliquer. L'accusation a de même été fondée essentiellement sur les déclarations de repentis. La défense s'est également appliquée à nier la valeur probatoire des déclarations des repentis en suivant une logique identique à celle mise en œuvre lors du procès de Palerme. L'acquittement a été pareillement motivé par l'absence de preuves incontestables et par l'absence de confirmations matérielles aux déclarations des repentis.

Andreotti est activement intervenu pour permettre à l'association de type mafieux d'atteindre ses buts illicites» (p. 88). Les déclarations des repentis, quand elles ne sont pas considérées comme mensongères ou équivoques, sont évaluées selon une logique similaire: aucun fait matériel, selon le tribunal, n'a permis d'affirmer avec certitude durant le procès qu'Andreotti a personnellement rencontré des chefs mafieux ni qu'il a agi activement, volontairement et durablement dans le but de protéger Cosa nostra et de soutenir ses activités criminelles. Ainsi, Andreotti est acquitté au motif que «la preuve de la responsabilité pénale de l'inculpé, en relation spécifique avec les conduites criminelles qui lui ont été notifiées, s'est avérée insuffisante, contradictoire et dans certains cas totalement manquante» (p. 83). La sentence opère donc une disjonction – la même que celle qui a été au cœur des stratégies de la défense – entre, d'un côté, la reconstruction contextuelle des rapports entre mafia et politique et, de l'autre, la responsabilité pénale d'Andreotti: tout en reconnaissant comme avérés certains faits (ceux qui, à l'instar des relations de l'inculpé avec des individus intimement liés à Cosa nostra et à l'univers de l'affairisme criminel, sont susceptibles de justifier un jugement politique), elle refuse à ces faits toute valeur de preuve à même de démontrer la culpabilité d'Andreotti et de justifier une condamnation pénale.

### 3. *Jugement pénal et jugement politique*

Pourtant, nous l'avons évoqué en introduction, cette sentence – de la même manière que celle de Pérouse – a été ac-

cueillie comme une absolution politique pour Andreotti, comme une réhabilitation de la 1<sup>ère</sup> République, comme un démenti pour ceux des magistrats qui avaient participé à son effondrement en révélant l'étendue de la corruption du régime, et comme une condamnation des «dérives» de l'action judiciaire à la suite des enquêtes anticorruption de Tangentopoli et des procès pour complicité mafieuse. C'est-à-dire qu'il lui a été attribué une signification politique qu'elle ne pouvait en rien impliquer (et qu'elle ne prétendait pas non plus impliquer) au regard des logiques simplement juridiques qui ont été les siennes.

Au lendemain de la sentence de Pérouse, puis de celle de Palerme, les réactions vont majoritairement dans ce sens. Les anciens démocrates-chrétiens retrouvent leur unité perdue pour applaudir à la «réhabilitation» de leur parti disparu, à la fin de la «persécution» dont celui-ci aurait été victime de la part de certains juges, à la ruine des versions «falsifiées» de l'histoire qu'auraient tenté d'en promouvoir certains Parquets, en particulier ceux de Milan et de Palerme. L'opposition, Silvio Berlusconi en tête, se félicite de ce que la «révolution judiciaire» soit enfin terminée et que des magistrats «politisés» ne soient plus en mesure d'interférer dans la compétition politique en discréditant certains de ses protagonistes (en premier lieu lui-même ou plusieurs de ses proches, poursuivis pour des faits de corruption). Même du côté de ceux qui avaient soutenu à leur début les initiatives judiciaires (en particulier dans les partis de gauche comme le Parti des démocrates de gauche, qui a succédé au Parti communiste italien), les réactions sont modérées, qui se contentent le plus souvent de saluer une

magistrature ayant su faire preuve de son indépendance ou d'acquiescer sans commentaires à la sentence, tout en reconnaissant plus ou moins explicitement qu'il est désormais nécessaire de mettre fin à l'interventionnisme des juges et de trouver une solution durable à la «question judiciaire». Les instrumentalisations politiques de la sentence sont parfois critiquées, par ceux qui rappellent que «le problème politique posé par les relations entre la DC et le phénomène mafieux» reste ouvert ou que «le sénateur Andreotti demeure le symbole des années noires de la partitocratie». L'élévation de la magistrature au rang de juge d'un «système» est toutefois amplement déplorée, à l'intérieur de la presque totalité des formations politiques: chez les anciens démocrates-chrétiens bien sûr, qui en ont principalement pâti (et qui dénoncent comme une «extraordinaire anomalie de l'Italie», heureusement en voie d'achèvement, le fait «d'avoir transféré sur la scène judiciaire une histoire politique») mais aussi chez les Démocrates de gauche (qui sont nombreux à soutenir que «l'histoire ne peut être jugée au tribunal» et qui, tout en rappelant que les magistrats de Palerme ont agi selon les devoirs de leur fonction, tout en remémorant les sacrifices de ceux qui ont lutté contre la mafia, tout en appelant à continuer cette lutte, dénoncent les «dérives» de l'action judiciaire et aspirent publiquement au nécessaire retour à la «primauté du politique»)<sup>28</sup>.

<sup>28</sup> Les citations sont extraites des numéros du *Corriere della Sera* parus entre le 23 et le 27 octobre 1999. Les réactions aux acquittements d'Andreotti témoignent en outre de l'effondrement des soutiens dont avait bénéficié aupa-

Une telle identification entre une décision pénale et des jugements politiques a été possible, parce que, comme nous avons essayé de le montrer, les procès contre Andreotti ont cristallisé autour d'eux des enjeux politiques qui allaient bien au delà de ce qui a fait l'objet spécifiquement judiciaire de ces procès. Leurs conclusions pouvaient ainsi être utilisées à des fins politiques, en étant érigées en instruments de ratification d'enjeux qui, pourtant, n'étaient pas de leur ressort. D'un point de vue judiciaire, le double acquittement d'Andreotti n'équivaut en rien à son absolution politique – encore moins à un désaveu des appréciations critiques de l'expérience historique de la DC en Sicile et, plus généralement, de certaines fractions des classes dirigeantes italiennes. S'il a pu toutefois y être identifié, c'est d'abord parce qu'il a été instrumentalisé en ce sens par une partie du monde politique qui a trouvé là une occasion de se renforcer son entreprise de délégitimation de la magistrature et de tenter de se débarrasser de l'encombrant pouvoir des juges. C'est aussi parce que l'intervention de la magistrature sur la scène politique à travers l'utilisation de l'action pénale (qu'elle s'opère dans la poursuite des faits de corruption ou dans celle des collusions politico-mafieuses) porte en elle une contradiction majeure: transposant des questions politiques dans le domaine judiciaire, elle «rabat» le jugement politique sur le jugement pénal et, par là, engendre la confusion de ces deux ordres de jugements.

ravant la magistrature et de son impossibilité à se faire durablement reconnaître comme l'«entreprise de morale» qu'elle avait été entre 1992 et 1994. Sur ces points, cfr. J.-L. Briquet, *La "guerre des justes"* cité.



Une telle confusion a d'abord pour effet de simplifier la réalité historique en la réduisant à ses aspects criminels. Mais elle contient aussi le risque de refouler ce qui, à l'intérieur de cette réalité historique, n'avait pu être découvert et attesté qu'à travers l'action de dévoilement à laquelle la magistrature a activement participé. Comme l'a noté Salvatore Lupo:

La contamination entre le plan politique et le plan judiciaire ne résulte pas de manœuvres, ni d'instrumentalisations, ni de choix d'interprétation particuliers aux uns ou aux autres, mais de l'évolution même des faits: c'est la politique qui s'est déplacée en dehors (ou en deçà) d'elle-même, à l'intérieur de la sphère d'action de la magistrature pénale, dans une situation où l'illégalité (affairiste, terroriste, mafieuse) n'a pas seulement été un instrument du pouvoir mais un des lieux d'exercice du pouvoir lui-même<sup>29</sup>.

La magistrature a participé à la mise en lumière de ces pratiques illégales et a attesté de l'importance des formes de criminalisation de la politique en Italie. Mais, en constituant la responsabilité pénale en mécanisme supplétif de la responsabilité politique, elle a aussi abouti à faire reposer la légitimité de jugements politiques sur leur seule ratification pénale, ce qui, comme en témoigne exemplairement l'affaire Andreotti, peut conduire à justifier le déni collectif de ce que, justement, la magistrature, avait, avec d'autres, contribué révéler.

<sup>29</sup> S. Lupo, *Andreotti, la mafia, la storia d'Italia*, Roma, 1996, p. 26.

Parmi ces révélations, il y a celle de l'existence de relations durables et structurées entre la mafia et une partie du monde politique, particulièrement en Sicile. La magistrature n'en a pas été la source principale. C'est aussi par des enquêtes journalistiques, à travers des mobilisations politiques et dans le débat public, alimentés par l'activité des commissions antimafia (qui se sont d'ailleurs fréquemment appuyées sur des sources judiciaires), que les savoirs sur les liens politico-mafieux ont été accumulés et que la réalité de tels liens a été progressivement reconnue. Les procès contre Andreotti (surtout le procès de Palerme) ont introduit sur la scène judiciaire de tels savoirs: ils les ont utilisés comme données contextuelles dans la reconstitution des liens présumés entre Andreotti et Cosa nostra; et ils ont aussi apporté de nombreux éléments qui en confirment la pertinence (à travers notamment la reconstitution des collusions entre des membres du courant andreottien et la mafia sicilienne). Certes, ces éléments n'ont pas été jugés à même d'établir la responsabilité pénale d'Andreotti. Plus, le passage par la scène judiciaire a permis à celui-ci de se décharger de ses responsabilités politiques, en ne traitant des questions susceptibles d'être évaluées politiquement qu'au seul regard de leur valeur pénale. C'est principalement le cas quand il a renoncé à s'expliquer sur l'appui incontestable qu'il a apporté à Salvo Lima au motif que ce dernier n'avait jamais été condamné pénalement et que, comme l'ont constamment fait remarquer ses défenseurs, on ne pouvait déduire la responsabilité judiciaire d'Andreotti de celles, elles aussi présumées, de ses alliés politiques.

Le double acquittement d'Andreotti n'interdit pourtant en rien d'examiner les faits qui y ont été évoqués en fonction de leur valeur historique et politique, indépendamment de leur évaluation judiciaire. Par là, l'interprétation des procès ne peut être close par la sentence. Si une décision judiciaire statue sur la réalité des faits, c'est, nous l'avons dit, en fonction de la relation qu'ils entretiennent avec une infraction imputable à un individu singulier. L'historien, le sociologue ou le politologue procèdent autrement: leur objectif n'étant pas un jugement de responsabilité, ils peuvent intégrer ces mêmes faits à un récit plus large que celui qu'impose l'évaluation de la preuve d'un délit. Leur finalité n'étant pas l'appréciation normative de conduites individuelles, ils sont autorisés à s'appuyer sur des conjectures (des «possibilités historiquement déterminées»<sup>30</sup>) pour chercher à rendre compte de ces conduites et à restituer le contexte dans lequel elles se sont déroulées. La vérité à laquelle ils prétendent n'a pas le caractère d'un verdict définitif, mais celui que leur confère l'impératif de description et de compréhension, certes méthodique mais toujours hypothétique, d'une réalité complexe et irréductible au jugement de droit. C'est cette réalité (celle des relations entre la mafia et la politique) que le verdict des procès Andreotti ne peut en rien effacer et dont l'analyse historique des éléments de ces mêmes procès doit au contraire permettre, une nouvelle fois, la manifestation.

<sup>30</sup> Selon l'expression de C. Ginzburg, *Il giudice e lo storico. Considerazioni in margine al processo Sofri*, Torino, 1991, p. 108.



Il «giudizio» della politica:  
clientela e sistema delle tangenti tra Nord e Sud  
di Luigi Musella\*

*Premessa*

Ascolto dalle parole di un magistrato, sicuramente tra i più lucidi protagonisti delle indagini di questi ultimi anni, la storia dell'azione della Procura napoletana. Mi parla di un processo «spontaneo» e «un po' giacobino»: «ciò che è interessante evidenziare, dice, è che questa storia, storia di un'indagine giudiziaria, ha in realtà i caratteri di una guerriglia»<sup>1</sup>. Mani

\* La presente relazione fornisce alcuni risultati di una ricerca che è stata condotta sulla documentazione prodotta da alcuni tribunali italiani a partire dal 1992 per reati contro la pubblica amministrazione. In particolare sono stati esaminati gli atti relativi al fenomeno di "tangentopoli". La ricerca è stata condotta secondo tre prospettive: a) la prima ha portato all'esame dei documenti cartacei prodotti dai tribunali di Torino, Milano, Venezia, Foggia, Napoli (atti inquirenti, atti dibattimentali, sentenze); b) la seconda ad interviste di alcuni protagonisti della vicenda giudiziaria (magistrati, politici, amministratori); c) la terza alla diretta osservazione di alcune vicende giudiziarie.

<sup>1</sup> Il magistrato di cui riferisco questi giudizi è stato dal 1982 al 1984 magistrato di sorveglianza a Padova. Dal 1985 al 1987 è stato giudice di Corte d'Assise a Napoli. E' stato estensore della sentenza di condanna nei confronti del boss della camorra Carmine Alfieri per la strage di Torre Annunziata. Giudice istruttore dal 1988 al 1990, si è occupato del caso relativo all'amministrazione straordinaria della Flotta Lauro. Dal 1991 al 1997 è stato sostituto procuratore

pulite a Napoli in certi casi avrebbe proceduto in maniera «raffazzonata». Non ha avuto sicuramente una procedura lineare ed ha finito per creare il «sovertimento di un sistema di potere in maniera imprevedibile e secondo metodi a volte anche casuali». In qualche modo anche le determinate e violente opposizioni all'azione dei giudici hanno finito per agevolare e determinare situazioni che dagli stessi inquirenti non potevano essere previste. Per alcune indagini i magistrati hanno finito per trovarsi al centro di denunce e di autodenunce scatenatesi all'interno di un sistema impazzito e che valutava molto più del dovuto la potenza e l'efficacia dell'azione giudiziaria. Il caso ha giocato favorevolmente, ma non senza produrre molta confusione. Il primo pentito politico eccellente si presentò ai carabinieri dichiarando la sua capitolazione: «quando uno capisce di aver perso si deve arrendere», disse pressappoco e si dimise da deputato, accettando il rischio di essere arrestato. Si aprì così una lunga serie di dichiarazioni e di confessioni. «In realtà, racconta il magistrato, la nostra era una Procura che aveva delle capacità investigative piuttosto limitate e le prime confessioni arrivarono sull'onda di un equivoco: grazie cioè all'idea che alcune persone si erano fatte della grande consistenza delle nostre investigazioni e dell'ineluttabilità dell'esito finale. In verità le nostre indagini erano molto indietro. Abbiamo accettato l'equivoco ed accolto dichiarazioni facendo finta di conoscere ciò di cui si parlava,

presso il Tribunale di Napoli. Dal 1995 al 1996 ha fatto parte della Direzione distrettuale antimafia.

mentre nella maggior parte dei casi si trattava di fatti di cui non sospettavamo neanche l'esistenza»<sup>2</sup>.

### 1. *Il processo al clientelismo*

L'inchiesta sul «voto di scambio», momento iniziale di Mani pulite a Napoli, nasce per caso, come racconta un sostituto procuratore<sup>3</sup>. La Procura di Arezzo teneva infatti sotto controllo il telefono di un custode degli scavi di Pompei. Era sospettato di essere al centro di un traffico di opere d'arte. Nel corso di alcune conversazioni telefoniche venne tuttavia fuori la notizia della promessa di un posto di lavoro per il figlio del custode. Dalle indagini si chiarì che il figlio aveva fatto domanda al Ministero di Grazia e Giustizia in occasione di un concorso e si scoprì che in realtà il posto era già stato assicurato. «Erano in corso infatti le elezioni politiche del 1992 e un deputato del collegio di Pompei aveva assicurato al custode che se avesse ricevuto un tot numero di voti, per Severino (il figlio appunto

<sup>2</sup> Le citazioni sono riprese da Intervista n° 2 e dal testo di una lezione tenuta presso la Facoltà di Sociologia dell'Università di Napoli "Federico II" il 18 febbraio 1997, cfr. Intervista n° 4.

<sup>3</sup> Il magistrato in questione è dal 1995 Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Napoli. Dal 1987 al 1990 è stato giudice presso il Tribunale di Ravenna e dal 1990 al 1995 è stato Sostituto Procuratore presso la Pretura circondariale di Napoli. A Ravenna è stato l'estensore della sentenza di condanna del processo relativo al disastro della Mecnavi, l'infortunio sul lavoro più significativo nella storia recente del paese (tredici morti nella stiva di una nave). A Napoli si è occupato di corruzione elettorale e della violazione della legge sul finanziamento pubblico dei partiti. Sul suo racconto cfr. Intervista n° 4.

del custode) non ci sarebbero stati problemi». Altre telefonate confermarono la mobilitazione dell'intera famiglia del custode per ottenere e raccogliere quanti più voti possibili<sup>4</sup>.

Il 30 maggio 1992, parallelamente a questa vicenda di Severino, si presentarono presso la Questura di Napoli due disoccupati che denunciarono di aver avuto notizia dell'attività di una cooperativa denominata Metropoli e con sede a Porta Nolana. A questa cooperativa essi si erano iscritti in cambio della promessa di un'imminente occupazione come parcheggiatori autorizzati presso i Comuni di Portici, Ercolano e Torre del Greco. Il loro impegno si sarebbe dovuto tradurre in una capillare propaganda elettorale al fine di ottenere un congruo numero di voti per il candidato alla Camera per la Dc V<sup>5</sup>; in cambio quindi di un certo numero di voti essi avrebbero ottenuto il posto di lavoro. «La denuncia evidenziava in modo particolarmente dettagliato una serie di incontri tenutisi presso la sede della cooperativa, nonché negli uffici della segreteria politica di un consigliere regionale della Dc, dei soci con un aspirante consigliere comunale»<sup>6</sup>. Gli incontri servirono essenzialmente a graduare la ripartizione dei posti di

<sup>4</sup> Pretura Circondariale di Napoli (d'ora in avanti PCN), Sezione distaccata di Pompei, Sentenza n. 153/93 reg. sent., data del deposito 12 ottobre 1993.

<sup>5</sup> Si è scelto di non nominare esplicitamente i protagonisti delle vicende narrate, oltre che per tutelare la privacy, in quanto, volendo puntare essenzialmente alla ricostruzione dell'immagine della politica degli anni settanta e ottanta a Napoli, ci è sembrato che riferimenti specifici potessero rendere il discorso dispersivo e meno evidente.

<sup>6</sup> PCN, Richiesta di autorizzazione a procedere contro l'on. V, depositata il 17 novembre 1992, p. 5.



parcheggiatore, in correlazione al numero complessivo (120), ed in previsione del doppio impegno elettorale e della stessa candidatura dell'aspirante consigliere comunale. La denuncia si ebbe soprattutto in seguito alle mancate assunzioni e permise di avviare indagini più accurate. Nel corso dell'acquisizione di ulteriori prove, il presidente della cooperativa, guardia giurata presso la Federconsorzi, fornì in particolare una narrazione densa di notizie sia sulle modalità per la raccolta dei voti durante la campagna elettorale dell'onorevole V, sia sulla specifica finalità della Metropoli come sistema per l'acquisizione di un impiego di parcheggiatori da parte degli iscritti in cambio della corresponsione del voto elettorale per V<sup>7</sup>. Il disegno tratteggiato dal referente politico di V rimandava in sostanza ad una preventiva pianificazione della raccolta dei voti. L'organizzazione del consenso prevedeva appunto da una parte la costituzione delle cooperative e dall'altra l'individuazione di uno o più referenti politici per ogni quartiere, che potessero svolgere un ruolo di mediazione tra i richiedenti di favori e segnalazioni e l'onorevole V. A tal fine tutte le richieste dovevano confluire nella struttura organizzativa della segreteria personale di V per essere inserite e schedate in un programma specificamente previsto dal computer. Quest'attività ovviamente si svolgeva da molti anni e si intensificava nei periodi elettorali. Altre indagini confermarono anche per altri esponenti politici l'utilizzo delle cooperative come forma per acquisire clienti ed elettori. Nel corso poi di una perquisizione

<sup>7</sup>Ivi, p. 6.

presso la sede della società che gestiva i servizi dell'aeroporto civile di Capodichino e presso l'abitazione del dirigente del personale della società, veniva sequestrato un elenco di circa cinquanta nominativi, corrispondenti a dipendenti della stessa società, con l'indicazione per ciascuno della data di assunzione, nonché due fogli con i nomi di persone assunte di recente con le generalità, il domicilio e l'indicazione dei rispettivi segnalanti (tutti esponenti politici cittadini di livello nazionale o locale).

In base alle segnalazioni fornite da alcuni industriali interrogati, il 29 ottobre 1992 veniva dai magistrati disposto il sequestro dell'archivio elettorale dell'onorevole socialista X. Dalle indagini eseguite gli inquirenti ritenevano di poter concludere che il deputato aveva determinato l'assunzione di numerose persone in diverse aziende della città, che l'intervento del parlamentare per queste assunzioni non era stato l'occasionale, sporadica e lecita segnalazione volta a riservare un'attenzione più avvertita per candidati comunque meritevoli, ma era stato decisivo, al punto da determinare l'assunzione di persone rivelatesi inidonee, o da rendere del tutto irrilevante il colloquio selettivo. «L'intervento dell'on. X – dicevano i magistrati – non si è esaurito nella segnalazione del nominativo al responsabile dell'azienda, ma si è dispiegato attraverso un'articolata attività di informazione, raccolta e distribuzione dei “posti” richiesti, offerti o, comunque, ottenuti, secondo logiche di corrente ed apporto elettoralistico ai vari referenti politici presenti sul territorio; tutta l'attività di richiesta, organizzazione e distribuzione dei posti di lavoro da parte dell'on. X è stata finalizzata alla raccolta e consoli-

damento del consenso elettorale nella città e nella provincia, attraverso la promessa prima, e la concessione poi, di impieghi a numerose persone in cambio del loro voto elettorale»<sup>8</sup>. La Pretura di Napoli ricavava notizie molto dettagliate sull'informattizzazione degli archivi elettorali soprattutto a proposito dell'onorevole L, prima ministro dell'ambiente e poi della sanità. Infatti una società del gruppo Iri aveva appunto predisposto per il leader politico un apposito programma che serviva per archiviare ed elaborare nominativi raggruppati per tipo di raccomandazione, attitudini, capacità nella raccolta dei voti<sup>9</sup>.

Il 29 ottobre 1992 scoppia un vero e proprio putiferio: le notizie si susseguono confusamente e a rapidità frenetica, lo scontro tra i magistrati e i politici raggiunge forme violente forse proprio perché viene intaccato un nodo del sistema politico e cioè il tipo di relazione ormai consolidata tra deputato ed elettore. Quello stesso giorno infatti la procura circondariale napoletana, letti gli atti a carico di L, ordina il sequestro dell'archivio elettorale dell'indagato e di tutto il materiale della segreteria politica per gli anni 1991 e 1992. Non appena la notizia si diffonde alla Camera dei Deputati tutte le forze politiche insorgono. «Un prolungato applauso scrosciante e liberatorio scoppia nell'aula quando il ministro finisce di raccontare la storia di quei carabinieri che ieri mattina hanno

<sup>8</sup> PCN, Richiesta di autorizzazione a procedere contro l'on. X, depositata il 24 novembre 1992, p. 6.

<sup>9</sup> PCN, Richiesta di autorizzazione a procedere contro l'on. L, depositata il 24 novembre 1992, pp. 14-18.

violato lo studio suo e di suo padre, barone della medicina napoletana – racconta il quotidiano *la Repubblica*»<sup>10</sup> –. Molti si chiedono se non si sia violato l'articolo 68 della Costituzione. Soprattutto socialisti e liberali invitano il ministro della giustizia Martelli a intervenire, ma battono le mani anche democristiani, socialdemocratici ed ex-comunisti. Deputati e senatori sembrano ritrovare l'unità di fronte ad un'azione che sembra aver violato uno dei punti più delicati su cui si regge la rappresentanza e l'organizzazione del consenso. Voci si rincorrono allarmate: si parla di una perquisizione dell'ufficio di P e di M. Non è vero, ma la paura sembra prevalere. I liberali si precipitano da Napolitano, presidente della Camera, denunciando i fatti. Il segretario del Pli chiede di essere ricevuto dal presidente della Repubblica. Martelli interviene e insieme al Procuratore generale della Cassazione chiede al Procuratore generale di Napoli «l'immediata trasmissione degli atti relativi al sequestro ordinato nei confronti di parlamentari e di un ministro della Repubblica per valutare l'eventuale esistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione disciplinare». «La giustizia – dichiara il ministro Martelli – non può essere trasformata in un safari e le indagini debbono svolgersi nel rispetto scrupoloso della Costituzione e delle leggi»<sup>11</sup>. L riceve dal Ministero della Sanità un fax alle 10.51 e lo sventola nel corridoio. E' il documento della Procura della Repubblica di Napoli intitolato «decreto di sequestro». L lo legge, riga dopo

<sup>10</sup> La citazione è ripresa da Raffaele Marino, Alessandro Pennasilico, *La fine è nota. Frammenti di cronaca*, "Questione giustizia", 1/1993, p. 111.

<sup>11</sup> *Ivi*, p. 113.

riga, mentre giornalisti e deputati gli chiedono spiegazioni: «Sono arrivati poco dopo le dieci, i carabinieri del Ros, nel mio studio privato, che è anche lo studio di mio padre. Ho telefonato al Procuratore della Repubblica di Napoli, lamentando che non si può eseguire un sequestro senza compiere una perquisizione»<sup>12</sup>. Anche X protesta: «i carabinieri sono venuti nei miei uffici napoletani, hanno tagliato i telefoni, rovistato negli archivi, manomesso i computer. (...) Il voto di scambio è una congettura politica costruita con avventatezza su un reato pretorile»<sup>13</sup>. Le reazioni sono vivaci anche da parte di deputati non direttamente coinvolti nelle inchieste dei magistrati. «C'è il tentativo – affermerà P – di piccoli gruppi della magistratura di delegittimare i politici. Stamattina ho telefonato ai giudici di Napoli per ricordargli che le raccomandazioni le faccio anch'io». «Dovremo inviare ai magistrati curiosi – dichiara un alto esponente del Psi – tutta la corrispondenza con i nostri elettori in decenni di vita politica. Vagoni e vagoni di carte che porterebbero presto alla paralisi dei tribunali». «Il potere giudiziario – commenta il deputato e noto penalista Alfredo Biondi – si è trasformato in un soggetto che ubbidisce più all'istinto venatorio che alla legge». «I giudici – dice Giuliano Amato, vicesegretario di Craxi – sono diventati talmente imprevedibili che hanno esteso le loro competenze fin ad arrivare addirittura all'ipotesi di ricettazione per chi mangia gli uccellini al ristorante»<sup>14</sup>.

<sup>12</sup> *Ibidem*.

<sup>13</sup> *Ivi*, p. 114.

<sup>14</sup> *Ivi*, pp. 114-115.

Il fatto che la prassi politica si fondasse da sempre su rapporti clientelari e che la raccomandazione fosse ritenuta il tipo di relazione prevalente e quasi inevitabile tra eletto ed elettore, spinse ovviamente i magistrati, nel richiedere l'autorizzazione a procedere nei casi di V, L e X, a motivare sul piano giuridico l'azione da loro intrapresa: «la corruzione elettorale (cioè la corruzione per il voto elettorale o, come anche si dice, il reato di voto di scambio) non è “il reato che non c'è”, come si tenta di accreditare tra la gente poco o male informata, ma è previsto da leggi dello Stato, che puniscono, con la reclusione e la multa, innanzitutto chiunque offre, promette o somministra denaro, valori o qualsiasi altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, per ottenere a proprio o ad altrui vantaggio il voto elettorale»<sup>15</sup>.

Era comunque lo stesso L a dichiarare direttamente ai magistrati la natura non dolosa delle operazioni e, soprattutto, a cercar di dimostrare la «normalità» dei favori, che potevano considerarsi tipici del rapporto di scambio tra deputato ed elettore: «in tale archivio (...) vi sono anche dati relativi a persone che o sono entrate direttamente in contatto con me, ovvero con persone della segreteria, amici e parenti, e che richiedevano un qualche interessamento di varia natura (...). Molte richieste riguardavano (...) segnalazioni per posti di lavoro, trasferimenti, visite specialistiche, ricoveri (...), esami di ammissione alle scuole di specializzazione (...) esami di

<sup>15</sup> PCN, Richiesta di autorizzazione a procedere contro l'on. L cit., pp. 2-3.

ammissione alla facoltà di medicina. Devo dire che molte richieste non hanno avuto alcun corso»<sup>16</sup>. Ma qualche mese dopo, in occasione della discussione alla Camera sull'autorizzazione a procedere, il ragionamento sulla «normalità» di certe procedure e relazioni tra deputato ed elettore troverà più articolate argomentazioni. «Si tratta di casi che rarissimamente sono stati consegnati agli archivi della giurisprudenza – dirà un deputato –, perché sono fatti legati alla stessa vita politica e, soprattutto, parlamentare». Quello tra eletti ed elettori si strutturava insomma come un rapporto fondato sulla «richiesta del cittadino-elettore»<sup>17</sup>. A proposito del caso L non esisteva poi reato, perché non c'era il sinallagma: «tu mi dai il voto, ed io ti darò ciò che mi chiedi in cambio del voto». C'era invece «solo un'organizzazione ammirevole, per certi versi invidiabile»<sup>18</sup>. Sulla stessa linea si poneva il compagno di partito di L e cioè Biondi, che notava come i Pubblici Ministeri si fossero dati la zappa sui piedi «quando, valutando il rapporto tra la sussistenza del reato e la sua esteriorizzazione, avevano escluso tutto ciò che per un parlamentare è realtà quotidiana». Il riferimento era «alla possibilità di patrocinare una categoria, di considerare positivo un rapporto di ordine sindacale, di individuare un tema sul quale la necessità della solidarietà, anche personale, si esplica in modo tale da far sì che la gente veda che il deputato non è asettico, lontano dai

<sup>16</sup>*Ivi*, pp. 12-14.

<sup>17</sup>Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, XI Legislatura, Discussioni, seduta del 17 marzo 1993, pp. 41-42.

<sup>18</sup>*Ibidem*.

problemi e dalle esigenze che i singoli gli rivolgono, che non è sordo (...), che si identifica anche in quella che viene definita volgarmente “raccomandazione”!»<sup>19</sup>.

## 2. *Il processo alle tangenti.*

Nata con le inchieste sul «voto di scambio», la tangentopoli napoletana ben presto si allargò al finanziamento illecito dei partiti. La prima sentenza fu quella relativa al patrimonio immobiliare del Comune di Napoli. Agli inizi degli anni ottanta, infatti, l'inventariazione e l'amministrazione di tutti i beni demaniali e patrimoniali si presentava in uno stato penoso. Il direttore del servizio patrimonio dal luglio 1985 al settembre 1987 e dall'aprile 1988 all'ottobre 1992, descriveva ai magistrati un patrimonio di circa diecimila immobili con un'inventariazione che risaliva al 1963, senza mai essere stata più aggiornata. La volontà di privatizzare si affermò già nel corso del 1984. Nel gennaio del 1987 venne emanata la prima delibera a favore. Esaminate le due uniche offerte pervenute, fu quindi presentata dall'assessore competente una relazione positiva per l'imprenditore R. Dopo un iter amministrativo abbastanza veloce, le procedure subirono un imprevisto blocco a causa dell'ostruzionismo consiliare. Nel 1989 si sbloccò nuovamente la situazione, e questo soprattutto in seguito agli accordi raggiunti dall'imprenditore con il Psi e con i politici più importanti nel governo della città.

<sup>19</sup> *Ivi*, p. 46.



Se questo fu il percorso lungo e tormentato dell'iter amministrativo, nell'esame degli avvenimenti che hanno caratterizzato l'affidamento in concessione a R dell'inventarizzazione e gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli non si possono non valutare le rappresentazioni che della vicenda hanno fornito i principali protagonisti e cioè l'imprenditore R, il politico V, l'assessore al patrimonio, i magistrati.

R iniziò a interessarsi del possibile appalto, quando seppe da un consigliere napoletano del Pci, partito al quale era vicino, della volontà di privatizzazione da parte del Comune. Una volta vinto il bando, gli fu comunicato dal padre che un compaesano, l'assessore, aveva chiesto d'incontrarlo. L'incontro avvenne presso l'abitazione dell'amministratore che si complimentò per il progetto e gli manifestò l'intenzione di puntare anch'egli su di esso per «costruirsi un futuro politico»<sup>20</sup>. L'assessore avvertì comunque R dell'esigenza di godere di appoggi politici per portare a buon fine l'operazione e gli suggerì d'incontrare una persona che avrebbe potuto aiutarlo. Avvenne così l'incontro con V, che, dopo un breve colloquio, gli fece un gesto con le mani simile ad un segno di vittoria, da lui compreso subito, ma che in realtà era una richiesta del 2% sul valore dell'appalto. V ci tenne a far capire a R che la sua società non era conosciuta alla Dc e che pertanto non avrebbe mai potuto vincere la gara senza appoggio. Dopo aver saputo

<sup>20</sup>Tribunale di Napoli, Settima Sezione Penale, Sentenza nei confronti di Romeo Alfredo+18, n. 4035 reg. sent., data del deposito 7 ottobre 1996, p. 78.

da un esponente del Pci e suo vecchio amico che V avrebbe potuto fargli perdere la gara, R comunicò al leader democristiano di essere favorevole.

Da quel momento sorsero non pochi problemi, che furono sempre risolti con incontri con l'esponente democristiano: «ogni qualvolta c'erano dei problemi riceveva una telefonata dall'assessore che lo avvertiva che era necessario che egli andasse a "farsi una passeggiata addò chille"<sup>21</sup>, intendendo con ciò il V». V propose, per fronteggiare le richieste di correnti e politici, di aumentare la tangente di un altro 2%. E così, poco prima dell'approvazione della delibera, R incontrò esponenti della Dc e del Psi per soddisfare altre richieste di contributi. Ci furono poi difficoltà di natura amministrativa, che si cercò ancora di superare grazie ad un ulteriore aumento della tangente al 5-6% e con accordi con esponenti degli altri partiti di governo. Tutte queste difficoltà, secondo R, andavano ricondotte alla volontà di V che, «attraverso tali incidenti di percorso», riusciva a spingere la sua volontà per ottenere sempre più alte cifre. Versamenti in effetti furono fatti a favore di assessori democristiani, a favore del sindaco socialista, a favore di leader della maggioranza, a favore del Pci. I contatti con i dirigenti degli altri partiti, ribadiva R, erano stati presi sempre su indicazione di V, «atteso che egli ripeteva spesso che le operazioni "da cento miliardi" come quella, non potevano farsi senza il "controllo" degli altri partiti ed in

<sup>21</sup> *Ivi*, p. 80.

particolare degli uomini dei quali era necessario avere il consenso politico».

In generale l'immagine consegnata ai magistrati sul proprio ruolo fu da R quella del concusso. Ci tenne a inquadrarsi «come vittima di un'azione concussiva da parte di V, dotato a suo dire del potere d'influire sulla procedura amministrativa per costringerlo ad aderire alle sue richieste esorbitanti»<sup>22</sup>. L'intera operazione, nonostante l'insistenza sul fatto che bisognasse operare secondo accordi politici in qualche modo precostituiti, si presenta attraverso il racconto di R in maniera molto confusa nelle alleanze, e il continuo apparire di sempre nuovi politici a cui dare tangenti dà più l'idea di un formicaio impazzito di fronte all'improvvisa presenza di cibo, che di un network tra politici organizzato e preparato.

V forniva ai magistrati una diversa versione nelle modalità e nei tempi della relazione che aveva avuto con R. Era stato infatti l'assessore a presentargli R che desiderava appunto incontrarlo. L'assessore glielo presentò come suo compaesano e come uno dei concorrenti per l'affidamento dell'inventariazione e gestione del patrimonio immobiliare del Comune. R gli manifestò il suo interesse per il partito, gli illustrò il progetto e gli chiari che c'era già un accordo delle forze politiche e che aveva parlato con tutti, ma gli manifestò anche qualche preoccupazione per la posizione della Dc «di cui non conosceva gli equilibri interni»<sup>23</sup>. In occasione di un secondo incontro

<sup>22</sup>*Ivi*, p.75.

<sup>23</sup>*Ivi*, p.68.

l'imprenditore più esplicitamente dichiarò il timore di poter essere scavalcato da un consorzio concorrente. In occasione di un terzo incontro R si dichiarò disposto a concludere con la Dc ed offrì il 5% del valore dell'appalto. Questa offerta l'imprenditore la fece a V perchè sapeva che l'assessore al patrimonio era un suo referente e che V stesso, anche se non era il segretario amministrativo del partito, era «il personaggio di maggiore influenza nella corrente dorotea a Napoli, ed in grado di orientare la segreteria cittadina ed il gruppo consiliare del Comune di Napoli, e delegato ad avere rapporti con gli altri parlamentari»<sup>24</sup>.

In fondo anche l'assessore confermò ai magistrati la versione data da V. Era stato R a contattarlo dopo che era stato nominato assessore al patrimonio su indicazione di V. Fu lui a fargli conoscere V, dopo che già “aveva dato contributi a tutti gli altri partiti della maggioranza”, nonché alle opposizioni («tant'è che mi disse “avrà il no consenziente dell'opposizione”»)<sup>25</sup>. L'assessore in effetti confermò che in realtà in occasione del voto “persino Pci e Msi al di là del formale voto contrario diedero contributi costruttivi”<sup>26</sup>. R gli disse che poteva contare sull'appoggio anche del segretario generale e del ragioniere generale del Comune.

Di fronte ad una vicenda che si presenta chiara nella sua illegittimità, ma confusa nelle sue dinamiche, i magistrati inquirenti ed anche il collegio giudicante operano una raziona-

<sup>24</sup>*Ivi*, p.69.

<sup>25</sup>*Ivi*, p. 73.

<sup>26</sup>*Ibidem*.

lizzazione, necessaria probabilmente per un giudizio fondato e per la comprensione dei meccanismi impliciti e interni alla società politica. Lo sforzo dei giudici non è dunque solo giuridico, ma socio-politologico. A tale proposito la rappresentazione del sistema politico nelle sue componenti relative all'organizzazione del consenso e della rappresentanza, con i necessari vincoli con i gruppi d'interesse, i professionisti e i settori forti dell'amministrazione sembra girare intorno a quello che viene definito il «comitato d'affari». Gli elementi probanti vengono ricavati dalle dichiarazioni fornite in proposito nel corso del dibattimento dagli imputati di reato connesso. Tutti parlano di un gruppo ristretto di parlamentari napoletani che decideva sulle iniziative più importanti da prendere in città. Di questo gruppo facevano parte alcuni esponenti della Dc e poi i massimi esponenti cittadini degli altri partiti di governo. Ai singoli «personaggi» erano poi legati gli «amici» imprenditori, per cui «si sapeva» che un imprenditore «rappresentava» un certo leader e un altro un altro leader. La descrizione fatta non è molto rigida: da quanto detto si evince che il gruppo era fluido e spesso variava anche nella sua composizione, e che il tipo di consultazione non era formalizzata.

### *3. Conclusioni*

Anche nella tangentopoli napoletana sembra di assistere ad un gioco prodotto da rappresentazioni diverse. Ci sono i magistrati che cercano di portare avanti la cultura del diritto e

si sforzano di dimostrare che le «normali abitudini» rientrano nell'illecito. Dall'altra abbiamo politici che si oppongono decisamente a quest'accusa e che cercano di dimostrare che tutto rientrava nelle solite pratiche della politica, oppure nelle necessità di una politica sempre più costosa. Gli imprenditori insistono sulla tesi secondo cui a loro, ricattati dal potere dei leaders, non restava che pagare. Tra i politici ci sono comunque delle differenze: c'è chi si sente attaccato sul piano personale e quindi non solo respinge le accuse, ma si dichiara del tutto estraneo ad una pratica che sicuramente ha portato ad un arricchimento personale per alcuni; quasi tutti poi respingono l'esistenza di un accordo preventivo che stabiliva la spartizione; altri si dichiarano pentiti e cercano di chiarire le procedure messe in piedi soprattutto dai leader dei diversi partiti. E' tuttavia P che rende forse la migliore rappresentazione da parte dei politici: già nel corso dell'interrogatorio di Di Pietro in occasione del processo Cusani, il leader democristiano molto chiaramente accetterà il dialogo e cercherà di descrivere le regole anche illecite, ma necessarie in quel contesto politico. Il finanziamento previsto dalla legge non riusciva infatti a coprire tutte le spese e particolarmente quando si trattava di far fronte ai costi delle campagne elettorali molti soldi erano «più finalizzati ai singoli che ai partiti nel loro complesso». Bisogna dire che, accanto ad una posizione che potremmo definire pragmatica come quella dell'esponente democristiano, se ne avrà una più dura, che leggerà quasi sempre la posizione dei magistrati come una posizione politica rivolta essenzialmente contro il partito e la persona di Craxi. Comunque nelle diverse fasi della procedura giudiziaria

sono evidenti alcune differenze: c'è innanzi tutto la fase investigativa, che descrive delle relazioni molto fluide e confuse, e poi c'è la fase più razionalizzante che deve precisare le accuse e quindi le norme del codice da applicare. Intorno a queste posizioni dei politici e dei magistrati sembrano ruotare poi quelle degli imprenditori che cercano di trarre il massimo profitto. Non bisogna infine dimenticare, ancora, tutti quei professionisti che si sono allontanati dagli amici politici di ieri per trovare più comode e attuali protezioni politiche. La cosa più interessante è costituita dal fatto che l'intera rappresentazione, legata agli stessi episodi contestati, ha già subito molteplici cambiamenti ad opera di molti attori. Lo scenario si è aperto con le tante difficoltà trovate dai magistrati napoletani nel contestare un potere consolidato da tempo e che vedeva molti fattori a loro sfavorevoli. Si è avuta poi una fase di netto successo della Procura napoletana, che in alcuni momenti ha fatto parlare di una rivoluzione politica, si è passati quindi ad una fase di transizione, e infine c'è stata una fase che potremmo definire di normalizzazione. Ebbene, nel corso di queste diverse fasi sicuramente c'è stato un graduale adeguamento dei tanti attori. Gli stessi pentiti politici, una volta ottenuti i vantaggi sul piano penale, hanno assunto un tono più conveniente nel corso delle udienze. Sono cambiate le posizioni psicologiche di alcuni protagonisti. Sono aumentate le speranze di alcuni, mentre sono crollate le speranze di altri.





## I saggi

Giorgia Alessi, *Le contraddizioni del processo misto*

La tradizione giuridica europea ha sempre conservato la memoria del processo accusatorio e delle sue garanzie, traendola anzitutto dall'esperienza dell'antichità classica e, più tardi, dal *trial by jury* propria dell'ordinamento di *common law*. La distanza da questo modello e le pratiche inquisitorie proprie del processo di antico regime fu segnata non soltanto dall'opposizione tra oralità e scrittura, pubblicità e segretezza, apertura al senso comune e tecnicismo ma, più ancora, da una concezione opposta delle regole di costruzione della verità giudiziaria. Nel caso del processo accusatorio, il presupposto del ragionevole convincimento del giudice è l'esposizione, sin dall'inizio del processo, dell'ipotesi accusatoria alle contraddizioni "falsificanti" della difesa; all'opposto, la logica inquisitoria vuole che l'indagine sia il più possibile "salvaguardata" da ogni possibile contestazione e che il giudice-inquisitore accumuli, nel segreto, il massimo di elementi "a carico" dell'accusato. Per questo motivo il modello del processo misto, caratterizzato da due fasi contrapposte – istruttoria segreta, dibattimento pubblico – all'interno del medesimo giudizio penale, segna, storicamente, un compromesso assai ibrido e contraddittorio tra due inconciliabili logiche di acquisizione della verità giudiziaria.

Jean-Louis Briquet, *L'histoire au tribunal. Jugement pénal et jugement politique dans le procès Andreotti*

Giulio Andreotti, l'un des plus anciens et des principaux dirigeants de la Démocratie chrétienne, a été accusé par le Parquet de Palerme, en 1993, de complicité avec la mafia. Du fait de la personnalité de l'accusé, les enjeux de son procès sont allés bien au delà de la question de sa responsabilité pénale. Dans le débat public, le procès est devenu une mise à l'épreuve de jugements critiques portant sur la personnalité politique d'Andreotti, sur les relations entre la mafia et une partie des classes dirigeantes italiennes et sur les aspects «criminels» de l'histoire de l'Italie républicaine. C'est pourquoi l'acquittement d'Andreotti, en 1999, a été interprété comme une réhabilitation de la figure politique qu'il incarnait et, au delà, pour le régime de la «1<sup>ère</sup> République» italienne auquel il a été identifié. L'article analyse ce qui a rendu possible une telle confusion entre le registre pénal et le registre politique ainsi que les effets de cette confusion sur la formulation politique de la question mafieuse en Italie.

Marcella Marmo, *“Processi indiziari non se ne dovrebbero mai fare”. Le manipolazioni del processo Cuocolo (1906-1930)*

Il saggio ricostruisce la storia di un processo di camorra di inizio Novecento, il primo che abbia carattere di maxiprocesso, e che fondò la verità giudiziaria sulla delazione prezzolata di un esponente dell'area criminale organizzata. Accanto alle relative analogie con la problematica contemporanea del “pentitismo”, viene a fuoco il ruolo trascinate dell'opinione pubblica nel

produrre una serie di forzature indiziarie e di vere e proprie manipolazioni delle prove, attestate da fonti amministrative e pubblicistiche. La costruzione del paradigma colpevolista vincente passò peraltro attraverso un duro scontro tra garantisti ed antigarantisti, che divise le istituzioni di polizia giudiziaria e la stessa magistratura, ed ebbe i suoi riflessi sulla stampa locale e nazionale. Particolare rilievo assume la disattenzione della cultura penalistica liberale alle gravi manipolazioni di questo “processo da prima pagina”. Il caso riflette bene, con la specifica degradazione del sistema giudiziario che si produsse, la crisi del diritto penale liberale tra i secoli XIX e XX.

Aldo Mazzacane, *Letteratura, processo e opinione pubblica: le raccolte di cause celebri tra bel mondo, avvocati e rivoluzione*

Dalla metà del settecento l'Europa intera fu inondata, in misura via via crescente, dalle antologie di processi famosi. Come primo inventore di queste raccolte è indicato comunemente François Gayot de Pitaval (1673-1743), uno dei tanti avvocati di scarsa fortuna che affollavano i tribunali di Parigi, il quale tuttavia poté inserirsi nella scia di una produzione affine, non soltanto francese, vasta ed eterogenea. La sua opera, spesso ristampata e frequentemente imitata, utilizzata come repertorio di intrecci per romanzi e novelle, apparve in 22 volumetti tra il 1734 e il 1743. Essa costituì il prototipo di un genere letterario popolarissimo per circa due secoli, moltiplicatosi in vari rivoli che giungono sino ai *serials* televisivi dei nostri giorni. Generalmente trascurate dalla storiografia giuridica, le raccolte di “cause celebri” hanno un rilevante interesse non

solo come fonte di informazioni sulle pratiche giudiziarie e sugli “stili” delle corti e dell’avvocatura, ma soprattutto per i loro caratteri strutturali e per la funzione svolta nell’ambito del diritto inteso come sistema comunicativo. L’attenzione rivolta in passato da giuristi e storici del diritto ai temi giuridici presenti nelle opere dei grandi scrittori deve estendersi oggi ad altri materiali e può avvalersi delle nuove prospettive aperte dalle correnti, diverse tra loro, che si usa riunire sotto l’insegna di *Law and Literature*. L’articolo qui pubblicato illustra le caratteristiche del genere letterario esibite dalle principali antologie ed il loro mutare nella percezione del pubblico tra la metà del secolo e la rivoluzione. Esse infatti appassionarono larghe fasce sociali, e in particolare, sottoponendo progressivamente i processi al “giudizio della nazione”, trasformando i racconti da occasione di intrattenimento a motivo di riflessione sui vizi della società e dell’ordinamento, contribuirono significativamente alla formazione di un’opinione pubblica critica sul diritto e le istituzioni contemporanee.

Luigi Musella, *Il «giudizio» della politica: clientela e sistema delle tangenti tra Nord e Sud*

Le inchieste giudiziarie offrono nelle loro diverse fasi una chiara immagine di come la ricostruzione dei fatti nel processo penale sia il frutto di una lenta operazione, portata a selezioni, scelte, interscambi rappresentativi. Nel caso di alcune indagini napoletane sulla corruzione politica negli anni novanta, diventa così particolarmente evidente lo scarto tra una conoscenza diffusa del notorio e ciò che è realmente conoscenza giudiziaria.

## I saggi

Nicola Tranfaglia, *Le contraddizioni del processo Andreotti*

Il saggio svolge un'analisi delle contraddizioni logiche della sentenza del tribunale di Palermo e delle successive pronunce della magistratura di fronte ai risultati dell'indagine storica sui rapporti tra mafia e politica, fondata su una pluralità di documenti attendibili.



## Gli autori

Giorgia Alessi insegna Storia del diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Napoli Federico II. Nella sua attività di ricerca ha prevalentemente indagato il rapporto tra istituzioni giudiziarie, dottrine penali e disciplinamento sociale durante l'età moderna. Tra le pubblicazioni più significative: *Discipline. I nuovi orizzonti del disciplinamento sociale*, "Storica" 4/1996; *Il processo penale. Profilo storico*, Laterza, Roma-Bari, 2001. Di recente ha curato, insieme a M. Caffiero e D. Corsi, il numero della rivista "Genesis" dedicato a *Diritti e privilegi*.

Aldo Mazzacane insegna Storia del diritto medievale e moderno presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Napoli Federico II. E' presidente della *Società per gli studi di storia delle istituzioni*. Ha pubblicato lavori sulla cultura giuridica nell'età del Rinascimento e nel secolo XIX in Italia e in Germania. Ha curato di recente il volume *Diritto, economia ed istituzioni nell'Italia fascista*, Baden-Baden, 2002.

Marcella Marmo insegna Storia dei partiti e dei movimenti politici presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Napoli Federico II. Suo attuale campo di ricerca è la storia della

criminalità e dell'ordine pubblico in Italia tra Otto e Novecento, con particolare riferimento alla camorra storica. Tra le pubblicazioni su queste tematiche: *Tra le carceri e i mercati. Spazi e modelli storici del fenomeno camorrista*, in *Storia d'Italia. Le regioni dall'Unità ad oggi. La Campania*, a cura di P. Macry e P. Villani, Einaudi, Torino, 1990; *Le ragioni della mafia: letture di storia politica e di sociologia economica*, "Quaderni storici", 88/1995; *La criminalità italiana: quale storia tra passato e presente?*, "Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali", 1998/3, discussione a più voci del volume *La criminalità della serie Annali Einaudi; Quale ordine pubblico. Notizie e opinioni da Napoli tra il luglio '60 e la legge Pica*, in *Quando crolla lo Stato. Studi sull'Italia preunitaria*, a cura di P. Macry, Liguori editore, Napoli, 2003.

Nicola Tranfaglia insegna Storia dell'Europa nell'Università di Torino. Si è occupato a lungo dei rapporti tra mafia e politica con i libri *La mafia come metodo*, Laterza, Roma-Bari 1991, *Mafia, politica e affari 1943-2000*, Laterza, Roma-Bari, 2001, *La sentenza Andreotti*, Garzanti, Milano, 2001.

Jean-Louis Briquet est chargé de recherche au CNRS, Centre d'études et de recherches internationales (CERI). Après avoir travaillé sur le clientélisme, en Corse notamment (*La tradition en mouvement. Clientélisme et politique en Corse*, Paris, Belin, 1997) et en Italie du Sud, il s'intéresse aujourd'hui à la criminalisation de la politique et plus particulièrement aux aspects politiques de la question mafieuse en Italie. Il a



## Gli autori

récemment publié sur ce thème: *Italie: un système de pouvoir en procès*, "Critique internationale", 3/1999; *Gli aspetti nascosti della democrazia*, "Nuove effemeridi", 5/2000; *La "guerre des justes". La magistrature antimafia dans la crise italienne*, in J.-L. Briquet, P. Garraud, dir., *Juger la politique*, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2001.

Luigi Musella insegna Storia contemporanea presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Napoli Federico II. Tra i suoi lavori, su tematiche contigue a quelle di questo volume: *Individui, amici, clienti. Relazioni personali e circuiti politici in Italia meridionale tra Otto e Novecento*, Il Mulino, Bologna, 1994; *Clientelismo*, Guida, Napoli, 2000.